

Edizioni dell'Assemblea

181

Ricerche

Edizioni dell'Assemblea

Edizioni dell'Assemblea

Carla Benocci

Gli Sforza e gli ebrei a Santa Fiora dal XV agli inizi del XIX secolo

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Maggio 2019

Edizioni dell'Assemblea

CIP (Cataloguing in Publication)

a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Gli Sforza e gli ebrei a Santa Fiora dal XV agli inizi del XIX secolo / Carla Benocci ; [prefazione di Eugenio Giani ; introduzione di Federico Balocchi, Claudio Procaccia e Giacomo Todeschini]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2019

1. Benocci, Carla 2. Giani, Eugenio 3. Balocchi, Federico 4. Procaccia, Claudio 5. Todeschini, Giacomo

945.5753

Ebrei – Protezione da parte degli Sforza <casa> - Santa Fiora – Sec. 15.-19.

Volume in distribuzione gratuita

In copertina il complesso edilizio di Santa Fiora di cui hanno fatto parte la sinagoga e i principali siti ebraici.

La pianta dell'Archivio Sforza Cesarini conservata nell'Archivio di Stato di Roma è pubblicata su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 2018, con divieto di riproduzione.

La pianta dell'Archivio di Stato di Grosseto è pubblicata su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 2018, con divieto di riproduzione.

I documenti del Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane sono pubblicati con autorizzazione del Centro, con divieto di riproduzione.

Le fotografie dell'autrice relative al Museo Ebraico di Pitigliano sono pubblicate su concessione dell'Associazione La Piccola Gerusalemme.

Le fotografie dei ritratti degli Sforza Cesarini sono pubblicati su concessione del dottor Francesco Sforza Cesarini.

Consiglio regionale della Toscana

Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne

Comunicazione, URP e Tipografia"

Progetto grafico e impaginazione: Daniele Russo

Pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale della Toscana quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009

Maggio 2019

ISBN 978-88-85617-35-3

Edizioni dell'Assemblea

Sommario

Prefazione di Eugenio Giani	9
Introduzioni	
di Federico Balocchi	13
di Claudio Procaccia	15
di Giacomo Todeschini	17
Capitolo I - La politica degli Sforza e gli ebrei a Santa Fiora nel XV secolo: l'idea di comunità e gli statuti	25
Capitolo II - I privilegi concessi il 13 aprile 1539 dal papa Paolo III alla sua casata e a tutti i loro <i>vassallos</i> , <i>familiares et servitores</i> , e gli effetti sulla comunità santafiorese	41
Capitolo III - La sinagoga e gli altri siti ebraici: ipotesi sulla collocazione nel tessuto cittadino	55
Capitolo IV - Le sentenze del 1606 a favore degli Sforza e del 1609 a favore dell'università degli ebrei di Santa Fiora: l'autonomia della contea sforzesca nei confronti dell'autorità religiosa e l'esenzione dalle tasse	87
Capitolo V - Ebrei e cristiani nella comunità santafiorese secentesca	103
Capitolo VI - Una grande novità pre - illuministica: i privilegi degli ebrei del 1708 stabiliti dal duca Federico Sforza Cesarini	115
Capitolo VII - Gli editti del vescovo di Città della Pieve nel 1711: il ghetto e l'eliminazione di ogni occasione di rapporto familiare tra ebrei e cristiani, la parziale applicazione nel 1714, con la nuova strada a servizio di Borgo e Montecatino	125
Capitolo VIII - Il testamento dell'ebreo Giacobbe Palagrilli del 1718	137
Capitolo IX - I cibo di ebrei e cristiani: i macelli, la tavola quotidiana in casa Sforza, il sale, il vino	143
Capitolo X - La lunga crisi economica settecentesca di Santa Fiora e l'affitto della contea all'ebreo Samuel Servi nel 1742	155
Capitolo XI - La conferma dei privilegi degli ebrei del 1744 del duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini e la relazione al granduca di Toscana del 1746-1747 di Domenico Lodovico Armaleoni, di esito considerevole	163

Capitolo XII - L'affitto della contea all'ebreo senese Jacob Orvieti nel 1746 e la vita della comunità santafiorese	169
Capitolo XIII - La progressiva diminuzione degli ebrei a Santa Fiora e l'arrivo nell'accogliente Pitigliano fino agli inizi dell'Ottocento: gli ebrei santafioresi proprietari di case e terreni	183
Capitolo XIV - La migliore qualità della vita degli ebrei a Pitigliano nel Settecento e nell'Ottocento: i lavori in oro, argento e pietre preziose dell'orafo Pietro Fantoni, la nuova stanza mortuaria e il cimitero con la nuova strada, contratti e beneficenza femminile	193
Capitolo XV - La continuità dei legami tra Santa Fiora e Pitigliano: i nuovi arredi lignei della sinagoga di Pitigliano realizzati dal falegname Santi Tancioni di Santa Fiora, 14 dicembre 1819	205

Appendici documentarie

1. «1465. Diploma d'Alessandro Sforza di Cottignola conte di Pesaro, Capitano Generale Ducale dell'Armi, Gran Contestabile del Regno di Sicilia etc. a favore di certi ebrei, acciocché possino privatamente ad ogn'altro dar denari ad interesse nel contado di Pesaro»	213
2. «1467. Estensione del sudetto privilegio a favore di un altro ebreo»	213
3. «Breve di Paolo III che contiene moltissimi privilegi a favore dell'eccellentissima casa Sforza 1539 a dì 13 aprile con l'indice di detti privilegi»	216
4. Gli ebrei nella Comunità di S. Fiora, 1566-1723	218
5. «1606 26 settembre. Monitorio dell' <i>Auditor Camerae</i> a favore del duca Alessandro Sforza contro il vescovo e vicario della Città della Pieve, che non ardiscono agire contro il detto duca e suoi ministri e ciò in vigore del breve di Paolo III e di Sisto V, ne' quali il papa fa esente tutta la casa Sforza, suoi ministri e sue robbe da qualunque giurisdizione del vescovo, arcivescovo etc.»	227
6. «1609 9 ottobre. Monitorio ed inibizione dell'A. C. contro monsignor vescovo della Pieve per l'osservanza delli privilegi concessi da Paolo 3° a favore degli ebrei abitanti nello stato di S. Fiora»	228
7. Disposizioni del podestà per l'organizzazione dell'Università e della scuola degli Ebrei di Pitigliano, 5 agosto 1667	228

8. Lettera di Lavinia Scotti al duca Sforza di Santa Fiora su un candeliere rubato e acquistato da un ebreo di Santa Fiora, Orvieto, 12 novembre 1689	230
9. «1708. Privilegii degli ebrei abitanti nella terra di S. Fiora»	231
10. «1718, 4 settembre. Testamento di Giacobbe del <i>quondam</i> Moisè Pellegrini [sic] ebreo ed informatione di ciò che seguì dopo circa l'erede ed eredità»	234
11. Capitoli della comunità di Santa Fiora stabiliti per l'appalto dei macelli di Castello e di Borgo, c. 1722	237
12. «1726. Lettere di Santa Fiora e d'altri luoghi di detta contea al duca Gaetano»: selezione relativa agli ebrei di Santa Fiora, 1725-1726	239
13. «Scrittura e ragioni della casa Sforza circa il sale bisognevole per la contea di Santa Fiora», 1727, 1743-44	243
14. «1742 12 aprile. Affitto della contea di S. Fiora fatto a favore di Lodovico Petri, o sia Samuele d'Abram Servi, per scudi 2400 annui per anni 3 dal primo aprile corrente, con la disdetta di 6 mesi»	244
15. Le vivande quotidiane di casa Sforza, 1743: selezione di cibi	251
16. «Copia pubblica. 1744. 11 maggio. Conferma fatta dall'eccellentissimo signor principe Savelli duca Sforza Cesarini degl'antichi privilegii a favore degl'ebrei di S. Fiora»	283
17. «1746 29 marzo. Affitto per anni 9 da cominciare dal giorno che finirà l'affitto antecedente a Francesco Curiali fatto dalla duchessa a Giacobbe Orvieto ebreo senese della contea di S. Fiora e suoi annessi senza disdetta per scudi 2400 annui da pagarsi in due paghe eguali di sei in sei mesi anticipatamente con diversi capitoli e patti»	286
18. Domenico Lodovico Armaleoni capitano di giustizia giudice delegato, «Regolamento per la contea di S. Fiora del 1746 e 1747»: «Aggravi» per gli ebrei in generale e per «particolari» denunciati nell'inchiesta sul malgoverno della contea di Santa Fiora ordinata dal Granduca di Toscana Francesco di Lorena, e proposte di soluzioni, 1748	295
19. Selezione di lettere di Jacob Orvieto ebreo, affittuario della contea di Santa Fiora, e altre note relative agli ebrei, 1749-1752	297

20. «Legge o sia ordine dello sfratto da tutti li stati del Granducato di Firenze a tutti gl'uomini e donne forastiere povere, che non anno arte e mestiere per vivere, sotto pena della carcerazione ad arbitrio, della frusta etc., similmente contro li sudditi questuanti e vaganti per lo stato, che debbano ritornare alle loro patrie sotto le sudette pene», 10 settembre 1750	320
21. Andrea Vanni, «Metodo per espellere più solecitamente gl'ebrei affittuarii di S. Fiora», metà sec. XVIII	321
22. Interventi di restauro sul canale del mulino di Borgo stimati da Vittorio Ducci scarpellino, 2 aprile 1752	323
23. I lavori in oro, argento e pietre preziose di Pietro Fantoni, orafo a Pitigliano, con gli strumenti del mestiere, 1764-1768	324
24. Crediti di cittadini dell'università degli ebrei di S. Fiora nei confronti di cittadini di Pitigliano, 1769-1779	328
25. Gli ebrei nella comunità di Santa Fiora, 1769-1778	331
26. Vetriolo, grano, teatro e vino, beni del duca Sforza e della comunità di Santa Fiora, 1773-1774	345
27. Gli arredi lignei della scuola del ghetto di Pitigliano, opera del falegname Santi Tancioni di Santa Fiora, 14 dicembre 1819	352
28. Pietro Pini, «Progetto di una stanza mortuaria e di prolungare un tronco di strada» a Pitigliano, 27 gennaio 1834	354
29. «Tassa volontaria mensile di diverse donne Israelite Pitiglianesi diretta a sussidiare bisognosi specialmente del loro sesso», 1847-1851	358
30. Le carni della tavola degli ebrei di Pitigliano, 2 – 9 maggio 1847	361
Fonti	363
Bibliografia	365
Indice dei luoghi	371
Indice dei nomi	375

Prefazione

Il bel volume di Carla Benocci *Gli Sforza e gli ebrei a Santa Fiora dal XV agli inizi del XIX secolo* si configura come uno studio rigoroso, approfondito, di grande interesse che getta una luce sulla storia di questo territorio.

Sono particolarmente grato all'autrice e al sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi, un amministratore sempre in prima linea nel valorizzare il proprio territorio e nel coltivarne memoria e identità, perché questo tipo di ricerche sono in perfetta sintonia con gli indirizzi della nostra collana editoriale – Edizioni dell'Assemblea – che in questi ultimi anni ha visto crescere l'attenzione di autori e lettori. Il motivo lo ritrovo nel crescente interesse per la storia locale che, quando così ben indagata come in questo volume, diventa un tassello fondamentale per comprendere alcuni passaggi della storia più complessiva di un territorio o di un popolo. La Toscana, poi, è una miniera di storia, cultura, patrimoni librari ed archivistici, che quando trovano studiosi appassionati diventano fonte di straordinaria ricchezza.

Ed è proprio di questo che si parla nel volume di Carla Benocci che, ne sono certo, sarà un punto di riferimento per studi futuri e, mi auguro, di stimolo a nuovi giovani ricercatori.

Eugenio Giani

Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Edizioni dell'Assemblea

Introduzioni

Edizioni dell'Assemblea

L'Amministrazione Comunale è orgogliosa e grata per la realizzazione e pubblicazione di questa ricerca, che evidenzia, fin dalle origini, le caratteristiche decisamente originali della comunità di Santa Fiora e l'idea di comunità che emerge. Del resto, se oggi possiamo riflettere estasiati sul trascorso glorioso di Santa Fiora ed ammirare le tracce ed i lasciti importanti di quel passato, ciò è reso possibile da una politica lungimirante che per secoli ha spiegato i propri effetti benefici sulla contea, marcando i tratti della nostra comunità. Una comunità ancora oggi pienamente consapevole della propria identità e della propria storia.

«*Non tanquam servos sub lege sed tanquam liberos sub gratia*»: questa decisa affermazione dello Statuto di Santa Fiora del 26 ottobre 1510 di Federico Sforza tratteggia in modo esemplare il carattere della comunità santafiorese, orgogliosa dell'esercizio dei suoi diritti civili, confermati dai conti Sforza ed in particolare da Guido, il conte che papa Pio II affermava essere molto amato dai suoi sudditi.

La cittadina aveva una posizione territoriale strategica e difficilmente raggiungibile fino al XIX secolo. Sotto la protezione dei conti Sforza, la contea ha mantenuto un'autonomia invidiabile, a tutto vantaggio dei conti stessi e dei cittadini.

In questo contesto protetto, almeno dal XV secolo si insediano gli ebrei, attivi in diverse attività e proprietari di terre e immobili: pur mantenendo liberamente le proprie pratiche religiose, gli ebrei sono considerati parte integrante della comunità, non sottoposti ai vincoli fortemente restrittivi che dal XVI secolo ne hanno caratterizzato la vita in molte città italiane; dal 1539 godono degli stessi «privilegi» concessi ai santaforesi dal papa Paolo III Farnese e dai successori.

Questa condizione favorevole era garantita però in modo determinante dal potere politico degli Sforza; quando la casata attraversa una fase non troppo felice, riemergono pressanti richieste dalle autorità religiose e laiche per estendere anche alla contea santafiorese le limitazioni imposte in altri territori: ma prevale e rimane l'idea di comunità, di cui tutti fanno parte con diritti e doveri, nell'interesse dei singoli e del collettivo, indipendentemente dal credo religioso. Sarà la pesante crisi economica ottocentesca a determinare il progressivo abbandono di Santa Fiora da parte degli ebrei, verso Pitigliano, con buoni rapporti tra le due cittadine, anche se con il nuovo corso novecentesco delle miniere amiatine si prepara un limitato ritorno di alcune famiglie ebraiche nel territorio.

Una ricerca davvero interessante che ora diventa patrimonio comune,

grazie al lavoro di Carla Benocci ed al sostegno del Consiglio Regionale e del suo Presidente Eugenio Giani. Un lavoro sarà di stimolo, ne sono sicuro, per successive ulteriori ricerche ed approfondimenti sulla storia di questa nostra prestigiosa contea.

Federico Balocchi
Sindaco di Santa Fiora

Il lavoro di Carla Benocci è un importante tassello della storia d'Italia e della vita degli ebrei nella Penisola. E' uno studio accurato, risultato di un uso rigoroso delle fonti primarie e secondarie, peraltro di significativa consistenza.

Le vicende della compagine ebraica di Santa Fiora nell'arco di tempo considerato (dal XV secolo agli inizi del XIX secolo) s'inseriscono all'interno di una serie di passaggi chiave della contea in Età moderna. Nel 1439 il territorio subì il trasferimento dalle mani dagli Aldobrandeschi a quelle della famiglia Sforza e ciò produsse una serie di cambiamenti in termini di crescita economica, artistica e culturale a cui parteciparono gli ebrei, anche grazie alla concessione di licenze per l'apertura di banchi di prestito. Com'è noto, il Rinascimento fu caratterizzato da un forte sviluppo degli scambi economici cui si unì l'incremento delle necessità di credito, grazie al quale molti ebrei poterono esercitare le loro attività economiche e finanziarie in diversi Stati italiani.

Nel 1633 i conti di Santa Fiora divennero feudatari dei Granduchi di Toscana e – successivamente - il territorio fu gestito da alcuni vicari. Tuttavia, a causa delle forti difficoltà economiche che causarono un grave indebitamento, i duchi Sforza Cesarini presero decisioni a dir poco sbalorditive per i tempi: nel 1742 diedero la cura della contea all'ebreo Samuel Servi e nel 1746 all'ebreo senese Jacob Orvieti.

Tali scelte, di successo, si rivelarono in linea con le visioni più avanzate della borghesia europea coeva, grazie all'incremento della produttività del territorio con il miglioramento dei processi di produzione e distribuzione delle merci. Santa Fiora, dunque, appare un laboratorio illuminista che anticipò l'emancipazione degli ebrei in Italia e non solo, sorprendentemente all'interno di un sistema in cui le strutture feudali erano ancora forti e dove i condizionamenti della Chiesa di Roma per la reclusione degli ebrei nei ghetti erano pressanti.

Questo spiega il trasferimento di molti di loro nella vicina "città rifugio" di Pitigliano, che precorre, a sua volta, il declino di un territorio che subirà i cambiamenti dell'Età contemporanea.

Claudio Procaccia

Direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali
della Comunità Ebraica di Roma

Edizioni dell'Assemblea

Nella seconda metà del Cinquecento, subito dopo l'istituzione dei ghetti di Roma e di Ancona voluta da papa Paolo IV nel 1555, Davide de Pomis e la sua famiglia si trasferirono dallo Stato della Chiesa che proibiva agli ebrei di esercitare la professione medica, prima a Pitigliano e Sovana, feudo degli Orsini, e poi a Santa Fiora su invito degli Sforza che ne erano i signori. Qui, Davide, medico ebreo laureatosi all'Università di Perugia, fece il suo mestiere per tre anni, fino a che l'apparente mitigazione delle politiche papali riguardo agli ebrei durante il pontificato di Pio IV non gli concesse di ritornare nello Stato della Chiesa. Da cui però dovette di nuovo partire per stabilirsi infine, dopo il 1565, a Venezia perché il nuovo pontefice, Pio V, aveva nuovamente stabilito il divieto per gli ebrei di esercitare professioni che li mettessero in contatto con la popolazione cristiana, la medicina innanzi tutto. La vicenda di Davide de Pomis ovvero la sua permanenza a Santa Fiora, e, prima, a Pitigliano e Sovana, permette di capire meglio le ragioni che fecero dal Quattro, ma soprattutto dal Cinque al Settecento, di Santa Fiora e dei territori che le facevano riferimento un luogo di insediamento per comunità ebraiche come quella della quale Davide de Pomis venne appunto a far parte.

Osserva Carla Benocci che Davide de Pomis è “una figura esemplare dei continui spostamenti cui sono sottoposti gli ebrei alla ricerca di una vita economica, religiosa e sociale più accettabile”. Appare dunque rilevante la sua scelta di Santa Fiora in quanto spazio di sosta tranquilla in un'epoca storica, il secondo Cinquecento, che vedeva invece la crescita dei conflitti e della violenza sociale e interreligiosa.

Come infatti ben risulta da questo libro, e come già Attilio Milano aveva suggerito nella sua *Storia degli ebrei in Italia*, pubblicata nel lontano 1963, Santa Fiora, Pitigliano, Sovana, Sorano e i paesi e villaggi che facevano parte dei loro territori, vennero a costituire, in quanto domini di importanti famiglie signorili, come gli Orsini e gli Sforza, altrettante “terre di rifugio” per le famiglie ebraiche che, altrimenti, dopo il 1555 avrebbero dovuto essere rinchiusi nei ghetti di Roma, di Ancona, di Firenze e di Siena. Questa segregazione, come da tempo gli storici hanno mostrato, coincideva con il divieto fatto agli ebrei da parte dei poteri politici, fossero essi quello papale o quello del Medici Granduca di Toscana, di esercitare mestieri e professioni che li ponessero in contatto con i cristiani, di possedere terre e case, e soprattutto di avere ruoli pubblici, come quello di medico, amministratore, funzionario, notaio, avvocato, che cioè definissero in qualche modo una loro partecipazione politica e forme di

cittadinanza garantite dall'adempimento di queste professioni. I piccoli Stati "cuscinetto" rappresentati dai feudi di Pitigliano e Santa Fiora degli Orsini e degli Sforza, benché già in crisi politica oltre che economica durante il Cinquecento, si avvalsero dunque e trassero giovamento da queste interdizioni, accogliendo e invitando ad insediarsi famiglie e comunità ebraiche che, in questo modo, vennero ad aumentare la presenza ebraica già esistente in queste terre sin dalla fine medioevo, ma esigua fino alla seconda metà del Cinquecento. Di fatto, benché si possa desumere l'esistenza di un gruppo ebraico insediato a Santa Fiora nel Quattrocento dalla presenza di riferimenti documentari a Jacob di Consiglio da Toscanella (ossia da Tuscania), detto "di Santa Fiora", scarse sono le notizie fino al secolo successivo e all'arrivo sulla montagna grossetana e senese di famiglie ebraiche più o meno illustri che poi per secoli si sarebbero dedicate, col beneplacito degli Sforza, a svariate attività economiche, a mestieri più o meno redditizi, in grado di testimoniarcene la natura socialmente composita dei gruppi ebraici santaforesi. Tessitori, tintori, medici, prestatori di denaro, amministratori, sensali, bastai, vignaioli, impiegati presso la ferriera di Montecatino, qui come altrove prima della chiusura nei ghetti, gli ebrei entrarono a far parte della comunità locale svolgendo ruoli estremamente diversificati e appartenendo a ceti sociali molto diversi, senza che vi fosse opposizione da parte dei poteri ecclesiastici, obbedienti in questo caso più ai signori laici, gli Sforza o gli Orsini, che ad un potere pontificio molto più lontano geograficamente e politicamente o ad un potere come quello granducale toscano identificato con Firenze e Siena, città conquistatrici e di certo non amate nel vasto territorio che da Grosseto a Viterbo separava e congiungeva la Toscana con gli Stati del papa.

La politica favorevole all'insediamento a Santa Fiora degli Sforza non dipendeva di certo da una speciale simpatia di questi signori per il mondo ebraico o per i valori culturali e religiosi che esso incarnava. Fu piuttosto una attenzione, perfettamente pragmatica e opportunistica, del resto già tipica delle signorie italiane medievali, per le competenze professionali ebraiche e per le risorse economiche che esse potevano rappresentare dal punto di vista di contee di piccole dimensioni, a far sì che i padroni del territorio, dai loro palazzi romani, vedessero favorevolmente l'arrivo a Santa Fiora, a Selvena, a Piancastagnaio, di famiglie ebraiche organizzate nella forma di comunità religiose e civiche.

Si verificò a questo punto, e i documenti raccolti in questo libro lo mostrano con buona chiarezza, un fenomeno singolare. Gli ebrei insediatisi

nel Borgo di Santa Fiora, o a Selvena, come del resto quelli di Pitigliano, Sovana e Sorano, mentre da un lato entrarono senza problemi particolari a far parte della società locale cristiana soprattutto in quanto realtà artigiana e di piccola imprenditorialità, dall'altro costituirono proprie comunità religiose e culturali tali da rendere possibile sia pure nell'ambito di organizzazioni civiche cristiane di dimensioni ridotte la pratica religiosa sinagogale, la macellazione secondo il rito ebraico, la sepoltura secondo l'uso prescritto agli ebrei dalle Scritture bibliche e talmudiche. Poiché l'istituzione di un ghetto a Santa Fiora venne attuata solo assai tardivamente, nel 1714, ossia quasi due secoli dopo la diffusione dei ghetti nel resto d'Italia (e ben dopo l'istituzione dei ghetti di Sorano, del 1619, e di Pitigliano, del 1635), la presenza ebraica a Santa Fiora e nei territori che da Santa Fiora giungevano sino a Pitigliano venne a rappresentare un'occasione di libera convivenza ebraico-cristiana tanto civica, quanto economica e religiosa, proprio nella fase storica, il Cinque e Seicento, che altrove coincideva con l'inferire della polemica cattolica controriformista, con i roghi degli eretici, con la persecuzione di chi sembrava irregolare o anormale, con la ghettizzazione degli ebrei e con il tentativo di costringerli a entrare nelle Case dei Catecumeni perché si convertissero al Cristianesimo.

Questa convivenza era così radicata nell'uso quotidiano e nella vicinanza spaziale, nello spazio domestico, da determinare forme di stretta e continua frequentazione tra ebrei e cristiani, l'abitudine di partecipare insieme a feste e occasioni pubbliche e anche di essere presenti nei luoghi di culto "degli altri": gli ebrei in chiesa e i cristiani in sinagoga. Per questa ragione, sebbene il conte Sforza Cesarini ancora nel 1708 avesse ribadito la parità dei diritti di cittadinanza fra ebrei e cristiani a Santa Fiora ("che gl'ebrei sudetti s'intendino tutti terrieri della medesima nostra terra di S. Fiora, e debbano godere tutte le franchigie che godono gl'altri nostri vassalli cristiani"), confermando la normalità dei loro rapporti e specificando che i medici ebrei erano al servizio della comunità santafiorese e che come d'uso gli ebrei avevano il diritto di avere il proprio luogo di culto ("sia loro lecito di tener nella detta nostra terra di S. Fiora la sinagoga come anno fatto sinora") e di consumare carni macellate secondo il rito ebraico ("che li macellari siano obbligati a farli carne buona, sciattarla e ricercarla da per loro, com'è costume degl'ebrei"), l'autorità episcopale nel 1711 sentirà il bisogno di intervenire polemicamente, affermando la natura scandalosa di questa convivenza a causa della quale molti cristiani erano soliti andare "a ballare e mangiare in casa degli hebrei" e "vanno gli hebrei girando

la notte mescolati fra cristiani sino a due o 3 hore di notte”. Benché lo Sforza avesse formalmente dichiarato che gli ebrei di Santa Fiora non dovessero essere in alcun modo segregati (“che sia loro lecito abitare per tutto il nostro stato e contea di S. Fiora e fuori senza che siano mai astretti a far ghetto e ne meno a portar segno alcuno per tutto il sudetto nostro stato”) l’autorità ecclesiastica riteneva ormai necessaria l’istituzione di un ghetto anche a Santa Fiora. Si apriva un conflitto che avrebbe portato innanzi tutto all’assoluto divieto, da parte ecclesiastica, di frequentazione fra ebrei e cristiani, e in particolare alla proibizione fatta ai cristiani di frequentare la sinagoga come evidentemente avveniva in conseguenza di un’antica abitudine (“prohibiamo alli detti christiani dell’uno e dell’altro sesso l’andare alla sinagoga degli hebrei durante le loro funzioni ebraiche anche sotto pretesto di sodisfare alla propria curiosità”). La tensione fra il vescovo di Città della Pieve che aveva giurisdizione su Santa Fiora e Federico Sforza Cesarini principe di Genzano, così com’è attestata dalla documentazione che ci resta, sarà infine riassunta dal decreto ecclesiastico di istituzione del ghetto, datato 26 settembre 1711. Il ghetto verrà però realizzato soltanto nel 1714 dopo la morte di Livia Cesarini e di Federico, e dopo una travagliata successione, “dal duca Gaetano Sforza e da monsignor Fausto Guidotti vescovo di Città della Pieve, per le molte istanze fattegli dal signor arciprete don Francesco Farsi e dal M. R. P. di mastro Pietro Giannotti agostiniano vicario del Sant’Uffizio”. Questa conclusione della libera convivenza santafigiorese tra ebrei e cristiani sarà anche l’inizio della fine di una prosperità di cui entrambi i gruppi si erano avvantaggiati. La concentrazione degli ebrei di Santa Fiora in una zona del Borgo che in parte già abitavano (“nell’ultima strada di Borgo detta Vallepiatta, stando prima in diverse case in mezzo ai cristiani”), tuttavia, benché significativa dal punto di vista simbolico, non sarà accompagnata dalla chiusura muraria del ghetto come invece era avvenuto nelle città italiane che lo avevano istituito sin dal Cinquecento. A indicare, per mezzo di questo “ghetto” senza mura e senza porte che lo chiudessero, quanto poco fosse ritenuta importante da parte del governo di Santa Fiora e dei cristiani che ne erano sudditi la separazione fra gruppi culturalmente diversi che stava invece tanto a cuore all’arciprete Farsi, al vicario del Sant’Uffizio e al vescovo Guidotti.

Di fatto, e nonostante questa specialissima versione santafigiorese del ghetto, i signori di Santa Fiora continuarono, come ben racconta questo libro, a riconoscere negli ebrei altrettanti sudditi non differenti dagli altri.

Al punto che, trent'anni dopo la "ghettizzazione" la contea di Santa Fiora, ovvero la gestione delle sue entrate, poté essere data in affitto da Sforza Giuseppe Sforza Cesarini e poi dalla sua vedova Maria Giustiniani Sforza, prima a Samuele Servi, facoltoso ebreo di Pitigliano, e poi a Jacob Orvieto, di Siena, così come in precedenza era stata affidata ad altri uomini d'affari cristiani.

La vicenda degli ebrei di Santa Fiora, vista nelle prospettive di una più ampia storia degli ebrei italiani e dei loro rapporti con la società maggioritaria cristiana, conferma in modo particolarmente chiaro che l'ambiguità della relazione ebraico-cristiana in Italia, e cioè l'alternanza di periodi di buona convivenza fra ebrei e cristiani e di intolleranza, di accettazione e di segregazione, o di espulsione, degli ebrei riconosciuti talvolta come cittadini da integrare, talaltra come estranei stereotipati di cui diffidare e da evitare, non fu la conseguenza di una tensione naturale e automatica fra gruppi culturalmente e religiosamente diversi, ma il risultato politico di scelte governative imposte e propagandate a vari livelli e per molteplici vie. Laddove come a Firenze, a Siena o a Roma e a Venezia, l'opportunità politico-economica sembrava consigliare ai ceti dirigenti la marginalizzazione degli ebrei in funzione di un miglior controllo oligarchico della società civile, l'avversione nei confronti dei gruppi ebraici venne, soprattutto a partire dalla fine del Quattrocento, sapientemente organizzata e pubblicizzata da parte dei poteri tanto laici quanto ecclesiastici, vennero istituiti i ghetti e gli ebrei divennero l'emblema e lo stereotipo di una condizione sociale minoritaria, marginale e sospetta. Laddove, invece, come a Santa Fiora, Pitigliano, Sorano, ma anche come a Trieste e a Gorizia, i gruppi al potere ritennero la presenza ebraica funzionale allo sviluppo economico, sociale e civico dei territori, questa crescita della tensione fra ebrei e cristiani non venne provocata né fomentata, il ghetto venne fondato assai tardivamente, di norma in una versione "aperta" che ne smentiva il carattere segregazionista, e gli ebrei continuarono a vivere tra i cristiani manifestandosi come gruppo storicamente reale, socialmente diversificato e, in ogni caso, totalmente immerso nel contesto locale a cui di fatto apparteneva.

Giacomo Todeschini

Edizioni dell'Assemblea

Dedico questo volume alla memoria dell'amico santafiorese Alfredo Panichella, con l'affetto di tre generazioni della mia famiglia.

Si ringraziano i direttori e il personale degli archivi e musei italiani per la cortese collaborazione.

Un ringraziamento particolare a Valter Proietti, Claudio Valdrighi, Germana Domenichini, Gisele Levy del Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Elena Servi dell'Associazione La Piccola Gerusalemme di Pitigliano, Claudio Procaccia, Alessandra Rey, don Simone Sorbaioli e Mario Ascheri per la disponibilità, le indicazioni e il proficuo confronto.

Elenco delle abbreviazioni

ASC = Archivio Sforza Cesarini

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASGr = Archivio di Stato di Grosseto

ASR = Archivio di Stato di Roma

ASSiena = Archivio di Stato di Siena

UCEI = Centro Bibliotecario dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Capitolo I

La politica degli Sforza e gli ebrei a Santa Fiora nel XV secolo: l'idea di comunità e gli statuti

La presenza ebraica a Santa Fiora sta lentamente riemergendo dagli importanti studi condotti sulle città-rifugio nelle terre di confine, in particolare tra lo Stato Pontificio e i domini toscani di Firenze e Siena. Ariel Toaff ha individuato nel 1994 la presenza dell'ebreo Ventura di maestro Abramo, residente nel feudo di Santa Fiora, che nel 1465 sposa Belladonna, figlia di Dattilo di Aleuccio, allora in Foligno, provvista di una dote di 80 fiorini in moneta papale¹. Nel 2008 Patrizia Turrini ha

1 Toaff A. (1994) *The Jews in Umbria*, II, Leiden-NewYork: E. I. Brill, n. 1415; si veda Biondi A. (2005) *Gli ebrei a Santa Fiora e un notevole caso di conversione*, in *Tracce...Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora, Dieci anni di Tracce*, anno X, Arcidosso: Effigi, pp. 123-146. Quest'ultimo studioso ha condotto approfondite indagini sulla presenza ebraica a Santa Fiora e in altre città vicine, offrendo un panorama di grande utilità e completezza, base importante per lo studio che qui si presenta. Sulla presenza e le attività ebraiche nel senese e in Italia centrale cfr. Cassandro M. (1979) *Gli ebrei e il prestito ebraico a Siena nel Cinquecento*, Quaderni di studi Senesi, 42, Milano: A. Giuffrè; Catoni G. (1983) "I prestatori ebrei", in *Rassegna economica Siena, Bollettino ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena*, n. 4, pp. 18-24; Cassandro M. (1996) *Intolleranza e accettazione: gli ebrei in Italia nei secoli 14-18: lineamenti di una storia economica e sociale*, Torino: G. Giappichelli; Toaff A. (1996) *Mostri giudei. L'immaginario ebraico dal Medioevo alla prima età moderna*, Bologna: Il Mulino; Todeschini G. (2001) *Come Giuda: la gente comune e i giochi dell'economia all'inizio dell'epoca moderna*, Bologna: Il Mulino; Todeschini G. (2002) *I mercanti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna: Il Mulino; *Tracce...percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VII, 2002, Arcidosso: Effigi; *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto, secc. 12-16*, a cura di D. Quaglioni, G. T. e G. M. Varanini, Roma (2005): Ecole française de Rome; Toaff A. (2007) *Il vino e la carne: una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna: Il Mulino; Todeschini G. (2009) *Bene comune e povertà individuale: identità civica e identità economica*, in *Ricchezza e povertà: l'etica economica delle religioni*, Modena: Fondazione San Carlo; Toaff A. (2013) *Storie fiorentine: alba e tramonto dell'ebreo del ghetto*, Bologna: Il Mulino; Ascheri M. (2018) "Beyond the Comune: The Italian city-state and the problem of definition", in *The Medieval World*, a cura di P. Linehan, I.L. Nelson, M. Costambeys, London and New

scoperto nei documenti dell'Archivio di Stato di Siena un personaggio ebreo importante, Abramo di Samuele da Santa Fiora, che a giugno del 1457 diviene socio del ricco Jacob di Consiglio da Padova, originario di Tuscania, titolare di privilegi ottenuti dal Comune di Siena con una convenzione stipulata nel maggio del 1457, secondo la quale è concesso a Jacob di esercitare il prestito a usura e la mercatura, con particolari condizioni, a fronte del pagamento di 600 lire all'anno². L'impegnativa attività aveva reso necessario per Jacob associarsi ad altri abbienti ebrei, ed egli accetta come soci, oltre ad Abramo già ricordato, Salomone di Elia, Bonaiuto di Salomone, Manuele di Abramo, Manuele di Miluccio; nel mese di luglio aggiunge ai soci Vitale Isacco di Manuele da Rimini, e poi Aron di Bonaventura da Este, Guglielmo, Vitale e Consiglio, figli del fu Dattaro da Montalcino, confermati a dicembre dello stesso anno, insieme ad altri ebrei di Camerino, di Acquapendente e a vari garzoni per la tenuta dei banchi. La presenza stabile di ebrei residenti a Siena dal 1459 individua questa città e l'area circostante come un luogo particolarmente interessante per insediamenti ebraici, che si estendono anche alle vicine comunità. E' probabile, quindi, che ulteriori indagini nei vari archivi locali e centrali portino alla luce altri elementi su questa componente del territorio, che vede concentrarsi soggetti ebrei, abili nella mercatura e nella finanza,

York: Routledge Taylor and Francis Group, pp. 530-548. Particolarmente importante è la bibliografia relativa a Pitigliano: Milano A. (1963) *Storia degli ebrei in Italia*, Milano: Einaudi; Milano A. (1967) "Immagini del passato ebraico: IV. Pitigliano", in *Rassegna Mensile di Israel*, XXXIII; Celata G. (1976) *Proprietà ed economia agricola in un feudo toscano del '500*, Firenze: Olschki, estratto da *Archivio Storico Italiano*, I-II, 1976, pp. 75-117; Celata G. (1980) "Gli ebrei in una società rurale e feudale: Pitigliano nella seconda metà del Cinquecento", in *Archivio Storico Italiano*, 138, pp. 197-255; Toaff A. (1986) "Il commercio del denaro e le comunità ebraiche di confine" (Pitigliano, Sorano, Monte San Savino, Lippiano) tra Cinquecento e Seicento", in *Italia Judaica*, II, pp. 99-117; Celata G. (1982) *La Contea di Pitigliano nel '500*, Pitigliano: Atla; Salvatori R. G. (1991) *La comunità ebraica di Pitigliano dal XVI al XX secolo*, Firenze: Giuntina, con fonti e ampia bibliografia precedente; Celata G. (1995) *Gli ebrei a Pitigliano. I quattro secoli di una comunità diversa*, Pitigliano: Laurum; *The Italia Judaica Jubilee Conference* (2013), a cura di S. Simonshon, I. Shatzmiller, Leiden Boston 2013: Koninklijke Brill NV; *Pitigliano. La Comunità Ebraica tra Ottocento e Novecento* (2014), a cura di F. Paoletti, A. Biondi, Arcidosso 2014: Effigi; *Pitigliano. Alla scoperta della città e del suo territorio* (2015), a cura di F. Paoletti, A. Biondi, Arcidosso: Effigi; *Italia Judaica, Pitigliano* (<http://www7.tau.ac.il/omeka/italiuda>).

2 Turrini P. (2008) *La comunità ebraica di Siena: i documenti dell'Archivio di Stato dal Medioevo alla Restaurazione*, s.l.: Pascal, p. 13.

provenienti da città dell'Italia centrale e in alcuni casi anche da zone ben più lontane. In effetti, tra i debitori della comunità, elencati nel «Caleffo dei beni del dazio di Santa Fiora», del 1450-1486, conservato nell'Archivio di Stato di Grosseto, è citato nelle ultime pagine, risalenti quindi al 1486 circa, Ventura di Giuda, che ha pagato i suoi debiti, come è annotato di fianco al suo nome³, ma quest'ultimo non è seguito dall'indicazione dell'appartenenza alla comunità ebraica, così come non risulta indicato per nessun altro debitore, e quindi non è certo che si tratti di un ebreo.

Per quanto riguarda Santa Fiora, la presenza di due personalità benestanti, una dei quali degna di fiducia da parte di un abile ebreo di Siena nell'atto d'intraprendere un costoso e molto impegnativo incarico (un banco di prestito in una città ricca ma di difficile gestione come Siena), lascia intendere che gli ebrei residenti o provenienti da Santa Fiora appartengono anche ad un ceto elevato e significativo sul piano finanziario, probabilmente già attivo con l'apertura di un banco, che la documentazione assai lacunosa di questo periodo nell'Archivio Sforza Cesarini e molto di più nell'archivio comunale cittadino ancora non ha consentito di conoscere. In effetti, nel XVI secolo un ebreo di Santa Fiora afferma che suo nonno gli aveva riferito che nella zona degli orti, nella parte bassa del paese, erano seppelliti gli ebrei, luogo definito come cimitero ebraico «vecchio», risalente quindi almeno al XV secolo, se non addirittura all'età medioevale⁴.

La prospettiva di questo studio si prefigge di comprendere le linee generali della strategia messa in atto dalla famiglia dominante, gli Sforza, che dal 1439, grazie al matrimonio di Cecilia Aldobrandeschi (Fig. 1) e Bosio Sforza, inserisce questa cittadina in una rete italiana e internazionale assai vasta, con logiche che appartengono ad un gioco politico, militare ed economico tessuto con notevole abilità dai vari componenti di questo casato, almeno in questa fase coesi in alleanze fedeli e scambi culturali, economici e militari di grande vantaggio per tutti⁵. Il figlio di Muzio

3 ASGr, Caleffo dei beni del dazio di Santa Fiora, 1450-1486. Ringrazio Vincenzo Corti per la cortese segnalazione.

4 ASSiena, Feudo di Santa Fiora (Visconte), 1507-1780, in Benocci C. (1999), *Atlante storico delle città italiane. Toscana. 7. Santa Fiora*, Roma: Bonsignori Editore, p. 18.

5 Sugli Sforza di Santa Fiora cfr. Benocci 1999; Benocci C. (2014) *Uomini e donne illustri di casa Sforza. La collezione di ritratti*, Roma: GBentivoglio editore; Benocci C. (2015) *A tavola con gli Sforza di Santa Fiora*, Arcidosso: Effigi; Benocci C. (2016) *Palazzo Sforza Cesarini a Santa Fiora*, Arcidosso: Effigi.

Attendolo Sforza (Fig. 2), Francesco Sforza (Fig. 3), è indubbiamente il personaggio più potente e consapevole della necessità di consolidare alleanze e strategie servendosi dei suoi fratelli, prima di tutto il valoroso Bosio, signore della ricca contea di Santa Fiora al confine con lo Stato pontificio, oltre che di altre terre nel territorio parmense, e l'abile Alessandro (Fig. 4). Quest'ultimo è divenuto nel 1445 signore di Pesaro

in seguito di matrimonio con Costanza Varano nipote di Galeazzo Malatesta, che cedette quella signoria a Francesco Sforza col patto di costituirla in dote della detta Costanza fidanzata di Alessandro fratello di lui. Notizie della dinastia Sforza in Pesaro sino al 1512, che finì con Costanzo II e Galeazzo suo figlio⁶.

Nell'Archivio Sforza Cesarini depositato presso l'Archivio di Stato di Roma sono conservati documenti pertinenti soprattutto al ramo di Santa Fiora, con altre serie riferibili ad altri territori ma sempre legati in qualche modo o d'interesse del ramo santafioresse. Per questo studio, particolarmente importante è il diploma del 21 maggio 1465 «d'Alessandro Sforza di Cottignola conte di Pesaro, Capitano Generale Ducale dell'Armi, Gran Contestabile del Regno di Sicilia etc. a favore di certi ebrei, acciocché possino privatamente ad ogn'altro dar denari ad interesse nel contado di Pesaro» (si veda l'Appendice documentaria 1). Alessandro chiarisce i presupposti, le modalità e la finalità di tale concessione, a tutto suo vantaggio e della comunità pesarese:

Cum igitur Aliutius Abrae quidam de Calio et Consilius ac Leo fratres olim Salamonii omnes ebreis cives ac habitatores civitatis nostre Pisauri innumerabiles iam annos sub nostris capitulis / c. 1v / alias a nobis eisdem concessis et approbatis in hac nostra civitate producta, summa cum fide et devotione erga nos et statum nostrum vixerunt sub feneratoris exercitio in hunc populum nostrum sese gesserint ut non feneratoris usu et arte pecuniarum exercisse sed accomodasse penitus visi fuerunt. Qua propter ipsos de nobis itemque de reliqua civitate benemeritos existimantes. Et in futurum ad longius promerentem moveantur ac erga ipsum populum nostrum mitius humani et amabilius sese gerant.

Quindi si sottolineano diversi elementi: la lunga durata della concessione dell'attività indicata, in atto già da molti anni, l'atteggiamento fedele e

⁶ ASR, ASC, parte I, 79, n. 5; Rossetti E. (2018), "Sforza Alessandro" in *Dizionario Biografico degli italiani*, 92, pp 309-404.

onorevole degli ebrei concessionari nei confronti del duca stesso e dello stato («*umma cum fide et devotione erga nos et statum nostrum vixerunt*»), il favorevole giudizio del duca e della popolazione su di loro e sulla loro attività, considerandoli *benemeritos*. Il duca conferma i privilegi concessi a loro e ai loro successori in merito al banco di prestito *per decennium et ultra*, integrando la concessione con l'affidamento del banco di prestito in modo esclusivo per lo stesso periodo, senza quindi la possibilità per altri ebrei, cittadini o forestieri, di svolgere nella città di Pesaro la stessa attività.

Successivamente gli stessi ebrei chiedono che sia consentito ad un'altra famiglia ebraica – di loro fiducia - di esercitare il prestito ad interesse, considerando

quod Ioseph Tubi ebreus similiter civis nostrae semper retrohactis temporibus mutuaverit et in fenoris exercitio se exercuit, et quod alio modo se ipsi et familiam suam altere ne quaquam posset, supplicant ut praedicto Ioseph licentiam onimodam [sic] facultatem mutuandi ad usuras concedere dignaremur.

il 17 novembre 1467 il duca accoglie la richiesta di *Aliutius, Consilius et Leo fratres olim Salamonii* estendendo anche a Ioseph Tubis le stesse concessioni, relative all'esercizio del prestito ad usura, *ut civitati huic nostre magis accomodentur tenore praesentium*.

Quindi emerge da queste concessioni l'interesse personale del duca e della comunità all'esercizio del prestito ad interesse da parte delle due famiglie di ebrei indicate, in quanto persone pienamente integrate nella comunità stessa, svolgendo tale attività a vantaggio anche della comunità, che li considera benemeriti. Conviene a tutti, insomma, dal punto di vista economico, e tutti se ne avvantaggiano, come elegantemente riporta il primo documento di concessione,

nam multorum hominum genera necessario Urbis continent: quibus tanquam membris diversa capiti ministrantibus ita crescunt, atque augentur ut merito ipsorum artes ac queque exercitia, qualia sint et quoquo in homines ita favoribus amplecti.

E' noto che i rapporti tra i fratelli Sforza Francesco, Bosio e Alessandro sono di notevole armonia e stretta alleanza, fatto che spiega la presenza dei documenti sopra indicati tra le carte del ramo di Santa Fiora, in quanto atti ritenuti utili per Bosio stesso e per il figlio Guido (Fig. 5), cui è affidata

la contea amiatina dopo la partenza del padre per i territori parmensi. E' altresì noto che il papa Pio II nel suo viaggio a Santa Fiora, capitale della contea, nel 1462, al fine di concorrere a delineare una strategia di governo utile per il giovane Guido, è accompagnato dal segretario dello zio Francesco, il *dominus* in quel momento della casata, per controllare e riferire sull'operato del papa⁷. Con una lettera del 1° agosto 1464 Bosio chiede al figlio Guido di far soggiornare la sua promessa sposa, Criseide di Capua, nella contea di Santa Fiora per educarla adeguatamente ai compiti cui è destinata, nella tradizione di abilità e competenza delle dame Sforza, tra cui eccelle, ad esempio, la regina di Polonia Bona Sforza⁸. Infine, il 26 febbraio 1488 Vespasiano Felini, con «autografa al conte Guido Sforza di S. Fiora», stabilisce che «di ordine dei duchi, essi e il conte di Pitigliano soccorreranno se bisogni il detto conte Guido coi loro soldati»⁹. Quindi, nonostante le turbolenze che animano i rapporti tra le casate in Italia centrale, i rapporti tra gli Sforza della contea di Santa Fiora e gli Orsini di Pitigliano sono molto antichi, anche per i rapporti matrimoniali tra i personaggi (Francesca Farnese, moglie di Guido Sforza, è figlia di Lella Orsini di Pitigliano e di Angelo Farnese, fratello maggiore di Alessandro, il futuro papa Paolo III) .

Il vantaggio e il benessere del proprio stato, e naturalmente di se stessi come signori, prevale per gli Sforza su tutto, anche sulla volontà pontificia in merito ad azioni militari o economiche a difesa dei luoghi sacri della cristianità: come è noto, la crociata promossa contro i Turchi per la liberazione di Gerusalemme è un progetto fondamentale cui si dedica con grande energia lo stesso Pio II (1458-1464), che morirà ad Ancora proprio

7 Si veda la brillante introduzione di Arnold Esch al volume di Benocci (2016) *Palazzo Sforza Cesarini*, pp. 5-6.

8 Benocci C. (2015) "Dame di casa Sforza di Santa Fiora, protagoniste dietro le quinte", in *Gli Sforza di Santa Fiora e Villa Sforzesca: feudalità e brigantaggio*, a cura di M. Mambrini, Arcidosso: Effigi, pp. 283-290; Benocci C. (2018) *La villa di Papacqua a Soriano nel Cimino. Gli otia dei Madruzzo, Altemps, Albani, Chigi*, Vetralla: Davide Ghaleb editore, p. 166.

9 ASR, ASC, parte I, 79, n. 21. La nota che segue contiene alcune varianti: «1499. Lettera di Sebastiano Felini a Guido Sforza conte di S. Flora e Cottignola, dice che d'ordine delli duchi tanto essi come il conte di Pitigliano saranno pronti con li loro soldati in soccorso del detto conte». I duchi in questione sono probabilmente i duchi Sforza di Milano, in quel momento alleati agli Orsini di Pitigliano anche per i legami matrimoniali sopra ricordati tra le due casate.

nell'imminenza dell'imbarco¹⁰; i suoi alleati, tra cui lo stesso Francesco Sforza, che pure ha sottoscritto il 30 settembre 1459 *l'Instrumentum in causa defensionis fidei*, non lo sostengono adeguatamente; in particolare Francesco Sforza non condivide la sperequazione della tassa da imporre ai suoi sudditi del ducato milanese, secondo la quale per tre anni gli ecclesiastici avrebbero dovuto corrispondere il 10 % delle proprie rendite, i laici il 30 % e gli ebrei il 20 %, questi ultimi oltre alle tasse già stabilite e quindi l'ultimo tributo è ritenuto dal duca di una «graveza tropo insupportabile»¹¹; l'effetto, soprattutto per gli ebrei, chiamati pesantemente a contribuire per la liberazione di luoghi cristiani, avrebbe portato un grave squilibrio nella gestione dello stato e un degrado economico devastante.

Questa comunanza d'intenti e di evidenti convenienze per i fratelli Sforza lascia intendere che anche nella contea di Santa Fiora Bosio e il figlio Guido abbiano operato con le stesse modalità in merito ai rapporti con gli ebrei, dato che spiega la presenza *in situ*, almeno dal 1457, di soggetti abbienti e bene inseriti nelle questioni finanziarie senesi. Ancora più significativa è l'idea di comunità che emerge dai documenti sopra riportati: tutti i cittadini devono partecipare al bene comune, oltre che dei rispettivi signori, nelle attività che sono loro più consone, anche tenendo presente che il prestito feneratizio non è consentito ai cristiani, ma presupposti necessari sono l'armonia collettiva, la fedeltà ai valori comuni, cui tutti, ebrei e cristiani, devono attenersi. Si intravede un modo un po' diverso di intendere gli insegnamenti di un santo molto amato in terra senese, S. Bernardino, oggetto di notevole interesse anche da parte di Filippo Maria Visconti (famiglia da cui Francesco Sforza ottiene il ducato milanese, grazie al matrimonio con Bianca Maria Visconti) (Fig. 6), pure profondamente interessato al bene comune anche economico ma con affioranti intendimenti anti-ebraici¹².

10 Pellegrini M. (2015) "Pio II", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 83, pp. 794-803, con fonti e ampia bibliografia precedente. Sull'atteggiamento del successore Paolo II nei confronti degli ebrei cfr. N. Mengozzi N. (1915) "Il pontefice Paolo II ed i senesi (1464-1471)", in *Bullettino senese di storia patria*, XXII, fasc. II, pp. 253-302.

11 Picotti G.B. (1913) "D'una questione tra Pio II e Francesco Sforza per la ventesima sui beni degli Ebrei", in *Archivio Storico Lombardo*, XL, pp. 184-203; I. Menniti I (1998) "Francesco I Sforza", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 50, pp. 1-15; Turrini, 2008, p. 123; Simonetta G. (2009) *Le memorabili e magnanime imprese di Francesco Sforza*, a cura di P. Crupi, Soveria Mannelli: Rubbettino.

12 Manselli R. (1967) "Bernardino da Siena, santo", in *Dizionario Biografico degli*

Una prova del clima particolare che gli Sforza hanno creato a Santa Fiora si ritrova negli statuti cittadini. Il proemio dello statuto di Santa Fiora del 1583 e l'inventario ottocentesco di P. Presutti dell'Archivio Sforza Cesarini ricordano uno «Statuto della terra di Santa Fiora e suo stato» del 1480, pare concesso da Guido Sforza ai suoi sudditi per la loro lealtà «quando Cesare Borgia si fece minaccioso»¹³, interpretazione piuttosto singolare in considerazione del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza; tale statuto purtroppo non è più conservato nell'Archivio Sforza Cesarini e sarebbe stato di notevole interesse, appartenendo alla fase di ascesa culturale ed economica della contea sotto Guido Sforza. Si conserva però lo statuto del 26 ottobre 1510, del figlio Federico Sforza¹⁴. In questo fondamentale documento si enumerano i diritti dei cittadini (compresi quelli di portare armi per ciascun "terriere" registrato nel Libro del Catasto, di acquistare e vendere merce senza pagare alcuna gabella, di piantare una vigna senza pagare affitti o altro, di pesca, di esercitare molte attività e di utilizzare i beni comuni senza pagare tributi ecc.) e i principi di buon governo, con le relative applicazioni, stabilite dal conte Federico, che considera i cittadini stessi *non tanquam servos sub lege sed tanquam liberos sub gratia*. La grazia è divina e del conte, naturalmente: ma non c'è alcuna indicazione in merito a distinzioni tra cittadini ebrei e cittadini cristiani né disposizioni particolari che limitino attività o diritti dei primi. Inoltre, il secondo capoverso prevede la piena e libera ospitalità dei forestieri,

quod nomine dicte terre Sancte Flore possint et valeant quascumque personas forenses ad dictam terram venientes iuxta morem consuetum et hactenus pro eos servatum et est eis permissum libere hospitari, servato iusto et honesto pro rerum precio et temporum qualitate, per ipsum dominum Fridericum una cum presidentibus dictae terrae terminando:

quindi si promuovono, secondo l'antica tradizione della contea, l'insediamento e l'attività di ognuno, con notevoli benefici fiscali.

Italiani, vol. 9, *ad vocem*; Cassandro M. (1991) "Spunti anti giudaici nel pensiero economico bernardiniano", in *Studi senesi*, CIII, fasc. 2, pp. 231-250.

13 C. Santoro C. (1968), *Ramo dei Conti di Santa Fiora*, in *Gli Sforza*, Varese: copia tipografica, p. 414.

14 ASR, ASC, I parte, b. 706, cc. 50r-55v, pubblicato in Benocci 1999, pp. 59, 62; cfr. altresì Ginatiempo M. (1997) "Lo Statutino di Santa Fiora del 1510", in *Tracce...Percorsi storici, culturali e ambientali per Santa Fiora*, Santa Fiora: Consulta Cultura, pp. 23-33.

Nel 1583 il conte Mario I Sforza (Fig. 7) riprende questo statuto confermandolo e apportando alcune modifiche, ma sempre senza introdurre alcuna distinzione tra cittadini cristiani ed ebrei¹⁵. Infine, Alessandro Sforza il 6 febbraio 1613 approva un nuovo statuto, dove al capitolo XXXI della «Distinzione sesta», relativo alla «Tassa pel signore auditore», si stabiliscono gli importi delle tasse per le sentenze di competenza dell'Auditore, secondo cui per l'assoluzione di «sentenza capitale» si pagano dieci scudi, per l'assoluzione «della pena della galera» tre scudi, per l'assoluzione di «pena pecuniaria sino a sessanta scudi si paghi un grosso per scudo e da sessanta scudi in su fino a qualsivoglia somma non si possa pigliare più di tre scudi». Si riporta di seguito la prima citazione relativa agli ebrei: «per tutti gli sopradetti casi, se l'assoluti saranno forestieri o ebrei paghino il doppio»¹⁶. In effetti, questo statuto distingue oneri e diritti tra cittadini stabilmente insediatisi e «forestieri» abitanti nella contea, come prevede ad esempio il capitolo 75 della «Distinzione quinta», «Obbligo de' forestieri che abitano». Le condizioni economiche del duca Alessandro sono divenute assai difficili e le modifiche mirano a restringere i privilegi di coloro che non sono stabilmente residenti nella contea e quindi garantiscono un costante introito per le esigue risorse ducali. Come si riporta nei capitoli successivi, già dal 1606 il duca ha ottenuto una conferma dell'esclusione del suo casato e dei suoi sudditi da ogni ingerenza ecclesiastica e laica, compresa quella fiscale, e nel 1609 anche gli ebrei santafioresi hanno ottenuto la stessa cosa, esenzioni e privilegi compresi: quindi questa clausola potrebbe essere interpretata riferendola agli ebrei non stabilmente residenti nella contea e quindi non facenti parte in modo strutturato della comunità, in quanto la conferma dei privilegi dei cittadini ebrei di Santa Fiora ottenuta pochi anni prima avrebbe generato cause infinite se questa tassa fosse stata loro applicata, provocando un rapido esodo degli stessi dalla contea, elementi non verificatisi.

15 Imberciadori I.(1930) «Santa Fiora e i suoi statuti del '500», in *Maremma. Bollettino della Società Storica Maremmana*, anno V, fascicolo I-III, p. 17.

16 Monaci F.(2009), *Santa Fiora nella storia. La Comunità e gli Sforza negli Statuti del 1613*, Arcidosso: Effigi, p. 246.



Fig. 1. *Ritratto di Cecilia Aldobrandeschi Sforza* (+ circa 1451),
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 2. *Ritratto di Muzio Attendolo Sforza (1369-1424)*,
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

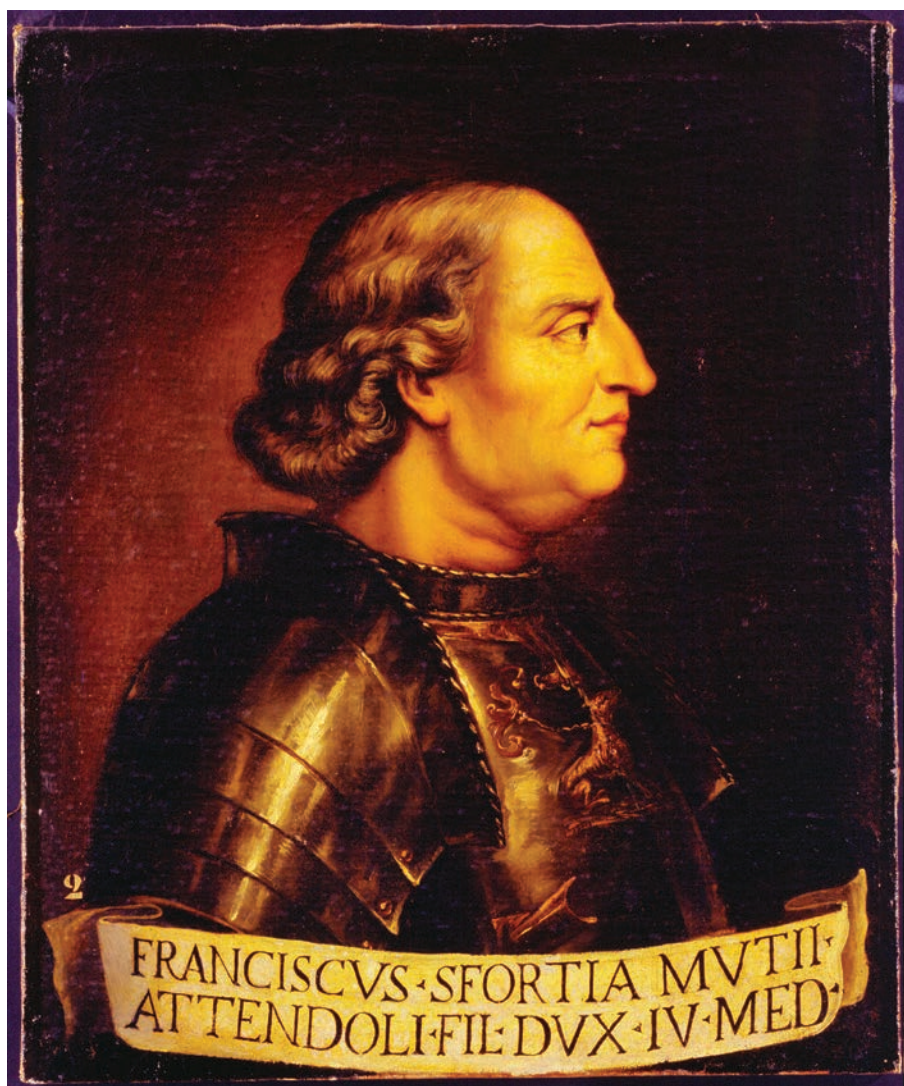


Fig. 3. *Ritratto di Francesco Sforza (1401-1466), duca di Milano, sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.*



Fig. 4. *Ritratto di Alessandro Sforza (1409-1473), signore di Pesaro, sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.*



Fig. 5. *Ritratto di Guido Sforza (1445-1508)*,
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 6. *Ritratto di Bianca Maria Visconti Sforza (1425-1468), moglie di Francesco Sforza*, sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 7. *Ritratto di Mario I Sforza (1531/1532-1591)*,
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

Capitolo II

I privilegi concessi il 13 aprile 1539 dal papa Paolo III alla sua casata e a tutti i loro *vassallos, familiares et servitores*, e gli effetti sulla comunità santafiorese

L'attenzione e la cura che il papa Paolo III Farnese (1534-1549), certamente uno dei personaggi chiave dell'età rinascimentale, dedica alla propria famiglia sono ben note e vanno oltre la necessità di ogni pontefice di assicurarsi, attraverso i propri figli, fratelli, sorelle e nipoti, fedeli e capaci alleati nella propria azione di governo, necessità derivante dalle caratteristiche della sua carica, propria di una monarchia universale ma non certo ereditaria, oltre tutto dotata di una complessa struttura di governo legata al papa regnante e quindi senza garanzie di continuità. Papa Farnese avvia iniziative di grande portata, che segnano il futuro della Chiesa, quali la bolla *In coena Domini* nel 1536, la nuova scomunica del re d'Inghilterra Enrico VIII nel 1537, l'approvazione della Compagnia di Gesù nel 1538 e soprattutto la bolla di convocazione del Concilio di Trento del 22 maggio 1542, atti cui seguono non minori rilevanti provvidenze. La famiglia Farnese è quindi chiamata a sostenere il pontefice in compiti non facili; ma, come in modo assai raffinato dimostra Tiziano nel celebre ritratto del Museo di Capodimonte raffigurante Paolo III e i nipoti Ottavio e il cardinale Alessandro Farnese (Fig. 1), l'intelligenza e l'abilità pontificia rappresentano un modello difficilmente superato nella gestione del governo della Chiesa e della propria casata, efficacemente documentato in una serie infinita di immagini, quali ad esempio i saloni con i Fasti farnesiani del palazzo di Caprarola e la sala dei Cento Giorni nel palazzo della Cancelleria.

Tra tutti i figli e nipoti Paolo III rivela un affetto particolare per la figlia Costanza (Fig. 2), colta e abile amministratrice, nonché straordinaria educatrice dei suoi figli¹⁷ e promotrice della casa Sforza, in cui entra nel

17 Per l'educazione impartita da Costanza Farnese Sforza alle figlie e nipoti cfr. Benocci C. (2016) "Pio II educatore: strategie politiche e familiari di Guido Sforza di Santa Fiora

1517 come sposa di Bosio II (Fig. 3). Il papa è ben consapevole che le sue coraggiose e scomode iniziative provocheranno reazioni vivaci, se non addirittura feroci, esito nefasto purtroppo a breve e a lungo termine, come dimostra l'uccisione di Pier Luigi Farnese. Occorre pertanto garantire il futuro dei discendenti, con azioni che riguardano anche la contea di Santa Fiora; Paolo III, dopo aver costituito nel 1537 il ducato di Castro per il figlio Pier Luigi¹⁸, luogo dove si apre subito un banco di prestito ad opera dell'ebreo Sabadullo di Giuseppe da Ancona, e prima di erigere il ducato farnesiano di Parma e Piacenza nel 1545, anche la vicina contea di Santa Fiora richiede un'attenzione particolare: il 13 aprile 1539 emana un breve «che contiene moltissimi privilegi a favore dell'eccellentissima casa Sforza» (si veda l'Appendice documentaria 2). Si tratta dei privilegi più ampi possibile, che assicurano la cittadinanza ai membri laici della casata in ogni terra, con cariche prestigiose, dando loro le facoltà di «creare notari e giudici», di «legittimare bastardi», di «addottorare in qualunque facoltà», di «creare cavalieri e conti palatini» dotati degli stessi loro privilegi, assicurati altresì a tutti i successori; i privilegi aumentano ancora di più per i chierici e i religiosi della casata, sia per quel che concerne i loro diritti e doveri in materie ecclesiastiche, che per i beni di loro spettanza e di quelli dei loro discendenti. Il breve contiene specifiche assai importanti: è diretto in particolare a Carlo, Mario, Alessandro e Paolo Sforza dei conti di Santa Fiora *nostri secundum carnem nepotes* (sono figli di Costanza Farnese): essi, i loro discendenti e i loro beni devono godere di ogni esenzione, libertà

e dei suoi eredi, Federico, Bosio II e Francesca Sforza Orsini”, in *Progressus*, anno III, 1, luglio, pp. 92-116.

18 Biondi A. (2002) “Dall’Amiata alla valle del Fiora: le comunità ebraiche tra XVI e XVIII secolo”, in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VII, Arcidosso: Effigi, pp. 97-106. Per un primo elenco degli ebrei presenti a Santa Fiora dal XV agli inizi del XIX secolo cfr. Luzzati M. (2004) “Le famiglie De Pomis da Spoleto e Cohen da Viterbo e l’emigrazione ebraica verso la Toscana meridionale nella seconda metà del Cinquecento”, in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno IX, Arcidosso: Effigi, pp. 149-160; Biondi A (2005) “Gli ebrei a Santa Fiora e un notevole caso di conversione”, in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno X, Arcidosso: Effigi, pp. 123-146; Biondi A. (2006) “I rapporti degli ebrei di Santa Fiora con le autorità ecclesiastiche”, in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno XI, Arcidosso: Effigi, pp. 75-85; Luzzati M.(2013) “Again the Mobility of Italian Jews between the Middle Ages and the Renaissance”, in *The Italia Iudaica Iubilee Conference*, a cura di S. Simonshon, S. Shatzmiller, Levden Boston: Koniuklike Brill, pp. 97-106.

e immunità, estesi anche alle città, alle fortezze, alle terre e ai luoghi di loro pertinenza, nonché alle rispettive comunità, comprendenti *accoliti, cappellani et notarii de iure vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent ac uti potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum*.

Questi nipoti, i loro discendenti, i loro beni, le chiese, i monasteri e le strutture religiose di pertinenza, con i relativi benefici, i vassalli, i familiari e servitori a vario titolo (*ecclesias, monasteria, prioratus, preposituras, officia et beneficia quaecumque presentia et futura eorumque vassallos, familiares et servitores quoscumque*) devono essere esentati da ogni disposizione di autorità ecclesiastiche e laiche (*ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate quorumcumque archiepiscoporum, episcoporum, praelatorum ordinariorum illorumque vicariorum, officialium, locumtenentium, ac iudicum nunc et pro tempore existentium*).

Infine, il papa, come prassi in prima persona plurale, solleva i destinatari sopra indicati da ogni decima, pedaggio, gabella, oneri ordinari e straordinari e da ogni imposizione (*liberamus et eximimus liberosque immunes et exemptos omnino fecimus et constituimus*).

La forma di questi privilegi è tanto generale quanto categorica e si dimostrerà nei decenni futuri efficace nonostante i tentativi di abolirla da parte delle autorità ecclesiastiche, come i vescovi preposti alla contea. Tra i dati di maggior rilievo è l'inclusione nella «famiglia» papale non solo dei congiunti ma anche dei vassalli, dei familiari e dei servitori, nonché dei professionisti al loro servizio: quindi, essendo la comunità santafiorese pienamente parte della casata, senza eccezione per alcuna componente, ebrei compresi, tutti sono esclusi da ingerenze laiche ed ecclesiastiche e da tassazioni imposte da autorità estranee alla contea. I signori Sforza a partire da Guido sono considerati parte integrante della comunità, come afferma lo stesso Pio II nei suoi *Commentari*, nei quali rileva a proposito di Guido Sforza che «è amato dai suoi sudditi, che lo stimano del loro stesso sangue», coesione preziosa per fronteggiare nemici e invasori di una terra di confine come la contea sforzesca¹⁹. Paolo III perfeziona i provvedimenti economici a vantaggio degli Sforza nella contea con la bolla del 13 aprile 1540, con la quale affida la miniera di vetriolo già esistente a Selvena al nipote Sforza Ascanio Sforza (Fig. 4), e ai suoi fratelli, che possono vendere

19 Benocci C.(2014) "Il programma di un signore del Rinascimento: le robbiane di Guido Sforza a Santa Fiora", in *La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per i cinquant'anni di studi*, a cura di V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, Roma: Gangemi, I, pp. 238-245.

il vetriolo stesso a Roma, nello Stato Pontificio e nei luoghi soggetti alla Chiesa, comprendendo quindi anche proprietà di giurisdizione feudale; il vetriolo è sostanza preziosa per la concia delle pelli e la tintura delle stoffe e per una molteplicità di altri usi, anche medici²⁰, e sarà una fonte di reddito preziosa per gli Sforza, con adeguati affitti della miniera, almeno fino al XIX secolo.

I documenti più significativi, a tal proposito, sarebbero quelli conservati nell'archivio della comunità, che registra la vita della cittadina, sicuramente più vicino alla realtà rispetto ai fondi archivistici di autorità esterne, come saranno quelle medicee dopo la vendita della contea ai granduchi Medici nel 1633, autorità quest'ultima alla quale i santaforesi si rivolgono per dirimere cause non risolte dalle autorità locali o dal conte Sforza, dato che fa emergere soprattutto fattori di litigiosità locale, sui quali il granduca interviene poco e con molta cautela (almeno fino alla prima metà del XVIII secolo e prima del passaggio del granducato ai Lorena), essendo parente stretto degli Sforza e soprattutto interessato non ad intramettersi nelle questioni locali ma a riscuotere il dovuto dagli stessi Sforza, divenuti con la vendita feudatari dei Medici e non più signori assoluti della contea.

Nonostante la presenza di alcune serie documentarie di età moderna nell'Archivio di Stato di Siena relative a Santa Fiora²¹, il nucleo più significativo è conservato nell'Archivio di Stato di Grosseto ma le buste più antiche non sono in buono stato di conservazione, in alcuni casi ormai illeggibili o escluse dalla consultazione. Tuttavia, già dalle ricerche di Ariel Toaff è emersa la presenza di un ebreo abbiente e molto importante, David di Isacco de Pomis²², a Santa Fiora dal 1562 al 1565: di antica famiglia romana, è figlio di un banchiere attivo a Spoleto, andato in rovina a seguito del sacco di Roma del 1527, e studia medicina sotto la guida dello zio Vitale Alatino, medico personale del pontefice Giulio III (ben noto anche per gli stretti legami con gli Sforza), e si laurea a Perugia nel 1551. A seguito della bolla del 1555 di Paolo IV istitutiva dei ghetti per gli

20 Benocci 1999; Biondi A. (2007) "Gli Sforza e le miniere dal '500 al '700: vetriolo e mercurio a Selvena", in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno XII, pp. 11-45.

21 Si veda l'importante testo di Turrini 2008; in particolare cfr. il fondo Feudo di Santa Fiora (Visconte) e (Auditore) e per la presenza ebraica le buste 64, 72, 99, nonché le diverse serie notarili e il fondo Patrimonio Resti Ecclesiastici.

22 Toaff 1996, pp. 86-87; Luzzati 2004, pp. 149-160.

ebrei si sposta a Magliano in Sabina, esercitando la professione di medico condotto, e in seguito passa al servizio degli Orsini di Pitigliano, località che lascia per il clima pessimo e si reca al servizio degli Sforza a Santa Fiora per le cure della famiglia comitale, rimanendo nella cittadina per tre anni dal 1562. In seguito si reca a Chiusi, sempre attivo come medico, e infine a Venezia per le restrizioni sempre maggiori verso gli ebrei; nella città della Serenissima diviene medico personale del doge Alvise Mocenigo e scrive testi numerosi ed eterogenei, tra i quali il *Discorso intorno all'humana miseria e sopra 'l modo di fuggirla*, pubblicato a Venezia nel 1572, dove ricorda il soggiorno santafiorese; è a questo personaggio che si deve l'analisi delle particolari condizioni delle «città rifugio» al confine tra i domini pontifici e toscani, le «accomandigie», feudi papali e imperiali caratterizzati da particolari privilegi e convenzioni in grado di assicurare maggiori libertà anche agli ebrei. La storia di David, così come quella degli ebrei attivi in età rinascimentale e barocca nei territori pontifici e granducali, è legata agli effetti delle bolle pontificie di Paolo IV del 14 luglio 1555 e di Pio V del 1569 (seguite da quella di Gregorio XIII del 1° settembre 1584 sulle prediche forzate agli ebrei), in base alle quali gli ebrei nello Stato pontificio si devono concentrare a Roma e ad Ancora in appositi ghetti; anche i Medici impongono agli ebrei restrizioni sempre maggiori, fino alla disposizione di Cosimo I del 1570, che, in ossequio alla volontà papale che lo aveva incoronato granduca, stabilisce la cacciata degli ebrei dal suo stato o la concentrazione degli stessi a Firenze e a Siena in appositi ghetti, pur se in seguito il granduca Ferdinando I concede privilegi agli ebrei di Pisa e Livorno, in particolare con le Livornine del 1591 e 1593. David è quindi una figura esemplare dei continui spostamenti cui sono sottoposti gli ebrei alla ricerca di una vita economica, religiosa e sociale più accettabile. La famiglia de Pomis nei vari rami, come si riporta di seguito, è attiva comunque nella cittadina amiatina con ruoli importanti e una proficua e molteplice attività.

La comunità santafiorese cinquecentesca, pur non così florida come altre cittadine al centro di traffici e commerci anche marittimi, è tuttavia abbastanza benestante e comunque dispone dei privilegi farnesiani già indicati, confermati, secondo le affermazioni allegate ai privilegi suddetti, anche dai pontefici Giulio III Ciocchi del Monte, Gregorio XIII Boncompagni e Sisto V Peretti, non a caso il primo sostenuto nell'elezione al soglio pontificio e nella comunanza di intenti politici, religiosi e familiari dal camerlengo cardinale Guido Ascanio Sforza (1518-1564) (figlio di

Costanza Farnese Sforza e quindi nipote di Paolo III e anche lui ritratto da Tiziano)(Fig. 5), il secondo parente stretto degli Sforza, in quanto il suo unico figlio Paolo Boncompagni ha sposato Costanza Sforza, figlia di Sforza Sforza, e il terzo continua, in gran parte delle scelte già adottate, la politica del predecessore Boncompagni.

Per quanto riguarda la comunità cinquecentesca santafigioiese, almeno dal 1566 si individuano cittadini ebrei creditori della comunità (si veda l'Appendice documentaria 3), quali «Salomone ebreo» nel 1566, «Danielle di Sciamuello d'Arpino ebreo» dal 1579 al 1600, camerlengo della comunità nel 1584, tra i più attivi, che acquisisce crediti di altri cittadini con la comunità e fornisce «palii e doni per la festa di Santa Fiora» del 1582 (probabilmente quella delle sante Flora e Lucilla), «Consolo di Simone ebreo banchiere» nel 1586-1601. I documenti dell'Archivio di Stato di Siena hanno consentito di conoscere storie interessanti a proposito di ebrei santafigioiesi attivi a Siena, come quella di «Deifebo di Rubino, habitante nello stato di Santa Fiora», studente a Siena con dimora in casa di maestro Guglielmo medico, che era stato invece «descritto con li altri de la fameglia» e quindi obbligato a pagare la tassa di 2 scudi all'anno; nel febbraio 1578 supplicò i 'Magnifici deputati sopra il Ghetto degli ebrei' di essere esentato in quanto studente forestiero ma Sua Altezza rescrisse 'non altro', respingendo l'istanza e pretendendo il pagamento della tassa²³. Dalle stesse serie documentarie già citate emergono notizie di altri ebrei a Santa Fiora, già noti, quali i fratelli Simone e Rubino di Consolo de Pomis nel 1573-1576, Crescenzo di Mele da Pitigliano nel 1573, Pompeo di Bonaiuto nel 1581, Febo di Salomone da Castro nel 1582-1600, Patrizio di Rubino de Pomis dal 1584 al 1588, Salomone d'Abramo nel 1584-1589, David di Daniele Levi nel 1584-1590, Samuele di Benedetto detto Sciamuello, con la famiglia, nel 1584-1604, tra cui i figli Alessandro, Davittone e Benedetto, condannati ed esiliati dalla contea nel 1602, mentre l'altro figlio Abramo è carcerato a seguito della condanna per omicidio ed esiliato nel 1604, Salomone «bastaio» e Prospero nel 1584, Samuele di Benedetto nel 1584-1601, Mosè di Prospero e Daniele «bastaio» nel 1585, Sabato di Jacob detto Sabatuccio nel 1588-1600, suo fratello Giuseppe nel 1588, Angelo di Samuele da Cori nel 1589-1590 e Raffaele nel 1589²⁴.

23 Turrini 2008, p. 30.

24 Biondi 2005, p. 142. Sui personaggi ebrei importanti presenti a Santa Fiora cfr. anche Salvadori 1991; Celata 1995.

I cittadini ebrei a Santa Fiora dal 1584 al 1590 sono documentati in circa quindi famiglie residenti ma probabilmente sono presenti anche in numero maggiore, considerando soggetti non abitanti stabilmente nella cittadina, e provengono in gran parte da altri paesi dello Stato pontificio; tra le loro attività, di notevole importanza è l'esercizio del prestito ad interesse, piuttosto cospicuo, anche alla comunità, con il banco gestito da vari rami della famiglia De Pomis da Spoleto, organizzata in società, quali Rubino e il figlio Patrizio e lo zio Simone di Consolo; collaborano anche altre famiglie ebraiche, come quelle di Angelo da Cori, Abramo di Samuele detto Sciamuello e il nipote Samuele di Benedetto, in relazione di parentela con Simone di Consolo. Il banco è organizzato secondo convenzioni stabilite con il conte Sforza, che prevedono un bando ogni tre mesi per la riscossione o il rinnovo dei pegni depositati.

Commercianti di buon livello, soprattutto di panni ma anche di merci di varia natura, sono le famiglie residenti di Salomone di Abramo, di Daniele di Samuele d'Arpino, di David di Daniele Levi, dei fratelli Sabato e Giuseppe di Jacob, di Pompeo di Bonaiuto, di Febo di Salomone da Castro, Prospero e il figlio Mosè, Raffaele. Non mancano abili artigiani, legati soprattutto alle attività connesse alla ferriera e alle conce collocate a Montecatino, che sfruttano la notevole massa d'acqua di risulta dalla peschiera, e ai mulini di Borgo e di Castello. E' noto per vicende giudiziarie l'ebreo bresciano Battista "chiodarolo" e lavoratore del destendino (produzione di elementi in ferro particolarmente pregiati), messo in carcere su istanza dell'ebreo David Levi per un prestito di 121 scudi concessi e non corrisposti, con pericolo di fuga del debitore, ma il fattore del conte Sforza si oppone alla carcerazione per i possibili danni alla produzione di destendino. Noti sono i «bastai» Salomone e Daniele e il ricco e vasto commercio di lana, nel quale emerge David Levi. La comunità degli ebrei è organizzata in «Congregazione», il cui camerlengo Daniel d'Arpino nel 1584 dichiara la provenienza delle somme per pagare il predicatore, ammesso una volta all'anno in occasione della Pasqua ebraica, per l'affitto della stanza destinata ad essere usata per la produzione delle azzime e per il bando in favore degli ebrei emesso, secondo la prassi, in occasione della settimana santa, somme ripartite tra le varie famiglie della comunità. Nonostante la rilevante presenza del medico Davide de Pomis già ricordata, relativamente ai vari medici nominati dal conte Sforza al servizio della comunità, sulla base delle «credenziali» dei candidati, non è annotata l'appartenenza alla religione ebraica, ma non si può escludere, in quanto anche nei documenti della comunità non sempre

è riportata, pur se si ricava da altre indicazioni. Certo è che negli stessi documenti non si riscontrano altre note di distinzione di cittadini ebrei da quelli cristiani, prevalendo invece l'attenzione alle modalità di soluzione di crediti e debiti, tutti contratti tra cittadini o con la comunità. Interessante è anche l'attività dei ministri o ufficiali del conte Sforza, come l'auditore, chiamati a dirimere questioni economiche e giudiziarie tra singoli ebrei, come la causa del 1589 tra Salomone di Abramo e il genero Sabato o Sabatuccio di Jacob, che voleva ripudiare la moglie Dolce, figlia di Salomone, intenzionata a diventare cristiana e a chiedere la restituzione della dote di 150 scudi, ripudio sul quale Salomone non è d'accordo; per la decisione l'auditore richiede 10 giorni di tempo per dare ai contendenti modo di esibire le prove a proprio vantaggio. Ebrei e cristiani sembrano vivere insieme senza distinzioni di sorta imposte dalle autorità, condividendo la vita sociale pur nelle differenze legate alle diverse pratiche religiose, e le controversie non sono molto diverse da quelle presenti in ogni comunità: i privilegi farnesiani sono quindi attentamente rispettati.



Fig. 1. Tiziano Vecellio (1480/1490-1576),
Ritratto di Paolo III con i nipoti Ottavio e il cardinale Alessandro Farnese,
1546, Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte (pubblico dominio).



Fig. 2. *Ritratto di Costanza Farnese Sforza* (c. 1500-1545),
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 3. *Ritratto di Bosio II Sforza (1486-1538)*,
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 4. *Ritratto di Sforza Ascanio Sforza* (1520-1575),
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 5. Da Tiziano, *Ritratto di Guido Ascanio Sforza* (1518-1564),
sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo III

La sinagoga e gli altri siti ebraici: ipotesi sulla collocazione nel tessuto cittadino

La presenza a Santa Fiora di famiglie ebreo benestanti almeno dal XV secolo induce a ritenere che nello stesso periodo siano stati in funzione nella cittadina i principali luoghi di culto e legati alle consuetudini ebraiche, quindi la sinagoga, i macelli, la cantina per i vini *kasher* e il luogo per il bagno rituale, mentre il forno per la cottura delle azzime a Pasqua è preso in affitto ancora nel XVI secolo, e solo successivamente inserito nel più importante complesso ebraico cittadino. In effetti, come riferisce Elio Toaff, «l'affermazione secondo cui l'Ebraismo equivale ad uno stile o ad un sistema di vita si riferisce giustamente al valore pragmatico della dottrina ebraica che permea ed investe ogni aspetto della vita sia dell'individuo che della società»²⁵. Paolo Agostino Battisti negli *«Annali della terra di Santa Fiora»*, del 1764, descrive l'insediamento comprendente la sinagoga «come è in questi tempi. Quella di sopra, che propriamente chiamasi la sinagoga, cioè luogo dove vanno ad officiare, è fatta a volte con quattro finestre, due verso mezzogiorno e due verso ponente. E' larga braccia sette e undici lunga. In una muraglia delle medesima a man sinistra quando si entra vi è un armadio, in cui vi tengono dodici bibbie sagre scritte in ebraico in cartapecora. Poco discosto dal medesimo vi è un lume, che continuamente sta acceso, e vi sono anche cinque lampadari d'ottone, ciascun de quali sostiene 28 lampadini di vetro, che si accendono tutti nelle loro feste. Sopra il credenzone dove stanno le bibbie vi sono due occhi con sue vetrate, che servono per dare maggiore lume. Vi è anche un pulpito dove vanno a leggere la bibbia. Nella muraglia a man dritta vi sono poste due cassette che servono per porvi le limosine, per gli ebrei poveri di Terra Santa, e l'altra le limosine per i bisogni della sinagoga, e una piccola stanzetta, con sua gelosia di legno, dove stanno le donne in

25 Toaff E. (2007) "Prefazione all'edizione italiana" di Eugenheim E. (2007) *L'ebraismo nella vita quotidiana*, terza edizione, Firenze: La Giuntina, p. 9. Cfr. anche Cassuto D. (1983) "Il vano architettonico della sinagoga barocca in Italia", in *Italia Iudaica*, pp. 467-481.

tempo di ufficiatura. La seconda abitazione è divisa in tre piccole stanze, una di queste serve per fare gl'azzimi, essendovi anche il forno per cuocerli. Nella seconda vi sta una tavola con diversi libri, dei quali si servono i ragazzi quando vanno alla scuola. La terza è scoperta ad uso di loggia, che vi fanno la capanna nella festa dei Tabernacoli o sia le Capannelle, che la celebrano a tanti di settembre»²⁶. Vi sono quindi elencati alcuni elementi essenziali della sinagoga, «centro spirituale della comunità [...] Orientata verso Gerusalemme, addossata al muro, troviamo l'Arca Santa, *Aron haqqodesh*, che, coperta da una tenda ricamata (*parocheth*), contiene i rotoli della Legge (*sifré Tòrà*), i quali vengono prima avvolti con una fascia, *mappà*, e coperti poi con un manto di stoffa preziosa e ricamata... Una lampada, il *ner tamid*, simbolo della luce eterna della *Tòrà*, pende dal soffitto ed è sempre accesa.

Di fronte all'Arca Santa si eleva il pulpito, *tevà o 'ammud*, davanti al quale sta il *chazzan* [officiante]. La tradizione vuole che al centro dell'edificio si trovi la *bimà* (dal greco *bema*), chiamata anche *almemor* (dall'arabo *al-minbar*), sopra la quale si legge la *Tòrà*, simile all'altare che si trovava al centro del Tempio. La *bimà* ricorda anche l'Arca santa del deserto che, rigorosamente posta al centro dell'accampamento, irradiava la luce della *Tòrà* in uguale misura a tutte le tribù accampate attorno»²⁷. La festa delle Capannelle corrisponde alla festa della gioia, *Sukkoth*, celebrante la raccolta dei frutti e la vendemmia; ricorda altresì «la protezione miracolosa accordata da Dio a Israele durante il cammino nel deserto»; gli ebrei vivono per otto giorni nelle capanne, *sukkà*, con vari riti, «simbolo della sopravvivenza soprannaturale del popolo di Israele ad opera della Provvidenza»²⁸.

Singolare è il fatto che il luogo di preghiera per le donne, generalmente posto ad un piano superiore, affacciato sul vano sottostante e schermato da grate, è in questo caso sistemato in una stanza attigua, protetta da una «gelosia di legno». Questa anomalia, così come la copertura «a volte» e le varie aperture (quattro finestre e due «occhi» sopra l'Arca santa), lasciano intendere che trattasi non di una costruzione realizzata appositamente ex novo ma sia frutto di una trasformazione di manufatti preesistenti, adattati nel modo migliore alle esigenze del culto e posti in un luogo centrale di riferimento della comunità. Non sono infatti ancora emersi nelle ricerche

26 Benocci 1999, p. 69.

27 Gugenheim 2007, pp. 32-33.

28 Gugenheim 2007, pp. 97-106.

fino ad ora condotte documenti circa la costruzione ex novo del complesso della sinagoga, dato che fa presupporre si sia trattato piuttosto di una ristrutturazione di precedenti manufatti, scelti per la centralità della collocazione rispetto alle residenze ebraiche cittadine, per la buona qualità delle murature, per le particolari condizioni del sito, appropriate per le strutture ebraiche da inserire quali macelli, cantine ecc. (analogamente all'insediamento ebraico di Pitigliano), in un luogo appartato e in posizione protetta, al limite del pianoro su cui sorge il paese, circondato dalle mura cittadine e a breve distanza dal sottostante cimitero ebraico. Significativa è comunque la permanenza di questa sinagoga in un periodo di piena decadenza della comunità ebraica santafiorese, indice della tradizionale continuità nel rispetto di sacri luoghi di culto e di studio, ancora ben mantenuti nonostante le non floride condizioni della popolazione.

In merito alla collocazione della sinagoga, essa è da intendersi, come osservato da Ernest Gugenheim, non solo come luogo di preghiera ma anche come «casa di studio, *beth hammidrash*, [che] cercava di soddisfare tutti i bisogni spirituali della comunità»²⁹. Come si afferma in un passo di Maimonide riportato da Gugenheim, «ogni uomo in Israele è obbligato allo studio della *Torà*, sia egli ricco o povero, in buona salute o malato, giovane o vecchio; anche se è talmente povero da dover ricorrere alla pubblica carità, anche se è il padre di una famiglia numerosa, deve fissare per sé un tempo per lo studio della *Torà*, durante il giorno e durante la notte [...] Tra i grandi Maestri di Israele ci sono stati taglialegna e acquaioli, ci sono stati persino dei ciechi che tuttavia erano occupati giorno e notte nello studio della *Torà* ed hanno un posto tra i Maestri della Tradizione, la cui catena risale, di generazione in generazione, a Mosè nostro Maestro. Fino a quando uno è obbligato a studiare la *Torà*? Fino al giorno della sua morte poiché è detto: 'Fai attenzione che queste parole non si allontanino dal tuo cuore, né di giorno, né di notte' (*Hilkhot Talmud Torà*)»³⁰.

La collocazione della sinagoga è stata indicata dall'arciprete di Santa Fiora Amerigo Capocci, nel 1890 circa, come «situata quasi all'estremità della via del Ghetto, precisamente dove si trova la casa dei fratelli Palazzi»³¹;

29 Gugenheim 2007, p. 32.

30 Gugenheim 2007, p. 42.

31 Pitigliano, Archivio vescovile, manoscritto citato da Niccolai L.(2001) "Nelle 'terre del rifugio'. Sui 'privilegi' accordati agli ebrei nella contea di Santa Fiora", in *Tracce... percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VI, Arcidosso: Effigi, p. 84.

il luogo è stato identificato da Simona Seravalle e Lucio Niccolai nella particella catastale n°347 della mappa relativa a Santa Fiora del Catasto Leopoldino, del 1825, di Giovan Battista Bucci (Fig. 1), particella posta al centro dell'attuale piazza del Ghetto, addossata ad altre tre particelle (348, 349, 350), tutte ora non più esistenti, affacciate sull'area verde ad est indicata con il numero 351, sulla base della proprietà dei Palazzi della particella 347 riportata nella tavola indicativa relativa alla mappa dello stesso catasto³². Tuttavia, questa identificazione suscita non poche perplessità: l'arciprete Capocci riferisce di una sinagoga non più esistente da quasi un secolo; le particelle di cui farebbe parte la sinagoga sono ancora rilevate nella pianta del 1928 del Genio Civile relativa all'abitato di Santa Fiora, dove si indica il terziere di Borgo come "in frana", con le "case da spostare"³³ (Fig. 2); queste quattro particelle occupano solo un limitato settore a sud est e non sono più esistenti nelle mappe successive, in quanto crollate o abbattute, mentre gran parte delle altre unità immobiliari sono state consolidate con contrafforti, indice evidente della scarsa qualità architettonica delle quattro unità indicate; esse risultano inoltre di dimensioni assai modeste, mentre le indicazioni di Battisti descrivono il principale ambiente di culto al primo piano della sinagoga come consistente in una sala «larga braccia sette e undici lunga», per cui, considerando che ogni braccio è di circa cm 59, si ha una larghezza di cm 413 e una lunghezza di cm 649, quindi un'ampiezza di circa 30 metri quadri, cui si aggiunge a questo piano una stanza vicina per le donne; al piano inferiore sono due sale, di cui una con il forno e una adibita a scuola per i ragazzi, e una loggia aperta, ambienti ben difficilmente inseribili nella minuscola particella suggerita, oltretutto esposta su tre lati ad ogni sguardo del pubblico, provvista com'è di quattro finestre, oltre alla loggia. Inoltre, risulta assai singolare che una comunità ebraica duratura e abbastanza benestante abbia riservato per il principale luogo di culto e di studio un immobile di scarsa qualità costruttiva, tanto da essere crollato o abbattuto a seguito di un terremoto, a differenza degli edifici limitrofi.

L'esame delle tavole indicative delle particelle del terziere di Borgo ha potuto rilevare in molte unità la proprietà dei Palazzi ma purtroppo per la particella 347 il foglio è bianco e non consente quindi di trovare una

32 Niccolai 2001, p. 85. La mappa relativa a Santa Fiora, di Giovanni Battista Bucci, del 1825 è la n. 347 A 101 I.

33 Benocci 1999, p. 28, fig. 17.

conferma dell'appartenenza alla famiglia sopra indicata. Indubbio è il progressivo peggioramento dello stato di conservazione di queste tavole, tanto da non consentire sicure identificazioni dei proprietari e degli usi; in casi simili più proficuo è l'esame delle unità immobiliari ancora esistenti in Borgo, luogo di insediamento principale degli ebrei e dove sono presenti proprietà dei Palazzi, per ipotizzare una collocazione della sinagoga. Occorre innanzi tutto rilevare che, mentre il terziere di Castello è luogo di insediamento degli Sforza nel palazzo comitale e della corte nelle vie limitrofe, con gli insediamenti più prestigiosi, soprattutto lungo il «Corso del Ricco» (l'attuale via Carolina), le attività commerciali si insediano principalmente nel terziere di Borgo, cinto da mura più tardi rispetto a Castello ma protetto a valle da un alto strapiombo, affacciato sugli orti sottostanti e sul «cimitero vecchio» degli ebrei. Dopo il 1714 è indicato come centro della concentrazione degli ebrei, nel cosiddetto ghetto, luogo corrispondente all'area circostante l'attuale omonima piazza. Effettivamente, Borgo è organizzato su tre strade rettilinee, l'attuale via di S. Antonio (Fig. 3), dove si arriva dall'antica porta delle Scalette, la Strada Lunga centrale (Fig. 4) e l'attuale via degli Orti (Fig. 5), separata dalle mura cittadine da una estesa serie di unità edilizie. Come ricorda Federico Brigidi nella «Descrizione della contea di Santa Fiora»³⁴, Borgo è chiuso, oltre che dalla porta settentrionale già ricordata, ad ovest dalla porta di S. Michele o del Borgo, oltre il complesso di S. Agostino e verso Montecatino, e ad est dall'antica porta dei Gobbacci, chiusa con la costruzione del convento delle Cappuccine, a sud sono le case e le mura, affacciate sullo strapiombo. La tripartizione del terziere ricorda quella del ghetto di Roma, organizzato su due strade rettilinee (via Rúa e via della Fiumara) ed una terza intermedia più segmentata, settore urbano affacciato sul Tevere³⁵.

Nel fondo archivistico Patrimonio Resti Ecclesiastici dell'Archivio di Stato di Siena³⁶ sono riportati numerosi documenti del XIV secolo che citano costruzioni o passaggi di proprietà di varie case e orti in Borgo, tra cui una «casa o cantina posta fuori della porta del Borgo del sopradetto Castello vicino alla piscina o sia Peschiera», acquistata nel 1376 (documento n. 65), un «casalino con palchi» citato nel 1394 (n. 75), altre

34 ASR, ASC, parte II, serie VIII, 228.

35 Benocci C., Guidoni E. (1992), *Atlante Storico delle Città Italiane, Roma, 2, Il Ghetto*, Roma: Bonsignori.

36 ASSiena, Patrimonio Resti Ecclesiastici, 3541 e passim.

unità abitative, orti e terreni, il «forno vecchio» e il «forno nuovo», «cellai» (cantine), compravendite che proseguono ancora nel XV secolo. Nel corso del secolo successivo questi atti si estendono verso sud, «sotto la ferriera», e dagli inizi del XVI secolo si va edificando il terziere di Montecatino, abitato soprattutto da artigiani e operai impiegati in attività connesse con l'uso dell'acqua proveniente dalla Peschiera³⁷, quali i mulini, la ferriera, la gualchiera, le conce ecc. Nel 1531 Costanza Farnese Sforza, «contessa di S. Fiora ed amministratrice di messer Guido Sforza [poi cardinale Guido Ascanio Sforza], suo figlio pievano di S. Fiora vescovo eletto di Montefiascone e Corneto, elegge un procuratore per permutare una casa in Santa Fiora in luogo di detto Diacceto con ricevere altra casa in Borgo in luogo detto Strada Lunga»³⁸.

Borgo consolida il suo ruolo di luogo di produzione e commercio, con un'osteria, una «pizzicaria», oggetto di un bando annuale per la gestione, insieme alla «pizzicaria» di Castello, da parte della comunità santafioresce³⁹, che indice un bando anche per la vendita del provento annuale del forno di Borgo e successivamente per i mulini dello stesso terziere, per la ferriera e per le conce. La necessità di un adeguato controllo di queste attività induce la comunità nel 1565 a commissionare la «fabrica della casa nuova fatta et deputata per habitatione del podestà», posta in Borgo, opera per la quale sono pagati i muratori «mastro Giannino, mastro Belardino et mastro Nanne del Peruscino», casa dotata di una scala, costata fiorini 54, da parte dei muratori «mastro Sante di Prospero» e «mastro Gaspare di Nanne», professionisti incaricati dalla comunità di misurare e stimare i lavori della nuova casa eseguiti dai muratori precedentemente citati, lavori stimati in «lire di denari settecento quindici et soldi dieci». Non si ricorda l'architetto che ha progettato il lavoro ma dal 1572 compare come architetto della comunità Giovanni de Nobili, che fa eseguire l'«abbeveratoio e la selciata alla peschiera», forse incaricato per aver già fornito i disegni per questo palazzo. La sistemazione dell'area comporta nello stesso anno anche la «fabrica della piazza di Borgo» (Fig. 6), posta vicino alla chiesa di S. Agostino.

L'esame della fabbriche ancora esistenti in Borgo rivela un pregevole palazzo (Fig. 7), collocato in prossimità dell'attuale piazza del ghetto,

37 Benocci 1999.

38 ASSiena, 3541, n. 135.

39 ASGr, Comunità di Santa Fiora, filza 46 (1564-1574).

affacciato sulla via degli Orti. Il palazzo è frutto della ristrutturazione di un immobile preesistente, documentato da una porta murata con ghiera ad arco acuto; il nuovo edificio è formato da un pianterreno, con elegante portale architravato in posizione leggermente sopraelevata e raggiungibile con scalette, un primo piano con due finestre, con davanzale su mensole, cornici e architrave dotato di eleganti finiture, e mezzanino superiore con finestre. Il palazzo ha quindi caratteri stilistici cinquecenteschi piuttosto eleganti ed è isolato dai vicini fabbricati da sottili spazi aperti. E' questo quindi il centro di controllo delle proficue attività commerciali del terziere, introdotto dalla piazza di separazione dal vicino complesso di S. Agostino; in questo settore, denominato Valle Piatta, è stabilito nel 1714 che si dovranno concentrare gli ebrei, già residenti in parte in questo quartiere urbano, costretti in un ghetto privo però di mura, come si riporta nei capitoli successivi.

E' logico quindi ritenere che qui siano state collocate le strutture di maggiore importanza della comunità ebraica, prima di tutti la sinagoga. In effetti, affacciata sull'attuale piazza del ghetto (Fig. 8), è una loggia, provvista di un lungo contenitore coperto addossato alla parete meridionale (Fig. 9), loggia che rientra in una tipologia frequente nel tessuto edilizio santafiorese, come la loggia del Liscio (Fig. 10) all'inizio di Borgo, spazio utile per proteggersi dal freddo e dove si aprono alcuni ingressi di case, quasi una piazza coperta. Dalla prima loggia sulla piazza del Ghetto, dopo un'apertura chiusa dal prospetto dell'unità edilizia limitrofa (Fig. 11) dotata di una finestra tamponata, si passa in una seconda loggia (Fig. 12), aperta con due finestre (Fig. 13) e una porta (Fig. 14) verso gli orti sottostanti, con un prospetto collocato sulla cinta muraria posta a protezione di Borgo. Questa loggia presenta sulla parete opposta un'apertura ad arco parzialmente tamponata (Fig. 15) e due porte sulla parete settentrionale (Fig. 16), dotate di ghiera da arco acuto analoga a quella della facciata del palazzo del podestà. Oltre la parete di fondo è il prospetto che chiude questa unità edilizia, affacciato su una stretta apertura, accessibile anche dalla via degli Orti, di fianco al palazzo del podestà. Potrebbe quindi trattarsi della loggia ricordata al pianterreno del complesso adibito a sinagoga, dove si organizza la festa delle Capanne, e le due porte danno accesso a due ambienti destinati alla scuola dei ragazzi e al forno; il primo piano, ancora esistente ma modificato nella distribuzione interna, dovrebbe avere ospitato la sala principale della sinagoga e l'attigua stanza - matroneo; sul prospetto meridionale, visibile dalle campagne sottostanti la rupe, sono ancora visibili

le due finestre al primo piano sovrastanti quelle della loggia (Fig. 17) e sulla parete affacciata sullo stretto spazio esterno occidentale sono aperture modificate in età successiva. Il palazzo è stato sopraelevato di un piano e dotato di un corpo superiore. La facciata orientale, in parte visibile dalla piazza del Ghetto, mostra una parete sostanzialmente chiusa, ad eccezione di tre finestre moderne (Fig. 18). Compare altresì una sottile finestra con lato superiore qualificato da semicerchi secondo modalità trecentesche e una piccola finestra superiore con profilo superiore curvilineo; difficile è la datazione di questo prospetto, sopraelevato e modificato più volte, soprattutto dopo i danneggiamenti novecenteschi.

Questa unità edilizia nel suo insieme rivela una buona qualità architettonica; è nel centro del quartiere commerciale, abitato da ebrei e con caratteristiche non in sostanziale contrasto rispetto alla descrizione della sinagoga del 1764: quindi quest'ultima potrebbe essere identificata in questo complesso.

La presenza di cantine e grotte scavate nel basamento tufaceo, ancora accessibili dalla via degli Orti nell'accesso di fianco al palazzo del podestà (Fig. 19), induce ad ipotizzare che in questo stesso luogo abbiano trovato collocazione il macello e le cantine ebraici, raggiungibili dalla strada ma sotto lo stretto controllo delle autorità religiose presenti nella sinagoga o scuola limitrofa. Il confronto più stringente è con l'insediamento ebraico di Pitigliano, città legata a Santa Fiora almeno dal XV secolo; anche in quest'ultima cittadina la comunità ebraica ha scelto per le proprie fabbriche più significative un sito al confine dell'abitato, posto sulle mura a ridosso di alti strapiombi, con i servizi, quali il macello (Fig. 20), il forno (Fig. 21), le cantine per il vino *kasher* (Fig. 22), le conce (Fig. 23), il bagno rituale (Fig. 24) ricavati nelle grotte sottostanti il settore della sinagoga; quest'ultima si affaccia su uno spazio riservato della strada pubblica ed è provvista di limitate aperture, per garantire riservatezza e protezione alle cerimonie rituali che vi si svolgono (Fig. 25). Anche l'ipotizzata sinagoga santafiorese, con annesso forno e scuola di putti, presenta un'analoga riservatezza, che certo non avrebbe avuto se costruita al centro di una piazza; le cantine e grotte sottostanti assicurano in tal modo anche alcune funzioni essenziali per la comunità, quali la macellazione, la produzione e la conservazione del vino secondo i canoni ebraici.

Inoltre, a breve distanza la cinta muraria cittadina presenta alcune aperture, tra cui una porta antica provvista di cornice rettilinea (Fig. 26), ora murata, che dà accesso agli orti sottostanti, dove era collocato il

«cimitero vecchio» ebraico citato nei documenti: in tal modo, si evitano le lunghe processioni per accompagnare il morto dai riti funebri in sinagoga alla sepoltura, processioni oggetto frequente di insulti e di aggressioni da parte della popolazione di altre città, che non comprendevano né la lingua né il significato dei riti funebri.

Un elemento necessario alla comunità ebraica è la possibilità di immergersi in acqua purissima, di sorgente o piovana, in un luogo scavato nel terreno e del tutto protetto, per il bagno rituale, che in diverse occasioni sono tenuti ad effettuare uomini e donne. Sulla Strada o via Lunga, in prossimità della piazza di Borgo, nella successione di palazzetti con botteghe, è un palazzetto di tre piani, con botteghe al pianterreno, scala di collegamento tra i piani e una cantina, con finestra su strada (Fig. 27). All'interno (Fig. 28) è un pozzo scavato nella roccia sottostante (Fig. 29), da cui sgorga ancora oggi un'abbondante sorgente di acqua purissima. La cantina era collegata con la scala limitrofa alla quale si accede dal portale sulla strada, in modo da essere accessibile anche dall'esterno; questo collegamento con la scala è ora chiuso ma ne è assicurato un altro, tramite una scala, con l'ingresso dell'abitazione al pianterreno (Fig. 30), dalla strada: nonostante le successive modificazioni interne di questo isolato, la collocazione in Borgo, la posizione protetta, scavata nella roccia, ma anche collegata con la strada esterna, e la vicinanza con il più importante complesso ebraico, nonché l'acqua purissima che sgorga dall'attuale pozzo e poteva essere raccolta in una vasca nel terreno, lasciano presupporre che in questo luogo si tenesse il bagno rituale, anche in considerazione dell'appartenenza di gran parte di queste case alla famiglia Palazzi, che alla fine dell'Ottocento l'arciprete Capocci ritiene possedesse l'immobile già destinato a sinagoga.

Solo ulteriori scoperte documentarie e indagini *in situ* potranno confermare o superare queste ipotesi, al momento non contraddittorie con i documenti e le fabbriche individuate e con la tradizione presente a Pitigliano.



Fig. 1a. Giovan Battista Bucci,
Mappa di Santa Fiora nel Catasto Leopoldino,
 1825, disegno acquerellato, Grosseto, Archivio di Stato.



Fig. 1b. Giovan Battista Bucci,
Mappa di Santa Fiora nel Catasto Leopoldino, con particolare dell'area del ghetto,
1825, disegno acquerellato, Grosseto, Archivio di Stato.





Fig. 3. *La via di S. Antonio in Borgo, dopo la porta delle Scalette, Santa Fiora.*



Fig. 4. *La via o "Strada Lunga" in Borgo, Santa Fiora.*



Fig. 5. *L'attuale via degli Orti*, Santa Fiora.



Fig. 6. *La piazza di Borgo*, Santa Fiora.



*Fig. 7a. Il palazzo del podestà in Borgo,
su via degli Orti, vicino alla piazza del Ghetto, con particolari, Santa Fiora.*



Fig. 7b. *Il palazzo del podestà in Borgo, su via degli Orti, vicino alla piazza del Ghetto, portale, Santa Fiora.*



Fig. 8. *La facciata dell'edificio sull'attuale piazza del Ghetto, da via degli Orti, Santa Fiora.*



Fig. 9. *La loggia dell'edificio sull'attuale piazza del Ghetto, Santa Fiora.*



Fig. 10. *La loggia del Liscio sulla via degli Orti, all'inizio di Borgo, Santa Fiora.*



Fig. 11. *Il passaggio dalla prima loggia alla seconda loggia, con il prospetto dell'unità edilizia limitrofa, con una finestra tamponata, Santa Fiora.*



Fig. 12. *La seconda loggia dell'edificio successivo, forse identificabile come appartenente all'antica sinagoga, Santa Fiora.*



Fig. 13. *La parete con le due finestre della seconda loggia, Santa Fiora.*



Fig. 14. *La porta della seconda loggia aperta verso gli orti sottostanti, Santa Fiora.*



Fig. 15. *L'apertura ad arco verso lo spazio retrostante, parzialmente tamponata, della seconda loggia, Santa Fiora.*



Fig. 16. *Le due porte sulla parete settentrionale della seconda loggia, dotate di ghiera da arco acuto analoga a quella della facciata del palazzo del podestà, Santa Fiora.*



Fig. 17a-b. *Il prospetto meridionale dell'unità edilizia con le due finestre al piano superiore della loggia, con particolari, Santa Fiora.*



Fig. 18. *La facciata orientale dello stesso immobile, in parte visibile dalla piazza del Ghetto, con finestre antiche e moderne, Santa Fiora.*



Fig. 19. L'accesso alle cantine e grotte scavate nel basamento tufaceo, ancora accessibili dalla via degli Orti di fianco al palazzo del podestà, forse ospitanti il macello e le cantine ebraiche, Santa Fiora.



Fig. 20. *Il vano del macello ebraico*, Pitigliano, Museo Ebraico.



Fig. 21. *Il vano del forno ebraico*, Pitigliano, Museo Ebraico.



Fig. 22. *Le cantine per il vino kasher*, Pitigliano, Museo Ebraico.



Fig. 23. *Le conce ebraiche*, Pitigliano, Museo Ebraico.



Fig. 24a-b. *Il vano per il bagno rituale, con particolare*, Pitigliano, Museo Ebraico.



Fig. 25. *La facciata della sinagoga di Pitigliano.*



Fig. 26. *La porta antica provvista di cornice rettilinea, ora murata, che dà accesso agli orti sottostanti, dove era collocato il "cimitero vecchio" ebraico, piazza del Ghetto, Santa Fiora.*



Fig. 27. *La cantina con il pozzo, dove sgorga ancora oggi un'abbondante sorgente di acqua purissima, appropriata per il bagno rituale ebraico, Santa Fiora.*



Fig. 28a-b. L'immobile all'inizio della via Lunga, in Borgo, con l'attuale apertura sulla sottostante cantina, con particolare, Santa Fiora.



Fig. 29. *L'apertura sul pozzo, scavato nella roccia, Santa Fiora.*



Fig. 30. *L'attuale scala di collegamento tra la cantina e la porta sulla Strada Lunga, Santa Fiora.*

Capitolo IV

Le sentenze del 1606 a favore degli Sforza e del 1609 a favore dell'università degli ebrei di Santa Fiora: l'autonomia della contea sforzesca nei confronti dell'autorità religiosa e l'esenzione dalle tasse

Le vicende religiose e giudiziarie relative alla contea sforzesca agli inizi del XVII secolo risultano assai singolari se non si inquadrano nell'abile strategia pontificia del fiorentino Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605) nei confronti di uno stato di dimensioni limitate ma non certo di importanza secondaria quale la contea di Santa Fiora, in una fase di determinata riaffermazione del potere e delle competenze della Chiesa. E' infatti già ben nota alla corte pontificia la politica familiare del duca Alessandro Sforza (1572-1631) (Fig. 1), ricchissimo e potente erede di un grandioso patrimonio (Sforza e Conti), con proprietà territoriali sparse non solo al confine tra lo Stato Pontificio e il dominio mediceo toscano ma anche ai confini con il regno di Napoli; il matrimonio nel 1592 del duca con un'altrettanto ricca e colta nobildonna, Eleonora Orsini (+ 1634) (Fig. 2), ha ulteriormente rafforzato la posizione di prestigio, appartenendo Eleonora ad una delle più grandi famiglie romane; da questa unione è nato nel 1594 il primogenito figlio maschio, Mario (1594-1658), battezzato a Firenze, seguito da altri figli, che assicurano il futuro dell'abbiente casata; ancora più preoccupante è la scelta del duca Alessandro di abbandonare l'alleanza tradizionale con la corona spagnola (per la quale aveva militato con grande successo Sforza Sforza) per sviluppare i legami con la corona francese, già legata agli Sforza attraverso la parentela con i Medici, fino al punto di ottenere la massima onorificenza francese, l'Ordine dello Spirito Santo; il duca compie inoltre una coraggiosa impresa a celebrazione della casata, facendo costruire in un'area a margine della città di Roma ma in prossimità del Quirinale, sede estiva dei pontefici, un palazzo raffinato immerso in un grandioso giardino, una vera e propria reggia, ispirata ai modelli francesi che di lì a poco avrebbero delineato il modello regio del più importante stato nazionale europeo in ascesa, governato da un re «cristianissimo», il Re

Sole, ma ben deciso ad affermare la laicità del suo stato⁴⁰. La contea di Santa Fiora, stato sforzesco indipendente, ai confini con l'altrettanto emergente granducato mediceo, rappresenta quindi per il papa Aldobrandini una vera e propria spina nel fianco, oltretutto a breve distanza da un'altra potente città, Orvieto. E' pure indiscutibile che Clemente VIII, con l'aiuto del potente nipote cardinale Pietro Aldobrandini, ha ottenuto l'annessione alla Chiesa del ducato di Ferrara, già degli Este, sottoscrivendo le Convenzioni faentine nel 1598⁴¹, successo clamoroso e degnamente celebrato; occorre quindi assicurarsi un controllo adeguato anche sulla più vicina, piccola e potente contea sforzesca. Probabilmente anche in relazione ad istanze locali e in una visione ampia di controllo dei confini, con la bolla del 29 settembre 1600 Clemente VIII istituisce la nuova diocesi di Città della Pieve, separata da quella di Chiusi definitivamente con bolla dello stesso pontefice del 9 novembre 1601; tuttavia il primo vescovo monsignor Angelotti muore a Roma prima della consacrazione e il successore, monsignor Fabrizio Paolucci, è designato nel 1602 ma diviene effettivo nel gennaio del 1605⁴². A seguito dell'istituzione della nuova diocesi, è assegnata a quest'ultima non l'intera contea sforzesca ma solo Santa Fiora, la capitale e nucleo centrale del potere ducale, in modo da esercitare un controllo accurato ed efficace, con esiti da riferire direttamente al papa. In realtà, già durante la permanenza di Santa Fiora nella diocesi di Chiusi e a seguito delle disposizioni antiebraiche di Paolo IV del 1555 e di Pio V del 1569 erano state condotte a Santa Fiora visite pastorali, come quella del 1576 di monsignor Francesco Bossi, vescovo di Perugia, nominato visitatore dello stato di Siena per l'applicazione dei decreti del Concilio di Trento; monsignor Bossi, nel constatare la sostanziale vita comune di ebrei e cristiani a Santa Fiora, l'esistenza del prestito ad interesse praticato dagli ebrei e le totali inadempienze delle Costituzioni pontificie *De Iudeis*, ordina al vescovo di Chiusi monsignor Salvatore Pacini di applicarle con vigilante controllo ma queste disposizioni rimangono sostanzialmente inattuuate, mantenendosi nella contea pienamente in vigore i privilegi

40 Benocci C. (2003) "Strategie residenziali degli Sforza Cesarini nel Seicento a Roma, nel Lazio e in Toscana", in *Residenze nobiliari. Stato Pontificio e Granducato di Toscana*, a cura di M. Bevilacqua e M.L. Madonna, Roma: Gangemi, pp. 137-148.

41 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Gesuitico, Ges. 155 (11), c. 110.

42 Sulle vicende amministrative della nuova diocesi cfr. Biondi *Gli ebrei a Santa Fiora* 2005, pp. 123-146; Biondi *I rapporti degli ebrei di Santa Fiora* 2006, pp. 75-85.

stabiliti dal papa Paolo III, rigorosamente applicati dai duchi Sforza anche alla comunità ebraica santafiorese.

Dal 19 al 20 maggio 1604 si svolge la visita pastorale di Bandino Bandini, visitatore apostolico, alle chiese di Santa Fiora, a cominciare dalla pieve delle sante Flora e Lucilla, divenuta parrocchia in sostituzione della Pieve vecchia; il controllo è particolarmente accurato in merito alle reliquie, al tabernacolo del SS. Sacramento, al fonte battesimale, allo stato degli altari, in particolare delle cappelle del SS. Rosario e del Presepe, osservando in quest'ultima una situazione critica derivante dalla notevole umidità causata dallo stato fatiscente del tetto, raccomandandone il restauro; sono elencati gli arredi sacri con il rispettivo stato di conservazione; seguono l'altare della società del SS. Corpo di Cristo, l'oratorio della società di S. Michele Arcangelo, divenuta arciconfraternita, l'ospedale dei SS. Apostoli, dove osserva che i letti di uomini e donne sono vicini e devono essere separati, la «Madonna di San Rocco». Interessante è l'attenzione posta non solo sullo stato degli edifici religiosi e dei relativi arredi e reliquie ma anche dei beni, delle rendite e dei legati testamentari di ciascun complesso religioso, soprattutto dell'arciconfraternita di S. Michele Arcangelo, particolarmente abbiente⁴³.

Con lo zelo richiesto dai decreti conciliari e dalla volontà pontificia, il vescovo monsignor Paolucci si reca in visita apostolica a Santa Fiora il 16-17 ottobre 1605⁴⁴. Inizia la visita dalla pieve delle SS. Flora e Lucilla (Fig. 3), dove descrive il tabernacolo del SS. Sacramento, indicandone le opere di miglioria necessarie, sia decorative che liturgiche; indica altri restauri da condurre sul pavimento del coro e sui testi sacri; passa poi all'esame delle cappelle, indicando di ciascuna gli interventi necessari (si tratta delle cappelle del SS. Rosario, del Presepe, che dichiara dotata da Fulvia Conti, dell'altare dei SS. Antonio e Nicola da Tolentino, dell'altare dell'Assunzione della SS. Vergine); sottolinea la necessità di aprire una finestra della chiesa lasciata chiusa e di dotarla di vetri. Passa poi a visitare l'oratorio della società del SS. Sacramento, la sagrestia della chiesa parrocchiale, la chiesa della società di S. Michele Arcangelo, il «*sacellum nuncupatum della Piaggia seu Hospitium reformatorum*», l'ospedale. La visita, estremamente accurata anche per la descrizione dei provvedimenti da adottare, comprende

43 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Visite pastorali, 1604-1826, Santa Fiora, fascicoli 13, 14.

44 *Ibidem*, fasc. 13.

un'importante osservazione riguardante la comunità ebraica: monsignor Paolucci, *cum audisset excessivas usuras exigi ab Haebreis mutuo dantibus, mandavit erigi Montem Pietatis cum beneplacito Sanctae Sedis Apostolicae, et interim de dicta provisione cogitabit.*

La visita continua alla chiese di S. Biagio e di S. Rocco e fa redigere un inventario delle suppellettili, biancheria, tessuti e vesti liturgiche; si conclude alla Pieve vecchia. Il vescovo osserva quindi altri dati importanti della vita della comunità: riporta che il popolo santafiorese dispone di terre nella contrada Campo Valino *ad effectum plantandi in eis vineas* senza il beneplacito della Sede Apostolica e in ricompensa di ciò il popolo dona ogni anno tre salme di frumento alla pieve; anche il duca offre due salme di frumento in occasione della vendemmia condotta in altre terre della contea. Inoltre, il vescovo *audivit etiam emi a christianis carnem quae vulgo dicitur sciattata ab haebreis propterea censuit super hoc scribendum ad Urbem.* Infine, dopo aver ordinato la redazione di un inventario di tutti gli immobili, i diritti, i censi, i redditi e i beni mobili delle chiese della contea, conclude con alcune considerazioni sulle persone addette alla gestione delle istituzioni religiose.

In questo studio, di notevole interesse sono le osservazioni condotte sui rapporti tra ebrei e cristiani santafioresi: questi ultimi acquistano la carne macellata secondo l'uso ebraico («sciattata»), e quindi non solo quella distribuita dai macelli cristiani dopo il vespro, come previsto dai capitoli dei macelli stessi; il prestito ad interesse gestito dagli ebrei è ritenuto ad usura e da contrastare con l'istituzione di un Monte di Pietà, che almeno dal pontificato di Sisto IV (1471-1484) ha effettivamente posto seri limiti al prestito ebraico, sia per la gestione dei pegni a fronte di prestiti sia per la finalità destinata al bene pubblico degli introiti ottenuti, rendendo l'interesse un «giusto profitto»⁴⁵.

⁴⁵ Bazzichi O. (2008) *Dall'usura al giusto profitto. L'etica economica della Scuola francescana*, Cantalupa: Effatà editrice; Cfr. anche Savelli R. (1991) "Aspetti del dibattito quattrocentesco sui Monti di Pietà: consilia e tractatus", in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Genova: Società Ligure di Storia Patria, vol. I, pp. 541-560; Muzzarelli M. G. (2001), *Il denaro e la salvezza: l'invenzione del Monte di Pietà*, Bologna: Il Mulino; Ascheri M. (2017) "Siena. 'La Vergine Maria è pelata'. Il primo Monte (1472-1511) tra normativa e prassi" in *Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti nei Monti di pietà e negli istituti caritatevoli tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di L. Righi, Bologna: Il Mulino, pp. 61-94.

Nella visita successiva, del 17 settembre 1606⁴⁶ e compiuta sempre dal vescovo Paolucci, sono esaminati gli stessi complessi religiosi santafioresi e il *sacellum B. Virginis vulgariter nuncupatum della Piscina*, con annotazioni molto più limitate, anche se non si rilevano sostanziali migliorie condotte; non sono riportate osservazioni sulla vita della comunità santafiorese. La visita del 3 giugno 1608⁴⁷, effettuata sempre da monsignor Paolucci, mantiene analoghe modalità e luoghi di visita ma osserva una gestione delle elemosine non appropriata da parte delle confraternite del SS. Sacramento e di S. Michele Arcangelo; registra inoltre la presenza dei resti di una chiesa e di un refettorio appartenente ad un monastero *monialium*, distrutto da un incendio.

Nel frattempo, l'effetto della visita del vescovo Paolucci del 1605 non si è fatta attendere ed è logico ritenere che ben altre osservazioni egli avesse potuto condurre sulla vita e gli usi della comunità santafiorese, oltre quelle riportate nella visita stessa. Di fatto, i privilegi stabiliti per la comunità da Paolo III, come già osservato, avevano assicurato una totale autonomia degli Sforza e della comunità dalle ingerenze ecclesiastiche e laiche e i duchi avevano favorito, nel loro interesse, una conduzione per quanto possibile pacifica degli affari della comunità stessa, affidata alla gestione autonoma di quest'ultima, fermo restando la corresponsione dei proventi al duca stabiliti dalle consuetudini e dagli statuti. Quindi, nel rispetto di questi ultimi e dei precetti religiosi, cristiani ed ebraici, e assicurando il pagamento dei debiti contratti all'interno della comunità, ebrei e cristiani avevano potuto convivere pacificamente e senza alcuna applicazione delle restrizioni imposte dalle bolle pontificie cinquecentesche e dalle disposizioni medicee.

Fonte di tutto erano i privilegi farnesiani: l'abolizione di essi avrebbe segnato un grave tracollo finanziario del duca Alessandro, già oberato di cospicui debiti per le costosissime imprese edilizie romane e per una qualità di vita decisamente lussuosa. Quindi, in risposta al vescovo di Città della Pieve, che evidentemente intende giungere alla soppressione dei privilegi sopra indicati, il duca Alessandro si rivolge all'*Auditor Camerae* cardinale Pietro Paolo Crescenzi per sancire con una sentenza di un importante tribunale ecclesiastico i suoi diritti a mantenere i privilegi stabiliti da Paolo

46 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Visite pastorali, 1604-1826, Santa Fiora, fasc. 15.

47 *Ibidem*.

III. Il giudice Crescenzi emette un «monitorio» nei confronti del vescovo di Città della Pieve il 16 settembre 1606 (si veda l'Appendice documentaria 5) in cui, dopo aver riportato che il duca gli aveva riferito dei privilegi stabiliti dal papa Farnese e confermati dal papa Sisto V, stabilisce che è concessa agli Sforza e ai loro successori, ai rispettivi beni, chiese, monasteri, priorati, prepositure, uffici e benefici presenti e futuri e ai loro

vassallos, familiares et servitores quoscumque l'esclusione ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate quorumcumque archiepiscoporum, praelatorum ordinariorum, illorumque vicariorum, officialium, locumtenentium ei iudicum tunc pro tempore existentis quomodolibet nec non absolute,

nonché da qualunque pedaggio, sussidio, gabelle e da ogni onere ordinario e straordinario imposto da autorità estranee alla comunità, comprendendo nei privilegi già elencati tutti i loro *vassallos, familiares, servitores huiusmodi iurisdictionem, rationem, utilitatem, dominium, superioritatem ac potestatem*. La comunità nel suo insieme, oltre al duca, è salva; a maggior tutela e inserendo un elemento vantaggioso per la Camera Apostolica, il giudice stabilisce che chiunque contravvenga a quanto sopra indicato sia condannato al pagamento di 1000 ducati da versare alla Camera Apostolica stessa.

Gli ebrei santafioresi, prevedendo a loro volta che la loro situazione avrebbe potuto subire una svolta assolutamente negativa, si affrettano a rivolgersi allo stesso giudice per una conferma di quanto stabilito a favore del duca Sforza, diremmo oggi per un'estensione del giudicato. «Abram Amodiani» e «Moisè Prosperi», a nome degli ebrei abitanti nello stato di Santa Fiora, alla presenza di altri ebrei in delegazione di Segni, richiama i privilegi concessi loro da Paolo III, secondo cui non possono essere molestati da nessuno e nemmeno dal vescovo; ancora una volta, monsignor Crescenzi dà loro ragione, intimando al vescovo che nessuno li possa *perturbare, impedire, inquietare, molestare*. Dispone che chi molesterà gli ebrei di cui sopra sia condannato a pagare 500 ducati alla Camera Apostolica.

La questione dell'ingerenza vescovile negli affari della comunità santafiorese è al momento risolta. Le successive visite pastorali secentesche (del 12 ottobre 1611 di monsignor Paolucci⁴⁸, del 27 aprile 1645 di

48 *Ibidem*, fasc. 15.

monsignor Reginaldo Lucarini⁴⁹, del 3 aprile 1646 dello stesso vescovo Lucarini, presente anche alle successive⁵⁰, del 16 aprile 1648⁵¹, 17 aprile 1648, 19 aprile 1650⁵²) sono molto accurate per quel che concerne lo stato delle chiese, degli oratori, dell'ospedale ecc. e dei loro arredi, reliquie e redditi ma non riportano altre indicazioni circa anomalie riscontrate nella vita della comunità. La visita del 27 aprile 1645⁵³ registra *Hebreorum Sinagogam et videt eorum hebraicos libros plun. in pannis involutos et mandavit per ipsos hebreos observari eorum constitutionis*. La visita del 19 aprile 1650 conferma questo dato, indicando che il prelado *visitavit Haebreorum Sinagogam, et mandavit per ipsos observari eorum ritum*.

Il 16-19 ottobre 1632 è condotta una visita dal vescovo Sebastiano Ricci⁵⁴, che esamina con cura tutti i complessi religiosi e l'organizzazione delle compagnie e confraternite, con alcuni dati economici relativi a particolari situazioni territoriali legate a lasciti testamentari e a difficili condizioni riscontrate; analoghe situazioni sono osservate dallo stesso vescovo nelle visite del 7 novembre 1634, 12 ottobre 1635, 16 ottobre 1636 e 24 ottobre 1638⁵⁵.

Il 22 ottobre 1639⁵⁶ il vescovo Giovanni Battista Carcarasi effettua una visita pastorale nella quale osserva secondo la prassi consolidata chiese, monasteri, l'ospedale, compagnie e confraternite e annota: *visitavit Sinagogam Haebreorum mandavit servari constitutiones et espurgari*; la visita continua fino al 26 ottobre nella cittadina e nel territorio della contea, con osservazioni analoghe a quelle delle visite precedenti. Il 23 ottobre quattro ebrei chiedono udienza al vescovo per dirimere una questione economica relativa al pagamento di "quattro forme di cascio" fornite ad un monastero e il vescovo risolve con una transazione.

Sempre nel 1638 e nel 1639 lo stesso vescovo visita più volte il territorio

49 *Ibidem*, fasc. 22.

50 *Ibidem*, fasc. 22.

51 *Ibidem*.

52 *Ibidem*.

53 *Ibidem*.

54 *Ibidem*, fasc. 18.

55 *Ibidem*.

56 *Ibidem*, fasc. 19.

della diocesi⁵⁷.

Nel 1642 monsignor Angelo Pignattello visita vari luoghi della diocesi, tra cui dal 28 al 30 agosto Santa Fiora⁵⁸. La visita riporta il carattere formale dell'esame cui il vescovo sottopone i responsabili delle diverse istituzioni religiose e l'acribia con cui dispone le varie migliori relativamente alle chiese, ai monasteri, all'ospedale e così via; indubbiamente questa visita si adegua con zelo ai più severi decreti conciliari, dato che spiega le espressioni piuttosto dure con cui descrive la sinagoga santafiorese: il vescovo

ascendit ad immondam foetidamque Hebreorum Sinagogam et animi caute vidit coram ebraico libros plumbi in pannis involutos pro uso sudan... linea satis foetida, et quibus in caput ponendos, utuntur dari eorum officia per... et recessit, mandando observari coram institutiones.

Non sempre la comunità gradisce l'esame accurato di tutte le chiese della cittadina: nel 1671 presenta «un'istanza contro molestie del vescovo di Città della Pieve che pretendeva visitare l'oratorio di S. Maria della Piscina», evidentemente per evitare ogni ingerenza sulla chiesa posta sulle preziose sorgenti del fiume Fiora⁵⁹, nota come Madonna delle Nevi (Fig. 4).

La quasi totale assenza dalle visite pastorali di critiche sulla comunanza tra ebrei e cristiani a Santa Fiora non significa che i visitatori apostolici e i vescovi non abbiano emanato disposizioni relative ad evitare ogni familiarità tra le due componenti della comunità santafiorese, disposizioni finora non documentate e rimaste in ogni caso non applicate. Evidente è il ruolo esercitato dagli Sforza in questa situazione: il duca Alessandro, prodigo e ambizioso, è molto potente, pur se gli effetti di una gestione patrimoniale dissennata si sono fatti già sentire, come testimonia ad esempio la richiesta di un prestito di cento scudi al gonfaloniere e priori della comunità avanzata dal duca il 16 maggio 1624 (si veda l'Appendice documentaria 4) in occasione di una sua venuta nella cittadina «per passare questa estate»: ma un conto è un fallimento patrimoniale (peraltro prontamente risolto dai Medici per evitare pericolose conseguenze sulla rete familiare sforzesca, assai ampia), un conto è l'abolizione di privilegi pontifici più

57 *Ibidem*, fasc. 20.

58 *Ibidem*, fasc. 21.

59 ASSiena, Patrimonio Resti Ecclesiastici, 3541, n. 447.

volte confermati, che nemmeno un vescovo determinato e attento può facilmente annullare. Il duca Alessandro, per cercare una soluzione ai suoi debiti, dapprima auspica con il matrimonio del figlio primogenito Mario con Renata di Lorena (Fig. 5) nel 1612 di incrementare con la dote della ricca e potente nuora il suo esangue patrimonio; prepara adeguatamente sia la dimora degli sposi a Roma nel palazzo al Quirinale, con un appartamento appositamente rinnovato e decorato, e contemporaneamente trasforma anche l'ala di rappresentanza del palazzo Sforza a Santa Fiora, con un nuovo ciclo di pitture, raffiguranti la continuità del giorno e della notte e le quattro stagioni⁶⁰; non manca di rinnovare anche gli arredi del parco della Peschiera, dove ancora oggi si conserva un bacino in peperino decorato a rilievo con fiori e motivi vegetali, recante la data MDCXII e le lettere L (Renata di Lorena) (Fig. 6). Queste azioni non compensano però i debiti rilevanti: il duca vende al granduca Cosimo II de' Medici la terra di Scansano il 12 gennaio 1615 per 215.000 scudi, scelta molto dolorosa, in quanto, oltre alla sede di rappresentanza, Santa Fiora, è la terra di Scansano ad assicurare agli Sforza visibilità dominante la sottostante Maremma e soprattutto un buon reddito: ma tant'è, la Congregazione dei Baroni romana è inflessibile quando si tratta di provvedere alla risoluzione dei debiti, con vendite all'asta che segnano la fine economica della famiglia debitrice, senza tener conto né di parentele né di genealogie illustri.

La vendita del 1615 non basta: alla morte del duca Alessandro il 29 aprile 1631, il primogenito Mario (Fig. 7), d'intesa con i fratelli, è costretto a vendere il 9 dicembre 1633 al granduca Ferdinando II de' Medici l'intera contea per 466.000 scudi, che viene restituita in feudo agli stessi Sforza previo pagamento di 218.000 scudi, trattenuti dal granduca a titolo di concessione in feudo. Si tratta di una vendita tra familiari, come spesso accade nella corte romana: ma un conto è essere signori assoluti di una

60 Cfr. Benocci *Palazzo Sforza Cesarini* 2016; l'attribuzione alla scuola del Cavalier d'Arpino delle pitture secentesche, scuola attiva in quegli anni nella decorazione della cupola di S. Pietro, trova conferma negli stretti rapporti intercorsi negli stessi anni tra il duca e la fabbrica di S. Pietro, per la dote della cappella di S. Caterina nella basilica di S. Maria Maggiore (ASR, ASC, parte I, 699, fasc. 11), e quindi nonostante i debiti è evidente che il duca ha contatti con gli artisti attivi nella Fabbrica Vaticana, da impiegare nelle sue imprese artistiche. Inoltre, nel primo decennio del XVII secolo e comunque entro il 1612 sono realizzati affreschi raffiguranti le Muse nella villa Sora a Frascati, attribuiti alla scuola del Cavalier d'Arpino, su commissione dei Boncompagni e in particolare di Giacomo, figlio del pontefice Gregorio XIII, e di Costanza Sforza, parente del duca Alessandro, a conferma dell'orientamento artistico della stessa famiglia.

contea e un conto è risaltarne feudatari, seppure di un parente illustre. Gli Sforza sono da allora in poi tenuti ad inviare annualmente al granduca un emolumento, come di prassi: ma spesso non saranno in grado di pagarlo, con esiti negativi che si accentueranno nel corso del XVIII secolo.

Tuttavia, gli Sforza riescono a mantenere una rete di alleanze italiane ed europee che garantisce loro rispetto, considerazione e soprattutto una vita relativamente pacifica e autonoma della loro contea. Come una fenice, la famiglia, anche con l'appoggio del cardinale Federico Sforza, riesce nel 1673 a concludere il matrimonio tra Federico Sforza e Livia Cesarini, appartenente ad una famiglia prestigiosa e soprattutto molto ricca: anche per l'abile amministrazione di Livia, ritornano cospicue risorse nelle esangui casse sforzesche, nonché nuovi potenti alleati, che assicurano decenni di relativo benessere della comunità santafiorese.



Fig. 1. Attr. Ottavio Leoni (1578-1630),
Ritratto del duca Alessandro Sforza (1572-1631), sec. XVII, olio su tela, Roma,
Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 2. *Ritratto della duchessa Eleonora Orsini Sforza* (+ 1634), sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 3. *L'interno della pieve delle SS. Flora e Lucilla, Santa Fiora.*



Fig. 4. *La chiesa della Madonna delle Nevi, sulla Peschiera, in una cartolina dell'inizio del Novecento, Santa Fiora.*



Fig. 5. *Ritratto di Renata di Lorena (+1638), moglie del duca Mario II Sforza*, Roma, Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 6. Base quadrangolare con rilievi vegetali, la data MDCXII e le lettere L (Renata di Lorena), Santa Fiora, Parco della Peschiera.



Fig. 7. Attr. Ottavio Leoni (1578-1630), *Ritratto del duca Mario II Sforza* (1594-1658), sec. XVII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

Capitolo V

Ebrei e cristiani nella comunità santafiorese secentesca

La comunità di Santa Fiora richiede ai propri membri rispetto reciproco e fedeltà alle regole stabilite con gli statuti e le disposizioni fissate dalla stessa comunità, senza fare eccezioni né per credo religioso né per cariche rivestite, laiche o ecclesiastiche. Significativo, in questo ambito, è il documento del 1591 (Figg. 1a-b), predisposto dai priori e dai membri stessi della comunità e sottoscritto dal notaio di quest'ultima, che riporta la richiesta al duca di un intervento presso il vescovo di Chiusi (diocesi comprendente allora anche Santa Fiora) affinché fosse privato dei suoi benefici il pievano di Santa Fiora Antonio Morello, carcerato e colpevole di vari «misfatti», richiesta esaudita dal duca come attesta il documento conservato nell'Archivio Diocesano di Città della Pieve, dove è confluito a seguito dell'istituzione di quest'ultima diocesi. L'atto è molto esplicito:

Che essendo stato carcerato predetto padre Antonio Morello pievano di Santa Fiora per suoi misfatti, et havendo lui dato molto scandolo a tutto il popolo con li suoi mali portamenti e cattivi esempi, si suplicha sua eccellenza illustrissima vogli ordinare che al reverendissimo vescovo di Chiusi che facci sì che detto pievano sia privato di tal beneficio, acciò non dia più mala satisfattione tanto al publico, come al privato, e questo per quiete universale delle anime, che sono state sotto la sua cura tanto maltrattate.

Fu messo il partito e fu vento [sic] *viva voce nemine penitus discrepante*.

Secondariamente si propose che si suplicassi sua eccellenza illustrissima che con il reverendissimo vescovo di Chiusi vogliano ordinare che levato il detto pievano si facci in detta pieve di Santa Fiora una collegiata di canonici, atteso che le sue entrate sono tali che lo comportano e che l'arciprete che sarà *pro tempore* sia dottore di legge canonica o in sacra teologia, per poter pascere. *Quod similiter fuit obt. viva voce nemine penitus discrepante...*⁶¹.

61 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Arcipretura di Santa Fiora, 596, 1591-1699.

Non è precisato di quali misfatti il pievano si fosse macchiato ma è certo che è «stato carcerato», né i rappresentanti della comunità santafiorese fanno riferimento ad una richiesta di carcerazione del pievano da loro presentata al vescovo o ad altre autorità ecclesiastiche; gli interessi della comunità prevalgono sopra ogni altro elemento.

In merito all'esistenza di un banco per il prestito ad interesse, documentato a Santa Fiora almeno dal XVI secolo e probabilmente anche dal secolo precedente, mantenuto fino al XVIII secolo, interessante è riflettere sull'origine di tale tipo di prestito, questione sulla quale esiste una vasta bibliografia. Per sintetizzare alcuni dati peculiari, «nella terminologia giuridica [romana] il tasso massimo [d'interesse sul prestito] era detto *centesima usura* per il fatto che il debitore pagava ogni mese un centesimo del capitale, corrispondendo ciascun mese un centesimo del capitale, vale a dire che egli doveva pagare annualmente il 12 %. Tale tasso era detto anche *usura legittima* o *usura maxima*. Quindi, fino al massimo del 12 % l'*usura* (cioè l'interesse) era perfettamente legittimo»⁶². La Bibbia e la dottrina cristiana condannano l'usura (si vedano Esodo 22, 25; Levitico, 25, 37), seguendo il passo di Deuteronomio 23, 20-21 molto esplicito: «Non farai al tuo fratello prestiti ad interesse, né di denaro né di viveri, né di qualunque cosa che si presta ad interesse. Allo straniero potrai prestare ad interesse, ma non al tuo fratello»⁶³; tuttavia, già nel tardo Medio Evo il tema dell'usura è stato affrontato in modo particolare, come da Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298), che valuta in modo diverso il rendimento del capitale, fino ai grandi riformatori S. Bernardino da Siena e S. Antonino da Firenze, sui quali ancora aperto è il dibattito; tuttavia, pur nella complessità di pensiero in materia di prestito nell'ambito della Scuola francescana, decisiva è l'istituzione quattrocentesca dei Monti di Pietà, indicati dal vescovo di Città della Pieve come risolutivi delle questioni finanziarie anche a proposito della situazione santafiorese; è indubbio, infatti, che con i Monti gli interessi percepiti sui prestiti sarebbero stati devoluti ad opere di pubblica utilità o alla beneficenza. E' evidente che l'amministrazione della contea non disponeva di una struttura paragonabile alla Camera Apostolica, in grado di istituire tali Monti e di gestirli, e una simile istituzione non conveniva in alcun modo ai duchi Sforza.

Nel 1608, su richiesta della comunità santafiorese, il governatore

62 Bazzichi 2008, p. 19.

63 *Ibidem*, pp. 30-31.

Cristoforo Migliaccio scrive all'Auditore Generale Angelo Felice, avendo verificato l'applicazione di un interesse dannoso per lo stato di Santa Fiora, decidendo di imporre un diverso interesse al banchiere ebreo Abramo Modigliani e agli altri banchieri dello stato:

vedendo che l'ebrei et banchieri di questo stato [Santa Fiora] con [lacuna] timor di Dio prestano ad usura a maggior somma di quanto deveno, in grave danno e pregiudizio de populi di detto stato, volendo detto Auditore provvedere a simili inconvenienti, a voi Abramo Modigliani al presente banchiere in Santa Fiora commette che non debbiare in alcun modo per l'avenire doppo che vi sarà presentato il presente ordine imprestare sopra pegni d'homini di detto stato a maggior prezzo che a ragione di diciotto per cento, e così s'intenda per quelli che al presente havessero pegni nel vostro banco, sotto la pena di scudi cinquanta per ciascuna volta che contraverrete et altre pene corporali ad arbitrio di sua eccellenza illustrissima e di detto signor Auditore, avertendo che in tal caso si procederà contro di voi per via d'inquisitione o in altro meglior modo si crederà et all'istesso che pigliarà o darà il pegno et per fede vi sarà la presente presentata et intimata dal publico Balio di Santa Fiora, quale con sua relatione farà fede. *Et in quorum* etc. Dato in Santa Fiora nella solita Audientia questo dì 3 d'aprile 1608. *Sub die dicta et statim post receptionem suprascriptorum Io. Maria publicus notarius et in casu retu.r sub in quorum et se intimasse supra dictum ordinem seu preceptum prout habuit in mandatis hac die 23 eiusdem Christophorus Migliaccius Gubernator*⁶⁴.

Nella stessa busta dell'Archivio Diocesano si conservano molti documenti relative a cause e testamenti tra cittadini santaforesi, con una limitata percentuale di ebrei. Analoga proporzione è presente nei documenti della comunità conservati all'Archivio di Stato di Grosseto (si veda l'Appendice documentaria 4), dove si riportano atti relativi all'esercizio finanziario di banchieri ebrei (Consolo di Simone, Abramo di Daniele d'Arpino ecc.), di botteghe di ebrei santaforesi che vendono stoffe, spesso di buona qualità, destinate alle vesti del balio, del gonfaloniere, «delli officiali» e del «canovaro» da utilizzare in occasione delle feste, quali quella delle sante patrone Flora e Lucilla, per le quali gli stessi mercanti forniscono «doni delle donne per ballare» e i «pallii» cittadini, «dei ragazzi» e «delli forestieri», prestiti estesi anche ad altre attività, relative alla musica di «piffari e viola» nelle stesse

64 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Arcipretura di Santa Fiora, 596, 1591-1699.

feste, all'allevamento di bestiami, al commercio del grano e della segale, al pagamento della licenza per recarsi alla fiera di Roma. Non mancano eventi straordinari, per i quali occorrono merci particolari, fornite spesso da mercanti ebrei, come la «polvere d'archibuso che servì per la [venuta] della magnifica duchessa e per drappo per far palio per la festa di Santa Fiora», acquistati da «Samuello Hebreo» il 26 ottobre 1647.

Sarebbe non appropriato ritenere questi acquisti effettuati solo presso mercanti ebrei: il commercio è un'attività esercitata da molte persone nella comunità, anche relativamente alle stoffe pregiate; il 7 luglio 1623, ad esempio, si riporta che «il sig. Iulio veletaro deve avere schudi quattordici tanti sondo per i pali dati per la festa di Santi Fiora ali 29 di luglio 1623 presi da la comunità dico manco iuli dodici dico sc. 12.80, cioè tre pali di drappo figorati costavano quattro schudi e l'uno et uno palo per li regazi costava iuli otto et uno costava iuli dodici che li se ristitoito, che non si curse, che la sirvivano da coprire li cavalli e poi non la ocorsero, resta d'averi schudi dodici e iuli otto»⁶⁵, mercante non ebreo, in quanto questo aggettivo segue sempre la persona citata nei conti della comunità se trattasi appunto di un ebreo.

Anche l'arrivo del duca rende necessarie forniture particolari e non sempre consegnate da ebrei, come già effettuato nel Cinquecento: il 15 novembre 1632 si annota la

Spesa fatta nella venuta del signor duca Sforza per farli il presente
Prima spesa un moggio di orzo compro da più persone e tre staia
riscosso dal canovaio sc. 9.5
Una vitella giuli trentacinque sc. 3.50
Trenta capponi quindici para a mezzo scudo il paro scudi sette e
baiocchi cinquanta sc. 7.50
Libre dodici di candele mandate per esse[re] a Castel del Piano
aporta [sic] una piastra sc. 1.5
Polvere presa da Marchionne libre quattro sc. 0.80
Un paro di capponi compri da Gio. Batta canovaro oltra li tredici
compri alla Triana dal Confaloniero⁶⁶.

Le crescenti difficoltà economiche del duca Alessandro Sforza e poi dei suoi figli non sembrano riflettersi in modo rilevante negli affari della comunità, evidentemente sufficientemente protetta dal prestigio della

65 ASGrosseto, Comunità di S. Fiora, Filza 50, 1620-1630, fol. 104r.

66 ASGrosseto, Filza 51 f. 51 1630-1642.

famiglia Sforza pure nelle congiunture economiche poco favorevoli. Il duca Alessandro ha un debito con l'ebreo Abraham Betarbi per un prestito di scudi 703 del 28 marzo 1616⁶⁷, cui segue il prestito chiesto alla comunità nel 1632 già ricordato nel capitolo precedente.

Già nel corso del Cinquecento gli Sforza danno in affitto attività particolari della contea (come l'estrazione del vetriolo) o parti di essa, per brevi periodi anche l'intera contea, se occorre assicurarsi una buona gestione soprattutto in assenza della famiglia ducale; con il crescere dei debiti questi affitti diventano più frequenti e duraturi e gli affittuari gestiscono con notevole libertà anche i relativi appalti, non sempre assegnati ad ebrei. Ad esempio, nonostante l'indiscutibile capacità finanziaria ebraica, riscontrabile nella gestione del banco e nei vari prestiti alla comunità stessa e la frequente gestione degli appalti dei mulini, delle conce e di altre attività funzionali alla comunità⁶⁸, Pompilio Cupis, affittuario della contea per conto del duca Sforza, il 4 novembre 1607 affida a sua volta l'«esercizio del distendino dei chiodi» della ferriera della cittadina per cinque anni a mastro Pomponio di mastro Claudio Balducci da Castel del Piano, con l'obbligo di «pigliar cura di ricoprire et rassettare la ferriera guasta dalla parte del acqua et farvi stare dentro tutti l'ordegni atti et necessari per lavorare per detto esercizio, con quella minor spesa et maggior vantaggio che sarà possibile», oltre ai consueti obblighi degli affittuari di restituire edifici e attrezzi nello stato in cui sono stati presi in consegna o migliorati⁶⁹.

In sintesi, ebrei e cristiani sembrano convivere a Santa Fiora senza aver lasciato tracce significative di atteggiamenti persecutori, almeno da quanto emerge dalla documentazione della comunità, in verità alquanto lacunosa; non che manchino cause e liti ma esse riguardano sia ebrei che cristiani e sono presenti in ogni comunità. Anche le richieste presentate da ebrei per risolvere debiti non pagati o altre anomalie si inseriscono nel complesso di petizioni analoghe dei santafioresi cristiani. I precetti religiosi ebraici e le regole di convivenza con la popolazione cristiana, nel rispetto reciproco, causano a volte situazioni non facili ma ciò è dovuto spesso alla corruzione o prepotenza di singole persone e spesso di pubblici ufficiali, come dimostra la testimonianza del 18 luglio 1681 fornita davanti al notaio pubblico santafiorese Agostino Fabio Massetani, alla presenza dei

67 ASR, Notai Tribunale della Sacra Rota, *Fuscus Bernardinus*, vol. 23, 1615, c. 30 r.

68 Cfr. Biondi 2005, pp. 127-129.

69 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Arcipretura di Santa Fiora, 596.

testimoni Ippolito Vannuzzoni sacerdote di Santa Fiora e padre Tommaso Floraneti agostiniano di Città della Pieve, da Lorenzo di Cesare de Brozzis da Arcidosso abitante a Santa Fiora (cristiano, in quanto né lui stesso né nessun altro lo definisce ebreo), che dichiara

Io la penultima domenica di giugno che eramo alle ore ventidue, so e posso dire che dovevo andare a Pitigliano per un tal Caim Capranica, e messer Crescentio Sadun m'haveva dato una mezza pezza scarsa, e io la dovevo dare a Sandrone carbonaro, che mi prestava il cavallo, e lui non la volse; et così tornai da messer Crescentio che era in piazza di Borgo e li dissi che me la cambiasse, lui mi rispose venite in bottega; entrassimo in bottega tutti tre, cioè io, Crescentio e Sandrone, che della bottega n'era aperto solo un po' di sportello da mezzo in su, che la porta grande era serrata. Entrammo e io serrai l'uscio; arrivò subito il balio e la rispinse; e entrato disse: datemi una presa di tabacco, ch'un tratto subito immediatamente venne Martiale sbirro e disse: datemi un pegno per cinque scudi, che non potete tener la bottega aperta; che messer Crescentio li dette il pegno ma certo la bottega era serrata, che l'aprì il balio; et questo fu poco innanzi la mezza nottata, cioè circa le 14 hore, così è la verità⁷⁰.

In questo contesto occorre inquadrare l'indicazione contenuta nello statuto di Santa Fiora del 1613, già rilevata nel capitolo precedente, secondo la quale al capitolo XXXI della Distinzione Sesta si afferma che la «Tassa pel signore auditore» è stabilita in 10 scudi per ogni sentenza di assoluzione dalla pena capitale, di scudi tre per l'assoluzione dalla «pena della galera» e di tre scudi al massimo per l'assoluzione da ogni «pena pecuniaria»; ma nel caso in cui l'«assoluti saranno forestieri o ebrei paghino il doppio» e i «vassalli dello stato» non paghino nulla⁷¹. E' probabile si tratti dell'assimilazione tra forestieri ed ebrei non abitanti nella cittadina, in quanto non sono state finora individuate nei documenti della comunità proteste o richieste di esenzione di questa tassa da parte di ebrei abitanti nella cittadina, in generale molto attenti ad ogni richiesta di denaro, soprattutto se di importo diverso da quello preteso dai concittadini cristiani; la sentenza del 1609, in effetti, ha stabilito la piena appartenenza degli ebrei alla comunità santafiorese.

La critica ha più volte ricordato il caso della conversione nel 1625

70 *Ibidem.*

71 Monaci 2009, p. 246.

dell'ebrea Giulia, figlia di Abramo di Daniele d'Arpino, fanciulla di undici anni, questione che ha coinvolto sia la famiglia della giovane che alcune famiglie cristiane santafioresi. Il caso sembra piuttosto complesso ma è innegabile sia la posizione di astensione dal giudizio in merito affermata dal duca Sforza, trattandosi di una questione squisitamente religiosa, sia la cautela mostrata dalle autorità religiose, assegnando il giudizio al vescovo di Sovana su delega del vescovo di Città della Pieve da cui dipendeva Santa Fiora, estraneo in qualche modo alla vita della comunità santafiorese e quindi al di sopra delle parti, sia la competenza e cautela della famiglia ebrea, che mostra le proprie leggi, secondo le quali fino alla maggiore età di dodici anni i fanciulli non hanno la maturità e l'autonomia di decidere in merito ad un fatto così importante come una conversione. La fanciulla dimora per gran parte del tempo in cui si celebra il processo in casa di cristiani, con cui ha grande familiarità soprattutto dopo la morte del padre, così come con le altre famiglie cristiane vicine di casa; nonostante le pressioni esercitate dai familiari, Giulia mantiene il proposito di essere battezzata e il vescovo acconsente, obbligando i fratelli di Giulia a versarle la parte a lei spettante dell'eredità paterna e ad assegnarle la dote secondo l'uso; la sentenza è pubblicata il 29 giugno 1625⁷².

Al di là del giudizio storico sulla vicenda, significativa è la vita comune tra ebrei e cristiani nella comunità santafiorese, nonostante le disposizioni vescovili, e che ciò nonostante, oltre alla conversione di Giulia, sono finora emersi documenti relativi solo alla conversione di Dolce di Salomone nel 1589⁷³, di Speranza Palagrilli dopo il 1718 (si veda il capitolo ottavo) e di Isac Pontecorvo nel 1775⁷⁴ (in merito a quest'ultima, assai interessante e controversa, si veda il dodicesimo capitolo).

Singolare è la lettera di Lavinia Scotti del 12 novembre 1689 indirizzata al duca Sforza da Orvieto (si veda l'Appendice documentaria 8), in cui la donna ricostruisce le vicende di un candeliere di proprietà dei magistrati di Orvieto, avuto da lei in prestito e rubatole da suo figlio, che l'ha rivenduto ad un ebreo di Santa Fiora, quest'ultimo afferma di non poterlo restituire per averlo inviato a Siena; la donna chiede al duca la restituzione del candeliere, diremmo oggi oggetto di «incauto acquisto» da parte dell'ebreo ma certamente non sufficientemente custodito dalla donna che l'aveva

72 Cfr. Biondi 2005, pp. 129-135.

73 Biondi 2005, p. 138.

74 ASR, ASC, I, 689.

avuto in prestito. Nella lettera si riporta inoltre che l'ebreo si è rifiutato di concedere la perquisizione della sua casa, nonostante che fosse stata richiesta dal giudice: segno di una notevole considerazione e rispetto per l'ebreo santafiorese, che lascia intendere anche una buona organizzazione della comunità ebraica nella cittadina.

Purtroppo non sono ancora emersi nella ricerca documenti relativi a questa organizzazione; per gli stretti rapporti già intercorrenti con Pitigliano, può essere utile il documento del 5 agosto 1667 contenente le disposizioni del podestà relativamente all'università e alla scuola degli ebrei di Pitigliano (si veda l'Appendice documentaria 7).

In definitiva, il Seicento è il secolo del barocco e quindi di una cultura moderna per quanto riguarda la magnificenza e la depressione della vita politica, di un'arte che investe ogni campo e seduce fino al culto delle immagini, con una capacità persuasiva straordinaria, e di un afflato religioso intenso e complesso: ma è anche il secolo della guerra dei Trent'anni, delle invasioni e dominazioni straniere in Italia, delle frequenti e disastrose pestilenze. Santa Fiora sembra partecipare da un'angolazione protetta a tutte queste vicende, non certo all'insegna di un diffuso benessere ma neanche dei disastri che Alessandro Manzoni ha tratteggiato con grande maestria nel territorio milanese. La comunità provvede anche a migliorie significative della vita sociale: dal 4 al 15 giugno 1642 sono pagati i muratori e le maestranze per la costruzione di una scuola, per il «beveratoio de cavalli e la fonte di rimpetto» nel terziere di Castello e per la selciatura delle strade, in particolare dei chiassi, lavori avviati nel mese di marzo del 1642⁷⁵. Nei terziere della cittadina dove si svolgono la maggior parte delle attività commerciali e produttive, Borgo e Montecatino, e nell'area della ferriera e nel «Borghicciuolo», si moltiplicano compravendite di case e immobili vari, indicatore di una situazione economica alquanto positiva⁷⁶.

Un documento secentesco conservato all'Archivio di Stato di Siena, posteriore al 1633⁷⁷, illustra Santa Fiora in modo positivo: «la terra di Santa Fiora de signori Sforzi, infeudatali dal serenissimo granduca con la terra di Castell'Azzara e tenuta di Selvena e Sforzesca, è popolata e raramente bella». Dopo la descrizione del palazzo, cita una «spezieria assai buona,

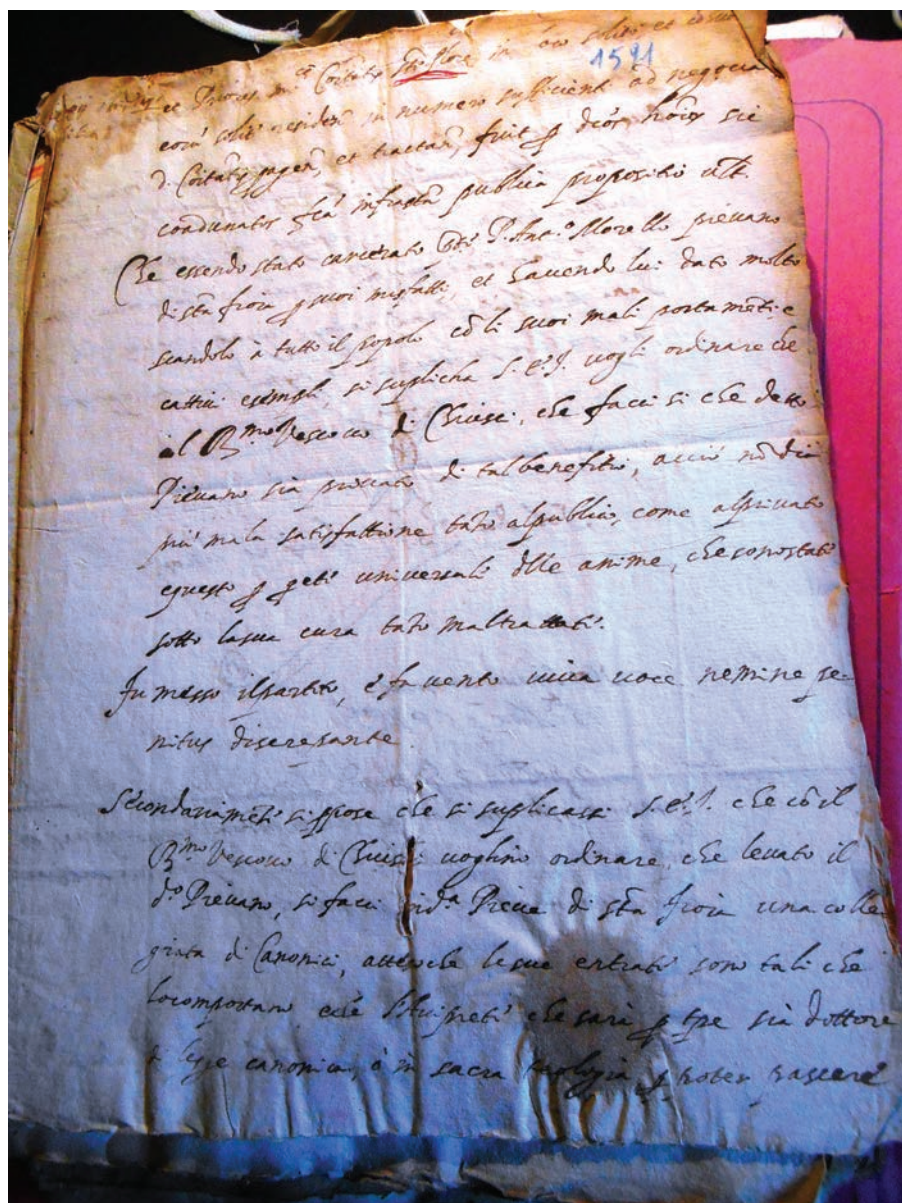
75 ASGrosseto, Comunità di Santa Fiora, filza 51.

76 ASSiena, Patrimonio Resti Ecclesiastici 3541.

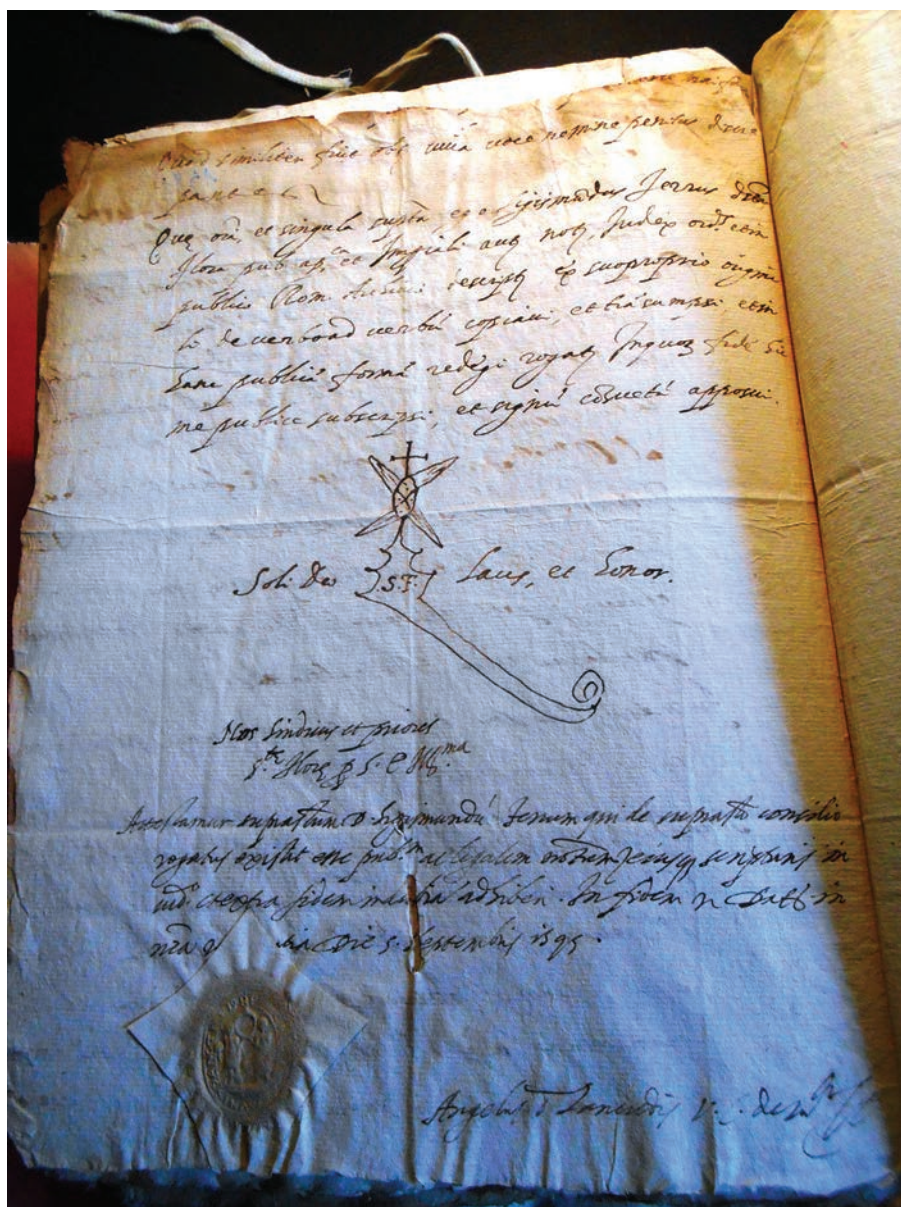
77 ASSiena, Quattro Conservatori, 1754, cc. 11r-14v, trascritto in Benocci 1999, p. 67.

ben tenuta e retta da signori Attavanti fittuari dell'edifitio del vetriolo nella tenuta di Selvena...per medico serve un dottor ebreo favorito del duca con buona parte della corte». Si passa alla descrizione delle chiese e poi delle fabbriche produttive e della consistenza della popolazione:

poco fuori della detta terra nella parte più inferiore vi è un edifitio di ferro et altro per fare chiodi di destendino. Questi li fa andare certa vena d'acqua che scaturisce sotto una chiesa detta la Madonna della Pescina, la qual vena forma una gran peschiera, dove si tengono le trote, e detta acqua esce poi dalla detta peschiera per più cannelle e forma più lavatoi, da quali va poi ad edefitii che tiene in allogagione un ebreo, e ne loga scudi cento l'anno al duca. Vi saranno in più famiglie circa ottanta ebrei [...] et in particolare hanno un banco di fondo circa scudi duimilia e prestano a paesani a paoli 15 a soldati di s.a.s. a 18 et a forastieri a paoli 20 il cento, e pagano detti ebrei al signor duca per tassa e dato del detto banco scudi cento in circa. Vi sono dui macelli, dui pizzicarie, quattro forni, un'osteria, che di presente rende scudi nove il mese e si vede che molte famiglie fanno pane da vendere. Hanno molte vigne verso il fiume della Fiora e vi raccolgono vino in quantità, ma non a sufficienza, giacché per loro intero consumo se ne provvedono a Castel del Piano [...] Vi sono tre molini del signor duca [...] Vi è una gualchiera del signor duca, che li rende paoli 20 l'anno. Vi è un edifitio da polvere grande del signor duca.



Figg. 1a. Richiesta dei Priori e della comunità di Santa Fiora al vescovo di Chiusi di privare dei suoi benefici il pievano di Santa Fiora Antonio Morello, carcerato per vari «misfatti», atto sottoscritto dal notaio della comunità, 1591, Città della Pieve, Archivio Diocesano, Arcipretura di Santa Fiora, 596.



Figg. 1b. Richiesta dei Priori e della comunità di Santa Fiora al vescovo di Chiusi di privare dei suoi benefici il pievano di Santa Fiora Antonio Morello, carcerato per vari «misfatti», atto sottoscritto dal notaio della comunità, 1591, Città della Pieve, Archivio Diocesano, Arcipretura di Santa Fiora, 596.

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo VI

Una grande novità pre - illuministica: i privilegi degli ebrei del 1708 stabiliti dal duca Federico Sforza Cesarini

Il colto e raffinato duca Federico Sforza Cesarini (1651-1712) (Fig. 1) nel 1708 arricchisce la comunità santafiorese con un dispositivo decisamente progressista, in linea con le più aggiornate correnti culturali, politiche e filosofiche dell'Europa degli inizi del Settecento. Si tratta di un atto che sancisce i «Privilegi» assegnati agli ebrei della contea, frutto di una sua coraggiosa decisione e in risposta ad un'istanza avanzata dagli stessi ebrei, come riporta la premessa dell'atto:

volendo che gl'ebrei abitanti e che abitaranno in avvenire nella nostra terra di S. Fiora possino continuare nei loro esercitii e liberamente negoziare e trafficare come anno [sic] fatto per lo passato; pertanto supplicandoci a volerli confermare le capitolazioni e privilegi già ottenuti e goduti sinora dai nostri antecessori, siamo benignamente condiscesi a farglene la grazia (si veda l'Appendice documentaria 9).

I privilegi elencati stabiliscono il pieno possesso dei diritti civili, di proprietà e di libertà di culto ma introducono una differenza di tassazione, seppure non rilevante, tra ebrei e cristiani: i primi «debbano però pagare uno scudo all'anno per ciascun fuoco, a differenza de cristiani che pagano solamente un testone». Gli ebrei, quindi, sono considerati «terrieri», possono cioè possedere beni immobili e sono a pieno titolo cittadini e non forestieri, con le franchigie conseguenti, possono avere senza pagamento alcuno i servizi del medico e del chirurgo della comunità, possono avere una sinagoga e un maestro di scuola per i loro figli senza pagare alcun aggravio,

possino fabricar case, comprarne, avere, ritenere e possedere qualsivoglia altro stabile per tutto lo stato della nostra contea di S. Fiora, dare e pigliare denari a censo, purché gl'istromenti e scritture di tali contratti siano stipolate e rogate da notaio cristiano e se è diversi le

stipulerano diversamente se intenda perduto tutto,

cautela aggiunta per il controllo dei contratti, che devono essere rispondenti al diritto in vigore nella comunità cristiana e redatti non in ebraico ma in una lingua comprensibile a tutti, come l'italiano o il latino; non sono costretti in un ghetto e «sia loro lecito abitare per tutto il nostro stato e contea di S. Fiora e fuori», senza portare alcun segno distintivo; possono avere macelli rispondenti ai loro precetti in tema di buona qualità della carne e di corretta macellazione, possono loro stessi far salare la carne loro destinata e possono venderne ai cristiani quando non risponda ai loro precetti; possono allevare o affittare bestiame e detenere pascoli, da dare in affitto secondo gli usi della contea e di Siena; ebrei e cristiani possono seguire i precetti delle proprie religioni nelle feste senza pretese reciproche e nel rispetto comune; non possono essere costretti a obblighi particolari derivanti da bandi della comunità né a viaggiare per trasportare posta o altro, ma solo gli artisti ebrei sono sempre tenuti a rispondere alle esigenze del duca secondo il loro mestiere; si conferma l'obbligo per gli ebrei di assistere alla predica ma «solo che una volta l'anno, come è stato costume sinora»; in caso manifestino la necessità di «far pubblicare bandi per la terra», i ministri del duca sono obbligati a pubblicarli, se ragionevoli, con «giusto rigore»; è consentito loro ogni tipo di commercio, purché non in competizione con i proventi del duca e della comunità, ma per fare «incetta» di beni è necessaria una licenza scritta del duca; è consentito loro far ricorso su ogni questione, avendo a disposizione un mese di tempo in caso di assenza dalla contea; possono portare armi con licenza del segretario del duca; potranno fare «sicurtà» per forestieri; possono risolvere cause civili nelle loro scuole; la comunità e i ministri del duca devono rispettare questi privilegi degli ebrei, anche quando «si valiano dell'opera de cristiani».

La critica ha pubblicato finora la versione di questi privilegi trascritta da Battisti⁷⁸ ma in realtà il documento originale e completo è ben più esteso⁷⁹ e sintetizzato in modo un po' diverso nell'indice riportato in appendice. Il giudizio su questo importante documento comporta il suo inquadramento nel contesto culturale, politico e religioso cui appartiene il duca Federico, che ha una dimensione europea, in virtù della prestigiosa rete degli

78 Niccolai L. (1996) "Gli ebrei nella contea di Santa Fiora", in *Tracce... Percorsi storici, culturali e ambientali per Santa Fiora*, Grotte di Castro: Effigi, pp. 57-62.

79 ASR, ASC, parte I, 699.

Sforza, ancora molto solida, anche per gli importanti incarichi dello zio di Federico, il cardinale Federico Sforza (1603-1676) (Fig. 2). In effetti, la rivoluzione inglese del 1688 ha minato ogni certezza in merito al consenso o alla sicura continuità degli stati governati secondo principi feudali e la classe sociale in ascesa di mercanti «borghesi» può contare su una cultura aperta a ben diverse idee, anche in campo politico. Perfino lo stato francese magnifico e accentratore di Luigi XIV deve difendersi da nemici politici e competitori economici e non solo inglesi. Gli effetti di queste novità si esplicano anche in campo religioso: l'*Epistola sulla tolleranza* di John Locke del 1689 stabilisce che ognuno ha il pieno diritto di accogliere quella fede che ritiene capace di portarlo alla salvezza, separando in tal modo lo Stato civile e la Chiesa con la proclamazione della libertà religiosa, sostenuta da filosofi di grande rilievo e fama come Baruch Spinoza (1632-1677). Giovan Battista Vico (Napoli, 1668-1744) (attivo nella città partenopea ben conosciuta dal duca Federico) delinea l'idea della Provvidenza, frutto della Mente divina, che sostiene la Scienza Nuova, dandole il valore di una vera e propria teologia civile, accanto alla teologia naturale.

Si modificano anche le caratteristiche delle associazioni con finalità sociali: sempre nell'ambiente inglese si formano i Liberi giardinieri dell'East Lothian («Fraternity of Gardiners»), una loggia di cittadini di varia provenienza sociale e redditi diversi, le cui costituzioni sono stabilite il 16 agosto 1676, proclamando il reciproco rispetto e la mutua assistenza, il segreto dell'apprendimento e dello sviluppo della conoscenza nel settore della coltivazione delle specie vegetali, il sostegno economico a favore dei più poveri⁸⁰: da questa esperienza e dalle caratteristiche del contesto socio-economico inglese deriva la Massoneria moderna, «intesa come Istituzione, come struttura organizzata e accentrata», nata, come è noto, il 24 giugno 1717 dalla fusione di quattro logge londinesi che si costituiscono come Gran Loggia; la preparazione è lunga e complessa e l'origine dei rituali è da ricercarsi nella società operativa muratoria, ma questa nascita non ha annullato altre forme analoghe di associazione⁸¹.

L'Illuminismo nella sua forma compiuta deve attendere l'elaborazione

80 Benocci C (2011), "Free Gardeners, Pindemonte e i giardini d'ispirazione massonica", in Benocci C., Corsani G., Zangheri L., *Manuali e saggi sul giardino e sul paesaggio in Italia dalla fine del Settecento all'Unità*, "Storia dell'Urbanistica", 3/2011, Roma: Edizioni Kappa, pp. 58-83.

81 Benocci 2011, p. 59.

filosofica e politica che avverrà alcuni decenni più tardi, come è noto, con Voltaire (1694-1778), Denis Diderot (1713-1784), Jean Le Rond D'Alembert (1717-1783) e l'«*Encyclopedie*», fino al ritorno alla natura di Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Tuttavia, il duca Federico partecipa alle istanze più progressiste del suo tempo: è membro dell'Accademia degli Umoristi, di cui diviene principe, e, dal 1691, dell'Accademia dell'Arcadia, con il nome di Miseno Ladoneceo⁸². Quest'ultima Accademia è definita nell'adunanza del 15 ottobre 1690 dal custode Giovan Mario Crescimbeni come una «Conversazione letteraria in forma di repubblica democratica che abbraccia quasi tutti i Letterati d'Italia e non pochi anche al di là dai monti [...] Il governo di questa Conversazione è democratico o popolare, non avendo né protettore né principe, ma semplicemente un Custode, il quale rappresenta tutta l'Adunanza»⁸³.

Federico, «degno nipote del gran Federico Cesi suo avo materno» fondatore dell'Accademia dei Lincei⁸⁴, nel 1687 ambasciatore straordinario per il regno di Napoli, destinato dal re Carlo II a presentare la China al papa, partecipa appieno non solo alle istanze sociali degli Arcadi ma anche a quelle artistiche e musicali e intende applicarne i principi generali nel suo stato, la contea di Santa Fiora appunto, che già gode di statuti abbastanza liberali. I Privilegi da lui enunciati in riferimento alla comunità ebraica non sono di nuova istituzione, come lui stesso afferma: ma sono elencati con chiarezza e semplicità, in modo da non ingenerare opposizioni né da parte della comunità cristiana locale né dagli stessi ministri del duca, cui si sottraggono possibilità di incamerare introiti illeciti o di esercitare poteri in danno di soggetti in generale considerati a margine della società cristiana. Non si tratta di disposizioni ducali rivolte ad autorità esterne alla comunità, religiose (vescovi ecc.) e civili (il granduca della Toscana o altri) ma di principi da applicare alla gestione della comunità stessa, assimilabili a quelli propri di un buon *pater familias*, quale il duca «illuminato» intende

82 Benocci C. (2001), «La magnificenza di due casati uniti: l'inventario del 1687 dei quadri di Federico Sforza e di Livia Cesarini», in *Rassegna degli Archivi di Stato*, LXI (2001), n. 1-2-3, pp. 101-128; Benocci *Palazzo Sforza Cesarini*, 2016; Brunelli G. (2018) in «Sforza, Federico», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 92, pp.428-430.

83 Pettinelli R. A., «L'Accademia dell'Arcadia e il Bosco Parrasio», in *Il colle "aureo" della cultura internazionale della sacralità e della memoria*, a cura di C. Benocci, C. Fagiolo, Roma: Artemide, pp. 335-351 e in particolare p. 339.

84 Ratti N. (1794) *Della famiglia Sforza*, Roma 1794-1795, voll. 2, I, 1794, p. 347.

risultare. Evidenti sono altresì alcuni elementi difformi rispetto a questo buon governo, come la differenza nel pagamento della tassa sui «fuochi», cioè dei nuclei familiari, tra ebrei e cristiani, dato che introduce comunque una discriminazione all'interno della comunità ed è foriero di ulteriori negativi sviluppi, come sottolineerà Domenico Antonio Armaleoni nella sua relazione al granduca del 1746-1747 (si veda l'Appendice documentaria 18), di cui si dirà; tuttavia questa differenza di tassa potrebbe anche configurarsi come un compromesso, utile per far accettare senza troppe resistenze la carta del 1708 alla stessa intera comunità santafiorese, ministri compresi. Non manca qualche privilegio che il duca afferma a suo vantaggio, come l'obbligo per gli artigiani ebrei, notoriamente eccellenti nella lavorazione delle stoffe, a servire il duca in ogni suo bisogno e in ogni momento: ma le prerogative aristocratiche sono difficili da abolire, pur per un raffinato arcade.

Non è estranea a questa complessa carta, di valore politico, religioso ed economico, la notevole capacità di gestione economica e amministrativa della duchessa Livia Cesarini (1646-1711) (Fig. 3), moglie di Federico dal 1673, cui si deve non solo il risanamento delle non felici finanze sforzesche con il suo cospicuo patrimonio ma anche la nuova gestione, moderna e accurata, delle tenute agricole e delle proprietà immobiliari, sia nello Stato Pontificio che nella contea, che vedono all'opera in prima persona proprio Livia, seguita amorevolmente (e con una ben minore determinazione, davvero «arcadica») dal marito Federico, in modo da assicurare una buona manutenzione, con innovazioni artistiche appropriate, e un reddito adeguato e giusto, cui si associa una fervente religiosità e una tavola eccellente⁸⁵.

Tuttavia, alla luce di quanto stabilito dal pontefice Paolo III con la bolla del 1539 e dei fatti che seguono a breve distanza in danno alla comunità santafiorese, si può individuare un errore strategico commesso dal duca, forse anche per le felici condizioni socio-economiche del momento storico in cui predispone la carta del 1708, che non lasciano prevedere rapidi cambiamenti negativi. Il papa Farnese, infatti, prevedendo che, dopo la sua morte, sarebbero state esercitate pressioni e avanzate richieste dalle autorità religiose tali e tante da ridurre la contea sforzesca come un

85 Benocci C (2014) *Uomini e donne illustri di casa Sforza, La collezione di ritratti*, ADSI, Sezione Lazio, Roma: GBentivoglio Editoria; Benocci C. (2014) *La pergola d'uva e il vino. Le vigne Sforza Cesarini a Roma e nel Lazio*, Vetralla: Davide Ghaleb Editore; Benocci *A tavola con gli Sforza di Santa Fiora* 2015; Benocci *Palazzo Sforza Cesarini* 2016.

vaso di coccio tra vasi di ferro, annullando il benessere raggiunto dalla sua famiglia con tutte le comunità da essa dominate, emana la bolla che esenta tutti i destinatari da ogni ingerenza ecclesiastica e laica e da ogni tassa conseguente: si tratta di un principio valevole *erga omnes*, in ogni tempo e in ogni condizione, oltretutto confermato dai pontefici successivi e da sentenze del Tribunale dell'*Auditor Camerae*. La carta del 1708 non richiama questa bolla, confermandone la validità ed estendendone l'effetto secondo i nuovi principi proto-illuministici: è vero che Federico è un duca e non certo un'autorità religiosa ma una bolla pontificia, come ampiamente dimostrato nei secoli precedenti, mantiene il suo grande valore e mette a tacere possibili successive voci contrarie.

Questo elemento di debolezza risulta evidente dopo la morte del duca Federico nel 1712 anche per i tempi difficili attraversati dalle comunità della Penisola, con qualche aggravio in casa Sforza Cesarini: il figlio di Federico e Livia Giovan Giorgio (1678-1719) nel 1703 si innamora e tenta di rapire Faustina Maratti (figlia di Carlo, famoso pittore e principe dell'Accademia di San Luca), ferendola, ed è costretto a fuggire in Fiandra con una pesante taglia sulla testa, tornando a Roma solo nel 1718⁸⁶; il primogenito Gaetano (1674-1727) condivide gli interessi artistici del padre ma deve affrontare la complessa gestione del patrimonio; nel 1703 sposa Vittoria Conti, che sarà poi nipote del papa Innocenzo XIII (1721-1724). Ciò nonostante, gli Sforza Cesarini, pur perfettamente inseriti nella corte francese e in quella spagnola, non annoverano tra i propri membri un nuovo cardinale, in grado di stabilire una continuità con i prestigiosi prelati di casa Sforza dei secoli precedenti e garantire protezione e sicurezza al casato, contea compresa. Di fatto, ben presto si pongono le condizioni per uno sviluppo non positivo delle innovative disposizioni della carta del 1708.

86 Pace F. (2008) "Notizie sulla famiglia Sforza Cesarini", in *Palazzo Sforza Cesarini*, Roma: De Luca, p.121.



Fig. 1. Copia da Giovanni Maria Morandi (1622-1717),
Ritratto di Federico Sforza Cesarini (1651-1712), sec. XVIII, olio su tela, Roma,
Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 2. Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio (1639-1709),
Ritratto del cardinale Federico Sforza (1603-1676), sec. XVII, olio su tela, Roma,
Collezione Sforza Cesarini.



Fig. 3. Copia da Giovanni Maria Morandi (1622-1717),
Ritratto di Livia Cesarini Sforza (1646-1711), sec. XVII, olio su tela, Roma,
 Collezione Sforza Cesarini.

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo VII

Gli editti del vescovo di Città della Pieve nel 1711: il ghetto e l'eliminazione di ogni occasione di rapporto familiare tra ebrei e cristiani, la parziale applicazione nel 1714, con la nuova strada a servizio di Borgo e Montecatino

Il vescovo di Città della Pieve Carlo Muti dal 20 al 25 maggio 1702 compie la visita pastorale a Santa Fiora esaminando accuratamente i complessi religiosi e i relativi arredi⁸⁷, visita ripetuta il 18 e 19 luglio 1705⁸⁸; lo stesso vescovo nel 1709 redige una relazione sullo «Stato dei stabili, cenzi, entrata et uscita delle chiese, monasteri, benefitii e confraternite della terra di S. Fiora, nel tempo della visita dell'anno 1709»⁸⁹: sono attentamente esaminati i legati e gli obblighi di ciascun istituto, in particolare quelli relativi alle messe da celebrare, e si conclude annotando che «tutti li sopradetti obblighi sono registrati nel Libro che si ritiene in sacristia della Chiesa Parochiale, oltre i quali dalli notari furono esibiti due fogli d'altri Legati Pii, che si danno annessi»; seguono i censi, le entrate, le uscite, gli stabili, i terreni e i crediti di ciascun istituto. Il quadro economico delle risorse e delle spese dei complessi religiosi di Santa Fiora è molto chiaro.

Il 30 giugno 1711 il vescovo Fausto Guidotti compie una visita pastorale nella cittadina, che si conclude con i «Decreti e provisioni fatti nella terra di S. Fiora in occasione della visita»⁹⁰. Il vescovo conduce una vera e propria indagine sugli usi e le attività dei religiosi, interrogando vari giovani in qualche modo legati alle chiese e alle compagnie sul comportamento e le abitudini di loro stessi, dei sacerdoti, dei chierici e degli altri religiosi. I giovani interrogati dichiarano di frequentare la scuola pubblica, studiando la grammatica e altre discipline, di assistere alle funzioni servendo come

87 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Visite pastorali, 27.

88 *Ibidem*, 28.

89 *Ibidem*, 29.

90 *Ibidem*, 30.

chierici, e illustrano in modo sintetico la vita religiosa e civile della cittadina. Sono riportate le abitudini più diffuse, sia positive che negative, quali il gioco delle carte, l'uso di «pistole e coltelli», portati da molti, ecclesiastici compresi, che «vanno a caccia con l'archibugio», e qualcuno «attende ad amori», ma «gli sposi prima di sposarsi non coabitano assieme». In generale, gli abitanti della cittadina frequentano regolarmente le chiese, sono assolti adeguatamente gli obblighi del clero in merito ai sacramenti, all'assistenza ai bisognosi, in generale alle diverse funzioni, per alcune delle quali (matrimoni, battesimi ecc.) sono richiesti pagamenti, non troppo rilevanti; i sacerdoti sono abbastanza colti, avendo in generale studiato grammatica, retorica, teologia ed alcuni anche altre materie, così come i giovani riferiscono di molti che frequentano la scuola pubblica. Nelle campagne la situazione è più difficile e la frequentazione alle funzioni religiose più rara. Il giudizio su molti religiosi è decisamente positivo ma non mancano eccezioni. Il vescovo riporta anche qualche osservazione sui rapporti tra ebrei e cristiani della comunità santafiorese:

che li hebrei promiscuamente vivono con christiani, e questi specialmente le donne et ... ricelle vanno a servirli in casa, portandogli l'acqua, scopando le loro case, cucinandogli, vanno gli hebrei girando la notte mescolati fra cristiani sino a due o 3 hore di notte. Altre volte furono scomunicati molti cristiani per essere stati a ballare e mangiare in casa degli hebrei a' tempo del vicario Gigli.

Infine, il vescovo Guidotti dispone vari «ordini e decreti» per le confraternite e per il clero ed emana due «editti» in merito ai rapporti tra ebrei e cristiani, il primo a conclusione della visita pastorale e il secondo a Città della Pieve:

- Fausto Guidotti per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di Città della Pieve.

Volendo noi rimediare ad alcuni disordini trovati in occasione della visita pastorale nella terra di S. Fiora diocesi di Città della Pieve, in virtù del presente editto, che affisso alla porta della chiesa parrocchiale di detta terra doppo otto giorni doverà astringere ogni persona come se gli fosse stato personalmente intimato, proibimo e vietamo in prima a tutti e singoli christiani de l'uno e dell'altro sesso dimoranti in detta terra, sotto pena di scomunica maggiore, il prestar servigii domestici agl'hebrei dentro le case degl'hebrei medemi, come di portargli l'acqua, scopargli stanze e far qualunque altro servigio simile o dissimile, ancorché li detti christiani fossero poveri

o minori d'età, e ne ricevessero il pagamento o la facessero gratis. Parimenti sotto l'istessa pena di scomunica proibiamo alli detti christiani dell'uno e dell'altro sesso l'andare alla sinagoga degli hebrei durante le loro funzioni ebraiche anche sotto pretesto di soddisfare alla propria curiosità, o per qualunque altro titolo, dichiarando che in ciascheduno de sudetti casi si procederà contro i trasgressori christiani per inquisizione, senza pregiudizio di procedere ancora contro essi hebrei, che admettessero i christiani in detta sinagoga nel tempo delle loro funzioni alla pena stabilita nel decreto di visita da noi fatto sotto li... del corrente mese.

Similmente ordiniamo a tutti e singoli chierici et altre persone ecclesiastiche a noi soggette che non ardischino portar pistole, pugnali o cortelli, in pena di scudi trenta da applicarsi per un terzo agl'esecutori che li troveranno e carcerarano con tali sorti di arme, e per il resto a' luoghi pii, et altre pene a nostro arbitrio, da stendersi sino alla galera inclusive.

E finalmente proibiamo alli medesimi clerici et ecclesiastici di giuocare a carte specialmente in luoghi publici, sotto pena di scudi dodici da applicarsi parimente per un terzo agl'esecutori e per il resto a' luoghi pii, et altre pene a nostro arbitrio.

Dato nella terra di S. Fiora in occasione della S. Visita questo dì 11 luglio 1711;

- Fausto Guidotti per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di Città della Pieve.

Non essendo conveniente che gl'hebrei habitino promiscuamente con i christiani nella terra di S. Fiora nostra diocesi e molto meno che li christiani prestino servigii agli hebrei nelle loro case contro la disposizione de' Sacri Canoni e Concilii Generali. Di qui è che inherendo noi all'ordine sopra di ciò ricevuto dalla S. Congregazione del S. Officio di Roma con lettera delli 25 luglio passato, alla quale in virtù del presente editto ordiniamo e commandiamo a tutti e singoli hebrei dello uno e dell'altro sesso, habitanti e dimoranti nella terra di S. Fiora, che dentro il termine di un anno da cominciare dal giorno della pubblicazione del presente debbano racchiudersi in un ghetto dentro qualche parte di detta terra per ivi habitare separatamente dai christiani sotto pena dello sfratto, e tanto avanti quanto doppio che ci saranno racchiusi non ammettino alcun christiano maschio o femina di qualunque età a farci prestare alcun servigio dentro le loro case, e rispettivamente alcuno de christiani sudetti non ardisca di andare dentro le case de sudetti hebrei a prestargli alcuna sorte di servigio, dichiarando che in caso di contravvenzione procederemo tanto contro gli uni quanto contro gli altri alle pene comminate et imposte da' Sacri Canoni e Conci-

lii Generali, salva anco la pena di scomunica comminata nell'altro nostro editto pubblicato in S. Fiora in occasione della visita pastorale sotto li 11 luglio contro i christiani che prestassero agli hebrei qualche sorte di servizio dentro le loro case e dichiariamo che il presente editto affisso che sarà nella porta della chiesa parochiale o sia archipresbiteriale di detta terra obligarà ognuno come se gli fosse stato personalmente intimato e chiunque defiggesse, levasse, deturpasse o la levasse il presente editto doppo la sua affissione incorra e s'intenda incorso *ipso facto* nella scomunica maggiore, l'assoluzione della quale a noi riserviamo.
Dato in Città della Pieve 26 settembre 1711.

I due editti sono molto puntuali per eliminare o quanto meno fortemente scoraggiare ogni promiscuità tra ebrei e cristiani e il riferimento ai «servigi» di cristiani in case di ebrei lascia intendere che tra questi ultimi vi fossero molti in discrete condizioni economiche, sicuramente migliori dei cristiani al loro servizio. La maggiore costrizione per gli ebrei è comunque l'obbligo di risiedere in un ghetto, senza alcun riferimento a segni distintivi da portare, a interessi economici o altro.

Evidente è quindi che l'eco dei Privilegi del 1708 non è rimasto inascoltato in Curia: effettivamente, nell'Archivio Sforza Cesarini è conservata una lettera, non datata, riguardante «varii capi di lite mossa dal vescovo della Pieve contro il conte di S. Fiora circa gl'ebrei del detto Stato, ed altro. Scrittura dell'avvocato»⁹¹. Le contestazioni alla gestione del duca riguardano la concessione agli ebrei di esercitare il prestito ad interesse senza la preventiva autorizzazione della Sede Apostolica, il commercio degli ebrei con i cristiani, ai quali vendono anche la «carne sciattata», la mancanza di un segno distintivo che gli ebrei di Santa Fiora non portano, cosicché le «donne forestiere» che frequentano la cittadina possono avere familiarità con loro scambiandoli per cristiani, ed infine è contestata la vendita della contea al granduca di Toscana nel 1633 senza il beneplacito della S. Sede. I dati precisi riguardanti la familiarità tra ebrei e cristiani sono chiaramente dedotti dai Privilegi del 1708 e questo spiega l'affermazione del vescovo, secondo cui ha dovuto effettuare la visita pastorale ponendo grande attenzione alla frequentazione e usi di ebrei e cristiani santafioresi, in applicazione di quanto disposto dall'Inquisizione in una lettera contenente una richiesta formale in tal senso. Altrettanto evidente è la precisa intenzione di ignorare quanto disposto dalla bolla papale del 1539

91 ASR, ASC, parte I, 699.

in merito al divieto per le autorità ecclesiastiche e laiche di intromettersi a qualunque titolo nella contea sforzesca, bolla non considerata neanche dal duca Sforza.

La congiuntura è comunque favorevole all'applicazione di questi editti: nel 1711 muore Livia Cesarini Sforza e nel 1712 anche lo stesso duca Federico e la famiglia attraversa un periodo di passaggio, che vede il nuovo duca Gaetano Sforza Cesarini (1674-1727) prendere in mano con difficoltà la complessa situazione creatasi.

Le visite pastorali successive, del 2 ottobre 1712 e 2 ottobre 1722⁹², descrivono i complessi religiosi santafioresi ma quest'ultima cita la visita

sinagogae seu ut dicitur Scholae Hebreorum reverendissimo d. Francisco Fatii archipresbiteri terrae S. Florae. Qui reverendissimus arcipresbiter eadem supradicto die visitavit dictam Sinagogam seu scholam Hebreorum et nihil decreti.

Quindi non si rileva alcun elemento negativo nel complesso della sinagoga e non è citato alcun ghetto.

Anche le visite del 23 settembre 1716⁹³, del 12 settembre 1726 e dell'8 febbraio 1727⁹⁴ non riportano né l'esistenza di un ghetto né altre indicazioni in merito alla comunità ebraica santafiorese. Paolo Agostino Battisti descrive, com'è noto, nel 1764 il ghetto degli ebrei costituito in osservanza degli editti del 1711:

solo abbiamo trovato che l'anno 1714 il dì 30 maggio furono gli ebrei posti nel Ghetto, nell'ultima strada di Borgo detta Vallepiatta, stando prima in diverse case in mezzo ai cristiani, e tal risoluzione fu fatta dal duca Gaetano Sforza e da monsignor Fausto Guidotti vescovo di Città della Pieve, per le molte istanze fattegli dal signor arciprete don Francesco Farsi e dal M. R. P. di mastro Pietro Giannotti agostiniano vicario del Sant'Uffizio... In questo Ghetto una volta vi erano gli ebrei ricchi e benestanti, ma ora sono miserabilissimi e poveri di numero⁹⁵.

92 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Visite pastorali, 30.

93 *Ibidem*, 31.

94 *Ibidem*, 33.

95 Benocci 1999, p. 69.

Gli editti del 1711 avevano dato solo un anno di tempo per concentrare gli ebrei nel ghetto ma sembra che siano stati impiegati tre anni per l'applicazione dell'obbligo, dato singolare in quanto il luogo prevalentemente abitato dagli ebrei era già da secoli proprio il terziere di Borgo, e quindi si trattava di costringere allo spostamento solo una parte residua della comunità ebraica.

Occorre inoltre verificare le caratteristiche di questo ghetto, che avrebbe richiesto almeno una chiusura con un muro e la messa in opera di porte appropriate per garantire l'impossibilità di un agevole superamento, in modo che si avesse la certezza che nessun ebreo potesse uscire di notte o peggio entrare e uscire a sua discrezione, annullando la separazione tanto decisamente imposta. Impianti urbani siffatti prevedono adeguati lavori edilizi, da effettuare a spese della comunità o direttamente dal duca. Nei conti dell'Archivio Sforza Cesarini non sono state finora individuate spese per tali opere; invece, il 15 dicembre 1726 è pagato con 20 scudi il muratore Pietro Borella «in conto della strada nuova fatta per ordine di sua eccellenza a Santa Fiora», sotto il controllo dell'architetto Filippo Barigioni, in quegli anni l'eccellente professionista al servizio del duca per opere diverse a Santa Fiora, riguardanti il «mulino grande di Borgo, il molinello di Castello, la valchiera, la polveriera, il molino di Selvena, Borgo» e varie opere murarie nel palazzo ducale e nelle case della cittadina, per le quali si riportano molti pagamenti complessivi, comprendenti anche le altre spese necessarie per la nuova strada⁹⁶. L'ubicazione e la finalità di quest'ultima si rilevano da altri conti del 1744, anno in cui il duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini (1705-1744) conferma i privilegi concessi agli ebrei santafioresi nel 1708, con alcune varianti. Tra i creditori del duca è infatti il capo mastro muratore Michele Calistri «per lavoro fatto alla strada nuova»⁹⁷. Sui lavori sono allegate due perizie: la prima, del 16 agosto 1744. È relativa alla «casa di mastro Bartolomeo Generelli alla porta di Borgho in Santa Fiora e riconosciuto il pregiudizio e scapito che riceve quando fu fatta la strada nuova circa venti anni fa», per un importo di scudi 18; la seconda perizia è dello stesso Calistri, «capo mastro della strada nuova», che «scaricai una stanza del fu Gioseppe Negretti a causa di fabricare con i sassi e materiali della detta stanza la detta stanza», per scudi 4. Il 18

96 ASR, ASC, parte II, I, 116, 1727

97 ASR, ASC, parte II, serie VIII, b. 214: in questa busta si conservano i conti riportati di seguito nel testo.

maggio 1744 il cancelliere Agostino Cicaloni osserva che «la strada nova che conduce ai Padri di Santo Agostino corre pericolo di cadere la volta di detta strada per dove passa sotto l'acqua». L'8 giugno 1744 si conferma che occorre «selciare la strada nuova, quale minaccia pericolo la volta per dove passa sotto l'acqua»; il 22 giugno 1744 lo stesso Cicaloni scrive al duca in merito alla necessità di «selciare la strada nuova, avendosi il popolo già fatto carico di portare tutto il materiale». Infine, Caterina Lambertini di Santa Fiora il 22 settembre 1744 scrive alla «padrona» (la duchessa Maria Giustiniani Sforza Cesarini, moglie di Sforza Giuseppe) riferendo che

in tempo fu fatto fare la strada nova in Santa Fiora dalla felice memoria dell'illustrissimo et eccellentissimo signor duca Gaetano padrone li fu fatto guastare un horto contiguo alla sua casa [che] tiene in Santa Fiora, il quale horto era tutto piena di differenti albori da frutto et altre piante ad uso di giardini, murato con proprio muro intorno, et il sudetto horto durava per quanto dura la devisata strada nova;

per questo danno non è stata compensata e nemmeno per «una stanzetta gettatoli atterra per servirsi delle pietre», per un totale di scudi 90, che chiede in risarcimento. Quindi la strada in questione (Figg. 1-2) è realizzata per migliorare il collegamento tra i terzi di Borgo e Montecatino, in particolare dalla piazza antistante il complesso dei padri agostiniani, accanto alla porta medioevale, fino al settore produttivo intorno e sottostante la Peschiera (Fig. 3), con mulini (Fig. 4) e altre strutture produttive, sacrificando orti e case per assicurare un tracciato adeguato, pur con qualche difficoltà. E' evidente, quindi, che l'applicazione degli editti del vescovo Guidotti si è limitata alla concentrazione in Borgo degli ebrei, senza circondare di un nuovo muro il settore urbano relativo, e, passata la fase più acuta di controllo dell'operato del duca Gaetano Sforza, quest'ultimo ha provveduto, insieme all'intera comunità santafiorese, a migliorare il percorso e lo stato del settore urbano produttivo, a tutto vantaggio dei residenti. Purtroppo, le crescenti difficoltà economiche non hanno consentito di completare subito adeguatamente i lavori per la strada, con l'opportuna selciatura, e nemmeno di saldare tutti i debiti con le maestranze: nubi oscure si stavano addensando sulle risorse economiche disponibili in casa Sforza e sulla comunità santafiorese, come in gran parte della Penisola e in Europa.

A conferma dei limitati esiti degli editti del 1711, è bene considerare il

«Ristretto dell'entrate della contea di S. Fiora e Castellazzara fatto nell'anno 1728», in cui si citano i proventi di scudi 24 derivanti dal «banco dei pegni», che non risulta gestito dalla comunità cristiana ma tradizionalmente dagli ebrei⁹⁸.

Forte e positivo rimane comunque il legame tra il duca e la comunità ebraica santafiorese, come dimostra la corrispondenza del 1719 e del 1723 tra il duca e la gran principessa di Toscana Violante Beatrice di Baviera, moglie di Ferdinando de' Medici, in cui ella dapprima chiede al duca di proteggere un'ebrea santafiorese fatta da lei convertire e poi si raccomanda a lui per un aiuto con gli ebrei Moisè e Israel Palagrilli per il felice esito di alcuni affari, esito raggiunto grazie alla mediazione del duca, ringraziato adeguatamente dalla gran principessa⁹⁹.

98 ASR, ASC, parte I, 699.

99 Benocci *Palazzo Sforza Cesarini* 2016, pp. 104-105.



Fig. 1. *La «strada nuova» tra Borgo e Montecatino, realizzata nel 1726 e selciata nel 1744: veduta dalla piazza S. Agostino, con la porta medioevale, Santa Fiora.*



Fig. 2. *La «strada nuova» fuori della cinta muraria, tra giardini e muri di confine, Santa Fiora.*



Fig. 3. *La continuazione della «strada nuova», dopo la Peschiera, verso i mulini, Santa Fiora.*



Fig. 4. *Un mulino, rinnovato, Santa Fiora.*

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo VIII

Il testamento dell'ebreo Giacobbe Palagrilli del 1718

Nella ricca documentazione settecentesca relativa alla vita santafoiese, in particolare riguardante la presenza ebraica, emerge un interessante testamento del 4 settembre 1718, redatto da «Giacobbe del *quondam* Moisè Pellegrini» «ebreo di Santa Fiora», in realtà appartenente alla famiglia Palagrilli o Pelagrilli o Peragrilli, secondo le diverse versioni contenute nello stesso documento, evidentemente stilato in modo piuttosto approssimativo (si veda l'Appendice documentaria 10). In effetti, come dichiara il testatore, si tratta di un testamento *sine scriptis*, cioè nuncupativo, redatto «in casa di detto testatore posta nel getto [sic]» di Santa Fiora, alla presenza di sette testimoni presumibilmente cristiani, in quanto non si dichiarano ebrei e con nomi generalmente cristiani, tutti provenienti «da S. Fiora o in essa abitatori», dato che sarebbe stato ben poco gradito a monsignor Guidotti per essere un'aperta contraddizione della tanto auspicata separazione tra ebrei e cristiani della stessa comunità.

Con fine diplomazia e probabilmente per proteggere i suoi familiari, Giacobbe inizia il testamento con due legati, di cinque soldi ciascuno, destinati al vescovo di Città della Pieve (cioè lo stesso monsignor Guidotti) e al duca Gaetano Sforza Cesarini, vale a dire i due personaggi che pochi anni prima avevano istituito e realizzato il ghetto santafoiese, se pure nei modi già delineati.

Il legato successivo è destinato alla scuola degli ebrei santafoiesi, vale a dire alla sinagoga, e consiste in «una corona d'argento e lampada pure d'argento acciò servino e devino servire in tutte le fontioni solite da farsi in detta scuola», con il divieto di venderli o d'impegnarli, oggetti che dopo le funzioni devono rimanere in custodia di Abramo Pasilli (chiamato Passigli nel codicillo successivo) e di Speranza sua moglie. Sono oggetti di grande valore rituale, trattandosi dell' «*Atarah* o Corona, i *Rimmonim* su cui veniva infilata per sormontare il rotolo della *Torah*, e la *Ner Tamid*, la lampada perenne che veniva posta davanti all'Arca Santa»¹⁰⁰. Di lato, in corrispondenza di questo paragrafo, è una nota indicante che Abramo

100 Biondi 2005, p.136.

Passigli è morto, sua moglie si è fatta cristiana e Moisè Palagrilli, fratello di Israel Palagrilli, ha impegnato gli oggetti d'argento.

Dopo aver blandito le autorità religiose e laiche e aver assicurato beni preziosi e di grande valore religioso alla sinagoga, dispone in modo commovente e determinato a favore della moglie Allegrezza, «sua diletta consorte donna madonna padrona usufruttuaria sua vita durante vedovando e che possa vendere et impegnare per suo bisogno et in caso di necessità»; ella quindi può disporre come vuole del patrimonio, rimanendo vedova, soprattutto se si verificano difficili condizioni, purtroppo già facilmente prevedibili. Il marito Giacobbe intende in tal modo garantirle per quanto possibile una vita serena e relativamente agiata, confermando l'importanza del ruolo della donna nella famiglia ebraica, la «pietra angolare della casa ebraica»¹⁰¹, non solo come compagna di vita e madre ma anche, in questo caso, come soggetto in grado di gestire un patrimonio non irrilevante.

Anche in testamenti di soggetti cristiani non mancano analoghe disposizioni, come in quello del 20 settembre 1649 di Vincenzo Nobili nei confronti della moglie Eleonora Orsini¹⁰²: ma la disposizione testamentaria di Giacobbe resta comunque significativa del forte legame e della stima tra i due sposi.

Seguono i legati ai fratelli e ai parenti, in modo che «fra li suoi non naschino lite e discordie»: ereditano 100 scudi «Moisè figlio di Abbramo di Pitigliano suo nipote» (gli ebrei di Pitigliano e di Santa Fiora risultano sempre più legati), 50 scudi la «figlia di Angelo Solitario... da darsili quando si maritarà e non altrimenti», 25 scudi il fratello Isdrael o Israel Peragrilli. I lasciti successivi sono di animali e beni materiali: si tratta di una «vaccina soda» a Gentile di Giuseppe Sorano, di cinque vaccine sode a Samuel Levi, di trenta libbre di lana a Samuel Cetona.

Nomina quindi suo erede il nipote Samuel, figlio di sua figlia Stella e del defunto Alessandro Palombo, che però ha 14 anni ed è sottoposto alla tutela di Israel Palagrilli e Samuel Cetona per 11 anni, fino al compimento dei 25 anni d'età, tutori che devono rimanere tali in ogni situazione che si venisse a creare ma che non possono

né vendere né alienare cosa alcuna di detta sua eredità e delli denari

101 Gugenheim 2007, p. 45.

102 Benocci C (2007) *Villa Spada*, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pp. 283-286.

che esistano appresso Abram Levi non si ne possino alienare, né in qualunque modo distrarre ma i sudetti tutori non ne possino conseguire se non che il frutto de medesimi; et in caso non si volessero da detti Levi ritenere si ponghino nuovamente a frutto né li possin levare dalla contea di Santa Fiora né questo né tutta l'altra robba de sua eredità.

Levi è quindi il gestore di un banco che tiene i soldi a reddito, i cui frutti sono utilizzati per compensare i tutori; nel caso in cui i tutori non intendano mantenerli presso questo banco, non possono estrarli dalla contea di Santa Fiora, pur mettendoli a frutto, così come sono autorizzati a godere dei frutti dell'intera eredità. Tuttavia, prima di amministrarla sono obbligati a «dare idonea sicurtà di quelli bene amministrare».

Risultano evidenti due elementi: il forte legame di Giacobbe con la contea di Santa Fiora, da cui non vuole venga portato via il suo patrimonio, e la scarsa fiducia nei parenti prossimi, pienamente legittima, stando alla nota riportata a margine dell'ultimo paragrafo, in cui si rileva che il fratello Israel Palagrilli ha ritirato 600 scudi dal Levi ed ha alienato “buona parte di detta eredità”, trasferendo i soldi a «Castel del Piano dove sono».

Nel caso in cui Samuel muoia prima dei 25 anni, la metà dell'eredità andrà a

Moisé di Abram nipote di detto Samuel e morendo detto Moisé vada ad Abramo padre di detto Moisé, con che non possino levarla di S. Fiora come sopra e del altra metà scudi 30 ad Isdrael Peragrilli et il residuo alla scuola dell'ebrei di S. Fiora.

Il legame con Santa Fiora risulta sempre più evidente.

Nel codicillo del 6 settembre al testamento, data della morte di Giacobbe, aggiunge che Speranza moglie di Abramo Passigli deve dare una garanzia (*cautionem*) per il marito, in relazione al deposito dei preziosi oggetti d'argento, e che Israel Palagrilli deve dare anch'egli una garanzia per mantenere in ogni caso l'eredità nell'asse ereditario.

Nonostante l'accurato testamento, le vicende successive non ne confermano l'esecuzione, in quanto alla morte di Abramo Passigli sua moglie si converte al cristianesimo e il viceconte Carlo Maggiolini dà in deposito gli oggetti rituali a Israel Palagrilli «con la sicurtà di sua moglie contro la volontà degli ebrei per non reputarsi idonea essendo essa forastiera e senza alcun affetto in S. Fiora». Certo è che l'eredità è stata amministrata

molto male dai fratelli del testatore Israel e soprattutto da Moisè Palagrilli ma il giovane Samuel non ha protestato, sia perché vive in casa di Palagrilli sia perché spera di avere in moglie una «figlia piccola» dello stesso Palagrilli. Dopo la morte di Samuel intervengono invece a reclamare il corretto passaggio dell'eredità secondo il testamento di Giacobbe sia gli «homini de Pupilli a quali spettando il loro officio l'invigilarvi» sia la scuola degli ebrei, per i beni ad essa lasciati, sia in generale tutti gli ebrei santafioresi, «per il comune interesse che vi tengano, a causa che delapidandosi detta eredità, cresceranno sopra di loro i datii e si renderanno totalmente inhabili a poterli sopportare». Previsione negativa che purtroppo dopo pochi anni si avvera.

Sono parole esemplari sia per la tutela degli interessi di una comunità, sia per i rimedi cui ricorrere in caso di comportamenti del tutto scorretti come in questa situazione. Importante è comunque il legame continuamente richiamato tra l'università degli ebrei e Santa Fiora, che arrivano fino a ritenere non idonea a prestare una garanzia - in merito al rispetto delle volontà testamentarie di Giacobbe - la cognata, moglie di Israel Palagrilli, in quanto «forastiera e e senza alcun affetto in S. Fiora», sfiducia purtroppo pienamente giustificata.

Infatti, nel 1725-1726 sulle vicende d'eredità e sul comportamento di Moisè e Israel Palagrilli intervengono il duca Gaetano Sforza Cesarini e l'Auditore Fiscale di Siena, su istanza dell'università degli ebrei santafioresi, per recuperare gli argenti lasciati da Giacobbe Palagrilli in eredità alla sinagoga (si veda l'Appendice documentaria 12); Moisè è in carcere per aver impegnato gli argenti «per suo proprio interesse» invece di consegnarli all'università degli ebrei; il duca ordina che siano sequestrati i beni della bottega di Moisè per riscattare gli argenti ma la bottega è quasi vuota, avendo lo stesso Moisè già provveduto a far portare via le sue cose. Seguirà un processo a carico di Moisè e l'università degli ebrei vuole che rimanga in carcere finché non restituisce gli argenti ma il duca dispone al suo vassallo Attilio Massimo Bresciani di far pagare a Moisè 15 scudi e di liberarlo ma l'altro vassallo Vespasiano Vespasiani fa sequestrare il bestiame di Moisè su ordine del duca, a titolo di garanzia per la restituzione degli argenti. Israele e Moisè Palagrilli sono nel frattempo fuggiti dalla contea di Santa Fiora ma è consentito loro dal duca di rientrare per risolvere le questioni aperte con l'università degli ebrei; tuttavia Vespasiani afferma che non potendo più Moisè da quattro mesi dedicarsi ai suoi traffici non è in grado di riscattare subito gli argenti. In una lettera dell'11 marzo 1726 Vespasiani informa

il duca che Samuel di Alessandro Palombo, erede legittimo di Giacobbe Palagrilli, è disposto a dare «sicurtà» per il riscatto degli argenti richiesto a Moisè, eventualmente insieme a Israel Palagrilli, che «sta a Castel del Piano dove ha una bona bottega», ma «i medesimi ebrei non lo vogliono perché è fora di Santa Fiora» e inoltre se Samuel «morisse prima dei vinticinque anni non ha cosa alcuna di detta eredità», secondo quanto disposto dal nonno Giacobbe. Vespasiani suggerisce invece al duca di accettare la garanzia di Samuel e Israel Palagrilli, per la rapida risoluzione della questione.

Ancora una volta, il duca è chiamato ad intervenire tra questioni interne alla comunità ed anche nelle liti tra membri ebrei, sottolineando il suo ruolo di *dominus*, evidentemente «per suo proprio interesse», tanto più quando i beni in questione non rientrano tra le sue proprietà: una comunità pacificata e obbediente al «padrone», oltretutto fortemente radicata a Santa Fiora, è un vantaggio straordinario per casa Sforza.

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo IX

I cibo di ebrei e cristiani: i macelli, la tavola quotidiana in casa Sforza, il sale, il vino

E' certo che «l'ebraismo non neghi affatto il lato materiale della vita, ma lo sublimi: un'anima santa in un corpo santo»¹⁰³; la cucina e il pasto rappresentano quindi un elemento essenziale nella vita di una comunità ebraica e nei quattro secoli in cui a Santa Fiora ebrei e cristiani hanno vissuto pacificamente insieme il cibo ha rappresentato un elemento di distinzione tra loro ma anche di non lievi affinità. Le differenze riguardano aspetti indiscutibili: prima di tutto le modalità di macellazione degli animali e la tipologia di questi ultimi, appropriati per l'alimentazione ebraica. Soccorre alla conoscenza dei macelli ebraici la situazione di Pitigliano, dove gli ebrei santafioresi vanno ad abitare nel corso del XVIII secolo ma con cui i rapporti datano da almeno tre secoli prima. In osservanza dei precetti biblici e in particolare da quanto stabilito nel Deuteronomio (12, 23; 12, 16), in cui si raccomanda che «devi tenacemente guardarti dal mangiare il sangue perché il sangue è vita; non mangerai quindi la vita con la carne»; quindi lo *shochet*, il macellatore rituale, deve uccidere l'animale in modo particolare e stabilito precisamente così da privarlo completamente del sangue, deve escludere dal consumo alimentare il nervo ischiatico e quindi in generale controllare bene la parte posteriore della coscia dell'animale, deve controllare bene le viscere e in particolare i polmoni per verificare lo stato di salute dell'animale e quindi la sua adeguatezza al consumo. Inoltre, sono ammessi all'alimentazione solo ogni quadrupede che abbia l'unghia fessa e che ruminanti, solo i pesci che hanno pinne e squame e non si può mescolare carne e latte o derivati da quest'ultimo nello stesso pasto.

A Pitigliano la macellazione avviene in appositi ambienti sotterranei affacciati sul sottostante dirupo e accessibili in modo non diretto, seguendo la tradizionale riservatezza della comunità e la protezione necessaria alle principali pratiche religiose e culturali¹⁰⁴. Se quindi è corretta l'identificazione

103 Gugenheim 2007, p. 51.

104 Salvatori 1991; Celata 1995; *Pitigliano. La Comunità Ebraica tra Ottocento*

del luogo della sinagoga e dei principali siti ebraici santafioresi proposta nel terzo capitolo, gli ambienti sottostanti il complesso religioso affacciati sulla piazza dispongono di un accesso autonomo piuttosto ristretto sulla via degli Orti e proseguono affacciati sul retrostante giardino e sul sottostante dirupo, quindi in una posizione protetta e ben controllabile. In merito alla qualità delle carni, soccorre l'elenco e la quantità di carni consumate nel 1847 dagli ebrei di Pitigliano (si veda l'Appendice documentaria 30), dove ormai risiedono anche gli ebrei santafioresi: sono previsti per il consumo carni varie tra cui «uccellini, tacchini, vitelli, vacchine», ma sono acquistati dalle diverse famiglie ebraiche solo galline, agnelli e castrati, probabilmente anche in relazione ai relativi importi economici, piuttosto modesti e quindi adeguati in un periodo di crisi.

Si tratta comunque di animali che figurano in modo decisamente prevalente anche nei due macelli santafioresi del 1722, accuratamente descritti, con rigorose norme per il controllo della qualità e dello stato di conservazione delle carni nei «Capitoli della comunità di Santa Fiora stabiliti per l'appalto dei macelli di Castello e di Borgo» (si veda l'Appendice documentaria 11): si elencano, con i relativi prezzi, agnello, castrato, pecora, capra, «castrabecco», «becco», «cameione», «vacca grassa» e vitella di latte, animali simili a quelli previsti per la tavola ebraica. Si citano anche «il porco maschio e femina», escluso del tutto dal cibo ebraico, ma anche in quello cristiano questi animali devono essere attentamente controllati e non sono venduti come gli altri. Sono elencate anche parti meno nobili da vendere nei macelli, come «piedi e gamboni» e «corate o ver fegati» degli animali sopra indicati e prezzati, nonché «teste e ventri ...con i loro sangui», carni per le quali i precetti ebraici prevedevano una ben diversa macellazione e conservazione. I fegati devono essere «staccati interi» per non danneggiare le altre carni e il castrato deve essere dotato delle parti caratteristiche attaccate all'animale. Infine, l'uso delle carni nelle varie stagioni è normato, tenendo presente le feste religiose e le differenze di clima, che inducono ad un'alimentazione adeguata e più leggera in estate. La carne non venduta «fino a vesparo» può essere distribuita ai richiedenti e consegnata a quelli «che ci faranno le taglie», consentendo così anche ai meno abbienti di poterne disporre, seppure è probabile che non si tratti

e Novecento (2014), a cura di F. Paoletti, A. Biondi, Arcidosso: Effigi; *Pitigliano. Alla scoperta della città e del suo territorio* (2015), a cura di A. Biondi, F. Dominici, Arcidosso, Effigi.

delle parti migliori degli animali.

Interessante è anche il confronto con le carni consumate sulla tavola del 1743 dei duchi Sforza, dei loro figli e della «famiglia», cioè dei diretti dipendenti e dei diversi addetti alle necessità della corte sforzesca santafiorese, in numero variabile ma in generale mai inferiore a quindici/venti persone (si veda l'Appendice documentaria 15). Negli inventari del palazzo Sforza Cesarini si indica la presenza di una sola cucina, quindi funzionale alla tavola dei duchi e dell'intera corte (Fig. 1). I conti della cucina e della credenza elencano giorno per giorno da marzo a giugno e da novembre a dicembre la tipologia delle materie prime utilizzate per i pasti a pranzo e a cena e in alcuni casi anche le modalità di preparazione. Dagli studi condotti sulla tavola quotidiana degli Sforza nei secoli precedenti, a partire dal Quattrocento¹⁰⁵, emerge che la scelta degli alimenti segue in modo abbastanza fedele le prescrizioni impartite dagli umanisti fiorentini, in particolare da Marsilio Ficino, per garantire una buona salute, indicazioni conosciute sia per la rete familiare sforzesca particolarmente attenta alla cultura fiorentina, aragonese e milanese dei Visconti, sia per l'esito della visita condotta a Santa Fiora nel 1462 dal pontefice Pio II Piccolomini, straordinario umanista e comunque accompagnato e controllato dal segretario del duca di Milano Francesco Sforza, zio del giovane Guido Sforza, signore di Santa Fiora, per accertare modalità e contenuti dei messaggi forniti dal pontefice al nuovo conte Sforza. Guido e i suoi successori possono così godere di un corpo sano e di una conseguente lucidità nell'elaborazione di una strategia politica vincente, che assicura loro, nonostante tempestose vicende, di mantenere una sostanziale autonomia alla loro contea amiatina fino all'unità d'Italia. Sulla tavola quotidiana rinascimentale, barocca e in gran parte anche settecentesca degli Sforza abbondano quindi verdure, legumi e frutta di stagione (Fig. 2): sono elencati broccoli, «cavoli fiore», mele, «erbetta», «erbe d'odore», carciofi, ortica, olive, lattuga, rape, cipolle, aglio, carote, «selleri» [sedani], farro, bieta, «cocuzzole» [zucche], uva spina, pomodori, piselli, «bricoccole» [albicocche], fragole, visciole, «pignioli e passarina», canditi, capperi, ma anche tartufi, presenti nel territorio della contea a Castell'Azzara, mangiati da soli, in zuppa, in salsa, con «cocuzza taratufolata» e «gobbi taratufolati», spezie non meglio identificate, cannella, funghi,

105 Benocci C. (2015) *A tavola con gli Sforza di Santa Fiora*, Arcidosso: Effigi; Benocci Palazzo Sforza Cesarini 2016.

gobbi e soprattutto merangoli, eccellenti agrumi in grado di assicurare vitamine e salute, utilizzati anche per «acqua di fior di merangoli». La carne, ovviamente macellata secondo l'uso cristiano, non manca mai e si prediligono la vaccina, la vitella, l'agnello e il castrato, evidentemente per una tavola di commensali abbienti; si consumano anche piccioni, capponi, galline, beccacce, beccaccini, pernici e tordi (Fig. 3). Non è citato l'uso del maiale, tranne il «presciutto» e le «salicce», più raramente il «lombetto», cibi questi ultimi acquistati dal duca (il cuoco restituisce al duca i soldi per questi acquisti, dai rimborsi ricevuti dallo stesso duca per la tavola), insieme ai volatili più pregiati, consumati evidentemente solo da lui e non destinati alla «famiglia». Nel 1726 l'affittuario della contea Giovanni Capaldi paga per conto del duca, temporaneamente residente a Firenze, il «porto di caccia da Santa Fiora a Firenze di due caprioli, due brugnoli, dodici starne, un cinghiale comprato a Castel del Piano» e a Siena «un altro cinghiale pigliato dal signor abate Piccolomini a Siena», indicando alcune carni molto gradite al duca¹⁰⁶.

Derivati dal maiale sono invece lo strutto, ampiamente usato per cucinare, e in misura minore il lardo e il guanciale, e non mancano «animelle» e «cervello» di vaccina, consumati fritti, e rognone: in considerazione delle esigue quantità di cibo elencate, che vanno ben al di sotto della «giusta misura» delle vivande raccomandata da Ficino, se si escludono i cibi destinati al duca, alla duchessa e ai «signorini», è necessario fornire proteine aggiuntive, assicurate dai grassi del maiale, anche in considerazione dell'elevato costo dell'olio, prodotto solo sulle pendici della contea, e del burro, destinato alle minestre e a particolari frittture, e di valorizzare le interiora vaccine e il cervello con la frittura, proponendo quindi un cibo gustoso e allora economico.

Non manca il pesce, necessario nei giorni di «magro», come il venerdì, durante la quaresima e nelle date stabilite dal calendario liturgico. Si tratta di triglie, merluzzi, «pesce corvo», spigole, sarde, calamari, alici, spesso servite su crostini con burro, e soprattutto «lenguattole», pesci ossei piatti, della famiglia delle *Citharidae*, dell'ordine dei Pleuronettiformi, di cui fanno parte anche la sogliola e il rombo (Fig. 4). Solo il duca riserva per sé nei pranzi primaverili «quattro granci teneri». Ogni pasto si compone comunque sempre di una minestra iniziale, spesso prodotta con verdure o legumi di stagione, a volte con riso o «bianca» (dal biancomangiare

106 ASR, ASC, parte II, I, 114.

rinascimentale), oppure una zuppa di pane e vari alimenti, oppure un brodo di vitella per il duca e la duchessa (che predilige anche i «tagliolini di monache»), due pietanze di carne o pesce (lesse e arrosto o in umido le prime, o elaborate in polpette, e lessi o fritti i secondi, spesso serviti con salse o «condimenti», a volte anche con «cascio parmigiano»), uova, in generale fritte con burro, verdure varie, merangoli, mele fritte, talvolta dolci, come i mostaccioli, le ciambelle, le crostate e i dolci con cannella (zabaglione per il duca); la cena è più sobria, componendosi di una minestra e un secondo piatto, in generale costituito da uova. Singolare è il fatto che il duca, oltre alle leccornie sopra elencate, riservi per sé a cena in generale uova fresche o minestre di «torzi di lattuca» o di altre verdure e la duchessa prediliga zuppe di pangrattato e uova fresche, somministrate queste ultime in abbondanza anche ai «signorini».

Quindi, nonostante l'imperante cucina francese ormai diffusa in tutta Europa, le sane abitudini rinascimentali degli Sforza sono in gran parte conservate, anche se aumenta l'uso della carne. Si tratta di una scelta e di una tradizione familiare, non di una scarsa conoscenza dei piatti francesi: si elencano infatti i «maccaroni», più volte serviti anche con «provatura», pasta con sugo di «rague», parola di derivazione francese usata nel regno di Napoli ma indicante in realtà un tradizionale sugo di carne; anche il «fracandò», i panzerotti fritti e i «supprè» derivano dallo stesso stato, arricchitosi di cuochi francesi nel Settecento (i «monsù») in relazione alle tempestose vicende della corte francese, la cui regina Maria Antonietta è sorella della regina di Napoli Maria Carolina, corte dove quindi i cuochi della corte francese possono trovare adeguata accoglienza, estesa anche a vari casati della corte romana.

Una posizione particolare riveste in questi conti la «balia», presumibilmente dei «signorini»: è molto ben nutrita, in quanto gode quotidianamente di una minestra mattina e sera, di una libbra di lesso di vaccina, di due libbre di agnello in umido, con relativi condimenti, di mezza libbra di vitella per il brodo e di tre pagnotte di pane bianco, assicurando in tal modo un adeguato nutrimento con il latte destinato ai nobili neonati.

Il sale non manca mai dai pranzi e dalle cene di casa Sforza e si tratta di una materia assai costosa, in quanto deve essere importata e ad alto prezzo¹⁰⁷. Il sale è necessario sia ai cristiani che agli ebrei santafioresi,

107 ASFi, Auditore delle Riformagioni, 291.

soprattutto per conservare le carni e i formaggi (si veda l'Appendice documentaria 13): gli ebrei Giuseppe Sorano e Moisè Palagrilli con una lettera del 12 gennaio 1727 chiedono al duca, titolare del provento del sale, «per fare la salata delle vacche e buoi che bisogniano per la nostra università e per mandare anco a nostri corrispondenti di Firenze, Livorno et altri luoghi, ci bisognerà libbre settecento sale un anno per l'altro e questo è necessario, non potendo fare altre carne salate, solo quella che facciamo da noi, e detta somma di sale ci bisogna oltre il sale quotidiano per le nostre bocche, et in fede», città dove evidentemente è ancora più difficile e costoso procurarselo.

Alla cucina ebraica sono stati dedicati importanti studi¹⁰⁸ e indubbiamente i precetti religiosi relativi alla macellazione e alla esclusione di alcuni cibi sono elementi di notevole differenziazione rispetto alla tavola cristiana santafiorese: tuttavia, escludendo le leccornie del duca, le carni, i pesci, le verdure, la frutta e i condimenti (lardo e strutto esclusi, naturalmente) non sono così diversi tra ebrei e cristiani, attestandosi su una tavola quotidiana non certo lussuosa ma che sfrutta le materie prime del territorio ricavando sapienti e gustose pietanze, nel complesso piuttosto equilibrate. E' probabile quindi che nel vivere comune si siano prodotte contaminazioni e scambi di ricette e di usi di spezie o erbe varie, come il buon senso e la pratica comune lascerebbero intendere. Sulla tavola ebraica – in misura diversa a seconda delle risorse economiche disponibili – sono presenti infatti animelle, servite anche con ceci in umido e con cervella fritte con carciofi romaneschi e «pevere» (pepe), agnello arrosto e in agrodolce, brodi vegetali e di carne, anche con «bocchette» (polpette), bollito, capponi, castrato, capretto, capriolo, beccaccini, tacchino, oca, coppiette, coratella, gallina, fricasea, fegato, lombo, rognoni, piccioni e uova; non mancano le verdure, quali bietole, carciofi, carote, cavolo, funghi, zucchini, zucche, gobbì, lattuga, broccoli, tartufi, capperi, pinoli, i pomodori, le rape, il sedano, oltre ai legumi; il pesce è presente, come i famosi aliciotti con l'indivia, le acciughe, il merluzzo, le spigole, le triglie alla livornese, i calamari, le sardine; i formaggi sono vari e deliziosi, tra cui il parmigiano; la frutta abbonda, soprattutto gli agrumi, le mele, le albicocche, le amarene, spesso utilizzata per dolci, come l'acqua di fior d'arancio,

108 Cfr. una illuminante sintesi in Toaff A. (2000) *Mangiare alla giudia: la cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all'età moderna*, Bologna: Il mulino, e Il giornale, Milano 2007.

l'uva passa e le castagne per il castagnaccio, dolci spesso caratteristici ma anche più comuni come le ciambelle, le crostate e i mostaccioli; non mancano il biancomangiare, il pastinache, i maccheroni, i tagliolini e le paste ripiene; erbe aromatiche, cannella e spezie varie introducono gusti nuovi e spesso esotici, graditi anche nel granducato, abituato ai viaggiatori e ai sapori d'Oriente, ma si condisce se si può con olio di oliva. I cibi sono ulteriormente arricchiti durante il carnevale degli ebrei, vale a dire la festa di *Purim*. Perfino la «minestra di torsi di lattuca» e quella di broccoli predilette dal duca e la zuppa o pasta con il pangrattato, delizia della duchessa, nonché l'abbondanza di uova fresche consumate dai duchi e dalla famiglia sono cibi che ben si adattano anche alla popolazione ebraica della cittadina, pietanze gustose, economiche e salutari. E' probabile che le innegabili analogie tra le materie prime servite per le pietanze di ebrei e cristiani santaforesi derivino dalla comune matrice mediterranea delle origini delle due religioni e l'umanesimo fiorentino, con lo studio dei testi medici e di quelli religiosi dei primi padri cristiani, abbia rimesso in luce una sapienza antica ancora di grande attualità e decisamente appropriata per garantire una buona salute con costi non eccessivi.

Nel 1773-1774, anni di notevole crisi della comunità santaforese nel suo insieme, quindi sia degli ebrei che dei cristiani (si veda l'Appendice documentaria 26), il grano e il vino rappresentano, insieme al «vetriolo», le maggiori risorse, che possono assicurare una qualche sopravvivenza. Nella lettera al duca Sforza di Tommaso Luciani del 2 gennaio 1774 si riporta un episodio che vede protagonista il duca Sforza a proposito della povertà alimentare della comunità santaforese: Luciani ha appreso da una lettera del dottor Francesco Matteini della

savia risoluzione fattasi da vostra eccellenza di vendere il suo grano a minuto ai poveri del paese e godo sia di suo gradimento benché ignoto, giacché ridonda in vantaggio di vostra eccellenza e beneficio de poveri, che certamente si trovano in dovere di porgere fervorose suppliche a santo Dio misericordioso per la lunga conservazione e prosperità di vostra eccellenza per il segnalato beneficio in tale emergente da vostra eccellenza ricevuto.

Da un'altra lettera di Luciani del 7 febbraio 1774, sempre diretta al duca, si apprende che

l'agente di vostra eccellenza in Firenze ha avuto ordine di dovere

mandare a Roma una quantità di maglioli di vitigni del Chianti, quali ha già richiesti al fattore dei signori baroni di Ricasoli e Brolio, mi aggiunge di più, che detti maglioli devono piantarsi a Genzano, con altri che averà in Firenze delle Selve, e siccome quelli di Brolio sono poche miglia lontani da Siena, per non farli andare a Firenze ha pensato bene di farli ricevere in Siena da persona che ben li custodisca fino al passaggio del procaccia Mecatti, che dovrà portarli in Roma, né avendo egli corrispondenza in Siena pregami volermi adoprare per tale effetto.

Io dunque supponendomi sia questi un'ordinazione di vostra eccellenza e che i detti maglioli debbino piantarsi nella villa e vigne di vostra eccellenza in Genzano, ho dato opportuna commissione a persona pratica, e gli ho inculcato con tutto il calore, affinché non restino i detti maglioli privi del necessario governo, nel tempo che dovranno restare in Siena, fino al passaggio del procaccio che sopra, ed in questa medesima posta ne dò riscontro all'agente medesimo affinché eseguisca con sicurezza la commissione; di che mi son creduto in dovere ragguagliare vostra eccellenza per di lei intelligenza e quiete.

La comunità ebraica santafiorese deve bere solo vino *kosher*, come di precetto, e gli ambienti sottostanti e limitrofi al complesso della sinagoga sono idonei a conservare il vino sigillato, come a Pitigliano; se però anche il duca si impegna a procurarsi il miglior vino toscano del momento importando nelle vigne di Genzano i vitigni delle terre dei baroni di Ricasoli e di Brolio, con viaggi impegnativi e rischi di perdita delle piante, si può ritenere che il vino in uso a Santa Fiora, appropriato per l'uso cristiano e per quello ebraico, non dovesse essere di cattiva qualità e destinato a completare il nutrimento con un prodotto che rappresenta un vero e proprio pasto, non un complemento dei pasti com'è attualmente.



Fig. 1. Ignoto pittore fiammingo,
Due donne in cucina e Cena di Emmaus, particolare,
ultimo quarto del XVI secolo, Firenze, Villa Medicea di Poggio a Caiano,
Museo della Natura Morta (Casciu 2009).



Fig. 2. Ignoto pittore romano,
Natura morta con frutta, ortaggi, tra cui asparagi, e ovoli, particolare, primo quarto del
XVII secolo, Firenze, Villa Medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta
(Casciu 2009).



Fig. 3. Bartolomeo Bimbi (1648-1730),
Cacciagione con un daino, un capretto e vari uccelli, olio su tela, Firenze,
Villa Medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta (Casciu 2009).



Fig. 4. Antonio Tanari (documentato 1607-1635), *Pesci*,
olio su tela, prima metà sec. XVII, Villa Medicea di Poggio a Caiano,
Museo della Natura Morta (Casciu 2009).

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo X

La lunga crisi economica settecentesca di Santa Fiora e l'affitto della contea all'ebreo Samuel Servi nel 1742

Le crescenti difficoltà economiche che si manifestano nel XVIII secolo nella penisola e in Europa interessano anche la contea di Santa Fiora, dove purtroppo si uniscono a vicende piuttosto travagliate della famiglia Sforza Cesarini, soprattutto dopo la morte di Livia Cesarini nel 1711 e di Federico Sforza Cesarini nel 1712; i duchi che si susseguono ricorrono all'affitto dell'intera contea, per pagare i propri debiti e garantirsi un'entrata ritenuta sicura con il canone, affidando ad altri la riscossione dei crediti e delle tasse, mantenendo inalterati i propri diritti e quelli della comunità. La gestione delle cave di vetriolo è invece considerata separatamente e affittata con contratti appositi, come quelli del 1728, 1731 ecc.¹⁰⁹. Dal 1713 al 1716 risultano affittuari della contea Lorenzo Cocchi e Ferdinando Attavanti, che rimborsano con i soldi dell'affitto alcuni debiti del duca Gaetano e provvedono a fare eseguire interventi di manutenzione nel palazzo e nei poderi della Sforzesca, nel palazzo e nel mulino di Selvena, nella ferriera, polveriera, gualchiera e osteria di Santa Fiora, sotto il controllo dell'architetto del duca, Ludovico Gregorini¹¹⁰.

Dal 1719 al 1723 l'affitto della contea è affidato a Giovanni Battista Simonelli, per un importo annuale di scudi 2050, con un contratto redatto dal notaio pubblico di Santa Fiora Attilio Bresciani, prorogato fino al 1725, nonostante sia stato stipulato un altro contratto di affitto con Aldebrando Capaldi, a nome del padre Giovanni¹¹¹ di Fossombrone dal 19 novembre 1723 al 27 settembre 1727. Interessante a tal proposito è la nota del 1726 riportata a proposito di quest'ultimo affitto, ritenuto necessario dal duca Gaetano Sforza Cesarini in quanto deve pagare i canoni arretrati alla «corte di Toscana et altresì a dover prestare a detta corte il giuramento di fedeltà

109 ASR, ASC, parte I, 699.

110 ASR, ASC, parte II, I, 93, 94, 95.

111 ASR, ASC, parte I, 699; parte II, I, 112, n. 27

per il quale gl'occorrono molte spese»; devono essere inoltre pagati 500 scudi «al marchese Giovanni Vincenzo Torregiani agente in Firenze dell'eccellenza sua», che evidentemente ha anticipato un pagamento dovuto dal duca¹¹². Le spese per i lavori vari condotti a Santa Fiora nel 1725, pagati dal Simonelli, ammontano a scudi 2100.

L'affitto con il Capaldi ha inizio effettivamente il 25 novembre 1724, ha una durata prevista di cinque anni ed un importo annuale del canone di scudi 1950, da pagarsi in due rate¹¹³. Il Capaldi provvede a vari interventi di miglioria a Santa Fiora, commissionati dal duca Gaetano, tra cui la nuova strada già citata nel capitolo precedente, insieme alla manutenzione degli immobili, sia produttivi che residenziali, sotto il controllo di Filippo Barigioni. Capaldi muore però alla fine del 1727 e i suoi eredi proseguono l'affitto dal 1728 al 1731, intervenendo altresì con vari lavori nel palazzo ducale, nella Peschiera e in altri immobili, oltre ad opere agricole¹¹⁴.

Il nuovo duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini (Fig. 1) mantiene alle sue dipendenze nel palazzo romano dal 1738 l'ebreo Angelo Sadun, addetto al «mantenimento delle livree», con un salario di scudi 1.50 al mese, documentato fino al 1742¹¹⁵. Dal primo maggio 1735 diviene affittuario della contea di Santa Fiora il capitano Francesco Benci¹¹⁶, con un importo del canone annuale di scudi 2150, affittuario che paga regolarmente i debiti del duca con maestranze e per forniture, nonché per la «maestra della scuola per le zitelle»¹¹⁷ e per altri lavori fino al 1740¹¹⁸.

Il contratto del 19 novembre 1723 tra il duca Gaetano Sforza Cesarini, con l'assenso del figlio primogenito Sforza Giuseppe, ed Aldebrando Capaldi, per conto del padre Giovanni, utilizza un modello in 31 capitoli, che sarà ripreso nei contratti successivi, dove si fa riferimento ai rapporti da tenersi tra l'affittuario e la comunità santafiorese e in particolare con gli ebrei:

112 ASR, ASC, parte II, I, 114, 1726,

113 ASR, ASC, parte II, I, 116, 1727.

114 ASR, ASC, parte II, I, 118, 1728; parte II, I, 124, n. 74, 1732.

115 ASR, ASC, parte II, I, 133 (1738); parte II, I, 136 (1739); parte II, I, 139 (1740); parte II, I, 140 (1742). Cfr. Brunelli G. (2018) "Sforza Cesarini, Sforza Giuseppe in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 92, pp.463-465.

116 ASR, ASC, parte II, I, 133, n. 260 (1738).

117 ASR, ASC, parte II, I, 134 (1739).

118 ASR, ASC, parte II, I, 138 (1740), conto 396.

IV. Che nel presente affitto restino compresi tutti li dazii, ferriera, osteria, appalto, vendita di tabacco, tassa sopra li ebrei, vendita e banco de pegni, tassa de fuochi, vendita di sale, valchiera e provento de molini, con dichiarazione però che debba far tenere alli molinari li molini nella forma che vanno tenuti, e che debbano detti molinari cappare a raggione di sei coppe per ogni soma di grano e di castagne, conforme è il dovere, e con il solito coppo che hanno usato fin' hora, e che nel presente affitto restino compresi tutti li altri affitti, gabelle, risposte nel modo e forma che hanno goduto l'altri affittuarii e tali quali li gode presentemente sua eccellenza a riserva però dell'affitto del macello, che corrisponde scudi dodici romani l'anno, per esser questi destinato per elemosina alli reverendi Padri Zoccolanti, perché così;

XXIII. Che tanto l'ebrei, che presentemente operano in detta contea, quanto alli forastieri che potessero sopravvenire a prender casa nella medesima, siano tenuti ed obligati pagare al detto signor affittuario quei dazii e pesi alli quali sono stati e sono presentemente sottoposti nel modo e forma l'hanno pagati all'antecessori di sua eccellenza, perché così;

XXVI. Che detto signor affittuario rinuncia a tutte le facultà che li potessero competere sopra li ebrei di detta contea, tanto in cause civili che criminali, perché intende siano sogetti a sua eccellenza e non a detto affittuario, eccetto però nell'interessi dell'affitto, nelli quali doverà procedere il viceconte *pro tempore* ad ogni semplice istanza di detto signor affittuario, perché così;

XXVII. Che detto signor affittuario non debba ingerirsi nelli affari della comunità [...] ¹¹⁹.

Il successivo contratto del 14 marzo 1735 tra il duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini e il capitano Francesco Benci, figlio di Domenico di Piancastagnaio¹²⁰, prevede un canone di affitto più alto, di 2150 scudi, e una serie di obblighi per l'affittuario analoghi a quelli del contratto precedente, anche se semplificati; in merito ai rapporti con la comunità ebraica, si ripetono le disposizioni dei capitoli XXIII e XXVII, introducendo però un nuovo divieto per l'affittuario: egli non può «in modo alcuno gravare li sudditi sudetti con nuove tasse et impositioni». Questo elemento è particolarmente significativo: l'affittuario Capaldi si era dimostrato

119 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 25, Gaetano Approvati, cc. 274r-283v, 287r-288v.

120 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 24, Angelo Io. Bernardino, 1735, cc. 467r-471v, 502r-506v.

probabilmente particolarmente esoso nelle riscossioni e forse aveva anche introdotto ulteriori aggravii per la comunità santafigiorense, tanto da indurre il duca a stabilire questo chiaro divieto.

La situazione economica della comunità cittadina e degli ebrei in particolare è difficoltosa, come attestano ad esempio i conti della comunità conservati nell'Archivio di Stato di Grosseto, che registrano solo spese sostenute da ebrei per cause e questioni di giustizia (si veda l'Appendice documentaria 4). La comunità continua però a gestire con grande cura i macelli cittadini, come dimostrano i capitoli del 1722 (si veda l'Appendice documentaria 11), e si mantiene comunque la spezieria, di cui si conserva il Libro mastro del 23 gennaio 1730¹²¹. Il duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini è riuscito a trovare le risorse per la conferma dell'investitura in feudo della contea di Santa Fiora, che avviene il 7 luglio 1738, da parte del granduca di Lorena e di Toscana Francesco II¹²².

Tuttavia il duca Sforza Giuseppe ben comprende che le difficoltà economiche in cui si dibatte possono essere almeno ridotte con una buona gestione della contea, che i precedenti affittuari non hanno assicurato adeguatamente; quindi si rivolge all'ebreo Samuele d'Abram Servi per un nuovo contratto, stipulato però il 12 aprile 1742 tra il duca e Lodovico Petri, assente, *in solidum* con il Servi presente (probabilmente per ridurre l'esito pubblico di un contratto simile, in cui si affida per la prima volta l'intera contea ad un ebreo, e garantendosi il pagamento del canone dai due contraenti); il contratto ha una durata prevista di tre anni, con un canone annuo di 2400 scudi. Il contratto, stipulato nel palazzo ducale a Roma, è molto dettagliato (si veda l'Appendice documentaria 14) e riprende gli obblighi, i diritti e i divieti dei precedenti contratti di affitto, compreso quello riguardante i rapporti tra l'affittuario e gli ebrei descritti nel capitolo XXIII del contratto del 1723.

La famiglia Servi di Pitigliano è decisamente importante¹²³ e anche la condizione economica di Samuele Servi a Santa Fiora è buona, come dimostra la sua presenza, con tre bocche, insieme a Davide Sorano e ad altri importanti personaggi (si veda l'Appendice documentaria 13), nell'elenco

121 ASR, ASC, parte I, 699, n. 38.

122 *Ibidem*, n. 52.

123 Biondi A (2012) "Una famiglia di imprenditori ebrei a Pitigliano nel '700: i Servi", in *Maremma Quaderno storico. Percorsi tra storia e storie colture e cultura nella Maremma*, a cura di L. Niccolai, Grosseto: Moroni editore, pp. 47-74.

degli ebrei più abbienti della comunità santafiorese del 1743-1744 per la richiesta al duca del sale necessario per le carni. Le vicende successive non sono incoraggianti per il duca: Samuele Servi non solo non paga il canone né cura la contea ma addirittura la subaffitta nel 1744 a Davide Sorano per 2600 scudi¹²⁴, in contrasto con quanto stabilito nel contratto con il duca, in cui è ammesso il subaffitto solo per quest'ultimo nel caso in cui Servi non corrisponda il canone. Il contratto ha quindi termine e non risulta che né Servi né Sorano abbiano corrisposto al duca alcun compenso né pagamento di canone.

Singolare risulta quindi la scelta del duca Sforza Giuseppe, decisamente infausta considerando gli esiti; una spiegazione può forse essere individuata in un provvedimento da lui adottato intorno al 1733 citato dal capitano di giustizia Domenico Lodovico Armaleoni nella relazione da lui inviata al granduca di Toscana nel 1744 (si veda l'Appendice documentaria 18):

il medesimo duca Sforza Giuseppe circa undici anni fa [volle] dall'università degl'ebrei di S. Fiora scudi trecento, senza alcun titolo, quali ebrei per tal causa e senza precedente intimazione da un tal Bocci di quel luogo allora viceconte, che adesso è morto, furono fatti gravare in tanti argenti, anelli ed altre robbe che gli furono fatte vendere a bando con loro gravissimo pregiudizio, essendo stati venduti gli argenti per ventotto crazie l'oncia a peso di stadera e per uno scudo l'uno l'anello d'oro senza pesargli.

Inoltre,

alcuni anni fa esso duca si fece dare dall'ebreo Giuseppe Sorani mercante in S. Fiora quattro pezze di panno da far livree, né mai gliele pagò, e l'obbligò inoltre anco con farlo carcerare per due mesi a provvederle altre centoventi canne del medesimo panno, che per farlo fare a posta convenne a detto ebreo mandare a Roma suo fratello, quale vi stiede per due mesi, e benché questo panno costasse a detto ebreo diciotto paoli la canna, detto duca non volle pagarglielo più di quindici paoli la canna, né lo fece scarcerare fino che non ebbe tutto detto panno.

Sono coinvolti nell'affitto del 1742 un membro eminente della comunità ebraica santafiorese, Samuel Servi, e Giuseppe Sorano, anch'egli importante personaggio della stessa comunità e creditore del duca: forse quest'ultimo ha

124 Biondi 2005, p. 140.

inteso in qualche modo compensare con l'affitto a Servi e con la tolleranza dimostrata per il subaffitto a Sorano il suo comportamento decisamente negativo nei confronti dell'università ebraica santafoiense e di Sorano in particolare, cercando di non favorire l'allontanamento della stessa comunità dalla contea, decisamente negativo per il buon andamento della stessa. Negli stessi anni, comunque, la qualità della vita del duca è decisamente buona, come dimostrano i cibi di casa Sforza Cesarini dell'anno 1743, raffinati e aggiornati sulla moda francese, pur se mantengono gran parte delle buone abitudini rinascimentali, con somministrazione quotidiana di verdure e frutta (si veda l'Appendice documentaria 15).

Come ultima sua disposizione per rimediare ad una gestione non certo appropriata della contea, Sforza Giuseppe provvede ad una conferma dei privilegi del 1708.



Fig. 1. *Ritratto del duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini (1705-1744),*
sec. XVIII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo XI

La conferma dei privilegi degli ebrei del 1744 del duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini e la relazione al granduca di Toscana del 1746-1747 di Domenico Lodovico Armaleoni, di esito considerevole

L'ultimo provvedimento del duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini volto a migliorare le condizioni della comunità santafoiese e degli ebrei in particolare è l'atto di conferma dell'11 maggio 1744 dei privilegi degli ebrei santafoiesi, stabiliti nel 1708 dal duca Federico (si veda l'Appendice documentaria¹⁶). Il duca riprende puntualmente il testo precedente ad eccezione del capitolo 5°, in cui, al posto della disposizione del 1708 («Che sia loro lecito abitare per tutto il nostro stato e contea di S. Fiora e fuori senza che siano mai astretti a far ghetto e ne meno a portar segno alcuno per tutto il sudetto nostro stato») è inserito il seguente capoverso: «Che non siano obbligati a portar segno, ma che dabbano impreteribilmente abitar tutti in ghetto». Non si tratta di un lieve cambiamento, in quanto sancisce l'obbligo di abitare nell'antico terziere dove si erano già da secoli insediati: ma un conto è scegliere secondo la propria convenienza in piena libertà e un conto è essere costretti ad un obbligo di residenza. Il duca conferma altresì la differente tassazione di ebrei e cristiani, disponendo per i primi una tassa annuale di uno scudo per ogni fuoco e per i secondi un testone.

L'effetto sulla comunità ebraica santafoiese non sembra rilevante, mentre il vescovo di Città della Pieve non solleva alcuna obiezione: dopo la visita del 1749 scrive il 16 agosto dello stesso anno al duca Filippo Sforza Cesarini (Fig. 1) confermando il buono stato delle chiese «ben tenute e decentemente ornate» e il «clero e popolo ben disciplinato» e chiedendo solo che il duca provveda a fornire un nuovo paliotto e una nuova predella dell'altare della cappella Sforza nella pieve¹²⁵: l'interesse di questo vescovo, così come di monsignor Guidotti, è assicurare la separazione tra ebrei e cristiani e non sottoporre gli ebrei a tassazioni o altre vessazioni analoghe.

125 ASR, ASC, parte II, serie VIII, 228.

La comunità santafoiese, subito dopo la morte del duca nel 1744, invia una petizione a Francesco di Lorena, granduca di Toscana, «Discorsi fatti alla corte di Firenze per parte delli santafoiesi dopo la morte del duca Sforza Giuseppe Sforza Cesarini principe Savelli per varii pretesi aggravi con il publico e contro li particolari»¹²⁶. Il granduca emana il 28 luglio del 1744 un *motu proprio* incaricando il capitano di giustizia Domenico Lodovico Armaleoni di recarsi nella contea per verificare gli «aggravi» denunciati.

E' evidente che l'inviato del granduca, per quanto oggettivo nelle valutazioni, deve compiacere il suo padrone e giustificare con un'adeguata relazione quanto riscontrato, e quindi non si esclude una qualche parzialità nel riscontro degli «aggravi», tanto più che il duca è appena morto e il figlio Filippo è minore e sotto la tutela della madre Maria Giustiniani Sforza Cesarini, che quindi ben difficilmente può contrastare l'agente del granduca. Tuttavia, la lunga e dettagliatissima relazione di Armaleoni, sviluppata nel 1746-1747, ricostruisce la situazione economica della contea per almeno i cinquant'anni precedenti e le osservazioni riportate sono così precise da ritenersi in gran parte veritiere. Il quadro generale lascia intendere che i vari duchi, soprattutto dopo Federico e Livia Sforza Cesarini, abbiano governato la contea mantenendo diritti e modalità «feudali», talvolta con atteggiamento paternalistico ma in generale senza applicare all'economia, all'amministrazione e alla giustizia della cittadina i principi illuministici che si stavano diffondendo in Europa e che pure erano stati in qualche modo anticipati da alcuni conti e duchi di casa Sforza nei decenni precedenti. Queste modalità di governo poco giuste e ormai del tutto fuori tempo, unite ad oggettive difficoltà economiche, avevano generato condizioni di vita difficili per la comunità, e occorreva introdurre nuove modalità di gestione, tanto più che i Lorena si avviavano ad applicare al granducato le novità illuministiche dei più progrediti governi europei, quali una migliore fiscalità, avendo abolito nel 1747 con apposita legge il fedecomesso e la primogenitura¹²⁷.

La lettura della relazione di Armaleoni rende evidente che la condizione

126 ASR, ASC, Parte I, 699, n. 59.

127 Benocci C. (2013), «Due catasti a confronto su terre di confine: il Catasto Gregoriano e il Catasto Leopoldino tra il Monte Amiata e Acquapendente», in *I catasti e la storia dei luoghi*, a cura di M. Cadinu, *Storia dell'Urbanistica*, 4/2012, Roma 2013: Edizioni Kappa, pp. 607-620.

degli ebrei santafioresi ha un valore marginale rispetto all'intera gestione della contea; tuttavia, oltre ai due «aggravi» riportati nel capitolo precedente (l'obbligo imposto all'università degli ebrei di pagare 300 scudi senza motivi evidenti e l'obbligo per l'ebreo Giuseppe Sorani di fornire «quattro pezze di panno da fare livree» senza pagamento e con la carcerazione dell'ebreo fino all'intera consegna della merce), Armaleoni osserva che è ingiusta la differenza di tassazione dei fuochi tra ebrei e cristiani imposta nel 1708 e soprattutto

il duca Gaetano Sforza padre dell'ultimamente defonto, permesse [sic] ad un ebreo di poter tenere un banco, che prestasse sopra i pegni coll'usura del 18 per cento ai paesani, e del 24 per cento ai forestieri, con che esso ebreo pagasse a lui la tassa di scudi venti annui, qual banco ha continuato finché è vissuto l'ultimo duca.

Armaleoni ritiene che «quest'usura non si può permettere, né è lecito al feudatario l'esigere la tassa da chi tiene tal banco» e propone due rimedi:

ordinerei che fosse levato il banco, che presta ad usura, e dichiarerei gl'eredi del feudatario obbligati alla restituzione del percetto dall'ebrei o per tal conto, tanto dal duca Sforza Giuseppe, che dal duca Gaetano suo padre alla ragione di scudi 20 l'anno, quali somme dichiarerei devolute al fisco di V. A. R., e riserverei le ragioni a chi ha impegnato finora in detto banco per la repetizione di tutto ciò, che hanno pagato di usura, da sperimentargli contro chi di ragione;

al fine di garantire ai santafioresi la possibilità di prendere soldi in prestito ad interesse e non essendoci un «Monte Pio che presti sopra i pegni»,

parrebbe che si potesse ordinare che la comunità di S. Fiora facesse per pubblico bando intendere se vi sia chi voglia applicare a tenere detto banco et imprestare coll'annuo frutto di scudi sei sopra i pegni, che questo pare un frutto giusto, e se si troverà oblatore darlo a questo con tale condizione; o sivvero [sic], quando così piacesse a V. A. R., ordinare che tutto il denaro che si restituirà dall'eredi al duca per essere stato percetto indebitamente dal suddetto ebreo a ragione di scudi venti l'anno, conforme ho detto nella relazione, si impieghi nel fare il capitale, per un Monte Pio, da cui possino farsi tali impre-

stanze sopra i pegni, con i capitoli che in tal caso se gli daranno¹²⁸.

Sono davvero innovazioni illuministiche ma gli esiti risultano piuttosto limitati, in quanto il granduca, benché non più appartenente direttamente alla famiglia Medici con cui gli Sforza sono imparentati, si guarda bene dall'intromettersi in modo pesante negli affari interni della contea, in quanto la casata Sforza Cesarini ha dato prova di rinascere costantemente anche da difficili situazioni familiari, piuttosto frequenti, ed è ottimamente inserita nelle più importanti corti europee, oltre che in quella pontificia. Si limita perciò a stabilire la restituzione degli interessi non dovuti sia da parte dell'ebreo che ha avuto in gestione il banco, sia del duca Sforza, obbligato a pagare all'università degli ebrei 150 scudi, versati il 13 aprile 1749 da Giuseppe Orvieti, figlio dell'affittuario ebreo della contea Jacob Orvieti, per conto della duchessa Maria Giustiniani Sforza Cesarini, tutrice del figlio minore Filippo, a Davide Sorano, procuratore dell'università e fratello di Giuseppe Sorano. Non è gran cosa rispetto all'importo versato ma certamente sufficiente per individuare nel granduca un moderno sovrano illuministico, soprattutto per i sudditi santafioresi, così da esercitare un controllo seppure indiretto sulla contea, fino a quel momento assai autonoma.

La duchessa Giustiniani Sforza Cesarini e la comunità santafiorese hanno compreso dalle vicende con il granduca che conviene predisporre una riforma della gestione della contea, limitando sia i privilegi della casata che quelli della comunità: nel 1748, in esecuzione del rescritto granducale del 14 marzo 1747, è predisposto un «Nuovo piano per la contea di Santa Fiora» ed è emanato un «Piano per il regolamento e governo della contea di Santa Fiora e suo stato»¹²⁹, approvato dal granduca e quindi attuato. In tal modo, nella contea non trovano applicazione né le complesse riforme finanziarie e catastali granducali né editti particolari, come quello del 10 settembre 1750 contro i forestieri «che non hanno arte e mestiere per vivere», che chiedono l'elemosina o delinquono, da allontanare o carcerare (si veda l'Appendice documentaria 20).

Questi accordi tra la duchessa e poi il duca Filippo Sforza Cesarini, la comunità santafiorese e il granduca non trovano completo consenso: prova

128 Sull'origine e il ruolo dei Monti di Pietà cfr. la bibliografia riportata nella nota 6 del capitolo IV.

129 ASR, ASC, parte I, 699; il regolamento e il nuovo contesto normativo sono pubblicati in Benocci 1999, pp. 24, 67-68

ne è il velenoso «Metodo per espellere più sollecitamente gl'ebrei affittuari di S. Fiora» di Andrea Vanni (si veda l'Appendice documentaria 21), ben comprensibile in relazione alle capacità dell'affittuario Orvieti, che opera, come si dirà, con giustizia e abilità, ostacolato dai vassalli e da altri ministri del duca.

Anche la diminuzione dei privilegi della comunità non è indolore: il 17 giugno 1748 l'Auditore Fiscale Agostino Seratti scrive da Siena al duca Filippo Sforza Cesarini riferendo che

si duole l'ebreo affittuario di codesta contea che costì da alcuni particolari si dia a tutti da mangiare e bere con far bettole in pregiudizio del provento dell'osteria, e che non vogliano andare alla gualchiera a gualcare i loro panni. Tali doglianze pare che abbino qualche fondamento, mentre nel nuovo Piano per cotesta contea approvato da sua maestà cesarea non si fa menzione né del provento dell'osteria né della gualchiera, e così, non restando i detti proventi aboliti, si deve intorno a questi procedere come pel passato, che però sarà bene che vostra signoria illustrissima per pubblico proclama faccia notificare a' suoi che non è permesso ad alcuno aprir bettole in S. Fiora, né andare a far gualcare i panni fuori della medesima contea, altrimenti in caso di contravvenzione si riceveranno da Lei l'accuse e si procederà a forma di ragione; così veda che resti eseguito¹³⁰.

Segue il decreto richiesto del 29 giugno 1748, affisso in tutta la contea, in cui si vieta di aprire bettole e di gualcare i panni fuori della contea.

130 ASFi, Auditore delle Riformagioni, 291.



Fig. 1. *Ritratto del duca Filippo Sforza Cesarini (1727-1764)*,
sec. XVIII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

Capitolo XII

L'affitto della contea all'ebreo senese Jacob Orvieti nel 1746 e la vita della comunità santafiorese

Nonostante le travagliate vicende del primo contratto di affitto della contea affidato ad un ebreo dal duca Sforza Giuseppe, la vedova Maria Maria Giustiniani Sforza (Fig. 1) e i suoi consiglieri hanno ben compreso che la scelta di un affittuario ebreo per la gestione della contea è stata lungimirante, seppure sbagliata per l'individuazione del soggetto cui affidarne il compito, e può tornare utile in particolare negli anni in cui la contea è sottoposta ad un attento esame da parte di Armaleoni per conto del granduca a seguito della denuncia dei santafioresi, ebrei compresi. Si individua come affittuario il ricco senese Jacob Orvieti, figlio del *quondam* Salamone, che accetta, ricevendo in affitto la contea per nove anni con un contratto stipulato nel palazzo ducale romano il 29 marzo 1746 (si veda l'Appendice documentaria 17); è stabilito un canone annuo di 2400 scudi, da pagarsi in due rate, e l'affitto avrà inizio allo scadere del precedente contratto di affitto con Francesco Couriale, del 26 marzo 1745, previsto per nove anni ma da considerarsi annullato se quest'ultimo non rinnova «la cedola bancaria per sicurezza del pagamento di detto affitto», cedola appunto non più rinnovata, rendendo il nuovo affitto pienamente operativo.

Il contratto è molto preciso, a tutela degli interessi di casa Sforza, ma anche del controllo della gestione delle principali fonti di reddito, come l'esercizio dei mulini, strutture da tenere in buon ordine e con misurazione del grano, delle castagne e di quanto macinato dal molinaro con le coppe giuste «secondo l'uso antico»; per la riscossione dei crediti l'affittuario si può avvalere della «mano regia»; sono riservate alla duchessa Sforza le mance e gli importi delle pene «della banca criminale», mentre per le frodi l'affittuario può acquisire la metà della pena; la duchessa cede all'affittuario i suoi diritti sul bestiame, sul pascolo della bandita della contea, eccettuata la bandita del conte Giacomo, sottoposta a condizioni particolari, sulla legna, sul sale stabilito, sull'estrazione delle grasce dalla contea; si riserva la gestione di tutte le miniere (di vetriolo, mercurio e zolfo), del taglio della

macchia e boscaglia nei luoghi riservati e conferma il diverso trattamento per chi non tiene casa aperta in Silvena, con obblighi e detrazioni specifiche.

Interessanti sono le indicazioni riguardanti la valorizzazione dei terreni e la libertà di subaffittarli, concessa ad Orvieti,

di poter boscare e smacchiare per ridurre a cultura tutta quella quantità di terreno che stimerà e crederà idoneo e capace a seminare, senza però poterne pretendere bonificazione o defalco alcuno per le spese da farsi per dette smacchiature, quali restino tutte a conto proprio di detto affittuario a riserva che non si possano tagliare alberi fruttiferi, quercie, olmi et altri simili alberi, siccome ancora di poter dare durante il suo affitto e perfino che durerà il medesimo sì a sudditi che a forastieri, tutta quella quantità de beni e terreni a terratico, che a detto affittuario parerà e piacerà, e di più di poter subaffittare quei beni et effetti di detta contea e luoghi annessi, che gli parerà e piacerà, e quelli levare e nuovamente mettere a suo arbitrio, senza che detta eccellentissima signora duchessa in detto nome possa ingerirsene in cosa alcuna, purché non subaffitti ad un altro interamente la detta contea, né facci subaffitti e concessioni per maggior tempo oltre il novennio del presente affitto, altrimenti sia in arbitrio di sua eccellenza e dell'eccellentissima casa havere risoluto il presente contratto, o il continuare, come meglio le piacerà:

la lezione del subaffitto praticato abusivamente da Servi ha fatto scuola.

La duchessa concede a Orvieti, come per i precedenti affittuari, e ai

suoi ministri gratis la casa di abitazione necessaria nel palazzetto di S. Fiora, come anche in Silvena la casa ch'era concessa all'affittuario antecessore [...] siccome ancora tutto il comodo parimenti necessario per potervi riporre le grascie e tutt'altro che si ritroverà dal medesimo affitto,

nonché tutti gli immobili della contea, che dovranno essere riconsegnati alla fine dell'affitto in buono stato, provvedendo però la duchessa alle opere di manutenzione.

E' previsto un paragrafo specifico per i rapporti dell'affittuario con gli ebrei e i «forastieri»:

che tanto l'ebrei che presentemente abitano in detta contea, quanto anche altri forastieri che potessero sopravvenire o venissero a prendere case nella medesima, siano tenuti et obligati conforme l'eccellenza sua nel nome sudetto per tali li dà, quali sono, pagare al detto

affittuario tutti li dazii e pesi alli quali sono stati e sono presentemente sottoposti tutti gli altri, e nel modo e forma che ne compete l'esigenza alla detta eccellentissima casa, e non altrimenti.

Restano in vigore le disposizioni dei precedenti contratti di affitto in merito al divieto per l'affittuario di «potersi ingerire nell'affari» della comunità e di imporre nuove tasse o aumentare quelle presenti «oltre il solito», e l'obbligo di rispettare lo statuto, le leggi e le consuetudini della comunità stessa sopra ogni merce o attività e per ogni controversia decide la duchessa.

In caso di vendita all'incanto di «erbe e foglie» del pascolo o della lana da parte della comunità l'affittuario può esercitare se vuole il diritto di prelazione. A maggior tutela della duchessa, si intende che ogni risorsa pertinente alla contea, dentro e fuori di essa, rimane ipotecata fino a che l'affittuario non avrà pagato il canone; dovrà essere redatta una descrizione degli stigli e degli oggetti presenti, che dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni attuali o migliorati.

In caso di mancato pagamento del canone, la duchessa potrà concludere il contratto e procedere ad assegnare la contea ad un altro affittuario senza il ricorso di giudici o altri; come prassi in simili contratti, la duchessa e l'affittuario si impegnano a soddisfare i rispettivi obblighi, con giuramento di Orvieti secondo l'uso ebraico, «toccata la penna in mano di me notaio», in merito alla rinuncia al beneficio della «purgazione della mora» in caso di interruzione dell'affitto e poi a conclusione del contratto, «toccando le scritture e la penna in mano di me notaio». Questa volta la scelta dell'affittuario, ricco e abile, risulta decisamente appropriata, anche se l'affitto avrà una durata più limitata di quanto previsto.

La gestione di Orvieti è di gran lunga migliore ma le condizioni generali peggiorano sempre di più. Preziose sono le numerose lettere dell'affittuario del 1749-1752, che fanno intravedere le condizioni di vita e gli esiti di vicende economiche e sociali (si veda l'Appendice documentaria 19). Orvieti non è dapprima rispettato nemmeno dallo «sbirro», il bargello di Santa Fiora, come lui stesso afferma, che non gli riconosce il diritto di pesca stabilito per contratto; poi anche il pagamento all'università degli ebrei della somma stabilita dal granduca di 150 scudi, dovuta dal duca Sforza Cesarini e demandata da quest'ultimo all'affittuario, trova non poche incomprensioni, relative soprattutto al titolo di chi ha riscosso la somma per conto dell'università degli ebrei; il duca non provvede in tempo utile a

fornire il sale che deve essere acquistato dalla comunità tramite l'affittuario, e «il popolo a viva voce fanne sciamori per tal mancanza», oltre al fatto che, mancando all'affittuario il guadagno della vendita del sale, deve tenere a disposizione della contea la somma guadagnata dalla vendita del suo grano a Siena, anche per far fronte ai pagamenti dovuti al duca.

Orvieti illustra con molti dettagli le difficoltà, dovute alla «grande stravaganza de tempi», con i provvedimenti adottati per mettere a coltura le vigne, tra cui quella di Selvena «ridotta una machia», ma anche «all'impotenza de' vassalli», che non riscuotono quanto dovuto dai «particolari» della comunità, tanto che lo stesso affittuario ha dovuto anticipare le somme per il pagamento dei «terratici» di Selvena e Castell'Azzara, i ritardi nell'invio da parte del duca dei decreti relativi sia al sale che ai bandi per le «licenze dell'arme» e per le «fide», costringendo l'affittuario stesso a provvedere con i suoi mezzi finanziari, ottenuti vendendo fuori tempo le grasce o con altri sistemi ben poco convenienti. Orvieti chiede al duca notizie sull'affidabilità dell'agrimensore Alessandro Bossi, che ha avanzato la sua candidatura per «far intavolare i grani», sollecita la riparazione di un granaio andato in parte in rovina per incuria del ministro del duca, cui spetta la manutenzione, nonché del palazzo di Castell'Azzara, dell'osteria e del «parapetto del palazzetto», in cattivo stato o addirittura in procinto di cadere, ma

«questo signor ministro mi dice non li preme che ruini ogni cosa, perché lui non vole saperne nulla, perciò ne replico la notizia all'eccellenza vostra, che si degni dare tali ordini a chi più li pare proprio per detti risarcimenti». Poiché non arrivano disposizioni, l'affittuario provvede a quantificare la spesa per gli interventi richiesti, ammontante a 15 scudi, «facendo il bisogno prontamente, prima che s'inoltri le rovine, perciò supplico l'eccellenza vostra degnarsi significarmi se compiace io facci l'ocorente per riparare maggior danno, con mandarli le riceute, o pure dia gl'ordini oportuni per tal'affare a chi più li pare proprio, già che è necessario il pronto rimedio»

Inoltre, nonostante che il duca abbia riservato il suo diritto di pesca all'affittuario, concede a molti la stessa cosa, sia nella riserva ducale che nel fiume, e la questione suscita non poche controversie, dando modo ai ministri a vario titolo del duca di comportarsi con alterigia e prepotenza nei confronti dell'affittuario; in una lettera del 28 luglio 1749, scritta a Santa Fiora, Orvieti chiede al duca che

mi facesse degno sapere in che mi trova mancante, che dal suo signore segretario mi vien scritto allo stile che si scrive al bargello, non come a mercante di Livorno e Siena, già che il mio merito li pare non sia di esser affittuario di vostra eccellenza padrone, mi avanzo in tale notizia per la mera supposizione di chi dispensa pubblicamente le les[ioni], non già che io ambisca diferente.

Non mancano ingerenze indebite, come quelle del socio di Orvieti, V. Galichi, che fa «nove proposte concernenti al detto affitto senza mia notizia, come dovere sarebbe», tenendo presente le difficoltà inerenti l'affitto, per le quali chiede al duca «di esser inteso per qualunque affare concernente all'affitto, quando vi sia dubbiosità di mio pregiudizio». Effettivamente, la situazione economica della contea nel 1751 è decisamente sempre più difficile, come attesta lo stesso Orvieti in due drammatiche lettere: nella prima, dell'8 marzo, illustra le condizioni dei contadini e dei vassalli, con le ragionevoli richieste che sarebbe opportuno accogliere da parte del duca:

sul motivo che dopo io mi ritrovo in quest'affitto - sono sempre corse raccolte penuriosissime - per il che non è stata difficile, ma bensì impossibile il potere esigere le prestazioni e rendite a me come affittuario dote da vassalli dell'eccellenza vostra padrone; perciò, avendo io commiserato lo stato di questi debitori per non poco tempo, e non ò curato il tener morto ed inesatto la somma di circa scudi mille, avevo risoluto di convenire tutti giudizialmente, ma si come apena intrapresa l'opera, ho rinvenuto essere inevitabile un grave sconcerto, poco che atesa la miseria nella quale eglino ancora si ritrovano, altro non minacciano che venendo così disanguati, d'abbandonare i poderi e trovarsi altrove il soggiorno, conforme già mi sembra andassero precipitando qualora da me si proseguisse l'impresa; e si come l'eccellenza vostra padrone nelle preggiate sue lettere più volte mi ha inculcato, come anche il signore cavagliere de Nobili, che da me non venissero strapazzati i di lei vassalli, massime i contadini, così ho stimato bene significarle tutto questo, acciò che poi lagnandosi questi e sloggiando per poter vivere, si vien con questo a me apportato notabile pregiudizio, molto più sarà per l'eccellenza vostra, che li verrebbero minorate le rendite in futuro, conforme è seguito nella tenuta di Corte Vecchia, che di diciassette poderi a tre si trova ridotta. La verità de fatti se l'affare lo volesse l'eccellenza vostra ne resterebbe sincerata di propria veduta, ma già che questo non è possibile, nondimeno la potrà gustare volendo, e se è vero dello stato miserabile de suoi vassalli, è altrettanto vero delle esistenze de miei crediti, conforme farò conoscere a chi ordinerà l'eccellenza vostra. I debitori altro da me non chiedono, che

il comporta fino fatto le fiere di settembre futuro, nel qual tempo anno fatto le raccolte ed anno venduto i loro bestiami, qual tempo più che volentieri gl'accorderei, qualora che l'eccellenza vostra per la somma che sopra si compiacesse d'acordare il detto tempo a me in scomputo del corente semestre solamente, il che a me poco preme, rendendomi sempre pronto di corrispondere ciò che devo. Si degni intanto su tale urgente, rendendomi ragguagliato di ciò che gli suade il savio suo discernimento;

nella seconda lettera, del 31 marzo, conclusa con l'offerta di cento moggia di grano di proprietà dell'affittuario, del valore di 1320 scudi, che depositerà nella cassa dell'Abbondanza di Siena a nome del duca, chiedendo di ritardare il pagamento del canone di affitto, illustra la penosa situazione della contea e della comunità:

in contea mi ritrovo creditore da suoi vassalli di circa 2230 scudi, senza potere esigere un soldo per l'impossibilità presente di detti suoi vassalli, quali si sono dichiarati espressamente che volendoli astringere, abandonaranno le terre e le case, che sono la maggior rendita dell'affitto, il pregiudizio presente è mio, ma il futuro è molto più dell'eccellenza vostra, non manco comportarli per profitto comune, nel mentre però bramerei esser ancor io riconosciuto per bon servitore dell'eccellenza vostra, che opri a sincero fine, e di ciò ne ho fatto costare a questi suoi agenti, particolarmente al dottor Poggiarelli, con autentici atestati delle comunità di detta contea.

Il duca non risponde e quindi Orvieti riassume i pagamenti già fatti e chiede di nuovo solo il rinvio del pagamento di una quota limitata del canone (1200 scudi), a fronte di una condizione sempre più drammatica della comunità, rilevata in una lettera del 13 aprile, in cui chiarisce che il rinvio suddetto è richiesto

per non disipare quei suoi vassalli, che astringendoli al pagamento si sono dichiarati abbandonare le terre perché levandoli le bestie per pagare, non possano quelle coltivare, e partendosi di contea, sarebbe pregiudizio comune; mi anno asserito che alle fiere del prossimo settembre, che allora vendano il bestiame et anno fatto la raccolta, che in verità riconosco non potere essi di presente pagare, stante la stravagante stagione in comune sofferta, non mi pare giusto né di profitto astringerli al pagamento.

Affittuario, vassalli e comunità sembrano coalizzarsi per ottenere una

gestione più giusta dell'amministrazione della contea, nella quale tutti possano sopravvivere dignitosamente.

Continuano le lettere di Orvieti nell'illustrazione dei vari danni, incuria e abusi rilevati: si passa in rassegna lo stato insicuro del magazzino della rocca di Selvena, dove sono stati rubati i grani, proponendo di adeguare un capannone vicino, più adatto all'uso di conservare i preziosi cereali; si suggerisce di accogliere forestieri intenzionati a gestire attività commerciali, come l'osteria della Sforzesca, per la quale un «contadino di fori» offrirebbe «some sei di terratico di più di quello rende il precedente contadino»; si riferisce che il pievano di Corte Vecchia si è impossessato delle terre ducali, con le vigne e il prato, «con il pretesto che quelle sieno terre della Chiesa», pagando un dazio esiguo solo per le vigne. Dopo altre mancate ricevute di pagamenti da parte del duca e istanze avanzate dal ministro Stefano Cecchini a nome del duca, Orvieti, il socio Galichi e il duca finiscono tramite i loro rappresentanti davanti al tribunale di Siena alla fine del 1751 per chiarire le questioni relative ai debiti e crediti relativi all'affitto della contea. A proposito di alcune stime controverse (tavolature del terratico), Orvieti fa presente in una lettera del 27 novembre 1751 che

tutto viene fatto a fine di perseguitarmi per inturbidare di me la benignissima grazia dell'eccellenza vostra padrone, per tanto la supplico farmi grazia chiarire quanto l'espongo per la pura e mera verità di tal affare, come se altro viene reportato a vostra eccellenza per poterla fare restare sincerata che ho sempre trattato e tratto i suoi vassalli con quella carità che forse non anno praticato miei antecessori. So bene non diviene de essi, ma da miei emoli, che continuamente mi perseguitano, vedo le riprova.

Nel frattempo, come ampiamente anticipato da Orvieti, le famiglie della comunità sono diminuite, abbandonando la contea per cercare situazioni più vantaggiose, e in particolare le famiglie ebee, tanto che in una lettera del 21 febbraio 1752 del ministro del duca Stefano Cecchini al duca si afferma che l'università degli ebrei di Santa Fiora chiede che sia abolita la tassa di uno scudo per ogni fuoco, in considerazione della rilevante diminuzione degli ebrei nella contea, restituendo all'università 600 scudi corrispondente a quanto pagato dal 1720 al 1750, richiesta non condivisa dall'affittuario ma che secondo il ministro dovrebbe essere accolta, sulla base di una lettera dello stesso duca del 13 marzo 1751 in cui affidava allo stesso ministro la valutazione per la diminuzione di pesi

gravanti sulla stessa università. Seguono due lettere senza data, indirizzate al duca, con la stessa richiesta di soppressione della tassa di 20 scudi avanzate dall'università degli ebrei e per essa da Davide Sorano «come capo e massaro della stessa», affermando nella seconda che «la medesima università oggidì vien composta solo di tre o quattro famiglie, alle quali conviene pagare la sopradetta somma, e si rende impossibile per essere le medesime ridotte quasi che miserabili» e che «qual somma d'uno scudo volentieri pagheranno in futuro ed in questa guisa non saranno astretti abbandonare questa sua terra, conforme anno [sic] fatto per l'addietro molte famiglie».

Nel corso del 1752, l'ultimo in cui è documentato l'affitto con Orvieti nelle carte dell'Archivio Sforza Cesarini, si moltiplicano le questioni giudiziarie tra l'affittuario e il socio Galichi, tanto che Orvieti ricorre «all'Imperial Reggenza», sollecitando più volte il duca a verificare congiuntamente i pagamenti effettuati (anche con l'ausilio del figlio di Orvieti, Salomone, inviato a Roma presso il duca mentre il padre Jacob è costretto a rimanere a Siena per rispondere nel tribunale contro il Galichi) e dichiarandosi disposto a saldare i debiti una volta conclusa la raccolta e i suoi «trafichi di lana e panine». Il 12 giugno 1751 Orvieti avanza una proposta al duca, dando prova della rete internazionale in cui è inserito: avendo infatti saputo

che la vedova Mattioli abbia poi rinunciato all'affitto del mercurio di Selvena, avendo io auto discorso in Livorno con un mio amico francese, bravo chimico, di detto negozio, mi ha dato la facoltà di trattare per detto affitto con l'eccellenza vostra padrone, lo che non feci fin ad ora, per esservi ancora detta vedova, perciò se vostra eccellenza mi dà la permissione con significarmi una richiesta mite per detto annuo affitto, mi adoprerò per qualunque suo vantaggio, e questo amico farà ogni semestre la paga anticipata.

I rapporti epistolari tra Orvieti e il duca, finora individuati, si concludono con la lettera del 19 giugno 1752, in cui l'affittuario, dopo aver ancora una volta illustrato la situazione degli affitti, riferisce che

non è mai stinche [= stenta] la raccolta per i sudetti [mugnai], quando non hanno penuria d'aqua, già che o sia caro, o piacere, il grano i mulinari macinano per esser necessario l'alimento del grano, e qui non manca mai l'aqua, è ben vero che essi mugnai, quando il grano e la farina dolce è cara di prezzo, ne fanno nessuno, invece di darlo la metà prezzo.

Nonostante tutte le controversie e le difficoltà, pure il ministro del duca Stefano Cecchini commissiona allo scalpellino Vittorio Ducci «di Massa Carrara ma commorante in questa contea di Santa Fiora» una stima per il restauro del canale del mulino di Borgo, stima predisposta il 2 aprile 1752 (si veda l'Appendice documentaria 22), lavoro necessario per un miglior controllo delle acque della Peschiera, che già nel 1743 hanno causato danni con la fuoriuscita dal bacino finendo addosso «alle muraglie della polveriera»¹³¹.

La vita della comunità santafiorese e l'attività del duca Gaetano II Sforza Cesarini (Fig. 2), di grande cultura e notevoli capacità di gestione¹³², sono in realtà ben più significative. Nella lettera del 26 luglio 1773 il ministro Tommaso Luciani illustra al duca le trattative per la vendita del vetriolo e del mercurio, indicando come preferibile per il vetriolo l'offerta di Simone Buffetti di Perugia, «accasato in Montepulciano», anziché quella «accordata all'ebreo Ambron», di cui si riferiscono i conti e le condizioni. Si accenna anche alla «confinazione della contea» rispetto alle vicine Abbazia San Salvatore, Castel del Piano e Arcidosso, operazione non ancora conclusa «per non potersi ritrovare verun punto certo di croci di confine» (si veda l'Appendice documentaria 26). Il duca però vuole che sia accertata e resa di pubblico dominio l'attestazione della buona qualità del vetriolo della sua contea, certamente di grande utilità per l'esito commerciale, e investe della questione il modernissimo Gabinetto delle Scienze granducale, come riporta Luciani in una lettera del 7 febbraio 1774:

Il signor abbate Zuccagni, coadiutore del signor abbate Fontana, direttore del gabinetto nuovo delle scienze che va facendo sua altezza reale (che come mi diedi l'onore parlare in voce a vostra eccellenza, con averle mostrato ancora la di lui lettera), ha assunto l'impegno di fare l'analisi di questo vetriolo di vostra eccellenza, scrive che ha di già ricevuto dall'agente sudetto una porzione di vetriolo, e che sta facendo l'esperimento che sopra, e ritrovandolo di competente buona qualità, parteciperà le sue incombenze al signor Filippo Neri ministro di tutte le arti del dominio fiorentino, per poi stamparne un manifesto, col quale togliere dal pubblico il pregiudizio di cui si è imbevuto, che detto vetriolo sia di qualità assai inferiore a tutti gli altri, ed in seguito ottenere da sua altezza reale la privativa per vostra eccellenza della circolazione del solo vetriolo di S. Fiora per

131 ASR, ASC, parte II, serie VIII, 228.

132 Benocci *Palazzo Sforza Cesarini* 2016.

tutti i suoi stati, il che dipenderà dall'esito dell'esperimenti fisici suddetti, che in seguito ragguaglierà aver fatto, e se sia sperabile quanto s'è andato ideando, di che ne darò ulteriore riscontro all'eccellenza vostra; intanto gli ho promessi come mi ordinò vostra eccellenza, che riuscendo felicemente un tale affare l'eccellenza vostra sarà grato alle di lui fatiche, e ciò gle [sic] ho scritto per impegnarlo maggiormente.

Lo stesso Luciani riconosce i buoni esiti delle decisioni del duca in merito ad esenzioni di tasse, proroghe e altri provvedimenti volti a migliorare le condizioni delle comunità della contea. In questo ambito, il duca decide nel 1774 di «vendere il suo grano a minuto ai poveri del paese», con grande soddisfazione della popolazione, come riporta Luciani in una lettera del 2 gennaio, e intende controllare attentamente l'«amministrazione dell'opera pia», per le opportune provvidenze.

Tuttavia, da un'altra lettera di Luciani del 17 gennaio dello stesso anno, si apprende che

lunedì a notte 10 sudetto cadde un pezzo di un'antica torre della Roccaccia, situata vicino il palazzo nobile di vostra eccellenza, quale avendo rovinato sul tetto, sfondò il medesimo, indi il soffitto e poscia il pavimento della stanza de servitori, e le rovine della medesima si posarono al terreno della stalla di vostra eccellenza,

e lo stesso Luciani e il suo cavallo (quest'ultimo ospitato normalmente in questa stalla) sono scampati miracolosamente al disastro. Il 31 gennaio dello stesso anno Luciani informa il duca che «quanto prima farò metter mano al risarcimento del danno cagionato delle rovine».

Non mancano comunque alcuni piaceri della vita, come il buon vino assai gradito al duca e alla comunità e il cibo raffinato e salutare descritto nel nono capitolo. Sono presenti e coltivati anche altri piaceri, come quelli per la musica e il teatro, con opere allestite nel nuovo teatro fatto erigere dal duca nel suo palazzo per tutta la comunità¹³³. Nella lettera di Luciani del 2 gennaio 1774 si riporta che

sussiste l'unione fattasi in Santa Fiora di rappresentare due comedie nel teatro nuovo del palazzo di vostra eccellenza, e sono «L'Impostore» e «La Pamela», senza dispendio alcuno di chi interviene, onde restando libero il teatro da tutte le altre stanze, né avendo comu-

133 Benocci *Palazzo Sforza Cesarini* 2016.

nicazione alcuna con l'appartamento di vostra eccellenza, restando situato nella prima stanza da capo la scala incontro la sala grande, di modo che verun nocumento ne puole risentire il quartiere di vostra eccellenza sì ancora per essere il sito piuttosto angusto, ove pochi possono essere gl'ascoltanti, e per essere situato il pavimento su la volta reale, sarei di sentimento potesse dall'eccellenza vostra accordarglisi.

Il consenso del duca non si fa attendere e l'eccellente qualità delle rappresentazioni trova ampio seguito.

Il 31 gennaio 1774, infatti, in un'altra lettera di Luciani si riporta che

sabbato scorso a norma della licenza benignamente accordata dall'eccellenza vostra furono incominciate le recite nel teatrino di questo suo palazzo nobile, che riescono di universale applauso, sì de' paesani che de' forestieri che vi concorrono da luoghi circonvicini, quali tutti vengono ammessi gratis; per mio discarico e per intelligenza di vostra eccellenza ho creduto bene passargliene il presente avviso, molto più per il buon'ordine, quiete e rispetto al luogo che da tutti si pratica, cosa inculatami da vostra eccellenza; e spero che se si degnerà una volta onorare della sua presenza questa sua contea, adattandosi al luogo, ne resterà anche l'eccellenza vostra soddisfatta.

Il successo prosegue; il 13 gennaio 1775 è inviata questa lettera

Al nostro ministro di S. Fiora che informi.

Eccellenza padrone

I dilettanti Accademici di S. Fiora, servi e sudditi umilissimi dell'eccellenza vostra padrona, con reverente ossequio l'espongono che bramerebbero nel corrente carnevale fare alcune comiche rappresentanze trascelte fra l'opere del Goldoni, cioè "L'Avventuriere onorato", e "La figliola obediante", coll'intermezzi in musica, in questo teatro esistente nel palazzo nobile dell'eccellenza vostra, giacché ella cortesemente si degnò accordarla agl'oratori anche nell'anno scorso, assicurandola che sarà avuto tutto il riguardo e rispetto non meno al palazzo che al teatro medesimo, che però supplicano umilmente l'innata bontà e clemenza dell'eccellenza vostra a volere in grazia degnarsi di accordare agl'oratori di poter fare in detto di lei teatro e palazzo l'accennate commedie, o altre che occorressero di farsi.

Luciani presenta l'istanza al duca il 6 febbraio 1775 illustrando la situazione e sollecitando l'esito positivo dell'istanza, ovviamente accolta dal duca:

Si viveva da questi dilettanti comici sotto la buona fede di poter rappresentare in questo teatrino esistente nel palazzo di vostra eccellenza due sceniche rappresentanze del Goldoni come espongono, affidati alla licenza che benignamente si degnò l'eccellenza vostra accordare loro anno scorso per mezzo del signor dottor Matteini, supponendo non esser questa per una sol volta, ma per più, ch'è stato il motivo per cui troppo tardi hanno avanzato la supplica a vostra eccellenza da me insinuatagli, che mi sono creduto in debito preciso di non accordarne la licenza senza il permesso dell'eccellenza vostra padrone. In seguito dunque di detta supplica speravano in questo corso ottenere dall'eccellenza vostra il desiato permesso, ma vedendosi delusi nella loro idea, mi hanno fatto forti e pressantissime istanze, mettendomi in vista sì le spese già fatte, sì l'avanzamento del carnevale, che aspettando le repliche di vostra eccellenza ci saremmo approssimati al fine, sì la voce, precorsa, e specialmente nei paesi circonvicini, sì finalmente il buon effetto che producono tali commedie, facendosi queste a spese dei dilettanti, senza il minimo dispendio di chi interviene, e con il metodo medesimo che si tiene in Roma, nell'ingresso al festino nobile, cosa che riesce pulitissima, a scanso di qualunque disordine, come si vidde l'anno scorso, e cosa che produce il buon effetto di tenere la gioventù unita, lungi dalle veglie e dalle gozzoviglie, su di che ha perorato presso di me anche questo signor arciprete, mi sono trovato costretto su tali riflessi, dire ai medesimi che si servino del teatro, ma mi sono però sempre riservato l'approvazione di vostra eccellenza padrone, che non contendendosi dovranno subito desistere. Ed io fra tanto non mancherò dal canto mio della più esatta vigilanza ed attenzione perché non seguitino disordini, ma vada il tutto ben regolato come l'anno scorso, al quale effetto ho incaricato il signor viceconte che sia alla porta unitamente ai famigli.

Spero che l'eccellenza vostra saprà scusare in me quest'arbitrio pressomi, però sotto l'approvazione di vostra eccellenza del quale non ho potuto dispensarmi, essendomi trovato come suol dirsi con le spalle al muro. Ed in attenzione del savissimo suo parere, o per far desistere o per il proseguimento delle recite, col più vivo ossequio mi dò l'onore profondamente inchinarmi.

Mettere in scena Goldoni nel teatro cittadino è veramente degno di una capitale, seppure di una piccola contea, e soprattutto per il piacere e l'interesse di tutta la comunità, duchi compresi.



Fig. 1. *Ritratto della duchessa Maria Giustiniani Sforza Cesarini (1707-1783), sec. XVIII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.*



Fig. 2. Ambito di Pompeo Batoni,
Ritratto del duca Gaetano II Sforza Cesarini (1728-1776),
sec. XVIII, olio su tela, Roma, Collezione Sforza Cesarini.

Capitolo XIII

La progressiva diminuzione degli ebrei a Santa Fiora e l'arrivo nell'accogliente Pitigliano fino agli inizi dell'Ottocento: gli ebrei santafioresi proprietari di case e terreni

Già dagli inizi del Settecento le crescenti difficoltà economiche nella contea di Santa Fiora inducono alcuni membri della comunità ebraica santafiorese a spostarsi a Pitigliano, cittadina con la quale i rapporti sono stretti da secoli. Nell'Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, nel Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si conserva un

Istrumento di una stanza posta in Pitigliano vicino al Ghetto che vi confina da più parte Abramo Levi detto Caiott e i beni del Legato Laicale del reverendissimo signor Giuseppe Petrazzoli, comprata dal signor Lavodaddio di Sabato da donna Rosata vedova Giovan Angelo Chiavai, rogato dal notaro Carlo Tomasso Seri il dì 9 marzo 1723 e riportato al protocollo 2° sotto numero 176 a carte 66. La sudetta casa la vendé il signor Lavodaddio a Samuel Biniamin di Abramo Servi, cioè in conto di prezzo la bottega di Paolo Antonio Luccia come per istrumento rogato dal notaro Michele Arcangelo Celata del dì 24 del mese di ottobre 1748¹³⁴;

nella descrizione del 1723 dei confinanti di questa stanza è citato «Abraham Levi detto Caiotto ebreo di Santa Fiora assiduo abitante in Pitigliano».

Prima della metà del secolo si intensificano gli affari tra ebrei pitiglianesi ed ebrei santafioresi, come Abramo della Pergola di Pitigliano, che alla sua morte nel 1745 risulta debitore di 5 scudi alla «scola» santafiorese¹³⁵.

Dalla metà del secolo, la situazione della comunità santafiorese, ebrei

134 Roma, UCEI, Archivio dell'Università Israelitica di Pitigliano, Serie VIII, 3, fasc. 16.

135 Pitigliano, Archivio Comunale, Inventari pupillari 1750-1778, cit. in Biondi 2005, p. 141.

compresi, è illustrata da Tommaso Luciani, abile e piuttosto spregiudicato ministro della contea, appartenente ad una famiglia nota anche per le vivacità con il duca, illustrate in un magnifico disegno acquerellato del 1765, che raffigura la cittadina di Santa Fiora sull'alta rupe e le acque contese tra il duca Sforza Cesarini e Filippo Luciani¹³⁶ (Fig. 1).

Nella prima lettera della serie di Luciani, del 18 febbraio 1769, indirizzata al duca Gaetano II (1728-1776) (si veda l'Appendice documentaria 25), dopo accenni all'ordinaria gestione della contea, con restauri all'osteria, richieste di esazione e di riscossione in merito ai dazi, alle fide e alle tasse «de polledri», si riferisce

sulla pretenzione che ha il Rabbino di codesti ebrei di S. Fiora di non esser tenuto al pagamento del dazio da medesimi alla comital camera dovuto, mi dò l'onore umiliare qui complicata all'eccellenza vostra la copia de loro statuti, che ho estratto da un libretto con fodera di cordovano rosso antica, scritti in cartapeccora a carattere stampato, su l'autenticità de quali altro non rilevo, se non che la firma della bona memoria del fu eccellentissimo signor duca Federico, dalla quale potrà l'eccellenza vostra rilevare quanto su tal particolare si degnò imponermi. Circa il tempo che li ebrei sudetti non sono in corrente, dirò in genere che devono tre in quattro anni di dazii:

si tratta dei privilegi del 1708, stabiliti dal duca Federico Sforza Cesarini e rinnovati dal duca Sforza Giuseppe, in cui si stabilisce appunto il pagamento di uno scudo all'anno per ogni fuoco, cioè famiglia, degli ebrei di Santa Fiora; nella lettera successiva, del 27 febbraio dello stesso anno, Luciani fa presente che se il duca non concede all'università degli ebrei la possibilità di avere «il maestro di scuola o sia Rabbino», secondo quanto stabilito nei privilegi indicati, essi non pagheranno il «dazio» stabilito e si rivolgeranno alla corte di Firenze. Nella lettera si accenna ad altre questioni della comunità, relative al forno di Castell'Azzara, alle trote della riserva ducale e ad alcune richieste di singoli, tra cui la poverissima Orinnia Vannini, che Luciani suggerisce di aiutare ma senza l'esenzione totale dal dazio, «altrimenti avrà l'eccellenza vostra tutto giorno affollatissime suppliche, giacché infinite son qui le famiglie depauperate», suggerimenti seguiti puntualmente dal duca.

Nella lettera successiva, del 22 marzo 1769, Luciani conferma al duca che le «capitolazioni» dei privilegi sopra indicati «ho riconosciuto esser

136 ASR, ASC, parte I, 702, pubblicata in Benocci 1999, p. 33.

state sempre in osservanza, come le sono anche al presente in tutto e per tutto, non essendovi mai stata innovazione alcuna sopra le medesime, che tutt'ora si osservano». Specifica inoltre che la qualifica di «terrazzano» per un abitante di Santa Fiora implica un domicilio nella contea di 10 anni e che il cittadino Biferni di Selvena, che ha richiesto un terreno, essendo stato priore non può che essere un terrazzano e quindi ha diritto a quanto richiesto, qualifica indicata anche per gli ebrei abitanti nella contea se residenti (i «terrieri», a differenza dei forestieri, indicati negli statuti) per lo stesso periodo di tempo e quindi aventi diritto alle stesse concessioni.

Il carteggio comprende anche una lettera dell'ebreo Zevi, detto Serena, in cui riferisce che

Rafaele Servi e fratelli ebrei nella terra di Petignano [sic] in Toscana per incaglio di mercanzie anno [sic] dichiarata la cessione. Si sa che i medesimi anno d'onde pagare i creditori, de quali alcuni sono stati puntualmente sodisfatti. L'ebreo Zevi detto Serena di Roma va creditore di cento e più scudi per i quali trasse a medesimi Servi una cambiale, che non l'anno pagata, stante il pretesto di detta cessione. Ora detta cambiale girata è stata trasmessa per mezzo del signor segretario di monsignor maggiordomo del papa ad un corrispondente in Petignano per procurarne la maniera di esigerla. Si desidera però che il signor governatore di Santa Fiora si degni interessarsi a questo fine e contribuire coll'opera sua affinché il detto Zevi sia sodisfatto di tutto il suo avere dai sudetti Servi;

il 29 maggio 1773 il viceconte di Santa Fiora Burgassi invia al duca la lettera chiedendogli un intervento in merito.

Il 5 dicembre 1774 Tommaso Luciani trasmette a Gaetano II la richiesta degli ebrei Moisè Cetona e Sabatino Montefiore di prendere in affitto l'edificio della «conceria delle pelli» per nove anni, con un canone complessivo di scudi cento; suggerisce al duca di accettare la richiesta ma ponendo la condizione che l'edificio sia restaurato e rimesso in pristino a spese degli affittuari, detraendole dal canone di affitto, in quanto, dopo la costruzione su commissione del duca Sforza Giuseppe, era stato abbandonato «perché non vi veniva buono il lavoro a motivo della crudezza delle acque» e si trova in quel momento in cattivo stato; i due ebrei chiedono però che condizione preliminare all'affitto sia «prima assicurarsi il maestro».

Dal mese di maggio al mese di settembre 1775 le lettere riguardano prevalentemente l'ebreo romano, di circa diciannove anni, Isac Pontecorvo,

che intende convertirsi al cristianesimo e ha chiesto l'appoggio del duca, avendolo «i suoi parenti [...] mandato qui in Santa Fiora». Luciani si dichiara entusiasta di questa conversione ma ha già provveduto a riferire al giovane che può solo «far conto di ciò che possa spettargli della robbia de suoi parenti», senza altre elargizioni; il duca però provvede a fornirgli «il contante somministratoli per rivestirsi e tutt'altro»; finalmente, nonostante tentativi di mantenere il giovane nella religione ebraica e il ritorno del giovane a Roma, nella lettera del 7 agosto 1775 si afferma che è stato battezzato. Tuttavia, al momento della partenza da Santa Fiora, dove è ritornato, come riferisce Luciani in una lettera del 18 settembre, il ministro ha nuovamente ripetuto al giovane di non aspettarsi alcun sussidio dal duca ma solo la protezione, e il giovane replica «che non voleva farsi cristiano per interesse: onde avea piacere d'intendere i sentimenti di vostra eccellenza, giacché come precisamente disse: 'Non sono né storpio né ceco, e mi basta l'animo guadarmi il pane'». Questa chiara anche se poco cortese risposta produce uno strano effetto su Luciani, che ritiene il ragazzo «impertinente e mancante della parola data» (ma non spiega a proposito di cosa questa parola è stata data) e invita il duca a «cacciarlo e levarselo di torno».

Come già paventato da Orvieti nelle lettere della metà del Settecento ricordate nel capitolo precedente, il trasferimento degli ebrei santafioresi a Pitigliano trova purtroppo attuazione nella seconda metà del Settecento fino agli inizi dell'Ottocento, quando ormai questo insediamento è definitivo. Il 13 aprile 1776 il duca Gaetano II muore e il figlio Francesco minore è affidato alla duchessa Marianna Caetani Sforza Cesarini e al cardinale Vitaliano Borromeo. Le lettere di Luciani (si veda l'Appendice documentaria 25) sono indirizzate al cardinale e nel 1778 riguardano una questione relativa all'ebreo di Santa Fiora Moisè Isacco Colombo, che deve pagare «scudi settanta da vostra eminenza accennatimi, da esso dovuti in virtù d'obligazione al signor Agostino Primavera di Viterbo, dal quale girata al signor Nicola Cosami»; Colombo si è dichiarato disponibile al pagamento, seppure con «un'annua discreta composizione». Inoltre,

dice dunque che un tal debito proviene da certo residuo di pannine che in tante gioie il medesimo barattò, nel qual negozio si trovò messo in mezzo onde si trovò al fine con un tal debito, senza avere approfittato d'un soldo; egli però che si professa onesto, scrisse al sudetto Primavera che gli avesse mandato il salvo condotto, assicurato dal quale sarebbesi portato in Viterbo per far vedere l'esito

del negozio, e così sperando commiserazione, venire ad un onesto accomodamento.

Lo stesso Primavera insiste per il pagamento ma non fornisce alcun salvacondotto, fatto sospetto, che Colombo ritiene superabile con l'intervento del cardinale, che consideri lo stato dell'ebreo, «che dura fatica a vivere». Luciani è incaricato dal cardinale di trovare il modo di comporre la questione ma in una lettera del 5 ottobre 1778 afferma di essersi recato dall'ebreo a Santa Fiora

ma avendo trovato che non solo il medesimo Colombo ma tutti gl'altri ebrei di questo luogo hanno scasato da questa terra e sonosi accasati nella terra di Pitigliano, non ho potuto adempiere ai mentovati suoi veneratissimi cenni; sento però che il detto Colombo abbia qui la casa e che ne tratti la vendita, come anche gl'altri ebrei suoi compagni hanno già alienato i loro stabili che qui possedevano; e però qualora il signor Cosami per mezzo di vostra eminenza rimetta un documento autentico della partita di detto suo credito, potrò intigare [sic] sul valore della medesima casa.

E' la conferma dell'allontanamento progressivo degli ebrei da Santa Fiora per insediarsi a Pitigliano, dove portano i proventi delle case messe in vendita a Santa Fiora e tutti i loro averi. In merito alla casa di Colombo, però, lo stesso Luciani in una lettera del 12 ottobre 1778 dichiara che

la casa che credevo dell'ebreo Colombo non è altrimenti sua, essendomi accertato che ne pagava la piggione ad un certo sacerdote don Giacomo Violini di Città della Pieve, che la possiede come addetta al di lui beneficio; e se scrissi che il detto ebreo ne trattava la vendita, fu equivoco, rappresentatomi al mio arrivo, quale ebbe origine dalla vendita che trattavasi di alcune stanze di proprietà dell'ebreo Giacobbe Nepi.

Nella lettera successiva del 2 novembre 1778 Luciani dichiara di aver nuovamente incontrato Colombo a Santa Fiora e che quest'ultimo gli ha consegnato un foglio in cui dichiara che «il progetto [di composizione] che in esso [contiene] si degnerà l'eminenza vostra far vedere al di lui creditore, perché risolva come crederà più proficuo ai suoi interessi».

Effettivamente tra il 1769 e il 1778 sono registrate nei documenti dell'Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano molte transazioni economiche tra ebrei provenienti da Santa Fiora ed ebrei di

Pitigliano (si veda l'Appendice documentaria 24). Nella nota del 16 luglio 1769, redatta a Santa Fiora, Angelo Sorani, Samuel Sorani e Moisè Isach Colombo (definiti nella nota successiva «massari che compongono questa noverità» di Pitigliano) dichiarano di aver ricevuto da Moisè Cetona 150 scudi da lui ricevuti dall'università degli ebrei di Santa Fiora, provenienti da diverse vendite di bestiame e cavalli, di «terre e prato e secatoio», di censi, di vendite di case, di «stara d'oglio» e di «robbe di bottega»; a seguito del pagamento di questa somma, i tre ebrei firmatari dichiarano altresì di annullare «anche la scrittura nel libro vechio di scola fatta contro il detto signor Pacifico Sadun di Petigliano».

Il 23 aprile 1770 sempre a Santa Fiora i tre ebrei sottoscrittori del precedente atto stipulano un contratto con Davide Leon Consigli di Pitigliano per due anni di servizio di rabbino, probabilmente da svolgere a Santa Fiora, fissando l'onorario di «scudi trentadue l'anno e la casa gratis e una misura in oglio gratis», oltre ad una bibbia e ad altri oggetti, le cui denominazioni risultano purtroppo non leggibili essendo il documento rovinato e in parte mutilo; Consigli deve svolgere tutti i compiti previsti per il suo ruolo, relativamente ai macelli, all'educazione dei ragazzi, alle feste, e così via, con l'aiuto di un'altra persona da lui mantenuta; lo stesso Davide sottoscrive più ricevute datate 23 aprile, 3 agosto e 30 agosto 1770 per la bibbia, l'onorario, il grano, la segale, l'olio, «e più per avergli casata la tavoletta di scola scudi 1», alle quali si somma un'altra ricevuta del 22 ottobre 1770 relativa al pagamento «di due vetrati».

In una nota del 4 settembre 1774 sottoscritta da Raffael Sorani sono testimoni Moisè Cetona e Moisè Isach Colombo e Sorani si dichiara debitore «della santa scola di S. Fiora di scudi ventinove e pauoli tre»; lo stesso Sorani il 29 gennaio 1775 effettua vari pagamenti a Cetona e ad altri e consegna a Pitigliano il 9 ottobre 1778 «un pagherò di scudi undici e settanta di Francesco Brugi per pagarsi in anni tre in rata porzione».

L'11 aprile 1779 a Pitigliano

Moisè Cietona e figli insieme e in solido ci dichiaramo veri e legittimi debitori del università degli ebrei che abitavano in Santa Fiora e per loro ordine S.P. della somma e quantità di scudi quindici e baiocchi setanta quale sono per altre e tanti riciuti da Pietro Magiali per resto di una casa di quella università vendutagli come per istrumento. La medema somma ci obligiamo pagarla a piacere di chi sarà cieduto il presente nostro obligo obligadosi noi medesimi e nostri efetti eredi io ogni miglior modo e forma senza alcuna evizione. In fede e non

altrimenti diciamo sc. 15.70

Io Moisè Cietona e figli affermiamo e ci obligamo a quanto è sopra
mano propria

Io Samuel Isach Cettona affermo a quanto è sopra mano propria

Io Raffael Sorani uno delli residenti della università delli ebrei di
S. Fiora cedo il presente obbligo d'accordo alla università del ebrei de
Pitigliano et in fede mano propria

Io Moisè Isach Colombo cedo e concedo come sopra à fatto il si-
gnor Sorani ed in fede mano propria.

Questi progressivi trasferimenti di persone e beni da Santa Fiora a Pitigliano riducono in modo drastico la presenza della comunità ebraica a Santa Fiora, come è logico. Una conferma di ciò si ha nelle visite pastorali compiute dai vescovi di Città della Pieve, a cominciare da quella del 1776, dove si afferma che a Santa Fiora «vi è ancora un meschino ghetto di ebrei, consistente in 6 o 7 famiglie, in numero circa una ventina in tutto, poveri e miserabili, senza traffico o mercatura, ma vivono solo di qualche industria e aiuto degli altri»¹³⁷. Segue una descrizione più dettagliata nella visita del 1777 (Fig. 2a-b) effettuata dal vescovo Tommaso Mancini all'arciprete Francesco Calvigi; il 21 aprile si riporta

alla sinistra del quale [convento di religiosi agostiniani] in poca distanza trovansi un meschinissimo ghetto abitato da una ventina di poverissimi ebrei senza industria di mercatura e senza alcuna possidenza, se non di poche abitazioni in detto ghetto esistenti, ed alcuni di poca industria di piccoli affitti e bestiame, e sono sei sole famiglie, che sebbene non abbiano rabbino per mancanza d'entrate da poterlo mantenere, pure vi hanno la solita scola, o sia sinagoga, con sei copie diverse della Bibbia scritta in ebraico, vi celebrano le loro solite feste, ed in simili contingenze chiamano un sotto rabbino da Soana o Pitigliano, lo mandano a prendere e li pagano il viaggio e l'incomodo¹³⁸.

Lo stesso vescovo Mancini nel 1782 conferma lo stato già descritto nella visita precedente:

Ebrei e ghetto. Trovasi in questa terra, come si accennò da principio, il ghetto degli ebrei, posto poco lungi dal convento de Padri

137 Città della Pieve, Archivio Diocesano, Visite pastorali, 47, p. 212.

138 *Ibidem*, 43, p. 185.

Agostiniani, assai povero e meschino, abitato da circa 20 ebrei poverissimi, senza industria di mercatura e senza alcuna possidenza, se non delle poche abitazioni di detto ghetto e solamente sei famiglie lo compongono, quali sebbene non abbiano rabbino per mancanza di entrate da poterlo mantenere, vi hanno però la solita scola o sia sinagoga, con sei copie diverse della bibbia scritta in ebraico, e celebrano le solite loro feste, et in simili contingenze chiamano un sotto rabbino da Pitigliano, lo mandano a prendere e li pagano il viaggio e l'incomodo¹³⁹.

Infine, nella visita del 1823 a Santa Fiora, non è citato alcun ghetto né sono ricordate famiglie ebre¹⁴⁰. È stata individuata la famiglia dell'ebreo Giuseppe Colombo, «povero trafficante», morto nel 1818, presente a Santa Fiora con la moglie Stella Levi e il figlio Samuel; ormai non sussiste più una vera e propria comunità¹⁴¹.

139 *Ibidem*, 45.

140 *Ibidem*, 49.

141 Vedi Niccolai L. (2002) "Le comunità dimenticate dell'Amiata", in *Tracce ... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VII, Arcidosso: Effigi, pp. 115-116; Biondi A. (2002) "Dall'Amiata alla Valle del Fiora: le comunità ebraiche tra XVI e XVIII secolo", in *Tracce ... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, VII, Arcidosso: Effigi, p. 106; Biondi 2005, p. 143.



Fig. 1. *“Prospetto delle acque in controversia tra i signori duca Sforza Cesarini e Filippo Luciani”, con veduta di Santa Fiora, 1765, disegno acquerellato, Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini.*

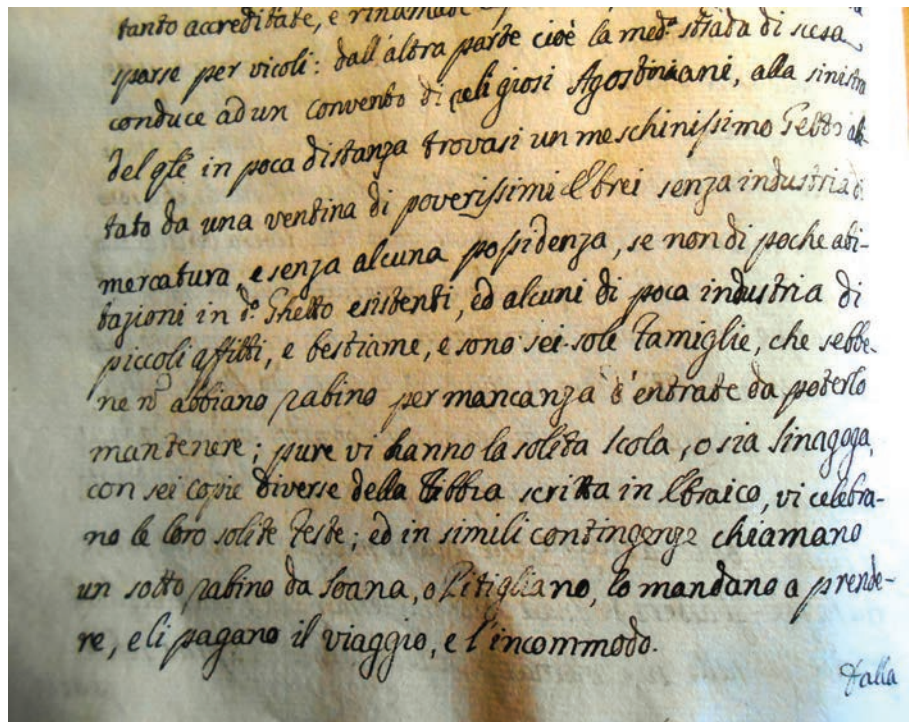
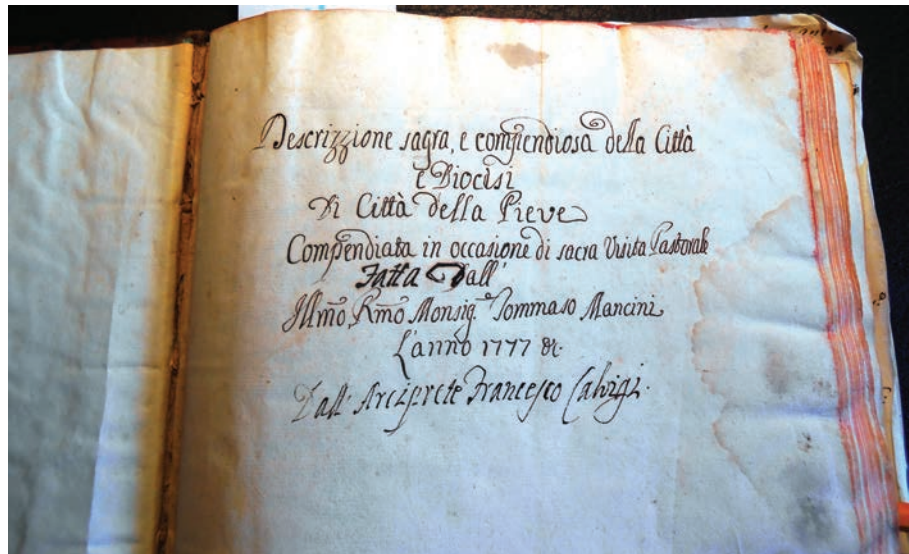


Fig. 2a-b. Relazione sulla visita pastorale a Santa Fiora effettuata dal vescovo Tommaso Mancini all'arciprete Francesco Calviggi, 21 aprile 1777, Città della Pieve, Archivio Diocesano.

Capitolo XIV

La migliore qualità della vita degli ebrei a Pitigliano nel Settecento e nell'Ottocento: i lavori in oro, argento e pietre preziose dell'orafo Pietro Fantoni, la nuova stanza mortuaria e il cimitero con la nuova strada, contratti e beneficenza femminile

Gli ebrei santafioresi trovano a Pitigliano condizioni di vita ben più favorevoli, sperimentate almeno dagli inizi del Settecento. Come documentano gli atti conservati nell'Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, in questa cittadina fervono le attività economiche, soprattutto commerciali e artigianali, spesso di qualità. I lavori in oro, argento e pietre preziose di Pietro Fantoni sono accuratamente descritti, insieme agli strumenti del mestiere, in un libretto che riporta la contabilità dal 1764 al 1768 (si veda l'Appendice documentaria 23) (Fig. 1); sono elencati vari elementi in argento destinati ad arricchire l'abbigliamento, quali «bottoncini» semplici e «bottoncini da collo», «bottoni con le pietre da camicia», un pomo da bastone, fibbie da calzon, «fibbiotti da corvettino (=cravattino), fibbiotti da smanigli, fibbia da collo, lucchetti da smanigli», una fibbia per un libro, oggetti preziosi per un guardaroba curato e alla moda, non riservato però a personaggi di alto lignaggio nobile, mai citati, quanto piuttosto a un ceto raffinato e in buone condizioni economiche. Molto del materiale prezioso con il quale questi oggetti sono realizzati è consegnato dagli stessi committenti, soprattutto l'argento e l'oro, e talvolta gli stessi depositano anche una «mostra» per gli oggetti da eseguire; Fantoni crea anche gioielli, come un anello in oro con corgnola, «quattro croci alla cappuccina compresaci una di granati» e altre croci, «un paro d'orecchini d'argento e un reliquiario con il cristallo», «numero 12 anelli d'argento» e tre anelli d'oro, «tre medaglie di filagrana [sic] e una croce di filagrana, quattro medaglie lisce, due crocette ordinarie, un paro di fibbiotti, una croce alla Capena bianca, due anelli d'argento, uno d'oro», «una croce di specchietti all'usanza», «una chiavetta per fare un cerchio d'argento di

peso denari 102 senese» e un prezioso «un anello a sette di perle» in oro. Interessante è altresì la varietà dei committenti, ebrei e cristiani, che si rivolgono a Fantoni per ottenere suoi lavori; tra di essi, è presente anche il rabbino «per fare una rosetta di diamanti» e consegna anche «due denari d'oro e denari sei argento per fare un anello a sette di diamanti e n. 06 diamantini e la pietra rossa per mezzo è mia [di Fantoni]». Il «canonico Cini» consegna «mezz'oncia d'argento per fare un cucchiarino da caffè» e altri soggetti cristiani desiderano particolari anelli e croci:

la sorella del signore D. Mario Serii ha dati due pauoli d'argento per fare una croce ordinaria con le pietre bianche per b. 30; da Francesco Mangini ho ricevuto un anello d'oro con due diamantini, un testone, una mezza piastra e un'oncia e sette denari d'argento per fare tanti crocifissi da dito.

Interessanti sono anche due altri committenti, il primo appartenente ad una famiglia importante, i Servi, e la seconda è la moglie di un ortolano, ma entrambi desiderano una elegante «spadetta»:

dal signore Salomone Servo Servi si è ricevuto ottave sei meno mezzo denaro d'argento per fare una spadetta da festa secondo la mostra che il medesimo ha veduto per fattura baiocchi trenta 30
Da Madalena Cheli moglie di Michele ortolano ho ricevuto baiocchi quaranta cinque argento per fare una spadetta per fattura b. 25.

La famiglia Servi, con Giacobbe, richiede a Fantoni anche «tre para di fibbie secondo la mostra».

Fantoni svolge la sua attività anche come perito: l'avvocato Ugolini deve pagargli 40 baiocchi «per havere stimato le gioie d'una defonta»; non mancano restauri ai gioielli, come «una rosetta di perle di peso denari 3 meno grani sei per rimontarlo di nuovo».

Interessante è l'elenco degli strumenti di lavoro di un orafo settecentesco, attivo in una vivace cittadina quale Pitigliano. Fantoni deve però anche pagare l'affitto della bottega, del «matarasso e pagliaccio» e della «stanza dove dormo», oltre al carbone: il suo lavoro deve quindi prosperare, per consentirgli una vita dignitosa.

Più in generale, la comunità e le attività di Pitigliano sono oggetto di accurati studi, ai quali si rimanda¹⁴². In questa particolare indagine,

142 Salvadori 1991, con ampia bibliografia precedente; Celata 1995; D. Mano (2013),

oltre alle «carni della tavola degli ebrei» del 1847 (si veda l'Appendice documentaria 30), già esaminate nel nono capitolo, si rilevano richieste curiose anche alimentari, come quella del 9 ottobre 1797 rivolta all'università di Moisè Israel Urbini, che chiede «un ascino d'uva per fare un poco di vino [...] onde, non potendo nella sua età adattarsi a bere l'acqua, è troppo evidente che andrebbe a perdere la salute»¹⁴³.

Un valore aggiunto deve essere attribuito alle attività femminili, piuttosto importanti. Il 28 febbraio 1742

donna Fiore di Mariangelo di Rotilio, colla presenza, licenza e consenso di detto Mariangelo suo marito, di sua certa scienza, spontaneamente, liberamente per sé [e] suoi, diede, permutò e concesse alla Università degli ebrei di Pitigliano e per essa a Abram Raffael Servi e Sabato Scanzano priori della medesima università presenti [...] due pezze di orto uniti, con vignate annesse, un olivo et alcuni melagrani, con muro attorno detti circa mezzo staro sudetto, in un corpo posto in questa fonte contiguo, con le camere di sopra, confinante da una i beni del signor canonico Agnuffi, dagl'eredi Franciola e altri [...] e viceversa i predetti Abramo Servi e Sabato Scanzano Priori invece, a nome dell'università sudetta, per la quale de rato diedero, permutorno e concessero a detta donna Fiore presente, per sé e suoi, accettante e stipulante, circa tre quarti di terra sativa e macchiosa, posta in questa corte sotto la fontanaccia di S. Michele, confinante da una beni di Brandio Tarlati, degl'eredi Franciola, e dall'altra altre terre di detta Università, tra le quali vi sono tre tagliate [...] nel tufo,

beni delle parti entrambi stimati dal perito Francesco Guardoli «per uguagliare il valore di dette terre permutate coll'orti»¹⁴⁴, atto trascritto in una copia «autentica» del 13 febbraio 1784, sottoscritta dal notaio Francesco Vaiori, utilizzata per vertenze successive.

La presenza femminile pitiglianese, oltre a sottoscrivere contratti di varia natura, assicura un'assistenza particolare, ad opera delle «donne

Towards Jewish Emancipation in the Grand-Duchy of Tuscany: The case of Pitigliano through the Emblematic Figure of David Consiglio, in *The Judaica Jubilee Conference* a cura di S. Simonshon, I. Shatzmiller, Leiden Boston: Koninklijke Brill NV, pp. 107-126.

143 Roma, UCEI, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie VIII, 3, fasc. 8.

144 Roma, UCEI, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie VIII, fasc. 11.

Israelite»: si tratta della «Tassa volontaria mensile di diverse donne Israelite Pitiglianesi diretta a sussidiare bisognosi specialmente del loro sesso», del 1847-1851 (Fig. 2). E' riassunta la storia di questa attività e gli sviluppi verificatisi in quegli anni:

diverse donne benefiche praticavano in antico d'imporsi una tassa volontaria di due grazie al mese, e col danaro così accumulato soccorrevano le famiglie più miserabili della nazione, specialmente in caso di malattia, ed alla morte di ognuna delle contribuenti mantenevano ad essa l'uffiziatura per un anno.

Una pratica così lodevole che a motivo dei disastri che hanno travagliato le principali famiglie, era andata quasi del tutto dimenticata, fu nel 1847 riassunta per opera di tre donne che avevano sempre persistito nella caritatevole istituzione.

Fu allora composta una società che fa onore al loro sesso e che rideda nel petto delle madri i sentimenti di pietà che formano della donna il più bel pregio. La piccolezza della tassa richiesta, l'utile impiego a cui è diretta, obbligano ogni madre religiosa a concorrervi in base alla propria famiglia, il più bello esempio di carità.

La Deputazione è composta delle signore Dolce Aiiò, Orabuona Bemporad. Le due prime che conservano gli avanzi del capitale della società seguiranno a tener le cassette ed insieme colle altre quattro si porteranno a turno una volta per ciascheduna a riscuotere la tassa ogni capo di mese.

Segue l'elenco delle contribuenti, l'«Attivo nella società», in cui sono depositati vari gioielli e pezzi d'argento come pegni, gli incassi e i crediti, e il «Passivo della società», vale a dire le contribuzioni a vario titolo, tra cui il «prezzo della banca per scuola delle dame sc. 6» e il «sussidio a Pazienza Moscato per il di lei matrimonio sc. 5».

Le opere dell'università degli ebrei di interesse collettivo sono di grande interesse e tra queste il 20 gennaio 1825 è predisposta una «Perizia di Francesco Fondaccioli muratore per lavori alla scuola e scuoletta dei signori Massari di Pitigliano»¹⁴⁵. Molto importante è l'adeguamento del cimitero ebraico di Pitigliano, in una posizione che richiede interventi di consolidamento (Fig. 3). Il 6 febbraio 1809 Benotti Lamberti di Pitigliano costruisce un muro di cinta dello stesso cimitero, una banchina e un muro

145 Roma, UCEI, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie VIII, 2, fasc. 12.

di sostegno¹⁴⁶. Non basta: ben presto è predisposto un «Progetto di una stanza mortuaria e di prolungare un tronco di strada» dell'ingegnere Pietro Pini, del 27 gennaio 1834 (si veda l'Appendice documentaria 28). Si tratta di un impegno rilevante:

il signor Moisè Servi come Presidente dei Massari alla scuola degli ebrei in Pitigliano, si è compiaciuto commettere a me infrascritto di fare il progetto di 2 stanze nuove, una per collocare i defunti prima di tumulargli, nella quale vi possa stare 20 a 30 a suffragargli; la seconda per vari usi, e queste da farsi nel loro cimitero, con il prolungare la strada comodamente viabile nella parte superiore del medemo. Il giorno 9 di questo spirante mese di gennaio in compagnia di persone pratiche del posto, mi portai sulla faccia del luogo, e dopo fatte le oculare ispezioni in disimpegno di tal commissione mi sono posto in grado di riferire e proporre che questo cimitero resta in luogo scosceso, ma vi sono ancora dei ripiani sorretti da dei filoni di masso tufaceo, ed alcuni son principati a scavare a guisa di grotte. E siccome queste stanze devono servire a cose di lutto, pare approposito [sic] che questa sia fatta in un posto segregato. Poco distante dall'ingresso di detto cimitero ritrovasi un grosso masso cominciato a scavare, il quale forma una specie di grotta; questo l'abbiamo conosciuto capace ricavarvi le stanze di cui si parla, giacché l'ultima in special modo deve servire a mettervi degli arnesi.

Dopo la descrizione delle opere da condurre per le stanze, si illustrano le modalità di prolungamento della strada:

La strada finalmente per andare nella parte superiore di questo cimitero e da potervi passare comodamente con i cadaveri, resta da farsi in tre punti, al principio ove sono le sepolture voltando a sinistra, percorso poi con tratto di circa braccia 150, voltando a destra e nella curva di quest'ultima vallata è dove consiste il maggior lavoro. Tutto questo restauro consiste in braccia 180 andanti. Questa strada va ridotta larga braccia 4 la superficie piana, ed in vari punti occorre mezzo taglio e mezzo riempimento. Nelle svoltate e specialmente nell'ultima la salita non deve esser maggiore del 12 per cento, ed esser più larga di quella descritta. Per gli sterri occorre a luoghi fargli nel tufo, li considero su sopra buoni e cattivi uniti ai maggiori e minori riempimenti e spianato in modo che nella superficie la rota non resti più grossa di 1 soldo di braccio in diametro considerato

146 Roma, UCEI, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie V, 1, fasc. 2.

tutto a soldi 4 il braccio andante Importa £ 36.

Seguono però le

Avvertenze. Nello scavare in questi massi facilmente s'incontrano delli strati diseguali, degli spacchi, qui chiamate ventole, dalle quali penetra dell'umido. In questo masso che si propone fare questa stanza, al presente non comparisce esservi nulla di questo e perciò non propongo spesa a ripararvi.

Di queste stanze altrimenti non devono esser due, ma una e questa larga braccia 7, lunga braccia 12 e alta 6, per la quale si vedrà l'importare come appresso.

Sono descritte le modalità di costruzione, affidate al maestro Sante Volpini il 3 febbraio 1834, che si devono uniformare «nella pianta, profilo, facciata» al disegno allegato (Fig. 4). La questione del cimitero ritorna in primo piano nei mesi di marzo e aprile del 1854, come risulta dalle «Lettere relative al problema dell'esproprio del cimitero in seguito alla costruzione della strada che va da Pitigliano alla Madonna delle Grazie»¹⁴⁷.

L'adeguamento del cimitero ebraico di Pitigliano non è l'unico intervento di migliorie condotto sui beni dell'Università degli Ebrei. Il 1° giugno 1858 l'ingegnere P. Sarcoli prepara una «Relazione e stima delle due stanze che la Università Israelitica di Pitigliano vuole acquistare dal signor Salomon Consolo Servi»¹⁴⁸. La prima delle due stanze è piccola e

rispondente sopra la porta d'ingresso alla Piazzetta del Tempio, a confine di tramontana colla via pubblica; a levante con stabile del signor Elia Levi; a mezzogiorno colla Piazzetta del Tempio; a ponente e nella parte superiore col signor Salomon Consolo Servi e nella parte inferiore coll'arco della porta sopra indicata.

La seconda stanza è

rispondente fra la cucina addetta all'abitazione del signor Salomon Consolo Servi ed il Tempio Israelitico, cui confinano a mezzogiorno, a ponente e nella parte inferiore la Università Israelitica; a tramontana e a levante il signor Servi pre nominato, e nella parte supe-

147 Roma, UCEI, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie VII, 10b, fasc. 1.

148 *Ibidem*.

riore il signor Servadio Barroccia.

Nel 1859 l'ingegnere P. Sarcoli realizza diversi restauri al «Sacro tempio Israelitico di Pitigliano», tra cui il rifacimento del tetto¹⁴⁹. Il tempio rinnovato ha ricevuto il 29 novembre 1868 arredi rituali adeguati¹⁵⁰. Evidentemente è una fase in cui l'Università degli ebrei di Pitigliano attraversa un periodo abbastanza positivo.

149 Roma, UCEI, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie VIII, 2, fasc. 12.

150 *Ibidem*.



Fig. 1. Pietro Fantoni, *Libretto con la descrizione degli oggetti preziosi, dei committenti, della contabilità e degli strumenti del mestiere di orafo a Pitigliano*, 1764-1768, Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano.

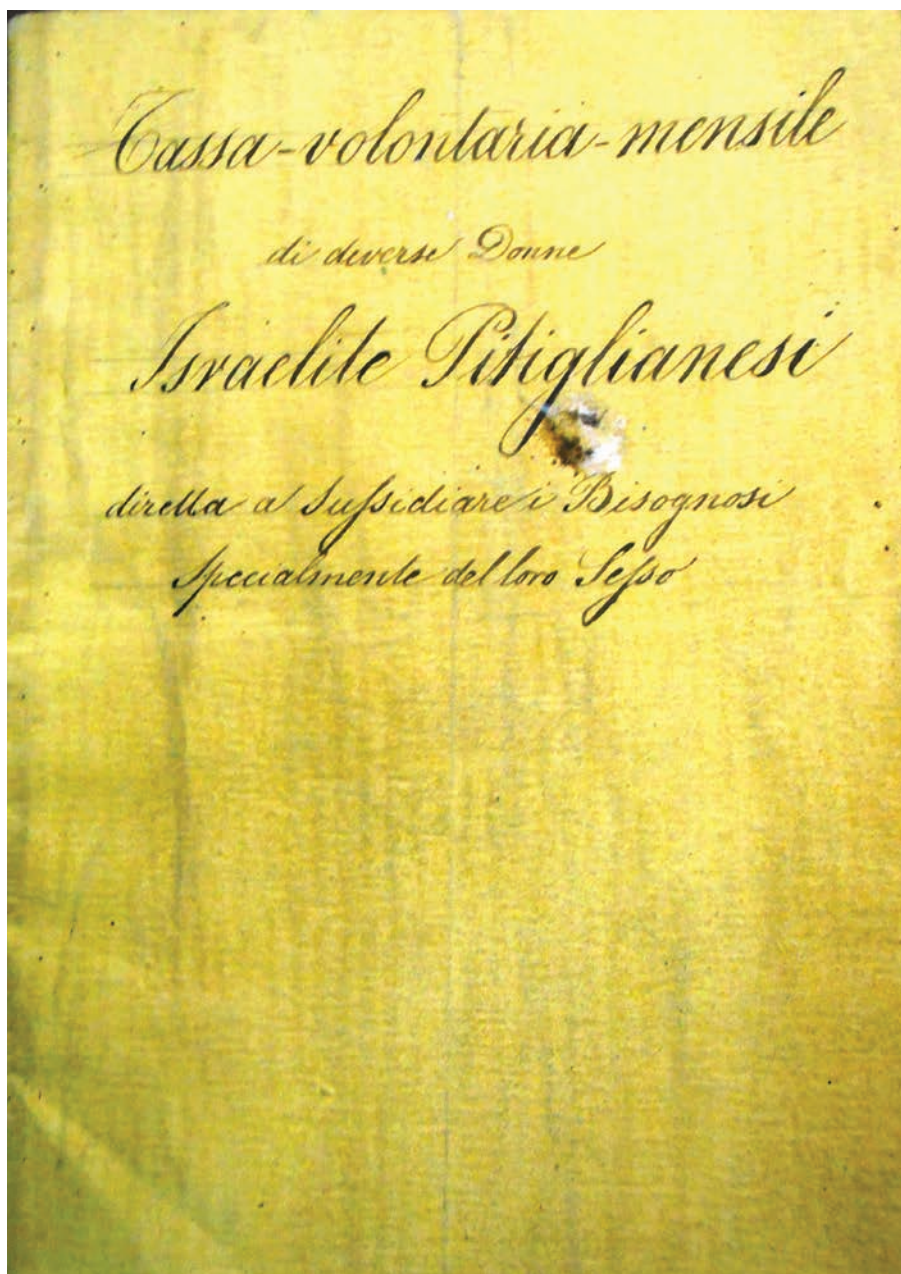


Fig. 2. «Tassa volontaria mensile di diverse donne Israelite Pitiglianesi diretta a sussidiare bisognosi specialmente del loro sesso», 1847-1851, Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano.



Fig. 3. *Veduta di Pitigliano con il cimitero ebraico al centro.*

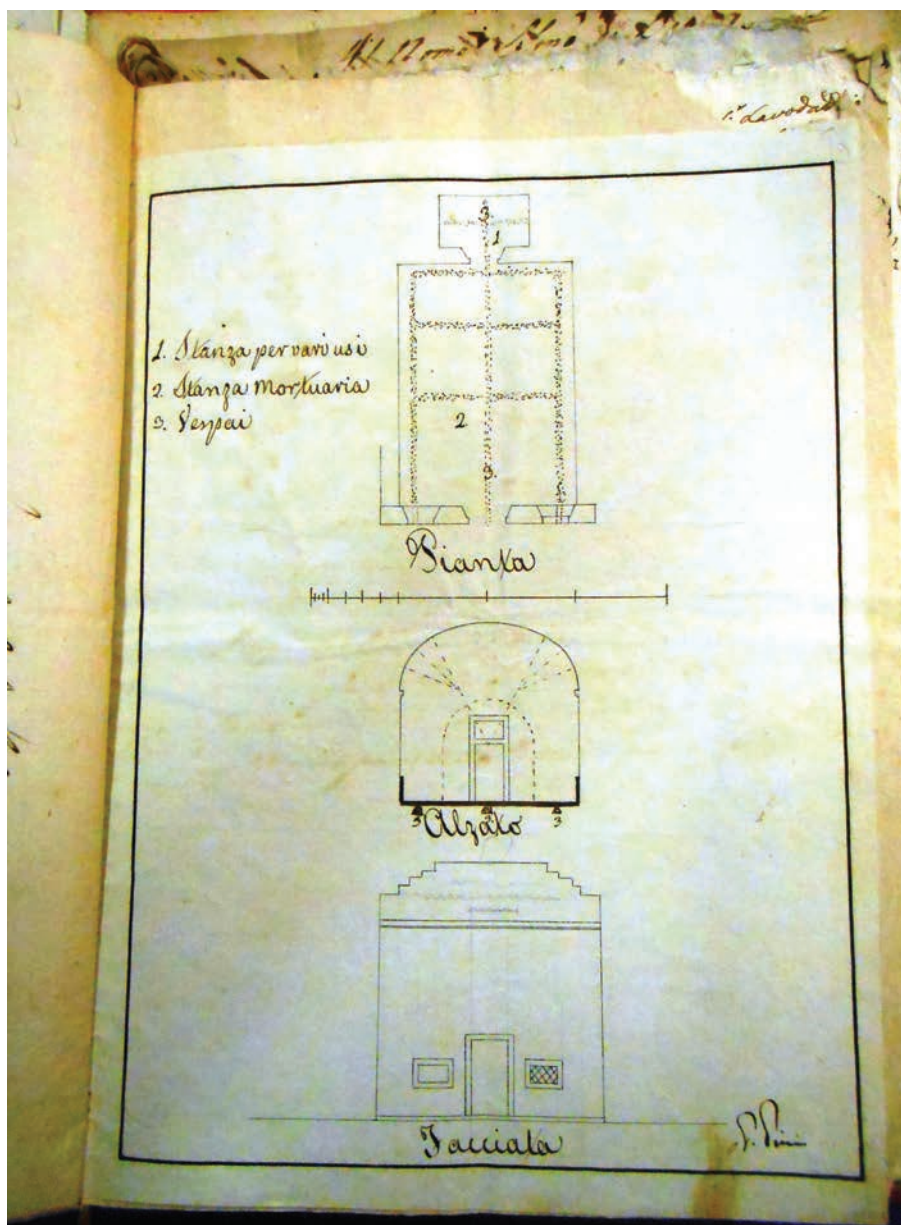


Fig. 4. Pietro Pini, «Progetto di una stanza mortuaria e di prolungare un tronco di strada»,
27 gennaio 1834, disegno acquerellato, Roma,
Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano.

Edizioni dell'Assemblea

Capitolo XV

La continuità dei legami tra Santa Fiora e Pitigliano: i nuovi arredi lignei della sinagoga di Pitigliano realizzati dal falegname Santi Tancioni di Santa Fiora, 14 dicembre 1819

La partenza degli ebrei da Santa Fiora non comporta la fine dei rapporti tra la comunità santafiorese e quella di Pitigliano, ebrei compresi; quest'ultima comunità annovera tra i propri membri anche i cittadini santafioresi e i loro discendenti, ormai pienamente integrati nella nuova cittadina. Significativa in tal senso è una scelta riguardante gli importanti arredi lignei della sinagoga di Pitigliano, avviando in tal modo un rinnovamento che avrà un primo intervento nel 1835¹⁵¹ e poi un'opera più radicale nel sesto e settimo decennio dell'Ottocento (si veda il precedente capitolo). I massari dell'Università di Pitigliano Angelo Sadun, Salomone Servi e Isach Aiò si rivolgono ad un falegname «possidente a Santa Fiora», Santi Tancioni, per la realizzazione «nella Scuola del Ghetto di Pitigliano [di] un pulpito colle sue scalinate ed il balaustrato e scala, dove si tiene riposta la Sacra Bibbia» (si veda l'Appendice documentaria 27). Tancioni deve «formare e costruire» a sue spese e in

legname di noce ben stagionato tanto il detto pulpito e sue scalinate che la scalinata, piano e balaustrato che esser deve ove sta riposta la Sacra Bibbia

Questi lavori dovranno esser fatti a seconda del modello che è stato fatto dal Tancioni medesimo, e dal medesimo firmato, che si annette alla presente. Il pulpito che deve esistere ove è l'attuale, cioè in mezzo della Scuola, dovrà avere appresso a poco quell'istessa altezza e larghezza che ha quello che vi è presentemente, e l'istessa altezza e larghezza e lunghezza dovrà avere il balaustrato che deve stare davanti ove si ritiene la Sacra Bibbia, conforme a quello che vi è presentemente.

151 Biondi, Dominici 2015, p. 100.

Il capitolato è molto preciso, sottolineando la qualità dell'opera da realizzare:

tutti questi lavori dovranno esser fatti a seconda dell'arte la più pulita, col farvi le sue cornici ove abbisognano, levigare, unire e collegare il tutto bene, e stabilmente, che appaghi l'occhio delle persone, conforme richiede un lavoro pulito e dei più fini.

Il tempo assegnato per il lavoro è di circa nove mesi, in quanto gli arredi dovranno essere terminati nel mese di settembre del 1820, per una spesa di «francesconi centoquaranta», definizione dei fiorini con l'immagine del granduca Francesco di Lorena, somma da pagare in tre rate.

La seconda singolarità che sottolinea i buoni rapporti tra le due comunità già ricordate è la persona che offre la propria garanzia per il falegname santafiorese, Giovacchino Duchi,

possidente domiciliato a Pitigliano, il quale per garantire gli interessi della Scuola suddetta, ed abbenché sappia non esser tenuto, pur nonostante si è offerto mallevadore solidale del suddetto Tancioni ed ha promesso e si è obbligato che il medesimo Tancioni adempirà a quanto si contiene nella presente scrittura, che costruirà a tutte di lui spese i lavori nella presente dettagliati, con quella puntualità e galanteria che si richiedono e che il tutto sarà fatto pulito e stabile conforme richiede l'arte, altrimenti vuol esser egli tenuto a rifondere tutti i danni, pregiudizi e spese e di rimborsare [sic] del proprio e propri beni la Scuola suddetta di tutto quel denaro che potrà avere anticipato e sborzato [sic] al Tancioni per l'esecuzione dei detti lavori, ed a tale effetto renunzia al beneficio della Divisione ed a qualunque altro a suo favore facente:

quindi, il mallevadore ha piena fiducia nella buona riuscita del lavoro.

Tancioni allega tre disegni acquerellati del modello degli arredi: il primo riguarda l'emiciclo con i sedili posto lungo le pareti dell'aula della sinagoga (Fig. 1), il secondo la scala con il pulpito (*Tevà*, dove l'officiante legge la *Torà* e intona preghiere e canti) (Fig. 2), protetti da balaustate, e il terzo un particolare della scala e della balaustrata, con gli elementi decorativi (Fig. 3). Si tratta di opere eleganti ed essenziali, progettate con cura, che ricordano le caratteristiche della sinagoga di Santa Fiora, descritte dal Battisti nel 1764 (si veda il capitolo terzo), probabilmente di modello analogo a quella di Pitigliano.

Purtroppo le vicende successive al rinnovamento ottocentesco della stessa sinagoga non sono molto positive, con vari danni e restauri condotti in tempi moderni nel 1935 e nel 1995, dopo il crollo subito dall'edificio nel 1959. Quindi è molto probabile che queste opere lignee siano state nel tempo sostituite; tuttavia, è altrettanto possibile che anche gli arredi successivi siano stati realizzati su modelli analoghi, secondo la tipologia consolidata dalla tradizione ebraica in questi luoghi¹⁵². Una fotografia novecentesca precedente al crollo, della Fototeca del Centro Bibliografico delle Comunità Ebraiche di Roma, mostra l'interno della sinagoga di Pitigliano con la *Tevà* in primo piano, in fondo al centro l'*Ehal* con l'*Aron* (Arca Santa), dove si conservano i rotoli della legge¹⁵³ (Fig. 4). L'ultima ricostruzione mostra oggi una raffinata sinagoga (Fig. 5-8) sul modello tradizionale, che reca sulle pareti il ricordo delle visite dei granduchi di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena (1773) e Leopoldo II di Lorena (1823 e 1829), tempio inserito nel quartiere ebraico e raggiungibile dalla strada pubblica.

Gli ebrei ritornano a Santa Fiora nella seconda metà dell'Ottocento, in relazione alla complessa storia delle miniere del Monte Amiata, la cui gestione è affidata agli ebrei Rosselli e Nathan¹⁵⁴; non si ricostituisce una vera e propria comunità ma la presenza ebraica permane, seppure per singoli individui, nel solco di una tradizione plurisecolare.

152 Cassuto 1983, pp. 467-481.

153 Celata 1991, p. 40.

154 *Amiata: miniere e minatori, Tracce...percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, Arcidosso 2007: Effigi; *Sara Levi Nathan, i Rosselli e le miniere del Monte Amiata*, a cura di Z. Ciuffoletti, M. Mambrini, L. Niccolai, Arcidosso anno XII 2012: Effigi, con fonti e bibliografia precedente; *The Italia Iudaica Jubilee Conference*, (2013) a cura di S. Simonshon, I. Shatzmiller, Leiden Boston: Koninklijke Brill NV; *Pitigliano città del tufo*, (2015) a cura di F. Dominici, Arcidosso: Effigi.

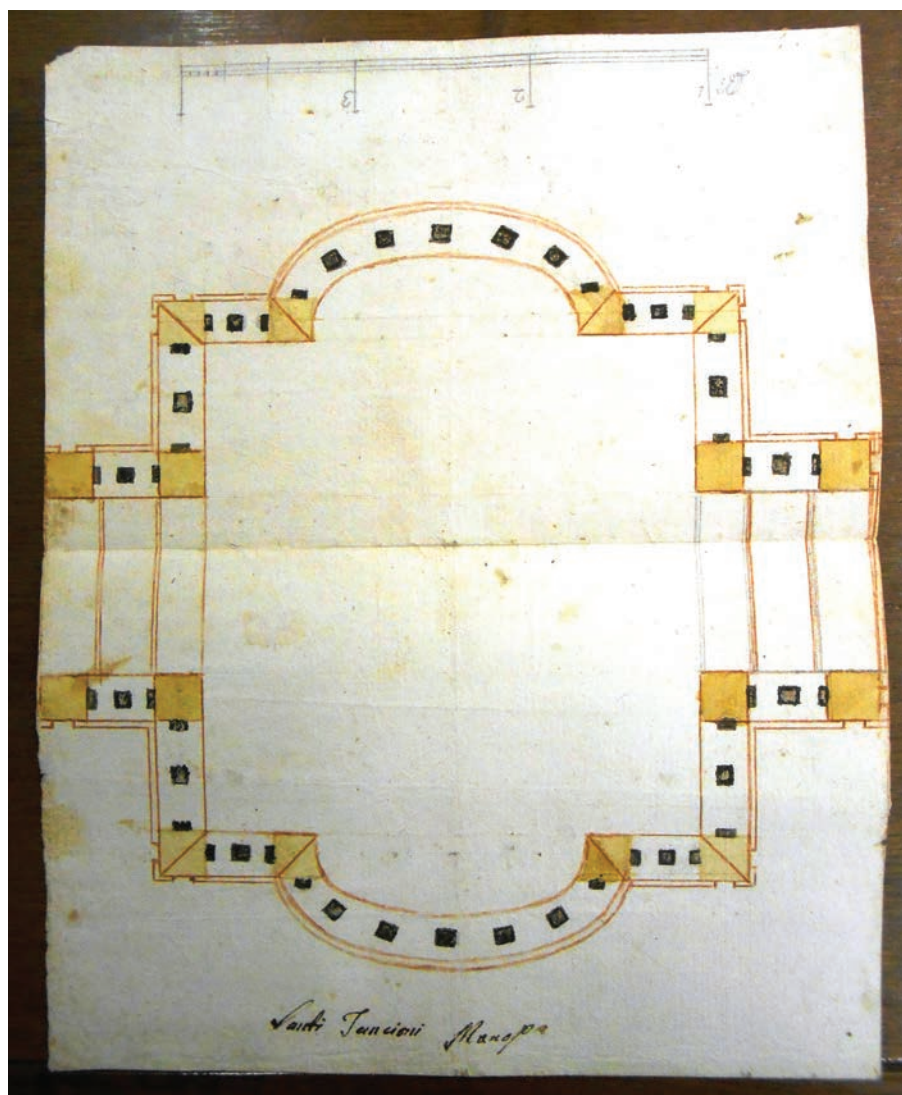


Fig. 1. Santi Tancioni, falegname di Santa Fiora,
Disegno dell'emiciclo con i sedili posto lungo le pareti dell'aula della sinagoga di Pitigliano,
 14 dicembre 1819, Roma,
 Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
 Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano.

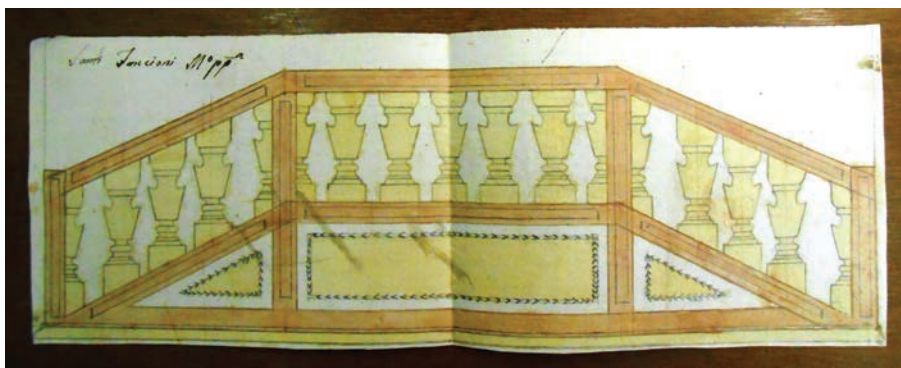


Fig. 2. Santi Tancioni, falegname di Santa Fiora,
Disegno della scala con il pulpito (Tevà) per la sinagoga di Pitigliano,
 14 dicembre 1819, Roma,
 Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
 Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano.

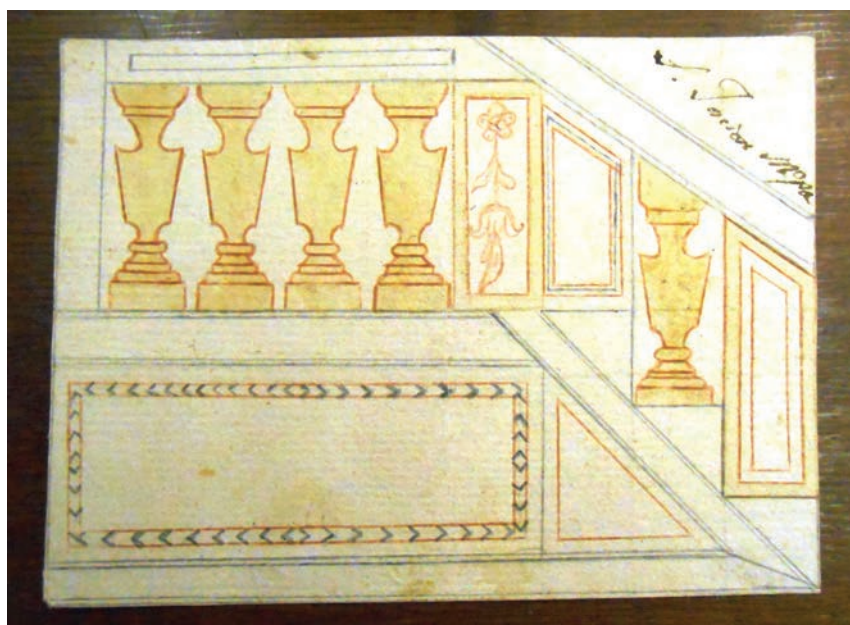


Fig. 3. Santi Tancioni, falegname di Santa Fiora,
Disegno con particolare della scala e della balaustrata, con gli elementi decorativi, 14
 dicembre 1819, Roma,
 Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
 Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano.



Fig. 4. Veduta dell'interno della sinagoga di Pitigliano prima del crollo del 1959, con la Tevà in primo piano, in fondo al centro l' Ehal con l'Aron (Arca Santa), dove si conservano i rotoli della legge, Pitigliano, Museo Ebraico.



Fig. 5. *La sinagoga di Pitigliano, veduta dell'interno.*



Fig. 6. *La sinagoga di Pitigliano, particolare degli arredi lignei.*



Fig. 7. La sinagoga di Pitigliano, veduta del matroneo.



Fig. 8. La sinagoga di Pitigliano, veduta dell'ingresso.

Appendici documentarie

1. «1465. Diploma d'Alessandro Sforza di Cottignola conte di Pesaro, Capitano Generale Ducale dell'Armi, Gran Contestabile del Regno di Sicilia etc. a favore di certi ebrei, acciocché possino privativamente ad ogn'altro dar denari ad interesse nel contado di Pesaro»

2. «1467. Estensione del sudetto privilegio a favore di un altro ebreo»

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, I parte, 79, fasc. 11)

1. *Pro Ebreis.*

Alexander Sfortia Cotignole Comes Pisauri etc. Ducalis Armorum Capitanus Generalis Regni Sicilie Magnus Comestabulus Regumque Locumtenens Generalis. Et si subiectorum obedientia ac fides principes ipsos ad munificentiam et ad utilitates et honores conferendos non patum hortari videantur ad id tam cuiuscumque principatus et potestatis animum magis allici atque moveri arbitramur cum eorum vitam ac distributa quoque artificia laudabili quodam progressi exerceant. Nam multorum hominum genera necessario Urbis continent: quibus tanquam membris diversa capiti ministrantibus ita crescunt, atque augentur ut merito ipsorum artes ac queque exercitia, qualia sint et quoquo in homines ita favoribus amplecti: ac omnino tueri presulem doceant: quod et si fortasse non nulla Min. Christiana videantur ea tamen urbibus comoditati et usui ad eo ipso promissa neminem latet.

Cum igitur Aliutius Abrae quidam de Calio et Consilius ac Leo fratres olim Salamonii omnes ebreis cives ac habitatores civitatis nostre Pisauri innumerabiles iam annos sub nostris capitulis / c. 1v / alias a nobis eisdem concessis et approbatis in hac nostra civitate producta, summa cum fide et devotione erga nos et statum nostrum vixerunt sub feneratoris exercitio in hunc populum nostrum sese gesserint ut non feneratoris usu et arte pecuniarum exercisse sed accomodasse penitus visi fuerunt. Qua propter ipsos de nobis itemque de reliqua civitate benemeritos existimantes. Et in futurum ad longius promerentem moveantur ac erga ipsum populum nostrum mitius humani et

amicabilius sese gerant. Tenore presentium ac de plenitudine nostre potestatis producta nova capitula numero XXti licet a nobis alias concessa, confirmata et approbata fuerunt: ac omnes alias immunitates et habilitates similiter a nobis eisdem concessas iterum approbamus, confirmamus et emologamus: ac denuo concedimus. Addentes insuper et omnino, ac expresse prohibentes quam propter ipsos Alvicium [sic] Leonem et Consilium ac suos heredes et successores per decennium et ultra ad nostri beneplacitum a die presentis date inchoando, et ut sequitur immediate finiendo nullus alius ebreus civis, vel forensis, aut advena durante dicto decennio possit vel valeat, tenet vel presumat in hac nostra civitate Pisauri / c. 2r / fenerari aut banchum seu apotecham aliquam tenere ad fenerandum, vel ad usum fenoris, sive teneri facere recte vel indirecte sub poena decem librarum bononenorum pro qualibet vice quia constrafactum fuit fisco nostro applicanda. Decernentes autem et volentes quod concessionem et gratiam Alvitio praedicto tantum per nos concessam super derogatione statutorum potestas sub Reverenda quam si creditor usurarium steterit per continuum bre.mium etc. sint et esse intelligantur concessam pariter et comunitur Leoni et Consilio predictis. Et similiter quod concessio facta per nos Leoni et Consilio predictis tantum de oppositio non facienda contractibus non feneratriciis sit, et intelligatur concessa pariter Aliutio et suis heredibus. Mandantes speciali locumtenenti nostro Pisauri ac officialibus omnibus ceterisque ad quos spectat, vel spectare poterit quomodolibet in futurum. Qua propter producta omnia capitula et concessionem ac habilitates superius adnotatas firmiter ac efficaciter observetur: faciatque inviolabiliter ab omnibus observari sub nostri indignationis poena non obstantibus quibuscumque concessionibus aliis concessis: coeterisque in contrarium disponentibus / c. 2v / omnino remotis: quibus omnibus circa praedicta dum taxat ex nostra certa scientia derogamus. In quorum omnium fidem et robur presentes fieri fecimus, nostrique sigilli magni impressione muniri. Datum Pisauris die XXIa Maii MCCCCLXV. Quod sigillum apponetur a tergo.

Leonardus Botta de mandato illustrissimi domini Alexandri Sfortiae Siciliae Magnicomestabulus.

2. Alexander Sfortia Cotignole comes Pisaurii et Regni Siciliae Magnus Comestabulus

Subiectionum commoditati libenter indignamur. Eo magis cum ceteris non incomodemus superioribus temporibus de anno MCCCCLXV Alvitio Consilio de religionis ebreis civibus nostris eorumque heredibus et successoribus concessimus per partes nostras litteras quam libet possent exercitium fenoris in

hac civitate nostra Pisauri exercere sub rectis capitulis et pactis. Quaquaedem concessione durante nullus alius ebreus civis vel advena possit, vel presumeret / c. 3r / in praedicta civitate quomodocumque fenus ipsum exercere, nec sub usuris quomodocumque accomodare ut de praedictis omnibus in his ipsis patentibus plene constat. Modo vero praedicti Aleritius [sic], Consilius et Leo ebreis considerantes quod Ioseph Tubit ebreus similiter civis nostrae semper retrohactis temporibus mutuaverit et in feneratoris exercitio se exercuit, et quod alio modo se ipsi et familiam suam altere ne quaquam posset, supplicant ut praedicto Ioseph licentiam onimodam [sic] facultatem mutuandi ad usuras concedere dignaremur, veluti ipsis Aleutio Consilio et Leoni concessimus. Quare nos supplicationibus adducti et ut civitati huic nostrae magis accomodentur tenore praesentium praenominato Ioseph liberam licentiam et plenariam potestatem mutuandi fenusque exercendi ac fenerendi in praedicta nostra civitate sub eisdem capitulis, pactis, obligationibus omnibus et commoditatibus ac pro tempore tantum ipsis Aleutio, Consilio et Leoni factis concessis et roboratis damus et concedimus et imposterum concessionibus alteri disponentibus ceterisque fatistibus in contrarium non obstantibus: quibus omnibus quo ad hanc concessionem dumtaxat derogamus / c. 3v / in ceteris vero gratias immunitates et concessionem omnes praedictis Aleutio, Consilio et Leoni impartitas et per nos concessas prout iacent confirmamus et in suo robore permanere volumus et iubemus servatis etiam pactis si quae sint inter ipsos Aleutium, Consilium et Leonem de una et ipsum Iosephi et altera conventis. Mandantes spectabile locumtenenti Pisauri coeterisque officialibus nostris presentibus et fucturis [sic] ad quos spectat vel spectabit quomodo I libet in futurum. Quare hanc licentiam et concessionem nostram fermam observent faciatque efficaciter ab omnibus observari sub nostra indignationis pene; in quorum omnium fidem et robur presentes iussimus et registrandi nostro sigilli impressione muniri. Datum Pisauris die VXII [sic] novembris MCCCCCLXVII Leonardus Botta. Constantius.

**3. «Breve di Paolo III
che contiene moltissimi privilegi a favore dell'eccellentissima
casa Sforza 1539 a dì 13 aprile con l'indice di detti privilegi»**
(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 79, fasc. 28)

Compendio delli privilegi a favore della casa Sforza e successori.

I. Li dichiara Conti Palatini e Cavalieri dello Speron d'oro, cittadini di qualunque città e terra, ed in quanto alli chierici li dichiara cappellani e notari del papa

II. Dà ad essi facoltà di creare notari e giudici

III. Di legittimare bastardi nati anche di dannato e nefasto coito

IV. Di addottorare in qualunque facoltà

V. Di creare Cavalieri e Conti Palatini coll'istessa facoltà di legittimare e di creare notari, giudici etc.

Seguono altri privilegi concernenti in specie alli chierici

1. Possino godere delle rendite di qualunque beneficio anche con cura e fare intanto servire a dette chiese del beneficio da cappellani idonei amovibili a lor piacere senza licenza d'alcuno

2. Possino addottorarsi e giudicare in qualunque causa e farsi ordinare in tre giorni festivi da qualunque vescovo, in qualunque luogo ed in qualunque tempo

3. Possino eleggere il confessore con facoltà di farsi assolvere / c. 1v / da casi riservati e da qualunque voto fuori che di castità e di religione

4. Possino avere l'altare portatile per celebrare e far celebrare la messa anche prima del giorno ed anche in luoghi interdetti, purché l'interdetto non sia per causa loro

5. Possino celebrare, confessare, predicare ed amministrare li sacramenti senza licenza d'alcuno

6. Possino far la visita nelli monasteri, priorati etc. ed in altre chiese delli loro beneficii per interposta persona e nulladimeno essiggere tutti gl'emolumenti come se la facessero per se medesimi personalmente

7. Possino affittare le rendite de loro beneficii, vescovati, monasteri, priorati etc. per 3 anni avvenire e pigliarne anticipatamente in una sola volta il pagamento con obligare li successori all'osservanza

8. Possino donare e testare delli beni e frutti de loro benefici a favore di qualunque persona

9. Possino processare li sudditi delle loro chiese e beneficii e condannarli anche con l'invocazione del braccio secolare senza mai incorrere alcuna irregolarità o altra nota

10. Possino unire, dismembrare e cedere ad altri li loro beneficii

11. Se saranno vescovi, siano tenuti a visitare li sacri limini / c. 1v / non più che una sola volta ogni 5 anni, purché frattanto facciano visitarli per interposta persona

12. Di più li fa esenti essi, le loro robbe, chiese e beneficii etc. da qualunque giurisdizione e da qualunque gabella

13. Dà alli loro familiari e de loro discendenti gl'istessi privilegi concessi dal medesimo pontefice alli familiari suoi

14. Sieguono poi alcune restrittive e spiegazioni delli sopradetti privilegi, cioè

Circa la percezione de frutti senza la residenza

Circa gl'emolumenti delle visite

Circa l'elezione de confessore con le facoltà di sopra dette

Circa il celebrare o far celebrare avanti giorno

Circa le permutazioni e rassegnazioni delli beneficii.

/ c. 2v / «Nelli privilegi che si spediscono dell'eccellentissima casa in vigore del presente breve di Paolo III si enuncia che il medesimo essere stato confermato da Giulio III, da Gregorio XIII e da Sisto V sommi pontefici».

Il breve di Paolo III è diretto a Carlo, Mario, Alessandro e Paolo Sforza dei conti di Santa Fiora *nostri secundum carnem nepotes*: essi, i loro discendenti e i loro beni debbano godere di ogni esenzione, libertà e immunità, estesi anche alle città, alle fortezze, alle terre e ai luoghi di loro pertinenza, nonché ai loro *accoliti, cappellani et notarii de iure vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent ac uti potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum*.

Questi nipoti, i loro discendenti, i loro beni, *ecclesias, monasteria, prioratus, preposituras, officia et beneficia quaecumque presentia et futura eorumque vassallos, familiares et servitores quoscumque* siano esentati *ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate quorumcumque archiepiscoporum, episcoporum, praelatorum ordinariorum illorumque vicariorum, officialium, locumtenentium, ac iudicum nunc et pro tempore existentium*.

Noi papa Paolo III *liberamus et eximimus liberosque immunes et exemptos omnino fecimus et constituimus* da ogni decima, pedaggio, gabella, onere ordinari e straordinari e da ogni imposizione.

4. Gli ebrei nella comunità di S. Fiora, 1566-1723

(Grosseto, Archivio di Stato, Comunità di S. Fiora, filze 46-57: molte di queste filze sono attualmente in cattive condizioni e con molte lacune)

Filza 46, 1564-1574. 22 luglio 1566: nei conti della comunità citato «Salomone ebreo» per somme fornite alla comunità stessa.

Filza 47, Santa Fiora. Debitori e creditori dal 1574 al 1584:

1579. Al tempo di Vanni di Agnolo “sindico” si annota: «e più hanne dati Raffaello R.o [Raffaello di None Roccardi camerlengo] giulii trenta per commissione del sindaco et di Giovan Maria sopradetto [Rossetti] a Daniello d’Arpino hebreo a dì 25 d’aprile 1581 dico lire 20

E anne auto il sopra detto Giovan Maria sopra detto un fiorino dal sopradetto Raffaello lire 4

Et più S.S. de Gio. Maria giulii trenta dati a Daniello d’Arpino hebreo per un suo credito in questo inanzi a [...] cioè lire 20.0.0

/ fol. 279 / A dì 29 di dicembre 1581 Danielle di Sciamuello d’Arpino [...] giulii trenta questo dì 27 di dicembre 1581 che tanti ne sono posti che si dovevano a Gio. Maria Rossetti messo et volti et posto in credito qui al detto Daniello per commissione et volontà di detto Gio. Maria sudetto al quale egli era debitore cioè lire 20.0.0

E più deve havere il sopradetto giulii quaranta che tanti sono posti che si dovevano a Giovan Maria Rossetti messi et volti et posti in credito al detto Danielle questo dì 29 di giugno 1582 per commissione e volontà di detto Giovan Maria quale è creditore in questo a fol. 312 posti innanzi a fol. 334 lire 26.13.4

/ fol. 312 / 29 giugno 1582. Giovan Maria Rossetti di rincontro deve dare lire vinti sei e soldi tredici e d. 4 che tanti ne son dati in detta a Daniello hebreo come in questo appare alla sua partita in fo. 279 lire 26.13.4

E più deve dare lire sei soldi tredici e d. 4 che di tanti ne fa buoni a Camillo come in questo a fo. 309 lire 6.13.4

E più deve dare lire quarantuna soldi sei d. 8 che tanti si gli sono fatti buoni alla sua partita del forno como in questo a fo 299 lire 41.6.8

E più deve dare lire vinticinque soldi 6 d. 8 che tanti si sono dati in detta a Daniello hebreo come in questo apare alla sua partita a fo. 334 lire

25.6.8

E più deve dare lire otto soldi tredici d. 4 quali Anton Maria camerlengo dette contanti a Anibale di Gianni per sua commissione lire 8.13.4

E più detto detto a dì 15 d'aprile 1583 lire venti et uno giulio per resto del suo debito di qua conto del forno del pantano a 299 cioè lire 20.13.4

E più detto detto a dì detto soldi sedici et dua quatrini per altro resto della parte di Cecco di Santi di detto forno di questo a 299 cioè lire 0.16.4

E più a dì detto carlini sette per ca. di bestie brave di Berto di Maggio come in questo a 285 cioè lire 3.10.0

E più a dì detto carlini dua per ca. di debito di Berto di Maggio a 91 cioè lire 1.0.0

E più deve dare Giovan Maria sopra detto lire dodici quali si son fatti boni a Daniello hebreo come si vede in questo a fo. 334 lire 12

E più di dare lire nove tanti n'è fatti buoni a Nicolao come a conti del macello appare a fo. 355 lire 9

E più die dare lire ottanta cinque quali li si sonno fatti buoni al forno del pa [...] come li apare a fo. 351 lire 85

E più die dare fiorini sei tanti li si sonno fatti contare da Cocho di Santi per una polizia e quattro guli cioè per ultimo resto di suo salario lire 26.13.4

E io Gio. Maria Rossetti affermo quanto di sopra.

/ fol. 335 / A dì 19 di decembre 1582. Daniello di Sciamuello hebreo deve havere dalla magnifica comunità di Santa Fiora lire quarantasei, soldi tredici e d[enari] 4 come appare in questo a fo. 279 lire 46.13.4

E più deve havere lire vinticinque soldi sei d. 8 che tanti si sono posti che si dovevano a Giovan Maria messo et volti et posti in credito al detto Danielle per commissione del detto Giovan Maria al quale si sono messi alla sua partita come in questo a fol. 313 lire 25.6.8

E più deve havere lire cinquantasette tanti sono per palii e doni per la festa di Santa Fiora dati al tempo di mastro Massimiano e suoi boni compagni sì come appare al suo libro a fo. lire 57

E più deve havere Daniello sopra detti lire dodici sonno mandati boni a Giovan Maria messo come si vede in questo alla sua partita a fol. 313 lire 12

A dì 24 di giugno 1584. Daniello contra scritto deve dare fiorini trentadui e lire dui che tanti si è fatta una poliza a Piero Banchetti come apare a libro novo a carte 7 dico fiorini 32 ½

Daniello di rincontro deve dare lire undici sonno che tanti si sono messi a suo credito a libro novo a fo. 21 però si cassa la sua partita lire 11.

Filza 49, 1594-1607. 11 giugno 1595: «Consolo di Simone hebreo banchiere creditore della Comunità» di giulì 8.70 e altre somme.

Filza 50, 1620-1630:

fol. 3 / A di 28 di luglio 1620. Salamone di Febbo ebreo deve havere schudi otto e baiocchi sessantasette e mezo di robbe di sua bottega cioè panno rosso e torchino et hamueta bianca serve la detta robba a vestire Pasquali balio levata la detta robba per le mano di Stefano Rossi gonfaloniere e suoi prenostandi compagni priori come al libro di detto Salamone apare al suo libro a fo. 122 sc. 8.6

E più a di sopradetto Salamone deve avere schudi undici e baiocchi settanta per tante robbe di più sorti di sua bottega quali levorno signiori della festa sopra detta per fare li doni cioè Polito Vanudoni e Agniola di Nardo dico sc. 11.70

Sabbatuccio ebreio in Castello a di 28 come sopra deve avere schudi tre e baiocchi ottantacinque per diversi conti di robbe di sua bottega levate dalli signiori della feste sopra nominati come apare al suo libro sc. 3.85

Danielle di Abramuccio a di sopra detto deve avere schudi sei per diverse robbe di sua bottega levate per le mano delli signiori della festa sopra nominati quali robbe servirno fare doni di comisione del gonfaloniere e priori come al libro di detto Daniello a fo. 266 sc. 6

E più baiocchi trenta per un altro dono levò Agniola sudetto quale era restato mettere in la sopra detta partita sc. 0.30

Salomone de fronte deve schudi otto e baiocchi sessantasette e mezo per tanti voltatali.. per una poliza al forno come alla sua partita apare a fo. 82 dico sc. 8.67 ½

A di 27 de decembre 1620. Salamone di rincontro deve dare schudi undici e baiocchi sesanta tanti voltali ad Antonio di Pasquali da Battista suo fratello al Macereto come si vede in questo a carte diece e a fo. 14 casse le partiti delle fide delle basti delli contraschritti sc. 11.60

E più baiocchi diece fatti boni a Cesari de Michele come i nella sopra detta partita fatti boni a fo. 88 questo di 28 di decembre 1620 dico sc. 0.10

Sabatuccio da fronte anne avuto schudi tre e baiocchi ottantacinque tanti sono pagati in questo a di detto schudi tre baiocchi trenta et il resto che sono baiocchi cinquantacinque pagati Baraffanello di Iaco come in

questa a fo. 12 dico sc. 3.85

A dì 26 maggio 1621. Sabatuccio da fronte ha hauto scudi 3 e baiochi 85 tanti ne le hauti in questo modo cioè perché la sopradetta partita non hebbe effetto fu pagato in questo altro modo giuli dicidotto da mastro Placido Vannedroni come a fo. 15 e giuli tredici e baiochi 3 da Romano di Anibale come a fo.11 e da Rafaello di Iacomo giuli cinque e mezzo che in tutto sono sc. 3.85

A dì 22 dicembre 1620. Daniello di Abramo che sta da fronte deve dare schudi sei e baiochi trenta tanto veduti in dui polize una a Rocho d'Agniolo di sc. 5.25 come in questo a fo. 12 sc. 5.25

E l'altra polizia a Lorenzia di Cosenzia de iule cinquecento come in questo nanzi a fo. 15 in tutto sono li contraschritti scudi sei e baiochi trenta sc. 6.30.

fol. 7 / A dì 20 de dicembre 1620

Mastro Christofano de Cosenzia anne auto iuli deciotto che tanti ne doveva per la servitù deli moschetti fattali polizia alla pizicaria di Marchessa come al libro vecchio se po vedere a fo.87 fatta la detta polizia da noi Stefano Rossi gonfaloniere e suoi compagni priori nella nuo...sopra detto dico sc. 1

E più a riceuto il ditto mastro Cristofano scudi uno e baiochi dieci che tanto ha fatto dare dal canovaro Domenico Biancani a mastro Gio.sta Sani in grano e segale come meglio al libro del canovaro si potrà vedere dico sc. 1

E più a riceuto il detto mastro Cristofano in dui polizie giuli nove e per lui sue heredi come in questo a fo. 47 fatone politia a Oratio Mezzo del Capitano e a Andreia delle Bagnora sc. 9

Daniello di Abramo ebreio e Rocho Bagnilla suo soccio deveno havere schude quattro e baiochi ottanta tanti sonno per una scutella data alla Comunità che serve per fare il presente al signor duca donano fu stimata da Milia di Christofano e Marcantonio Allegrossi sc. 4.80

A dì 4 maggio 1622. Danielle e Rocco ricontro scritti furno pagati et è servito il lo credito alle fide delle bestie vache pecore e bestie cavalline in questo a fo. 52 sc. 4.80

fol. 14 / Salamone ebreio ha come numero 3 sc. 35 tiene in soccio Battista al Macereto

Battista da fronte pagarete a Salamone ebreo iuli sette come lo che tanti ne deve per le bestie che tiene in soccio come da fronte sc. 35

fol. 21 / A di ultimo de decembre 1620.

Messer Aronne di Bon Agiuto ebreio deve avere dalla nostra comunità schudi duecentodieci de moneta per tanti che ne a inprestati gratis et amore per sodisfare in parte l'eccellentissimo signior duca di Onano nostro padrone di quello che deve avere per causa de grani dati alla nostra comunità quali schudi ducentodieci simili si sonno auti in dui lettere e polizze di cambio per Fiorenza di piastre cento l'una de... avanti di Viterbo una de resto al banco de signiori Neri Capponi e Magalotti e l'altra al signior Tomasso Baccelli mercanti in Fiorenza sotto la balia di Viterbo delli fine di novembre 1620 da ristituirsili fra termine di tre messi la metà e l'altra metà fra tre altri mesi suseguenti con la sicurtà de dottor Tarquini Terquini e del alfier Placito Vanutoni *in solidum* obligati come per l'istrumento publico rogato ser Pietro Saldi notar publico al quale istrumento s'abbia relatione per la verità e cossì in tutto sc. 210

A di ultimo de decembre 1620. Messer Aronne di contro deve dare schudi ducentodieci tanti ne sonno stati assegnati a suo favore alle contra schritte giusta nelle infrascritte partite cioè in un chredito che ala nostra comunità con il signior capitano Lionardo Leonidi di some cinquantasei grano fattolone ordine e mandato per doversi consegnare in mano delli medesimi sicurtà ad effetto che lo debbino ismaltire a ragione de schudi quattordici il moggio salvo però che si ci fussi sel va punto i nella misura quali debbe esser rifatto dalla comunità in maniera che loro non vi abbino a rimettere del suo e così anco delle vitture quando si avessero affare di ragione sicome al medesimo signor capitano ne abiamo dato chredito di detto grano quale inporta a detta ragione sc. 125

E più schudi schudi [sic] quaranta di moneta e baiocchi trentacinque sonno per ultimo resto di detta partita di schudi duecentodieci et schudi cinque per ricognizione della persona che doverà aver cura et peso di smaltire et riscotere ad arbitrio et elezione di detto sicurtà con il consenso del confaloniero et del consilio del detto i quali possino giudicare si deve stare o che ha a seguitare o choregiere la detta recognitione et questo assegnamento di schudi quaranta li si dà alle bestie brade che sono fidate nella bandita come in questo a fo. 10 et a fo. 11, 12, 13, 14 15 sc. 40

fol. 82 / 1622. Sabatuccio ebreo de havere giuli otto per la setta et la tela per le impanate de Pal... in tutto sc. 8

Sabatuccio di rontro ave avuto iuli otto baiocchi 7 come in questo a fo. 93 sc. 8.7

fol. 104r / A di 7 di luglio 1623.

Daniello di Abramo ebreo deve avere schudi sei e vinti baiochi tanti sondo per quatro bracia di panno turchino e rosso cioè due de rosso e due de torchino a iuli dodici il braccio et anco menzo braccio di panno bianco da fare teli et tercioli sei e iuli otto di fodera servito ogni cosa per fare la casacha calzoni e calzetti ali Sandro di Mariano balio per la festa di Santi Fiori di luglio 1623 sc. 6.20

A di 18 di dicembre 1623

Daniello ebreo di rincontro auti schudi sei e due iuli tanti fatone politia a Lorentio di Lorentio da Montecalvo cioè iuli quindici come in questo a fo. 115 ala partita di detto Lorentio e iuli quindici da Morello di Montecasino come in questo a fo. 115 ala partita di detto Morello e iuli diciannove a Giovani di Batista detto Baricolo come in questo a fo. 117 ala partita di detto Giovani e iuli cinque a Francesco di Teiene come in questo a fo. 117 ala partita di detto Francesco e iuli otto da Batista di Basqua si come in questo a fo. 114 ala partita di detto Batista che in tutto fa la soma di iuli sesantadue dico sc. 6.20

Alli molto magnifici nostri carissimi il confaloniere e priori di Santa Fiora

Molto magnifici nostri carissimi

Havanno noi risoluto di venire a Santa Fiora per passare questa istate avemmo spidito il presente Ottavio Vespasiani allo [scopo] ci facate [sic] piacere di imprestarci cento scudi e consignarli subito al medesimo pioiché [sic] al nostro arrivo costì vi saranno rimessi infallibilmente ci assicuramo di detta nostra solita prontezza però non vi diremo altro e state sani. Valle Montona li 16 maggio 1624. Vostro duca di Onano.

fol. 137 / A di 28 di luglio 1624

Daniello di Abramo ebreo da Santa Fiore deve havere dalla nostra magnifica comunità scudi sette baiochi cinquantacinque tanti sono per più et diverse robbe servite per li doni delle donne per ballare levate da sua bottega per le mani delli signori della festa di Santa Fiore cioè dal detto locotenente Pietro Fabbretti et messer Pietro Tancredi con presentia del signor confaloniere mastro Agostino Tiberii et sui honesti compagni sc. 7 b. 55

E più deve avere il sopradetto Daniello schudi cinque che tanti mandati

per una vesta di saia verde a Lisandro di Mariano nostro balio sì come apare ala partita di detto Alisandro a fo. 122 dico sc. 5

Daniello di contro deve dare giuli dui tanti promesse pagare a messere Gio. Batta Pippi confaloniere per mandare per la licenza di andare alla fiera a Roma sc. 0.20

Daniello di contro auti iuli vinti sei a dì 30 di dicembre 1624 da Rocho di Angniolo come in questo a fo. 145 ala fida di detto, che dico fatone polizia sc. 2.60

Daniello auti iuli quindici tanti fatoli a buoni ala sua fida delle bestie a fo. 145 a dì 30 di dicembre 1624 di sc. 1.50

Daniello di rincontro auti schudi cinque tanti fatone politia a Cesari di Michele come apare in questo ala partita di detto Cesari indietro a fo. 121 a dì 30 di dicembre 1624 dico sc. 5

Daniello di rincontro auti in più diverse persone iuli trentaquattro e mezzo a dì 30 di dicembre 1624 come in questo a fo. 145 a fo 146. 147 dico sc. 3.45

fol. 138 / A dì 28 di luglio 1624

Agnolo Levi hebreo in Santa Fiore deve havere dalla nostra magnifica comunità scudi quatro e baiochi ottanta tanti sono per più e diverse robbe servite per il doni delle donne et un pallio di panno verde levate da sua bottega per le mani delli signori dela feste di Santa Fiore cioè dal signor locotenente Pietro Fabbretti et messer Pietro Tancredi con presentia del signor confaloniere mastro Agostino Tibberi et sui honesti compagni sc. 4.80

Agnolo di contro deve dare giuli tre tanti promesse pagare a mastro Gio. Batta Pippi confaloniere per mandare a Roma per la licenza per la fiera sc. 0.30

Agnolo di rincontro auti iuli vinticinque tanti fatoli dare da Rocho di Angniolo come in questo a fo. 145 ala fida di detto Rocho a dì 30 di dicembre 1624 dico sc. 2.50

Angniolo di rincontro auti iuli vintitre a dì 30 detto tanti datone politia a Marchione Minucci ala pizicaria come in questo a fo. 96 dico sc. 2.30

fol. 174 / Agniolo Levi ebreo deve avere dalla comonità schudi sedici e iuli sei e mezzo tanti sondo [sic] per quatro bracia di panno per li pali delli forestieri, schudi sei e iuli vinticinque per due pali per quelli della terra, uno di saia turchina di bracia quatro et uno di mezza lanetta di bracia

quatro e bracia quatro di panno per il balio per il suo vestito schudi sei, quatro palmi di saia per li calzetti, cinque bracia e mezzo di tela turchina per fodera, uno bracio e mezzo di saia bianca per le liste due dozzine di bottoni, refe et uno pezzo di saia gialla si ne fece Leone meso nella casacha, in tutto schudi due e due carlini di tutta questa robba spesata dico sc. 16.65

Agniolo di rincontro auto una soma di segale da Olivo di Millo a dì 30 di agosto 1624 si come apare a libro del Monte Sforza la partita di detto Olivo costa iuli vintitre e sette baiocchi che così fa bolla dico sc. 2.37

Et più auti Angnolo da me Vincente confaloniere grano mezzini uno e mezzo quarto grano ritrato da forestieri che ano seminato ala montagna datoli di agosto 1625 sc. 0.81 ½

Et più auto deto Angnolo dui mezzini di segala uno mezzino da Isnero di Andreone da Radicofani e un altro li deti io Vincente Savino riscoso da certi forestieri che avivano seminato ala montagna d'agosto si pagò inposta b. 46 ½ sc. 0.93

Et più auto Angnolo un quarto di grano fatoli dare da un certo Canmillo forestiere da Sesto sc. 0.35

Et più auto Angnolo un quarto di segale auto da Nicolò di Monte Giovi che aviva seminato ala montagna sc. 0.23

Et più auto Angnolo due mezzini di segale da Lorenzo detto Curre come apare a libro del Monte Sforza ala sua partita dico sc. 0.93

Et più auto Angnolo una soma e mezzo di grano di agosto 1625 da Iusepe di Bastiano nostro canovaro della comonità come n'apare politia in mano di detto canovaro dico sc. 5.25

Et più auto Angnolo due mezzini di segale da Trebutio di Marcello come apare a libro del Monte al saldo di detto Trebutio a fo. 48 la dettela detta segale per detto Trebutio Antonio di Manetto di agosto dico sc. 0.95

Et più auto Angnolo uno mezzino e mezzo di segale per le mani di me et di Miliano la detta segale la data il detto Meio a conto di Trebutio di Marcello si come apare a libro del Monte a fo. 48 al saldo di detto Trebutio d'agosto dico sc. 0.70

Et più auto Angniolo staia sette di grano a dì 7 di settembre 1625 per ultimo resto di questa partita auto il detto grano da Iusepe di Bastiano nostro canovaro dico sc. 4.50

Filza 51, 1630-1642 :

“A dì detto [26 luglio 1642] Leone di Sabbatuccio hebreo deve havere

giuli dodici per haver dato quatro braccia di durante per il pallio dei ragazzi
lire 1.20

Leone di Sabbatuccio ha hauto da me Leonardo Spara confaloniero
questo dì 29 settembre 1641 dui mezzini e mezzo di grano in un ordine
diretto del canovaro lire 1.26

A dì 15 novembre 1641. Leone da fronte ha hauti giuli otto e mezzo da
Flamminio camerlengo lire 0.85

E più a dì 24 novembre 1641 ha hauto tre giuli e mezzo da Rotilio
Minucio fattone poliza da me Leonardo Spara confaloniero come a sua
partita fo. 279 lire 0.35”

Filza 52, Debitori e creditori, 1642-1659:

fol. 24 / Al nome di Dio. A dì 30 di luglio 1642. Spessa fatta nella festa
nostra di Santa Fiora e Lucilla e prima per dui pali compri dalli hebrei
scudi sei e baiocchi vinti sc. 6.20

Dati a piffarini secondo il solito tre piastre sc. 3.15

Dati alli violini sonatori et improvvisatori sc. 1.50

Spesa per fare il pasto la mattina e la sera alli priore a latto piffari e viola
scudi dieci e baiocchi dieci come per una lista si vede sc. 10.10

Dati al cuoco sc. 0.30

Dati alle guardie della porta giuli sei sc. 0.60

Per li soliti cappelli per li offitiali scudi sette con quello del canovaro da
messer Lutio Catelani sc. 7

Più stara tre di grano accattato dal dottor Tarquini sc. 3

Più altro mezzino inpresto da Pantalone sc. 1

Palo per la festa di San Rocco preso da Sabbatuccio Longo giuli
quattordici sc. 1.40

Il signor Giuseppe Pianciani deve havere scudi quindici prestati alla
comunità gratis sc. 15.

fol. 37 / Al nome di Dio Amen. A dì 26 ottobre 1647. Samuello hebreo
deve havere dalla magnifica comunità scudi diciannove e baiocchi 69
quali seno per panno e foderà e altro per far il vestito per il balio, polvere
d'archibuso che servì per la [venuta] della magnifica duchessa e per drappo
per far palio per la festa di Santa Fiora sc. 19.69

Messer Danielle da fronte ha hauto scudi tre in una dobla di Spagna
hauto dal signor gonfaloniere Morgante

E più ha hauto quattordici stara di grano da Nicola ...tio Camerlengo,
cioè dodici stara da detto Nicolò e stara due stara dal signor Magnaschi

sopradetto che seno in tutto scudi diece e sei giuli

Delle sopradette stara quattordici se ne deveno cavare due stara perché non hebbe se non dodici stara e non quattordici cioè dieci stara dal camerlengo e due dal gonfaloniere di modo che delli sopradetti dieci scudi e sei giuli si deveno cavare giuli quindici 150

E a dì 30 di giugno 1648 e più ha hauto per Davit scudi sette e baiocchi ottanta da Trivultio Cicaloni come a fol. 122

Filza 57, 1° luglio 1720-11 dicembre 1743:

fol. 13 / 1722. E più ricevuto dall'ebrei una piastra a conto delle spese del tribunale sc. 1.5

fol. 34 / Giugno 1725. E più da Sabato di Salomone come a fo. 169 sc. 0.30

fol. 146 / 1723. E più al signor Viceconte per caposoldo et istanze fatte contro l'ebrei sc. 1.05.

5. «1606 26 settembre. Monitorio dell'*Auditor Camerae* a favore del duca Alessandro Sforza contro il vescovo e vicario della Città della Pieve, che non ardiscano agire contro il detto duca e suoi ministri e ciò in vigore del breve di Paolo III e di Sisto V, ne' quali il papa fa esente tutta la casa Sforza, suoi ministri e sue robbe da qualunque giurisdizione del vescovo, arcivescovo etc.»

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sorza Cesarini, parte I, 79, fasc. 54)

Pietro Paolo Crescenzi *Auditor Camerae* e giudice afferma che il duca di Segni Alessandro Sforza espone a lui che Paolo III e Sisto V hanno concesso privilegi e indulti agli Sforza e ai loro successori e ai rispettivi beni, chiese, monasteri, priorati, prepositure, uffici e benefici presenti e futuri e ai loro *vassallos, familiares et servitores quoscumque*, escludendoli *ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate quorumcumque archiepiscoporum, praelatorum ordinariarum, illorumque vicariorum, officialium, locumtenentium ei iudicum tunc pro tempore existentis quomodolibet nec non absolute*, nonché da qualunque pedaggio, sussidio, gabelle e da ogni onere ordinario e straordinario, comprendendo nei privilegi già elencati tutti i loro *vassallos, familiares, servitores huiusmodi iurisdictionem, rationem, utilitatem, dominium, superioritatem ac potestatem*.

Stabilisce che chiunque contravvenga a quanto sopra indicato sia condannato al pagamento di 1000 ducati da versare alla Camera Apostolica. Quanto sopra è stabilito con breve depositato negli atti della Curia e può essere esibito e prodotto dal notaio dell'*Auditor Camerae*.

**6. «1609 9 ottobre. Monitorio ed inibizione dell'A. C.
contro monsignor vescovo della Pieve
per l'osservanza delli privilegi concessi da Paolo 3°
a favore degl'ebrei abitanti nello stato di S. Fiora»**

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini,
parte I, 859, pergamena n. 24)

Pietro Paolo Crescenzo, protonotario apostolico di entrambe le Segnature, referendario del papa, auditore generale della Camera Apostolica, ad istanza di «Abram Anodiani» e «Moisè Prosperi», a nome degli ebrei abitanti nello stato di Santa Fiora, alla presenza di altri ebrei in delegazione di Segni, richiama i privilegi concessi loro da Paolo III, secondo cui non possono essere molestati da nessuno e nemmeno dal vescovo, intimando a quest'ultimo di non causare loro impedimenti di nessuna sorte. Crescenzi dà loro ragione intimando che nessuno li possa *perturbare, impedire, inquietare, molestare*. Dispone che chi molesterà gli ebrei di cui sopra sia condannato a pagare 500 ducati alla Camera Apostolica.

**7. Disposizioni del podestà per l'organizzazione dell'Università e
della scuola degli Ebrei di Pitigliano, 5 agosto 1667**

(Roma, Archivio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, Serie VIII, 3, fasc. 15)

c. 1r / A di 5 agosto 1667 Pitigliano

Ateso che io infrascritto podestà di Pitigliano mi sia trasferito di ordine dell'illustrissimo signore sergente maggiore Fabio della Seta governatore per Sua Altezza Serenissima della contea di Pitigliano per decidere esaminare alcune differenze vertente nell'Università e scola dili ebrei di detto loco circa al imbossolare, l'ofiziale, far le feste, manare i ragazze ala scola, sostenere le

spese di detta scola et altre necessario per mantenere concorde dette ebrei et insino detti ebrei, dichiario, ordinamo e dichiario che in avvenire si devono governare nell'infrascritto modo, cioè:

1. Prima che deve entrare nela bosala dil ofziale un omo per cosa mentre abia anne vinticinque, e questo sia in agumento del ordine del eccellentissimo signor Cristoforo Lolle stato podestà in detto loco come apare al libro vechio di esa scola;

2. Che tutti quelle ebrei che prima del presente giorno sono debitore ala scola nel termine di giornie cinque senza altra intimazione e ratificazione a protestare devono aver estinto il lor debito e pagato quanto devono in mane del ofziale di detta scola, e quele ofirirano in avvenire sieno obligate l'ofziale pro tempore riscotere tutte le feste fatte a suo tempo;

3. Che i padre dele ragazze che manono i lor ragazze dal mastro di scola siano tenute pagare un giulio il mese per ciaschedun ragazzo in mano del ofziale a tal efeto eletto che al presente elazoro sacerdote, ma perché si pol dar il corso che in esa università vi siano dili povere e che non posiano pagare eso giulio che sopra, non di meno sia il rabino tenuto istruire le dete ragazze con la paga di la medesima scola, ma i padre di ese ragazze non posono parlare nel interesse di esa scola né manegiar dili sue feste; / c. 1v /

4. E perché detta scola non a entrata e con gran difficoltà si pol mantenere, e acìo la nostra scola si sostenga e che si faga di aver ad impegnare e vendere alcune robbe che servono per adornamento di detta scola, et acìo quando compariscono li povere ebrei pasegiere si li posa dare la elimosina acìo posino prosiquire il lor viaggio, e che non abia per tempo alcuno a mancare l'olio che serve a detta scola per mantenere li lume, e si faciono dal ofziale le spese necesarie per detta scola, come far acomodare li bibie, dar la duuta merce a mastro di scola.

Noi ordinamo che non arivando le feste et altre entrate di detta scola a sodisfare tutte dette spese, che l'ofziale quale vi si nel tempo governarano posino inporne una tasa sopra li ebrei con la quale si posa riparare ale spese di esa scola, e questa in tal ocacione esime sempre si doverà partire nel modo e forma del repartimento dela tasa che da ese ebrei si fa nela paga del famiglio;

5. Et ultimo che l'ofziale che sirano pro tempore di detta scola siano diliginte nel riscotere l'oferte et altre entrate del medesima, e nel oservanza di ese capitile, quale si sarano trascurate e da le medesime non sirano fatte le diligenze doute e trovate colpevolle e negligente siano gastigate ad albitrio di signore illustrissimo e tenute del proprio esatte pregiudizie e

nonostante il gastigo che poterono ricevere nel termene di giornie cinque terminato il lor ofitio devono aver riscosso e tirminato tutte le feste che a suo tempo potevano averle fatte, e consignate a sue sucesore i conti di la sua amministrazione, ad efetto che la scola sia mantenuta.

/c. 2r/ A di 22 gennaio 1670.

Fu fatta la bossola delli hofitiali e li primi et la prima copia hoci Angnel Servo e Pacifico Pacio. Il secondo Arone di Manovello Vito Capranica. Il terzo Ventura di Iacobb Elia Cetone. Il quarto Simon Sahadun e Salamon Servi. Il quinto Giuseppe Conforto e Pacifico Sahadun. Il sesto Sabato di Castro e Daniel Sahadun. Il setimo Zacaria di Castro e Moisè Paloino.

Il signor Salamone Orvieti.

**8. Lettera di Lavinia Scotti al duca Sforza di Santa Fiora su un
candeliere rubato e acquistato da un ebreo di Santa Fiora, Orvieto,
12 novembre 1689**

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 79, fasc. 83)

Illustrissimo et eccellentissimo signore e padrone colendissimo

Mi accade de ricorrere alle pregiatissime gratie di vostra eccellenza, umilmente supplicandola degnarsi voler ordinare al signor viceconte di Santa Fiore, perché questo voglia astringere un mercante ebreo ivi commorante, che ha hauto ardire comprare uno candeliero d'argento spettante a questi magistrati, dal di cui credenziero io l'hebbi in prestanza et in mia casa la sera del *Corpus Domini* scorsa, mentre mi ero trasferita a vedere i fuochi, rubbatomi, con denari, biancherie, gioie et altri argenti proprii da Aorelio Avveduti mio figliolo, che da molti anni in qua per le sue cattive qualità da me vive separato. Mandai un mio procuratore in detto luogo con le necessarie giustificationi per la recuperatione del candeliero, e da quel giudice chiamato l'ebreo, fu esaminato e confessò haverlo comprato per prezzo di scudi tredici a raggione di giulii otto l'oncia, prezzo assai tenue, dal che e dall'haver comprato da un figliolo di fameglia robba che appariva non esser propria del venditore, ma bensì di questa città, mentre al di dentro vi erano scolpite le seguenti parole: *Civitatis Urbisveteris*, si puol chiaramente raccogliere la mala intentione dell'ebreo, quale asserì che il candeliero non era più in sue mani, ma che l'aveva trasmesso a Siena, e benché richiesto il giudice a farne la perquisizione, non la volse concedere,

con tutto che il signor dottor Giannetti auditore di vostra eccellenza accompagnasse il mio procuratore con lettera premurosa per gl'effetti di una buona giustizia.

Confidata pertanto nella somma benignità dell'eccellenza vostra, con ogni dovuto ossequio le ne porto le mie riverenti suppliche, acciò si degni ordinare che mi sia restituito il candeliero, per il quale tengo astretta da questo credenziero, et esso corre pericolo di disgusti appresso il suo padrone tanto maggiormente che mi sono defatigata con grosse spese per haver la notizia del delinquente. Spero dalla sua pietà restar consolata, e di godere unitamente gl'effetti della sua somma benignità, accompagnata dall'amministrazione d'una retta giustizia, et a vostra eccellenza umilmente m'inchino.

Orvieto, 12 novembre 1689.

Di vostra eccellenza affezionatissima obligatissima serva
Lavinia Scotti.

9. «1708. Privilegi degli ebrei abitanti nella terra di S. Fiora»

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 699)

Privilegi concessi dal duca Federico Cesarini conte di S. Fiora agl'ebrei abitanti in detta terra.

Noi Federico duca Cesarini conte di S. Fiora e prencipe del Sacro Romano Impero e di Genzano, duca di Segni, d'Onano e di Civitanova, marchese di Proceno, Ardea, Civita Lavinia, Monte Corsaro, Varcì, Menconico, Cecima e Cella, signore di Castello Arquato, Torchiara, Basilicanova, Val di Tolla, Lagnano, Pesignano, Torricella, Stips, Frasso, Sforzesca, Silvena e Castel Azzara, e per la maestà del re cattolico ambasciatore straordinario al santo pontefice

Volendo che gl'ebrei abitanti e che abitaranno in avvenire nella nostra terra di S. Fiora possino continuare nei loro esercitii e liberamente negoziare e trafficare come anno [sic] fatto per lo passato; pertanto supplicandoci a volerli confermare le capitolazioni e privilegi già ottenuti e goduti sinora dai nostri antecessori, siamo benignamente condiscesi a farglene la grazia. Dette capitolazioni e privilegi sono li seguenti, cioè

I. Che gl'ebrei sudetti s'intendino tutti terrieri della medesima nostra terra di S. Fiora, e debbano godere tutte le franchigie che godono gl'altri

nostri vassalli cristiani, obligando perciò i nostri ministri a farglele [sic] osservare, et anco il medico e chirurgo che sono salariati dalla comunità ad assister loro senza pretenzione alcuna di pagamenti ne bisogni d'infermità di qualsivoglia sorte come se fossero nostri vassalli cristiani;

II. Che detti ebrei debbano però pagare uno scudo all'anno per ciascun fuoco, a differenza de cristiani che pagano solamente un testone;

III. / c. 1v / Che sia loro lecito di tener nella detta nostra terra di S. Fiora la sinagoga come anno fatto sinora, et anco il maestro di scuola per insegnar ai loro figlioli e questo non sia tenuto ad alcuno aggravio o pagamento;

IV. Che possino fabricar case, comprarne, avere, ritenere e possedere qualsivoglia altro stabile per tutto lo stato della nostra contea di S. Fiora, dare e pigliare denari a censo, purché gl'istromenti e scritture di tali contratti siano stipolate e rogate da notaio cristiano e se è diversi le stipulerano diversamente se intenda perduto tutto.

V. Che sia loro lecito abitare per tutto il nostro stato e contea di S. Fiora e fuori senza che siano mai astretti a far Ghetto e ne meno a portare segno alcuno per tutto il sudetto nostro stato.

VI. Che li macellari siano obligati a farli carne buona, sciattarla e ricercarla da per loro, com'è costume degl'ebrei, e non essendo buona, a seconda il loro costume siano tenuti li detti macellari fargliene tanta sin che venga buona ed in tempo di salare carne sia lecito agl'ebrei farla da loro, come vaccine, bufale e quella non sarà buona secondo il loro costume possino venderla alla porta con farla porre dagl'ommini della comunità senz'altra licenza.

VII. Che possino ritenere qualsivoglia sorte di bestiame e darlo al soccio o ad affitto o in altro modo come saranno d'accordo colli contadini e gli sia lecito anche dar buoi a collaia, conforme concede il pascolo di Siena et è costume di cristiani di S. Fiora, e se di più si intenda usuraio.

VIII. / c. 2r / Che nelli giorni delle feste degl'ebrei non siano astretti essi ebrei dalli cristiani a fare nessuna sorte di facende, e non possino esser convenuti in giudicio, né fuori per cause civili, e facendosi alcun atto contro di loro, s'intenda nullo e di niun valore.

IX. Che né giorni delle feste de cristiani non debbano né possano detti ebrei aprire le botteghe sino che non sieno celebrate tutte le messe, ma gli sia però lecito di lavorare in segreto dentro le loro case.

X. Che non siano sottoposti né obligati a bandi generali né per loro stessi né per li loro bestiami, né possino essere astretti né comandati a

viaggiare per portar lettere, né per altro, né con pagamento né senza; solo gli artisti, come materazzari, sarti o altri simili sieno tenuti et obligati nelli bisogni della casa di sua eccellenza di esercitare il loro mestiere.

XI. Che non possino ne meno essere astretti ad andare a sentire la predica, solo che una volta l'anno, come è stato costume sinora.

XII. Che nelli giorni della settimana santa dal giovedì doppo legate le campane sino al sabato doppo sciolte debbano li detti ebrei star ritirati senza poter uscire dalle loro case, se non con la licenza de nostri ministri, sotto pena a quelli che faranno il contrario di scudi due per ciascheduna volta alle persone grandi et alli ragazzi di tre giulii, con che però possino tenere le porte e fenestre aperte;

XIII. Che se occorresse a detti ebrei far istanza alli nostri ministri di far publicare bandi per la terra, siano tenuti essi ministri a farlo publicare, ogni volta però sia ragionevole [sic] il detto bando, e vogliamo che si facci con giusto rigore.

XIV. / c. 2v / Che possino tenere e negoziare qualunque ogni sorte di mercanzia, grascia e altro, purché non sia in pregiudizio de nostri proventi e di quelli della comunità de cristiani, ma non possino far incetta senza nostra licenza in scritto.

XV. Che per qualsivoglia tempo nessuno de nostri ministri possa loro vietare il ricorso e non essendo nello stato gli dia un mese di tempo.

XVI. Volendo qualsivoglia ebreo la licenza dell'armi gli si dia dal nostro segretario.

XVII. Se nessuno di S. Fiora farà sicurtà per qualche forastiere, s'intenda valida e ben fatta nonostante lo statuto in contrario, purché ne sia fatto consapevole chi sarà la sicurtà.

XVIII. Che li medesimi ebrei riscuotere non siano obligati né grano né altro alla posta della comunità.

XIX. Che detti ebrei siano sicuri per cause civili nelle loro scuole.

XX. Che per qualsivoglia tempo che si valiano dell'opera de cristiani, non gli si possa mai opporre né far cause contro di loro, come anco per qualsivoglia trasgresso, che tutte queste capitolazioni e privilegi che concediamo, confermiamo e facciamo godere a detti ebrei siano mantenuti et osservati loro inviolabilmente da tutti, li nostri ministri et ommini di comunità, sotto pena di privazione d'ufficio et altre a nostro arbitrio, in fede.

**10. «1718, 4 settembre. Testamento di Giacobbe
del *quondam* Moisè Pellegrini [sic] ebreo
ed informatione di ciò che seguì dopo circa l'erede ed eredità»
(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 699)**

Al nome di Dio amen. L'anno del Signore 1718 indizione XI a dì 4 settembre Clemente XI S. P. S. e Carlo VI imperatore de Romani regnante.

Giacobbe del *quondam* Moisè Palagrilli ebreo di Santa Fiora sano per la Dio grazia di mente, senza [sic], loquela et intelletto, benché infermo di corpo giacente in letto, considerando come huomo prudente non esservi più cosa certa della morte né più incerta del punto et hora di essa, acciò fra li suoi non naschino lite e discordie ha risoluto fare il presente nuncupato testamento che per raggione civile si dice *sine scriptis* in questo modo e forma come da basso cioè:

In primis iure legati et in og[ni modo]. Lascia al illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo di Città della Pieve et al illustrissimo et eccellentissimo signor duca Sforza numero soldi cinque per ciascheduno e per og[ni modo];

Item iure legati et in og[ni modo] lascia alla scuola dell'ebrei di S. Fiora una corona d'argento con dui pomi d'argento e lampada pure d'argento acciò servino e devino servire in tutte le fontioni solite da farsi in detta scuola, con che non si possino né vendere né impegnare per qual sia bisogno d'occorrenza di detta scuola e che questo doppio le funtioni fatte di detta scuola restino in custodia e cura del signor Abbram Pasilli e Speranza sua moglie e non altrimenti;

[riportato di lato] Abramo è morto e la moglie fatta cristiana li detti argenti da Moisè Palagrilli fratello d'Israel Palagrilli senza alcun tot. di raggione impegnati.

Item iure legati et in ogni modo lascia donna Allegrezza sua diletta consorte donna madonna padrona usufruttuaria sua vita durante vedovando e che possa vendere et impegnare per suo bisogno et in caso di necessità;

Item iure legati et in ogni modo lascia a Moisè figlio di Abbramo di Pitigliano suo nipote scudi cento subito seguita la sua morte da darseli in bestiami o in altri effetti, come parerà al infrascritto suo erede; con che non possa pretendere altro dal infrascritta sua eredità perché così;

/ c. 1v / *Item iure legati* et in ogni modo lascia alla figlia di Angelo

Solitario scudi cinquanta da darsili quando si maritarà e non altrimenti;

Item iure legati et in ogni modo lascia ad Isdrael Peragrilli [sic] scudi venticinque, con che non possa pretendere altro dalla sua eredità;

Item iure legati et in ogni modo lascia a Gentile di Giuseppe Sorano una vaccina soda da darseli dal infrascritto erede e questo serva per qual si sia pretensione di sua eredità perché così;

Item iure legati et in ogni modo lascia a Samuel Levi cinque vaccine sode da darseli parimente dal infrascritto suo erede doppo seguita la sua morte né altro possa pretendere dalla di lui eredità;

Item iure legati et in ogni modo lascia a Samuel Cetona libre trenta di lana da darsela similmente dall'infrascritto suo erede doppo seguita la sua morte e questo per qual si sia pretensione di sua eredità;

Item iure legati et in ogni modo lascia tutori e curatori di Samuel figlio di Stella sua figlia Isdrael Peragrilli e Samuel Cetona sin a che sarà fatto maggiore di anni venticinque di modo che detta tuteria deva durar anni undici e per detto tempo non possino esser levati di detta tuteria da qualsivoglia persona, e per qual si sia accidente che potessi seguire in detto tempo, ancorché venisse in mano di altri eredi perché così, ne quali molto confida e dà ogni piena autorità, con che non possino né vendere né alienare cosa alcuna di detta sua eredità e delli denari che esistano appresso Abram Levi non si ne possino alienare, né in qualunque modo distrarre ma i sudetti tutori non ne possino conseguire se non che il frutto de medesimi; et in caso non si volessero da detti Levi ritenere si ponghino nuovamente a frutto né li possin levare dalla contea di Santa Fiora né questo né tutta l'altra robba de sua eredità e li detti tutori prima di conseguire l'amministrazione di detta sua eredità siano obligati dare idonea sicurtà di quelli bene amministrare, altrimenti non possino quella conseguire perché così; con che detratto il vitto et ogni altro necessario al infrascritto suo erede il residuo del frutto di detta sua eredità spetti a detti tutori per ricompensa di detta loro amministrazione, perché così;

[riportato di lato] Da questo legato non si ritrovano esclusi i tutori e curatori dal peso di detta tutoria annualmente anzi che non possino alienare cosa alcuna di detta eredità e per la manutenzione di essi dare idonea sicurtà e nonostante detti scudi 600 del Levi e buona parte di detta eredità alienati e portati da Israel Palagrilli in Castel di Piano dove sono.

In tutti l'altri suoi beni mobili stabili raggioni actioni semoventi sì in S. Fiora che in qual si sia altro luogo esistenti suo erede universale fece institui esser volse e con la propria bocca nominò Samuel figlio del *quondam*

Alessandro Palombo e Stella sua figlia, suo nipote, e morendo il medesimo doppo l'età di anni 25 / c. 2r / e non testando, doppo detta eredità vada ai più prossimi parenti di detto testatore e morendo detto erede prima di detta età la metà vada a Moisé di Abbram nipote di detto Samuel e morendo detto Moisé vada ad Abramo padre di detto Moisé, con che non possino levarla di S. Fiora come sopra e del altra metà scudi 30 ad Isdrael Peragrilli et il residuo alla scuola dell'ebrei di S. Fiora e non altrimenti. E questo volesse che fosse il suo ultimo testamento e sua ultima volontà che si per raggion di testamento non volesse vuol che vaglia per raggion di codicillo di donazione *causa mortis* e di qual si sia sua ultima volontà, cassando et annullando qual si sia altro testamento fin qui fatto, volendo che questo sol vaglia et ad ogni altro preceda perché così è.

Fatto in S. Fiora in casa di detto testatore posta nel getto di detto luogo nota, presenti Pietro di Antonio Moroni, Carlo di Carlo, Pasquino di Angelo, Pietro Paolo Corsini, mastro Domenico Lazzari, Vespasiano Calderai e Francesco Saverio Pruni da S. Fiora o in essa habitatori testimonii.

/ c. 3r / Nel testamento fatto da Giacobbe Palagrilli il dì ultimo agosto 1718 si legge: *item* i legati, et in ogni modo lascia alla scola degli ebrei di S. Fiora una corona d'argento con dui pomi d'argento e la lampada pure d'argento acciò servino e devino servire in tute le funtioni solite farsi in detta scola con che non si possino né vendere né impegnare per qualsiasi occorrenza o bisogno di detta scola e che questo doppo le funtioni fatte di detta scola restino tutti in custodia e cura di Abramo Passigli e Speranza sua moglie e non altrimenti, et il simile si dice nell'altro testamento fatto da detto Giacobbe il 4 settembre del anno sudetto, né mai si trova in ciascheduno di essi che li detti argenti li deva tenere Israel Palagrilli anzi nel codicillo di detto Giacobbe sotto il 6 settembre sudetto col quale morì, non viene ammesso all'amministrazione di detta eredità che con la conditione infrascritta – *sunt precisa verba codicilli – Hoc tunc pacto et conditione vallato quod domina Sperantia uxor dicti Abrami accedat et cautionem prestet pro dicto viro, et Israele Palagrilli super manutentione et conservatione omnium et singulorum bonorum in asse aereiditatis dicti Iacobi repertorum, alias deputatio predicto sit* / c. 3v / *pro non facta quia sic*; è ben vero che essendo seguita la morte di detto Abramo Passigli contutore e Speranza di lui moglie fatta cristiana furono detti argenti con il decreto del signor Carlo Maggiolini in quel tempo viceconte dati in deposito a detto Israel Palagrilli con la sicurtà di sua moglie contro la volontà degli

ebrei per non reputarsi idonea essendo essa forastiera e senza alcun affetto in S. Fiora e certo che nonostante la mala amministrazione tenuta da detto Israel Palagrilli e molto più da Moisè Palagrilli fratello non ha mai il pupillo reclamato sì per esser melenzo [sic] et anche forse speranzato di una figlia piccola di detto Palagrilli, oltre il viver comune col medesimo e sua moglie; ma bensì in sua vece dagli homini de pupilli a quali spettando il loro officio l'invigilarvi et anche non solo da altri ebrei particolari, i quali devono doppo la morte di detto pupillo succedere in tutta o parte di detta eredità, e per il legato della metà di detti beni relasciati alla loro scola, ma da tutti gli altri ebrei per il comune interesse che vi tengano, a causa che delapidandosi detta eredità, cresceranno sopra di loro i datii e si renderanno totalmente inhabili a poterli sopportare.

11. Capitoli della comunità di Santa Fiora stabiliti per l'appalto dei macelli di Castello e di Borgo, c. 1722

(Grosseto, Archivio di Stato, Comunità di Santa Fiora, vol. 57,
Entrate e uscite, 1° luglio 1720-11dicembre 1743)

Agnello quattrini otto la libra
Castrato quattrini dieci la libra
Pecora quattrini cinque la libra
Capra quattrini cinque la libra
Castrabecco quattrini sei la libra
Becco quattrini cinque la libra
Cameione quattrini cinque la libra
Vacca grassa quattrini otto la libra
Vitella di latte quattrini dieci la libra

Porco maschio e femina si vendi quello che sarà giudicato da dui huomini e priori tanto del porco maschio come della femina, sanata e non sanati, i macellari quando l'amazzano debbino farlo intendere alli huomini deputati acciò loro giudichino quello s'ha da vendere la libra; altrimenti facendo caschino in pena qui ordinata.

Ancora i macellari nominati sieno obligati ogni volta che occorresse di fare bestie da due anni in giù non se debbino amazzare se prima non le faranno vedere alli huomini et li detti habbino autorità di prezzare quello che si deve vendere et in assentia di quelli ricorrono al sindaco e priori,

acciò per quella volta possino altri aprezzare la nominata carne secondo la sua qualità e non che la debbino vendere come l'altra a ragione d'otto quattrini la libra e caschino in pena di due scudi per volta da applicarsi come qui di sotto si [lacuna].

Piedi e gamboni si vendino a mezzo peso. Corate o ver fegati d'agnello, di castrato, di castrabecco, di pecora, di capra, di becco interi si vendino per una libra di carne del medesimo, teste e ventri delle medesime bestie con i loro sangui.

E di più ordiniamo che ogni volta che faranno il castrato, ovvero castrabecco, debbino tenere il segno del testicolo attaccato al coscicolo [sic] fino che ce ne serva, altrimenti facendo caschino in pena d'uno scudo per ciascheduna volta, da aplicarsi come si dirà tergo.

E di più ordiniamo che debbino staccare i fegati interi e non lasciarne attaccato alla bestia, contrafacendo paghino la infrascritta pena.

Ordiniamo che i detti macellari che facessero agnelli o agnelle passato San Giovanni di giugno non si paghi se non quanto la pecora altrimenti paghino la pena.

Macellari di Castello come di Borgo sieno obligati di fare almeno di fare due castrati per uno la settimana per servitio del popolo, senza quelli che giornalmente volesse la corte, e s'intende da San Giovanni di giugno sino a Carnovale, et ancora sieno tenuti di fare carni buone e recipienti e non facendo castrati segoni sieno tenuti di fare l'agnello da San Giovanni per insino a Pasqua altrimenti da Pasqua per insino a San Giovanni compreso in la e sieno tenuti di fare castrabecchi fatto San Giovanni e non prima d'allora i detti macellari sieno tenuti di tenere carne da calende di novembre fino a Carnovale. Si concede ai macellari che il giovedì passato vespero gli avanzasse carne possino sribuire a quelli che ci faranno le taglie, e che i detti macellari debbiano tenere carne fino a vesparo e venderne a chi ne vorrà e debbiano tenere carne d'ogni tempo, [lacuna] obligati venderne è [...] imperoché sieno assidui.

12. «1726. Lettere di Santa Fiora e d'altri luoghi
di detta contea al duca Gaetano»:
selezione relativa agli ebrei di Santa Fiora, 1725-1726
(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 694)

Illustrissimo et eccellentissimo signore e signore padrone colendissimo.

Ogni volta che il signore Auditor Fiscale di Siena mi avviserà volere il consegnato carcerato eseguirò con ogni premura i riveriti comandi dell'eccellenza vostra e lo farò consigliare al confino. Per meglio informare l'eccellenza vostra della causa d'Israel Pelagrilli qui accluso invio la copia del testamento del *quondam* Giacobbe di Moisè Pelagrilli. Al fratello di Israel Pelagrilli che è Moisè gl'è stata sequestrata tutta la robba ad istanza del università del hebrei acciocché il medesimo dissimpegnasse l'argenti che haveva il medesimo impegnato della scuola come l'eccellenza vostra si degnò comandarmi che io non permettesse che il detto Moisè cavasse cosa alcuna e perché l'ebrei mi dissero che il detto Moisè portava via ogni cosa dalla bottega, io vi mandai e trovarono che non vi era quasi niente e per questo quel poco che vi era restato lo feci dare in tenuta a terza persona.

I miei figli doppo che io sono viceconte non hanno mai fatti arbitrii di sorte alcuna come l'eccellenza vostra pol chiarirsi come anche del tabbacco che sono state tutte imposture false, come poi si sono chiariti chi l'ha commesse e però supplico l'eccellenza vostra a prestare per me un'orecchia per dilucidare tutte l'imposture fatte e suplicandola della continuazione della sua gratia, resto col fargli humilissima e reverendissima riverenza. Santa Fiora, li 11 febbraio 1725

Di vostra eccellenza humilissimo devotissimo et obedientissimo servitore e vassallo fedele Vespasiano Vespasiani.

Illustrissimo et eccellentissimo signore e signore padrone colendissimo

In conformità dei riveriti comandi dell'eccellenza vostra riceverà una copia lettera scrittami dal giudice d'Arcidosso al quale ho risposto che nel tribunale dove di presente sto che è il palazzetto di vostra eccellenza e quando pigliai il possesso del vicecontato non mi fu consegnato altro che lo statuto della contea, il libro del civile et il danno dato, altro a me non è stato consegnato e se altro a me fosse stato consegnato io ne haerei reso bon conto e così finisce la mia lettera. Et invero è così, non dico bugie ma la verità, perché dove ha la robba il signor Capaldi è l'ultima stanza et è

serrata a chiave e la chiave credo l'habbi il padrone maestro Martineli né io vi sono mai entrato. Mi comanda l'eccellenza vostra in un memoriale fatto da un tal Rossi di Silvena che io faccia restituire il pegnio fattoli qual pegnio fu fatto al tempo del Maggiolini e fu impegnato al banco per quindici giuli quali l'ebbe la metà l'affittuaria e la metà il Maggiolini, che però il banchiere dice che gli si dia il suo denaro, che però vostra eccellenza mi comandi chi ha dare il detto denaro, e per fine resto col fare all'eccellenza vostra humilissima e profondissima riverentia. Santa Fiora, li 22 giugno 1725

Di vostra eccellenza humilissimo devotissimo et osservantissimo servitore e vassallo fedele Vespasiano Vespasiani.

Illustrissimo et eccellentissimo signore e signore padrone colendissimo S. Fiora 3 dicembre 1725

Riveritissimi cenni dell'eccellenza vostra da me sommamente venerati furono subitamente eseguiti col far intendere a Moisè Palagrilli ebreo carcerato la benignissima gratia compartita della di lui libertà per i processi contro di esso veglianti col solo pago di scudi quindici, come segni nonostante l'emolumenti che mi si dovevano per le fatiche da me fatte in dette processure et altri dritti della cancelleria a quali non ho volsuto oppormi per non contrariare a stimatissimi comandi dell'eccellenza vostra, quali in tutto e per tutto rimetto alla retta mente et integrità dell'eccellenza vostra, oltre all'ostacolo che mi veniva fatto da questa università di ebrei per la conferma della carcerazione di detto Palagrilli in dette carceri sino a che non le venivano restituiti l'argenti lasciati per ornamento della loro scola dal *quondam* Giacobbe Palagrilli e da esso Moisè tenutario impegnati per suo proprio interesse e benché ne riconoscesse molta ragione et essi fondassero il loro parere nella lettera scrittami da vostra eccellenza che venisse assoluto dalle sole processure, senza altra specificazione, nonostante non volsi arbitrare né glossarci i di lei supremi ordini e senza alcuna obiettion e ordinai fosse scarcerato col pago di detti scudi quindici che segni in mie mani e tanto non li trasmetto per il presente procaccio quanto che vi è l'occasione del signor don Pietro Veneri quale sta di giorno in giorno per portarlo a cotesta città e da esso vi sarà più sicurezza e si fugirà la spesa del porto; li scudi dieci del Ficaio parimente carcerato furono pagati nelle mani del signor don Vespasiani a conto e perciò non essendo in mio potere non potrò inviarli.

E supplicando l'eccellenza vostra a continuarmi la protezione [sic]

e la di lei benignissima gratia umilmente inchinandola resto. S. Fiora, 3 dicembre 1725

Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo et obbligatissimo servitore e vassallo suddito Attilio Massico Bresciani.

- Illustrissimo et eccellentissimo signor padrone colendissimo

Ho sequestrato tutto il bestiame di Pelagrilli in conformità de comandi dell'eccellenza vostra e gl'ho detto che quanto prima disimpegni il... della mola come anche ho notificato al Maggiolini che non gode più il suo bestiame di non pagare le pene perché il suo privilegio l'eccellenza vostra l'ha abolito e però da qua in avanti pagherà la pena. E' stato rubbato in questa chiesa al altare del rosario un Cristo di argento di quattro oncie e mezzo e fu impegnato al banco ma perché ha il privilegio dell'eccellenza vostra che possa pigliare anche la robba rubbata, ma io ne vorrei procedere perché il banchiere lo sapeva che era stato rubbato il detto crocefisso e non l'ha denunciato, che se ciò havesse fatto il ladro non haverebbe hauto tempo di fuggire come ha fatto, onde l'eccellenza vostra si degni comandarmi quello devo fare. E supplicando l'eccellenza vostra compatirmi e della continuazione della sua grazia resto col fargli humilissima et profondissima riverenza.

Santa Fiora, li 7 gennaio 1726. Di vostra eccellenza humilissimo devotissimo et osservantissimo servitore e vassallo fedele Vespasiano Vespasiani.

- Illustrissimo et eccellentissimo signore e signore padrone colendissimo. S. Fiora, 25 febbraio 1726

Per eseguire i riveriti comandi del eccellenza vostra qui inclusa riceverà vostra eccellenza l'informatione et acciocché si potessero difinire tutte le differenze che vertono fra l'ebrei et Isdraelle e Moisè Pelagrilli ho fatto il salvo condotto alli detti Isdrael e Mosiè acciò venghino liberamente in Santa Fiora per vedere di determinare tutte le differenze ma io credo non si farà cosa alcuna stante che i Palagrilli non hanno denaro per riscuotere l'argenti e vorrebbero il tempo cioè risquotere [sic] un pezzo d'argento a Pasqua, uno altro a Pasqua rosal... e l'altro alle Capannelle, conforme erano restati con il signor arciprete et il signor Carlo Capaldi, ma il *Pannasim* del ebrei vorrebbe che li resquotesse adesso e non gli vorrebbe far più tempo e però si compiaccia l'eccellenza vostra di comandarmi quello devo fare perché il Pelagrilli per essere stato fora da quattro mesi senza poter mai

traficare gli si rende impossibile per adesso poterli risquotere.

Il signor Auditor Fiscale di Siena non m'ha più scritto cosa alcuna del carcerato che è qui et io non m'è parso bene scriverli perché queste sorte di lettere i ministri di Sua Altezza Reale subito l'infilzano, anzi io ne parlai con il signor Carlo Capaldi che quando passava di Siena ne parlasse al signor Fiscale come di per sé e qui si defadiga il popolo perché bisogna mandare a lottare per governare detto carcerato et suplicando l'eccellenza vostra della continuazione della sua gratia resto col fargli humilissima profondissima riverenza. Santa Fiora, li 25 febbraio 1726

Di vostra eccellenza humilissimo devotissimo et obedientissimo servitore e vassallo fedele Vespasiano Vespasiani.

- Illustrissimo et eccellentissimo signore e signore padrone colendissimo.
Santa Fiora, 11 marzo 1726

Il bargello di qui il quale è anche bargello del vescovo di Città della Pieve l'ultimo giorno di carnevale catturò il clerico figlio di Giuseppe Negretti per haverli trovato a lato una tenzetta [sic] la qual causa monsignor vescovo la [sic] delegata al signor don Agabito, con questo che il medesimo chierico dia sicurtà di rappresentarsi *totique quotique* e fra tanto gli sia assegnata la casa per carcere, che però ho stimato mio debito darne parte al eccellenza vostra. In conformità dei riveriti comandi del eccellenza vostra ho fatto mandare i bandi che nessuno mandi a pescare benché privilegiato sotto pena di cento scudi et arbitrio di vostra eccellenza. E' stato qui assieme con la sposa il figlio del Fiscale di Siena et andò a scavalcare alle moniche, il quale piglia la figlia del Tartaglio d'Arcidosso et è stato da dieci giorni in Arcidosso e di mattina ritornna a Siena e pranzò alle moniche e dopo si partì.

Moisè et Isdrael Pelagrilli non trovano sicurtà altro che quel ebreo che è erede del eredità di Jacob Pelagrilli il quale ha vintidui anni ma l'ebrei questo non lo vogliono perché se morisse prima dei vinticinque anni non ha cosa alcuna di detta eredità e perché Isdrael Pelagrilli sta a Castel del Piano dove ha una bona bottega, i medesimi ebrei non lo vogliono perché è fora di Santa Fiora ma a me parrebbe che il ragazzo unito con Pelagrilli cioè Isdrael Pelagrilli si potesse accettare massimamente che i medesimi ebrei dissero alla presenza anche del signor Carlo Capaldi un mese fa haverebbono pigliato per sicurtà il detto Isdrael Pelagrilli, che però si degni l'eccellenza vostra comandarmi come mi devo contenere.

Che i miei figli siano discoli come vostra eccellenza si degnia avvisarmi

posso attestare al eccellenza vostra che sono tutte imposture fatte fare o da Pietro Pesonini o dal Vannorozzoni o dal clerico Negreti, come hanno fatto, e Giovanna Minichetti che scrisse ultimamente a vostra eccellenza d'una cosa successa più di dodici anni fa della quale io non ne ho saputo cosa alcuna et i miei figli doppo che sono nel offitio li fo stare al dovere e se faranno cosa alcuna contro il dovere gastigharò loro più degli altri per dare l'esempio al altri e così ho detto ai medesimi e suplicando l'eccellenza vostra della continuazione della sua gratia resto col fargli humilissima e profondissima riverenza. Santa Fiora, li 11 marzo 1726.

Di vostra eccellenza humilissimo devotissimo et obedientissimo servitore e vassallo fedele Vespasiano Vespasiani.

- Illustrissimo et eccellentissimo signor duca signore e padrone colendissimo

Molto ci siamo rallegrati il sentire l'accasamento del eccellentissima sua signora figlia, quale siamo obligati pregar il signor Dio per ogni sua felicità e contento e per un picciolo segnale de servitù gli mandiamo per mano del renditor della presente pavoli quaranta, conoscendo esser vergogna si poca bagattella, ma l'eccellenza vostra compatirà la meschinità di questa università. Restando tutti ansiosi alli cenni di vostra eccellenza umilmente ci inchiniamo. S. Fiora, 3 maggio 1726

Di vostra eccellenza umilissimi servitori e vassalli l'università dell'ebrei.

**13. «Scrittura e ragioni della casa Sforza circa il sale
bisognevole per la contea di Santa Fiora», 1727, 1743-44**
(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, Parte I, 699)

A dì 12 gennaio 1727 Santa Fiora.

Noi Giuseppe Sorano e Moisè Palagrilli, come massari dell'università degl'ebrei di Santa Fiora, facciamo fede come per fare la salata delle vaccine e buovi che bisogniano per la nostra università e per mandare anco a nostri corrispondenti di Firenze, Livorno et altri luoghi, ci bisognerà libbre settecento sale un anno per l'altro e questo è necessario, non potendo fare altre carne salate, solo quella che facciamo da noi, e detta somma di sale ci bisogna oltre il sale quotidiano per le nostre bocche, et in fede

Io Moisè Palagrilli tanto a mio nome proprio come di detto Sorano,

perché disse non sapere scrivere, affermiamo a quanto sopra, et in fede mano propria.

Per salare la carne degl'ebrei tt. 700 sc. 014

L'università dell'ebrei esistenti in questa terra di Santa Fiora

205	Angelo Sorani	n. 4 bocche	0 bestie da cascio	0 maiali
206	Bella Bemporà	n. 2	0	0
207	Giuseppe Sorani	n. 3	0	0
208	Giuseppe Paggi	n. 2	0	0
	David Sorani	n. 2	0	0
	Samuel Palombo	n. 4	0	0
	Samuel Cetona	n. 3	0	0
212	Samuel Servi affittuario	n. 3	0	0

La suddetta università sala cinque bovi e libre di cascio circa 600.
27 febbraio 1744 In tutto moggi 67.1.7.

14. «1742 12 aprile. Affitto della contea di S. Fiora fatto a favore di Lodovico Petri, o sia Samuele d'Abram Servi, per scudi 2400 annui per anni 3 dal primo aprile corrente, con la disdetta di 6 mesi»

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 596, cc. 7r-11r)

c. 7r / *In nomine domini amen. Presenti publico affictus instrumento cunctis ubique pateat evidenter et notum sit quod anno a salutifera eiusdem Domini Nostri Iesu Christi nativitate millesimo septingentesimo quadragesimo secundo, indictione quinta, die vero duodecima aprilis, pontificatus autem sanctissimi in eodem Christo principis et domini nostri domini Benedicti divina providentia papae XIV anno eius secundo. Alla presenza di me notaio e testimonii infrascripti presente, e personalmente esistente l'illustrissimo et eccellentissimo signor don Sforza Giuseppe principe Savelli Sforza Cesarini, figlio della chiara memoria dell'eccellentissimo signor principe Gaetano, nobile domicello romano, cavaliere Toson d'Oro della chiave d'oro e Grande di Spagna di prima classe, a me notaio cognito, di sua*

spontanea volontà et in ogn'altro miglior modo ha dato e concesso in affitto e dà e concede al signor Ludovico Petri, benché assente, Samuele d'Abram Servi da Pitigliano ebreo per il medesimo presente et accettante, quale promette e s'obliga di rato et *in solidum* con il medesimo, e come *correo debendi*, e di farli ratificare il presente istrumento liberamente, con la clausola *ita quod et alias*, la contea di S. Fiora, Castel Azzara, Sforzesca e Selvena, con tutte e singole loro ragioni, pertinenze, adiacenze, insieme con tutte le loro rendite di qualunque sorte e specie di dazii, risposte, livelli, canoni, edifici di ferriera, proventi d'osteria, d'appalti e vendita di tabacco, tassa di fuochi, vendita di sale, acquavite e stracci, polveriera, proventi de molini, gabelle ed ogn'altra rendita annessa in detta contea e luoghi sopra espresso di qualsiasi sorte e specie a detto signor principe spettanti et appartenenti, e che in futuro potessero / c. 7v / spettare et appartenere, tali, quali e nel modo e forma che presentemente si trovaranno, per anni tre prossimi a venire, da principiare il dì primo del corrente mese d'aprile, e così continuare e finire con la disdetta però di sei mesi avanti da farsi da quella parte che non vorrà più continuare nel presente affitto, altrimenti detta disdetta non fatta e nell'atti miei legittimamente non riprodotta, allora et in tal caso il presente affitto sia e s'intenda prorogato per altri tre anni da allora prossimi, e così di triennio in triennio fin tanto che seguirà detta disdetta e nell'atti miei come sopra legittimamente riprodotta, sempre però con li medesimi et infrascritti patti, capitoli, annua risposta et altro nel presente istrumento contenuto et espresso, e non altrimenti. E questo affitto detto illustrissimo et eccellentissimo signor principe Savelli Sforza Cesarini l'ha fatto e fa, dice e dichiara farlo a favore del sudetto signor Ludovico Petri, benché assente, detto Samuel d'Abram Servi per il medesimo con detta promessa et obbligo di rato et *in solidum* come sopra presente, per annuo affitto e risposta di scudi due mila quattrocento moneta romana di giuli X per scudo, da pagarsi conforme detto Samuele d'Abram Servi promette e s'obliga pagare et effettivamente sborsare in mano di detto eccellentissimo signor principe suo *pro tempore* legittimo esattore di sei in sei mesi anticipatamente e nel principio di qualsiasi semestre la rata parte qui in Roma liberamente, rimossa ogni e qualunque eccezione e senza alcuna diminuzione o remissione per causa del trasporto delle monete o per pretensioni di diminuzione d'affitto per causa di tempeste, inondazioni o altro, convenendosi tra le parti espressamente che a detto affittuario non compete, né debba competere alcuna diminuzione, defalco o ristoro immaginabile per qualsiasi causa e sotto qualsiasi pretesto,

cogitato o incognito, se non quello si dichiarerà nel presente contratto, e non altrimenti, e con l'infrascritti patti, capitoli e condizioni, cioè:

che nel presente affitto restino comprese tutte le rendite di qualsiasi sorte annesse in detta contea e suoi luoghi annessi, pertinenze et adiacenze, / c. 8r / con espressa dichiarazione però che detto affittuario sia tenuto et obbligato, conforme solennemente promette e s'obliga, ritenere e rispettare, far temere alli molinari le mole nella forma che vanno tenute ad uso d'arte, e che sia lecito cappare secondo l'uso antico di detta contea a ragione di sei coppe per ogni soma di grano, che di castagne, e con la solita coppa, come è di dovere, come sempre si è costumato sinora, senza poterla alterare in qualunque parte, benché minima, come ancora s'intendino compresi tutti gli altri affitti che ora s'intenderanno subaffittati, gabella e risposta di qualsiasi altra sorte, nelli modi e forme che hanno godute l'altri affittuarii, e tali quali le gode presentemenete detto eccellentissimo signor principe e non altrimenti, perché così;

che restino riservate interamente e senza alcuna diminuzione a favore di detto eccellentissimo signor principe tutte le mancie dovute dalla comunità e tutte le pene della banca criminale, quali inalterabilmente si riserva a suo arbitrio et indipendentemente da alcuno, anche contro l'ebrei, con espressa dichiarazione però che sopra le frodi che seguissero o seguiranno in detta contea detto affittuario debba conseguire la metà delle pene d'esse e l'altra metà spetti liberamente a detto signor principe, perché così;

che detto affittuario possa con la maggior facilità possibile esiggere tutte le rendite del presente affitto dalli debitori morosi del signor principe adesso per allora, e tutta volta farà di bisogno ha conceduta siccome concede a detto affittuario la mano reggia, che gode detta eccellenza, e di questa potersene servire, non solo durante detto affitto, ma anche per lo spazio di due anni doppio terminato, perché così;

che tutti li bestiami di qualsiasi sorte spetteranno a detto affitto, e che s'acquistaranno o introdurranno in detta contea e suoi luoghi annessi, debbano godere tutti li privilegi, esenzioni e prerogative che goderebbero come fossero propri di detta eccellenza, non solo per quello riguarda et appartiene al *ius pascendi* in / c. 8v / detta contea e luoghi compresi nel presente affitto, ma ancora in congiuntura di qualsiasi vendita, estrazione de medesimi bestiami, al qual affitto detto signor principe trasferisce ogni *ius* e ragione che gli compete, senza però obbligo alcuno di manutenzione, ma solamente per tale quale sua eccellenza gli puol concedere, perché così;

che quanto al pascolo delle bandite di detta contea da farsi da particolari, restino soggetti li medesimi particolari a detto affittuario, siccome sono stati sottoposti all'altri antecessori, et in quella conformità che gode l'eccellenza sua, perché così;

che a detto affitto resti libera la bandita del conte Giacomo et in quella possi godere privilegio alcuno, se non chi seminerà due some di grano o altro nella terra di Selvena, e seminadovi il soccio possi godere soltanto per la sua parte e non per la parte del padrone principale, tutta volta però che semini ancora il detto padrone principale, altrimenti siano tenuti tutti alle pene e stime de danni et altro secondo il solito, perché così;

che a detto affittuario s'intenda et esser debba concesso conforme detto eccellentissimo signor principe concede il *ius* et azione d'esigere da tutti li fuochi sì di S. Fiora che di tutto il suo contado soma una di legna all'uso de luoghi ogn'anno per ciaschedun fuoco, nella forma che hanno costumato gl'affittuari antecessori, perché così;

che detto signor principe a chi non tiene casa aperta in Silvena dichiara esente dal pagamento del dazio et all'incontro resti privo ancora di poter godere la franchigia del pascolo gratis, con cinquanta bestie minute e tre vaccine, né abbia *ius* alcuno di godere alcun privilegio, perché così;

che nel presente affitto non siano né esser debbano comprese in alcun modo le cave del vetriolo, solfo e tutte altre miniere esistenti in detta contea et annessi, ma queste restino interamente riservate in tutto e per tutto a favore di sua eccellenza, con l'ampia facoltà et autorità di poterle affittare ad altri, perché così;

siccome nel presente affitto neppure s'intende compreso il taglio delle macchie e boscaglie che sono nelli luoghi / c. 9r / di detta contea et annessi, quale sua eccellenza estesamente si riserva, concedendo puramente a detto affittuario la facoltà di poter legnare per suo servizio, perché così;

che sia e s'intenda concessa nel presente affitto siccome detto eccellentissimo signor principe dà e concede a detto affittuario la facoltà di poter boscare e smacchiare per indurre a coltura tutta quella quantità di terreno che stimerà e crederà idoneo e capace a seminare, senza però poterne pretendere bonificazione o defalco alcuno per le spese da farsi per detta smacchiatura, quali restino tutte a conto proprio di detto affittuario, a riserva che non possano tagliare alberi fruttiferi, siccome ancora di poter dare, sì a sudditi che a forastieri, tutta quella quantità e beni e terreni a terratico, che a detto affittuario parerà e piacerà, e di più di potere subaffittare li beni et effetti di detta contea e suoi luoghi annessi, a che le

parerà e piacerà, e quelli levare e nuovamente mettere a suo arbitrio, senza che detta eccellenza sua possi ingerirsene in cosa alcuna, perché così;

et acciò dette entrate possino esser regolate e conservate con tutte le maniere più proprie, detto eccellentissimo signor principe concede a detto affittuario e suoi ministri gratis la casa d'abitazione necessaria nel palazzetto di S. Fiora, dove abita presentemente il signor duca, come anche in Silvena la casa dove abitava il passato affittuario, a riserva però di quelle stanze dove presentemente abitano li ministri di sua eccellenza e suoi uomini, siccome ancora tutto il commodo parimente necessario per potersi riporre la grascie e tutto altro che si ritraerà dal medesimo affitto, come hanno goduto l'affittuari antecedenti e non altrimenti, et in caso d'estrazione delle medesime dalla detta contea e luoghi annessi detto affittuario debba godere tutti quelli privilegi et esenzioni che gode sua eccellenza padrone, come si è di sopra detto, perché così;

che non sia lecito ad alcuno de sudditi ed abitanti in detta contea e sue adiacenze estrarre / c. 9v / o fare estrarre bestiami e grascie di qualsiasi sorte e senza espressa licenza di detto affittuario, nel modo appunto che venirà e viene loro vietato ad esso a favore di detta eccellenza, altrimenti contra venendo incorrino in quelle pene, alle quali soggiacevano e soggiacciono presentemente e prima che restasse affittata, non intendendo in simili proibizioni comprese quelle persone sopra le quali sua eccellenza non ha autorità alcuna, perché così;

che tanto l'ebrei che presentemente abitano in detta contea, quanto altri forastieri che potessero sopravvenire o venissero a prender casa nella medesima, siano tenuti et obligati siccome sua eccellenza per tali li dà, quali sono pagare a detto affittuario tutti li dazii e pesi alli quali sono stati e sono presentemente sottoposti tutti gli altri, e nel modo e forma che sono stati pagati all'antecessori di sua eccellenza, perché così;

che detto signor principe debba consegnare a detto affitto tutti l'edifizii esistenti in detta contea e suoi annessi, con farvi tutti quelli acconcimi che saranno puramente necessarii avanti la descrizione e viceversa detto affittuario debba riceverli in consegna e tali quali mantenerli e restituirli nella maniera e forma che se li consegnano, et occorrendo risarcimenti di qualsiasi sorte nel tempo di detto affitto, debba farli detto affittuario, senza che possa pretendere bonificazione di sorte alcuna, perché così si è convenuto, e non altrimenti;

che cadendo qualche casa o muro o tetto dell'edificii di detta contea, sia tenuto et obligato sua eccellenza rifarli a tutte sue spese, purché tal rovina,

che Idio non voglia, succedesse per causa e colpa di detto affittuario, e non altrimenti;

che a detto affittuario resti proibito il potersi ingerire nell'affari de luoghi sudetti compresi nel presente affitto di qualunque sorte, che appartengono o potessero appartenere alle medesime, eccetto però che nel pascolo dell'erbe e foglie, quali in avvenire dovrà porsi all'incanto per il pari, dovrà sempre esser preferito detto affittuario, tutta volta voglia esser lui / c. 10r / per se stesso preferito, al quale effetto dovrà essere interpellato giudizialmente et avere otto giorni di tempo da correre dal giorno del interpellazione, perché così;

che detto affittuario debba osservare in tutto e per tutto, durante il presente affitto, lo statuto, leggi e consuetudini antiche solite della detta contea e suoi annessi, favorevoli bensì al ben publico e non pregiudiziale nell'ufficio, né alli dritti e ragioni di detto signor principe, con rilassar a tutti la libertà concessa al medesimo statuto in tutte le parti, nonostante alla presente concessione d'affitto, di modo che possa e debba godere tutti li suoi privilegi, come anche non sia lecito né possa detto affittuario per qualsiasi causa e sotto qualunque pretesto in modo alcuno gravare li sudditi sudetti con nuove tasse e imposizioni, né quelle in conto alcuno augumentare et accrescere oltre il solito, tanto sopra li bestiami di qualsiasi sorte, quanto sopra ogn'altro sottoposti a pesi e dazii, et in caso che occorresse qualche disputa o controversia sopra tanto la disposizione dello statuto, quanto sopra qualsiasi cosa dubbiosa, questa resti in arbitrio di detto signor principe poterla dichiarare con editti speciali, come principe supremo di detta contea, et a quelli detto affittuario sia tenuto stare senza potere reclamare; et inoltre si è convenuto, per patto espresso e per maggior cautela, che a favore di detto eccellentissimo signor duca s'intenda et esser debba riservato il libero dominio speciale e privativa ipoteca sopra tutti li bestiami, grascie, mercantie, crediti e beni di qualsiasi sorte e sopra qualunque altra cosa che detto affittuario avrà e potrà avere, tanto dentro li luoghi di detta contea e suoi annessi, quanto in qualsiasi luogo portati, come estratti dalla medesima, di modo tale che detto dominio et ipoteca si debba intendere, s'intenda e sia tanto di quello vi sarà in occasione dell'ingresso nel presente affitto, quanto di tutto altro che ivi si raccoglierà et introdurrà, di / c. 10v / modo tale che sopra quello non s'intenda, né possa acquistarsi *ius* o privilegio et attione alcuna da qualunque persona, quantunque privilegiata e privilegiatissima, anche per causa di dote, mercede et ogn'altra sorte, benché qui non espressa, e fosse necessario di

esprimersi, se prima detto eccellentissimo signor principe non sarà stato sodisfatto di tutti l'affitti decorsi e reintegrati de capitali e d'ogn'altro in principio e progresso del presente affitto consegnato a detto affittuario, perché così si è convenuto e stabilito, senza la qual cautela e presenza detto signor duca non sarebbe venuto alla concessione e stipolazione del presente affitto e non altrimenti, così per patto espresso;

e finalmente detto affittuario promette e s'obliga servirsi di tutti l'edificii ad uso di buon affittuario e terminato il presente affitto di metterli e rilasciarli più tosto migliorati che per sua colpa e difetto deteriorati, et all'incontro detto eccellentissimo signor principe durante il tempo del presente affitto promette e s'obliga mantenere il medesimo affittuario come sopra presente e suoi in quieto e pacifico possesso e libero godimento de sudetti beni, e ciascheduno di loro *in solidum*, e loro ragioni rispettive, con esimerli, difenderli e liberarli da ogni lite, molestia e molestante persona, altrimenti etc., de quali etc., e promettono scambievolmente detti signori contraenti aver rato, grato, valido e fermo il presente istrumento d'affitto, e cose in esso contenute et espresse, né contro di esse fare, dire, opporre o contravenire sotto qualsiasi pretesto, causa, ingegno o quesito colore, altrimenti scambievolmente come sopra vogliono esser tenuti e ciascheduno di essi rispettivamente vuol esser tenuto a tutti e singoli danni, de quali etc., e non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo, che resti compreso nel presente affitto la concia del suolo nella maniera e forma che fu concessa al Benci già affittuario e non altrimenti, e nella descrizione da farsi come sopra, si debbano descrivere tutti li stigli et altro che si troverà nell'atto della stipolazione del presente istrumento, perché così;

che nascendo lite e controversia nel presente affitto, detto affittuario non possa convenire sua eccellenza in Roma, perché così;

che tutto il suolo, sale, tabacco et altro che si ritrovarà presentemente in detta contea appartenenti al Benci debba prenderle detto affittuario al prezzo da concordarsi, e non accordandosi, non si dichiara di non esser tenuto a prendere le sudette robbe, perché così;

che sua eccellenza concede a detto affittuario la pesca nella maniera e forma che l'ha goduta il Benci già affittuario, e non altrimenti;

che mancando il sudetto affittuario di fare le sudette paghe anticipatamente, possa e sia lecito a detta eccellenza subaffittare ad altri la sudetta contea senza veruna interpellazione o decreto di giudice, se così li parerà e piacerà, perché così;

che resti compreso nel presente affitto a favore di detti affittuarii in poter

concedere le licenze manifeste nella maniera e forma che gli concedeva il Benci già affittuario di detta contea, perché così.

Quae omnia alias de quibus quod pro quibus dictus illustrissimus et excellentissimus dominus princeps Sabellus Sfortia Cesarinus, heredes, bona, iura, dictus vero Samuel Abraham Servi cum dicta rati promissione se ipsum, ac factum dictum Ludovicum Petri in solidum eorumque haeredes, bona, iura, in ampliori R. C. A. forma solitis cum clausolis etc., citra etc., obligarunt etc., renitentes etc., consentes etc., unica etc. et sic tacta cruce aurei velleris mores, ac calamo respective more, iurarunt super quibus. Actum Romae in palatio solitae residentiae ipsius excellentissimi domini principis posita in Regione Pontis iuxta etc., ibidem presentibus, udientibus et bene intelligentibus domino Francisco de Paulis filio quondam Iohannis bonae memoriae romanus et Francisco Mannaioli filio domini Venantii pariter romano testibus ad predicta omnia et singula vocatis, habitis specialiter, atque rogatis. Eisdem anno, indictione ac pontificatus quibus supra, die vero tertia mensis iunii alla presenza di me notarius e testii infrascripti, presente.

15. Le vivande quotidiane di casa Sforza, 1743: selezione di cibi

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte II, I 141)

- Cucina 17 marzo 1743
Minestra e butiro sc. 0.02 ½
Alesso mezzo cappone di casa
Detto un piccione di casa.
Vitella mongana libbre mezza per li brodi sc. 0.05
Vitella campareccia libbre due in due servizi in umido sc. 0.09 ½
Condimento per li sudetti sc. 0.04
Arrosto un piccione sc. 0.11
Detto una pernice di casa
Broccoli di casa
Cavoli fiori di casa
Oglio mezza foglietta di casa
Pesce di merluzzo libbre una sc. 0.07 ½
Mele fritte sc. 0.02
Merangoli e aglio sc. 0.01

Sale sc. 0.02 ½
Condimento per l'arrosto sc. 0.01
Ove n. 4 e butiro sc. 0.03 ½
Cena
Minestra sc. 0.02
Ove n. 10 e butiro sc. 07 ½
Carbone di casa sc. 0.10
Sc. 058 ½

- Cucina a dì 18 marzo 1743
Minestra sc. 0.02 ½
Alesso di merluzzo libbre due sc. 0.25
Fritto di triglie libbre due sc. 0.35
Vitella mongana libbre mezza per li brodi sc. 0.05
Un piccione alesso per sua eccellenza sc. 0.011
Maccaroni scolati libbre una sc. 0.03 1/3
Merangoli e farina sc. 0.02
Aglione e erbetta
Broccoli di casa
Cavoli fritti di casa
Carciofali di casa
Oglio una foglietta di casa
Cena
Merluzzo in umido libbre una sc. 0.10
Condimento sc. 0.02
Mele fritte sc. 0.02
Minestra e amandole sc. 0.02
Oglio una quartuccia di casa
Carbone di casa
Sc. 1.00

- Cucina a dì 19 marzo 1743
Minestra n. due e butiro sc. 0.03
Alesso di vaccina libbre una e mezza sc. 0.05
Detto un piccione per sua eccellenza padrone sc. 0.11
Mongana libbre mezza per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.05
Detta per le coppiette di sua eccellenza libbre una sc. 0.10
Detta arrosto libbre una sc. 0.10

Merollo et erbe d'odore sc. 0.03
 Animelle di mongana sc. 0.17 ½
 Ove fresche n. 4 per sua eccellenza sc. 0.05
 Umido di vitella campareccia libbre una e mezza sc. 0.07
 Condimento sc. 0.02
 Umido di capretto sc. 0.10
 Condimento sc. 0.02
 Una pernice di casa arrosto
 Cavoli fiori di casa
 Carciofali di casa
 Ooglio di casa tre quartucce
 Pesce merluzzo libbre una e mezza sc. 0.13
 Mele fritte sc. 0.02
 Merangoli e farina sc. 0.01 ½
 Ove n. 4 e butiro sc. 0.03 ½
 Cena
 Minestra sc. 0.02
 Ova n. 10 e butiro sc. 0.02
 Carbone di casa sc. 0.07 ½
 Sc. 1.26

 - Cucina a dì 20 marzo 1743
 Minestra di sellari sc. 0.03
 Alesso di vaccina libbre tre sc. 0.10
 Detto un piccione per sua eccellenza padrone sc. 0.11
 Mongana libbre mezza per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.05
 Detta arrosto libbre tre sc. 0.30
 Animella di mongana sc. 0.17 ½
 Umido di un pollastro sc. 0.20
 Due altri umidi di vitella camparecci libbre quattro sc. 0.18
 Butiro libbre una sc. 0.17 ½
 Lardo sc. 0.03 ½
 Cappari e alicie sc. 0.02 ½
 Farina libbre due sc. 0.04
 Zuccaro libbre una sc. 0.08
 Aglio e cipolle et erbe di odore sc. 0.01 ½
 Ove n. sei sc. 0.03
 Merollo et erbe di odore alle donne sc. 0.03

Ove fresche n. 4 sc. 0.05
Pane per la zuppa di sua eccellenza padrone
Sale in cucina libbre una sc. 0.01
Alesso di merluzzo libbre una e mezza sc. 0.09
Minestra e butiro per li signorini sc. 0.03
Ove per li signorini n. 2 con il butiro di sopra sc. 0.01
Cena
Minestra sc. 0.02
Triglie sc. 0.03
Un ovo fresco sc. 0.01
Sale per li lavativi libbre mezza
Broccoli di casa
Cavoli fiori di casa
Oglio una foglietta di casa
Mele fritte sc. 0.02
Sc. 1.93

- Cucina a dì 21 marzo 1743
Minestra e butiro sc. 0.03
Mongana libbre mezza per li brodi di sua eccellenza sc. 0.05
Detta arrosto libbre una sc. 0.10
Alesso due piccioni di Ianna di casa
Umido di due piccioni sudetti
Arrosto uno di piccioni sudetti
Broccoli di casa
Cavoli fiori di casa
Oglio di casa
Carciofali di casa
Fritto di triglie libbre una per mattina e sera sc. 0.10
Alesso di merluzzo libbre una sc. 0.05
Due condimenti per li due umidi sc. 0.04
Condimento per l'arrosto sc. 0.01
Erbe d'odore e merangoli sc. 0.01
Ove n. 4 e butiro sc. 0.03 ½
Mele fritte sc. 0.02
Cena
Minestra sc. 0.02
Ove n. 10 e butiro sc. 0.07 ½

Un piccione di Ianna di casa per sua eccellenza
Salza di oliva e cappari, candito e zucchero sc. 0.05
Paste di sfoglie sc. 0.07 ½
Carbone di casa sc. 0.10
Sc. 0.66 ½

- Cucina a dì 22 marzo 1743
Minestra bianca sc. 0.03
Alesso un piccione per sua eccellenza padrone sc. 0.10
Mongana libre una per li brodi di sua eccellenza
Detta arrosto libbre una sc. 0.10
Tagliolini di monache di due giorni sc. 0.05
Ove fresche n. 4 sc. 0.05
Pane per la zuppa di sua eccellenza padrone
Alesso di merluzzo libbre due sc. 0.13
Fritto di triglie libbre due e mezza sc. 0.31 ½
Carciofali di casa
Broccoli di casa
Cavoli fiori di casa
Oglio di casa cinque quartuccio
Un piccione di Ianna di casa
Farina e merangoli sc. 0.02
Mele fritte sc. 0.02
Maccaroni scolati sc. 0.03 ½
Sale sc. 0.02 ½
Latte una foglietta sc. 0.02
Cena
Minestra bianca sc. 0.02
Umidi di merluzzo libbre una sc. 0.04 ½
Condimento sc. 0.02
Salza di uliva per il piccione sc. 0.05 ½
Un ovo fresco et una pagniotta sc. 0.02
Urtica sc. 0.01
Carbone di casa
Sc. 1.17

- Cucina a dì 23 marzo 1743
Minestra di riso, zucchero e cannella sc. 0.03

Una ciambella per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Mongana libbre mezza per li brodi sc. 0.05
Un piccione alessso sc. 0.10
Animella di mongana sc. 0.17 ½
Merollo e erbe d'odore sc. 0.02 ½
Alessso di merluzzo libbre tre sc. 0.21
Fritto di triglie libbre due sc. 0.25
Mele fritte sc. 0.02
Merangoli e aglio sc. 0.01 ½
Maccaroni scolati sc. 0.03 ½
Cena
Minestra sc. 0.02
Una languattola sc. 0.25
Condimento del umido sc. 0.02
Cascio parmigiano libbre due sc. 0.24
Butiro libbre una sc. 0.17 ½
Provature n. 4 sc. 0.08
Farina libbre due sc. 0.04
Zuccaro e canella sc. 0.02 ½
Broccoli di casa.
Cavoli fiori di casa
Carciofali di casa
Oglio una foglietta e mezza di casa
Carbone di casa sc. 0.10
Sc. 1.77

- Cucina a dì 24 marzo 1743
Minestra e butiro sc. 0.03
Alessso un piccione per sua eccellenza padrone sc. 0.10
Detto alessso di lanna uno di casa
Due di detti in umido di casa
Uno per sua eccellenza con la salza
Uno arrosto per la signora duchessa
Mongana libbre mezza per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.05
Detta arrosto libbre una sc. 0.10
Animella di mongana sc. 17 ½
Merollo et erba di odore sc. 0.02 ½
Pesce alessso merluzzo libbre una sc. 0.07

Broccoli di casa
Cavoli fiori di casa
Carciofali di casa
Oglio di casa
Una ciambella per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Per li due condimenti delli due piccioni sc. 0.04
Condimento dell'arrosto sc. 0.01
Mele fritte sc. 0.02
Farina e merangoli sc. 0.01 ½
Ova n. 4 e butiro sc. 0.03 ½
Farina libbre tre per una crostata sc. 0.07 ½
Butiro libbre una e mezza sc. 0.26
Ove n. 4 sc. 0.02 ½
Candito sc. 0.02 ½
Zuccaro libbre una sc. 0.08
Mostacciolo sc. 0.02 ½
Canella sc. 0.01
Paste di sfoglie sc. 0.10
Mele libbre sei per crostata sc. 0.10
Spigole libbre sei
Merluzzo libbre sei
Salza per l'alesso
Salza per l'arrosto di ova sc. 0.05
Salza di oliva sopra il piccione per sua eccellenza sc. 0.05
Cena
Minestra sc. 0.02
Sc. 2.72

- Cucina a dì 25 maggio 1743
Zuppa di gamberi libbre una, telline libbre una e pane sc. 0.05
Alesso pesce corvo libbre due e mezza sc. 0.24
Umido del sudetto libbre due e mezza sc. 0.24
Condimento sc. 0.01
Fritto una languattola once 10 sc. 0.12 ½
Due triglie come sopra sc. 0.03
Carciofali fritti di casa
Detti tartufolati
Oglio una foglietta e tre quartuccio

Frittelle di due sorte, come le fritte sc. 0.07 ½
 Barachillie sc. 0.05
 Macaroni libbre una oncie 3 sc. 0.04
 Zucacro e canella e mostaccioli per li sudetti sc. 0.04
 Due ove per la signorina sc. 0.01
 Minestra per sua eccellenza padrone di torzi di lattuca sc. 0.01
 Vitella libbre una sc. 0.04
 Vitella per la signora libbre una e mezza sc. 0.07
 Ove fresche et la stessa n. 4 sc. 0.04
 Animelle per la signora sc. 0.04
 Merangoli.
 Una gallina di casa sc. 0.10
 Cena
 Pangrattato per la signora
 Crostini di alicie e pane sc. 0.02
 Due ove per la signorina sc. 0.02
 Balia
 Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
 Alesso di vaccina libre una sc. 0.03
 Umido di agnella libbre due sc. 0.05
 Condimento per il sudetto sc. 0.01
 Vitella per li brodi libbre mezza sc. 0.02 ½
 Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
 Sc. 1.40

- Cucina a dì 26 maggio 1743
 Zuppa di lattuca, cipolle, carote, pane sc. 0.07
 Alesso di vaccina libbre quattro sc. 0.14
 Detto di cappone di casa
 Due umidi di vitella fatta in due servizi libre dieci sc. 0.46
 Condimenti per detti servizi sc. 0.06
 Fritto di fegati, cervelli sc. 0.11
 Detto di carciofali di casa
 Strutto libbre una sc. 0.06
 Un gallinaccio arrosto sc. 0.37 ½
 Un pasticcio di macaroni sc. 0.40
 Una crostata di visciole sc. 0.30
 Una sorte di paste sc. 0.20

Farina per il fritto sc. 0.01
Sale sc. 0.02 ½
Minestra per la signora sc. 0.01
Vitella libbre una e mezza sc. 0.07
Quattro ove fresche sc. 0.04
Farricello per la signora sc. 0.01
Due cervelli sc. 0.04
Erbe di odore e lardo alle donne sc. 0.01
Una gallina di casa
Vitella per sua eccellenza una libra sc. 0.04
Quattro ciambelle per li mille fanti sc. 0.04
Due ove per li cervelli fritti sc. 0.02
Cena
Minestra per la tavola sc. 0.02
Detta di pangrattato per la signora sc. 0.01
Due ove fresche per sua eccellenza sc. 0.02
Ove n. 8 e butiro per li signorini sc. 0.10
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.02
Carbone sc. 0.10
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbra una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento per li sudetti sc. 0.01
Vitella libbre mezza per li brodi sc. 0.02 ½
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Sc. 2.95

- Cucina a dì 27 maggio 1743
Minestra sc. 0.02
Alesso di vaccina libbre due sc. 0.07
Umido di vitella libbre due sc. 0.07
Umido di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento per la sudetta sc. 0.02 ½
Fritto fegato e cervelli sc. 0.06 ½
Detto di carciofali di casa
Strutto libbre mezza c. 0.03
Ove n. 1 e farina per il fritto sc. 0.01

Arrosto di agnello libbre due e mezza sc. 0.07
 Condimento per le sudette bragiole sc. 0.02
 Due paste e due barachilie di fravole sc. 0.08
 Vitella libbre una e mezza per la signora sc. 0.07
 Vitella libbre una per sua eccellenza padrone sc. 0.04
 Una gallina di casa
 Animelle libbre mezza sc. 0.04 ½
 Cinque ove fresche sc. 0.05
 Sale per le donne libbre una sc. 0.01
 Lardo e erbe d'odore e aglio sc. 0.01
 Cena
 Minestra sc. 0.02
 Ove n. 8 e butiro per li signorini sc. 0.07
 Due ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.02
 Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
 Carbone sc. 0.10
 Balia
 Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
 Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
 Umido di agnello libbre due sc. 0.05
 Condimento per il sudetto sc. 0.01
 Vitella per li brodi libbre mezza sc. 0.02 ½
 Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
 Sc. 1.70

- Cucina a dì 28 maggio 1743
 Minestra sc. 0.02
 Alesso di vaccina libbre due sc. 0.07
 Umido di vitella libbre due sc. 0.09
 Condimento per li sudetti sc. 0.02
 Fritto di cervelli, fegato sc. 0.06 ½
 Strutto, farina e un ovo per il sudetto sc. 0.04
 Arrosto di agnello libbre due e mezza sc. 0.07
 Condimento per le sudette bragiole sc. 0.01 ½
 Paste di due sorte sc. 0.07
 Vitella libbre due e mezza per la signora sc. 0.07
 Vitella libbre una per sua eccellenza padrone sc. 0.04
 Due cervelli per la signora fritti sc. 0.04

Butiro per il sudetto fritto sc. 0.02
Una gallina di casa per la signora
Fritto di carciofali di casa
Detti taratufolati
Cena
Minestra sc. 0.02
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
Carbone sc. 0.10
Barachillie per sua eccellenza padrone sc. 0.03
Butiro per cocere l'ova di casa sc. 0.02
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Vitella per li brodi libbre mezza sc. 0.02 ½
Sc. 1.03

- Cucina a dì 29 maggio 1743
Minestra di tagliolini sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre due sc. 0.07
Umido di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento per la sudetta sc. 0.02 ½
Fritto fegato e cervelli sc. 0.06 ½
Strutto libbre mezza e farina e un ovo sc. 0.04
Carciofali fritti di casa
Detti taratufolati di casa
Arrosto di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento sc. 0.01 ½
Paste di barachillie sc. 0.05
Minestra per sua eccellenza padrone di torsi di lattuca sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Farricello per la signora sc. 0.01
Quattro ove fresche per la signora sc. 0.04
Una gallina di casa
Oglio di casa una quartuccia per li carciofali di due giorni
Vitella per la signora libbre una sc. 0.04

Cena
Minestra sc. 0.02
Ove n. 8 e butiro per li signorini sc. 0.07
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
Due ove fresche di casa per sua eccellenza padrone
Carbone sc. 0.010
Sale per la cucina sc. 0.02 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Vitella per li brodi libbre mezza sc. 0.02 ½
Sc. 1.07

- Cucina a dì 30 maggio 1743
Minestra di erba, ove e pane sc. 0.03 ½
Alesso di vaccina libbre due sc. 0.07
Umido di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento per la sudetta sc. 0.02 ½
Fritto fegato e cervelli sc. 0.04 ½
Detto di carciofali di casa
Strutto libbre mezza e farina e ovo per il sudetto sc. 0.04
Arrosto di agnello libbre due sc. 0.05
Pane e strutto per il sudetto sc. 0.01 ½
Paste di due sorte sc. 0.05
Minestra per sua eccellenza padrone di torzi di lattuca sc. 0.01
Una libbre di vitella per sua eccellenza sc. 0.04
Un piccione stufato per sua eccellenza sc. 0.10
Un piccione fritto per sua eccellenza sc. 0.10
Minestra per la signora di farricello sc. 0.01
Animelle fritte sc. 0.05
Butiro per le sudette per friggere sc. 0.02
Ove fresche n. 4 sc. 0.04
Canella mezza oncia per il zavaglione [sic] per sua eccellenza
Zuccaro per il sudetto oncie 4 sc. 0.08
Condimento per li due piccioni sc. 0.02

Capelvenere sc. 0.01
Carbone sc. 0.10
Una gallina di casa
Cena
Minestra
Ove n. 8 e butiro per li signorini sc. 0.07
Tre ove fresche per la signorina duchessa sc. 0.03
Due ove fresche per sua eccellenza padrone e butiro sc. 0.03
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Sc. 1.35

- Cucina a dì 31 maggio 1743

Minestra bieta di casa
Ove n. 2 e butiro sc. 0.02
Alesso pesce corvo libbre due sc. 0.15
Carciofali taratufolati di casa
Ove n. 10 e butiro nel piatto sc. 0.07
Arrosto pesce corvo libbre due sc. 0.15
Lenguattole n. 2 fritte per sua eccellenza oncie 8 sc. 0.07 ½
Paste di due sorte per sua eccellenza sc. 0.05
Minestra per sua eccellenza padrone torsi di lattuca sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Vitella libbre una per la signora duchessa sc. 0.04
Tagliolini di monache per la signora sc. 0.02 ½
Una gallina di casa
Lardo e erbe di odore alle donne sc. 0.01
Sale per le donne libbre una sc. 0.01
Pignioli e passarina alle sudette sc. 0.01
Cena
Minestra e butiro sc. 0.03
Ove n. 8 e butiro per li signorini sc. 0.07
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
Quattro ciambelle per li mille fanti sc. 0.04

Sei ove per il sudetti sc. 0.03
Carbone sc. 0.10
Due ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.02
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Sc. 1.15

- Cucina a dì 17 giugno 1743
Minestra sc. 02
Alesso di vaccina libbre due sc. 0.07
Umido di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento per la sudetta sc. 0.02
Fritto un ciorcello sc. 0.06
Strutto per il sudetto sc. 0.02 ½
Arrosto di agnello di bragirole libbre due sc. 0.05
Condimento per le sudette sc. 0.0 ½
Minestra di cocuzzole per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Alesso di vitella libbre una sc. 0.04
Arrosto di mongana sc. 0.05
Un rognone di mongana libbre 1.3 sc. 0.08 ½
Umido di granci teneri n. 4 sc. 0.10
Barachillie di capo di latte sc. 0.05
Un piccione in umido sc. 0.12
Condimento per li sudetti servizi sc. 0.02
Due ove fresche da bere sc. 0.02
Minestra per la signora duchessa sc. 0.01
Alesso di vitella libbre una sc. 0.04
Una gallina sc. 0.20
Fritto di animelle sc. 0.05
Butiro per le sudette sc. 0.02
Ove fresche n. 7 tra mattina e sera sc. 0.07
Lardo et erbe di odore alle donne sc. 0.01
Cena
Minestra sc. 0.02

Ove n. 5 e butiro per li signorini sc. 0.02
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
Quattro ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.04
Quattro granci teneri per sua eccellenza padrone sc. 0.10
Sale per la cucina sc. 0.02
Carbone sc. 0.10
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento per il sudetto sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Sc. 1.80

- Cucina a dì 18 giugno 1743
Minestra cipolle e pane sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre due sc. 0.07
Umido di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento per la sudetta sc. 0.02
Fritto un ciorcello sc. 0.06
Strutto sc. 0.02 ½
Arrosto di agnello libbre due di bragirole sc. 0.05
Condimento sc. 0.01 ½
Minestra di cipolle per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Alesso di vitella libbre una sc. 0.04
Umido un piccione sc. 0.12
Stufato di quattro granci teneri sc. 0.10
Arrosto di vitella mongana sc. 0.04
Condimenti per li sudetti servizi sc. 0.02
Barachilli di fravole sc. 0.05
Due ove fresche da bere sc. 0.02
Minestra per la signora duchessa sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Una gallina sc. 0.20
Due cervelli fritti sc. 0.04
Butiro e ove e farina per li sudetti sc. 0.03
Ove fresche tra mattina e sera n. 5 sc. 0.05
Lardo et erbe di odore alle donne sc. 0.01

Farina sc. 0.02
Cena
Minestra sc. 0.02
Ove n. 8 e butiro per li signorini sc. 0.09
Quattro granci teneri per sua eccellenza padrone in stufato sc. 0.10
Un pollastro in umido sc. 0.10
Uva spina e lardo, erbe di odore sc. 0.01
Ove fresche n. 4 e butiro sc. 0.04
Carbone sc. 0.10
Pomidori sc. 0.10
Sale alle donne libbre una sc. 0.01
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04
Sc. 1.91

- Cucina a dì 19 giugno 1743
Minestra sc. 0.02
Alesso un cappone di casa
Umido di vitella libbre due sc. 0.09
Condimento per la sudetta sc. 0.02
Fritto di un ciorcello sc. 0.06
Strutto sc. 0.02 ½
Arrosto di agnello in bragirole numero due sc. 0.05
Condimento per le sudette sc. 0.01 ½
Minestra di cocuzzole per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Alesso di vitella libbre una sc. 0.04
Un pollastro stufato sc. 0.10
Uva spina e lardo, erbe di odore sc. 0.02
Due merli arrosto sc. 0.03
Pomidori di casa
Zuccaro per li sudetti 3 once et altro sc. 0.02 ½
Paste di barachille di bricoccole sc. 0.05
Due ove fresche da bevare per sua eccellenza padrone sc. 0.02
Quattro granci teneri a stufato per sua eccellenza padrone sc. 0.10

Minestra per la signora duchessa sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Granelli fritti libbre mezza sc. 0.05
Butiro per li sudetti e farina sc. 0.2 ½
Ove fresche n. 4 sc. 0.04
Cena
Minestra per la tavola sc. 0.02
Zuppa di pangrattato per sua eccellenza padrone e signora sc. 0.01 ½
Ove n. 8 di casa per li signorini
Due ove per il padre Nicolai come sopra
Butiro per cocere dette ove sc. 0.02
Quattro granci teneri per sua eccellenza padrone sc. 0.10
Tre ove fresche di casa per la signora
Carbone sc. 0.10
Balìa minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04 ½
Sc. 1.33

- Credenza 20 giugno 1743
Minestra di piselli e pane, erba sc. 0.03
Alesso di merluzzo libbre due sc. 0.12
Umido di merluzzo libbre due sc. 0.12
Fritto di triglie libbre due sc. 0.15
Minestra di cocuzza per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Due ove fresche da bere sc. 0.02
Quattro granci teneri a stufato sc. 0.10
Paste frolle sc. 0.05
Condimento per l'umido e granci sc. 0.02
Minestra per la signora sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Due cervelli fritti sc. 0.04
Ove n. 1 e butiro e farina per detti sc. 0.03
Ove fresche n. 7 tra mattina e sera sc. 0.07
Lardo e erbe di odore per le donne sc. 0.01

Sale in cucina sc. 0.02 ½
Cena
Pangrattato per sua eccellenza padrone e signora sc. 0.01
Ove fresche n. 4 e butiro sc. 0.05
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
Crostini di alice e pane sc. 0.05
Carbone sc. 0.10
Sc. 1.11

- Cucina a dì 21 giugno 1743
Minestra e butiro sc. 0.03
Alesso di merluzzo libbre due sc. 0.16
Arrosto di merluzzo libbre due sc. 0.16
Cocuzzole taratufolate sc. 0.02
Ove n. 12 nel piatto sc. 0.07 ½
Una provatura e butiro per le sudette sc. 0.03
Due ove per il signore dottore Pianelli sc. 0.01
Minestra per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Vitella libbre una sc. 0.04
Quattro granci teneri in stufato sc. 0.10
Due ove fresche per sua eccellenza padrone da bere sc. 0.02
Dette numero due nel tegame e butiro sc. 0.02 ½
Una triglia frita sc. 0.04
Paste di barachillie di fravole sc. 0.05
Mezza foglietta di oglio di casa
Paste di barachillie di fravole sc. 0.05
Ova fresche n. 5 per la signora sc. 0.05
Ciambelle e tre ove per li mille fanti sc. 0.03
Cena
Minestra e butiro sc. 0.03
Ove n. 12 e butiro sc. 0.07 ½
Due ove per il padre Nicolai sc. 0.01
Quattro ove fresche per sua eccellenza padrone di casa
Quattro granci teneri fritti sc. 0.10
Una triglia frita con la salza sc. 0.05
Carbone sc. 0.10
Quattro granci teneri per sua eccellenza padrone sc. 0.10
Minestra mattina e sera sc. 0.02 ½

Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento per le sudette sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04 ½
Sc. 1.41

- Cucina a dì 22 giugno 1743
Minestra di piselli et erba sc. 0.03
Alesso di spigole libbre due sc. 0.30
Fritto di lattarini libbre due sc. 0.12
Arrosto di corvo libbre due sc. 0.30
Cocuzza taratufolata sc. 0.02
Minestra per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Alesso di vitella libbre una sc. 0.04
Fritto di granci teneri n. 5 sc. 0.10
Due ove fresche da bere sc. 0.02
Mele fritte sc. 0.02
Tre ove fresche per la signora duchessa sc. 0.03
Oglio di casa una foglietta e mezza
Farina per il fritto sc. 0.01
Sale per la cucina sc. 0.02 ½
Cena
Alice e pane per li crostini sc. 0.05
Carbone sc. 0.10
Merangoli per il pranzo
Cocuzza frita sc. 0.02
Ove fresche n. 2 per sua eccellenza e butiro sc. 0.03
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01

Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04 ½
 Sc. 1.39
 - Cucina a dì 23 giugno 1743
 Zuppa di cocuzzole ripiene sc. 0.02 ½
 Vitella libbre mezza e pane e passarina per la sudetta sc. 0.03 ½
 Alesso un cappone di casa
 Detto di vaccina libbre una sc. 0.03
 Due umidi di vitella libbre sette sc. 0.32
 Condimenti per li sudetti servizi sc. 0.06
 Arrosto di mongana libbre tre e mezza sc. 0.24 ½
 Condimento per la sudetta sc. 0.01 ½
 Una crostata di briccocole sc. 0.030
 Paste frolle sc. 0.10
 Minestra di cipolle per sua eccellenza padrone sc. 0.01
 Vitella libbre una sc. 0.04
 Due ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.02
 Butiro per la sudetta sc. 0.01
 Tre ove fresche per la signora sc. 0.03
 Oglio di casa una quartuccia fonghi
 Cena
 Farina libbre una e mezza per li macaroni sc. 0.03
 Otto ove per li sudetti sc. 0.05
 Cascio parmigiano libbre tre sc. 0.36
 Butiro una libra sc. 1.10
 Quattro provature per li macaroni sc. 1.86
 Sale per li sudetti sc. 0.08
 Quattro ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.08
 Dette due fresche per la signora sc. 0.02
 Fritto di due ciorcelli sc. 0.12
 Strutto libbre mezza sc. 0.03
 Carbone sc. 0.10
 Arrosto di agnello libbre quattro e mezza sc. 0.12
 Condimento per il sudetto sc. 0.02
 Pane per la signora
 Detto per la zuppa del signore dottor Lucarini
 Due ove fresche per il sudetto sc. 0.02
 Balia
 Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½

Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.05
Condimento sc. 0.01
Pane bianco pagnotte tre sc. 0.04 ½
Sc. 2.62

- Cucina a dì 17 novembre 1743
Cavoli torsuti in minestra sc. 0.02
Presciutto sc. 0.02
Alesso di vaccina libbre tre sc. 0.09
Supprè [sic] sc. 0.10
Umido di vitella libbre tre sc. 0.12
Salza sopra detta, butiro, candito, cappari, zuccaro sc. 0.04
Arrosto di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½
Pane per le salicce sc. 0.01
Salicce sc. 0.01
Lardo sc. 0.03
Carbone sc. 0.02
Pane dorato sc. 0.03 ½
Vitella per li brodi mezza libbra sc. 0.02
Cena
Minestra sc. 0.01
Umido di vitella libbre tre sc. 0.12
Condimento sc. 0.01
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di agnello libbre due sc. 0.06
Condimenti sc. 0.01
Sc. 1.00
Pagati a sua eccellenza padrone
Per cavoli torsuti sc. 0.02
Per presciutto sc. 0.02
Per salicce sc. 0.03
Sc. 0.07

- Cucina a dì 18 novembre 1743
Minestra di cavoli torsuti sc. 0.02

Presciutto per detti sc. 0.02
 Alesso di vaccina libbre tre sc. 0.09
 Vitella libbre tre braciolette ripiene sc. 0.12
 Salza per dette sc. 0.02 ½
 Arrosto di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½
 Lardo sc. 0.02
 Fonghi sc. 0.02
 Oglio una quartuccia sc. 0.01
 Carbone sc. 0.10
 Sale sc. 0.02
 Cena
 Minestra sc. 0.01
 Umido di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½
 Condimento sc. 0.01
 Quattro lodole per sua eccellenza padrone sc. 0.08
 Pane e guanciaie per dette sc. 0.01
 Balia
 Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
 Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
 Umido di detta libbre due sc. 0.06
 Condimento sc. 0.01
 Sc. 0.91 ½
 Pagati a sua eccellenza padrone
 Per cavoli torsuti sc. 0.02
 Per presciutto sc. 0.02
 Per fonghi sc. 0.02
 Sc. 0.06

 - Cucina a dì 19 novembre 1743
 Minestra di sellari sc. 0.02
 Alesso di vaccina libbre due e mezza sc. 0.08
 Umido di pollastri libbre due sc. 0.15
 Lardo sc. 0.02
 Due ove per detti pollastri sc. 0.02
 Due pollastri alla casareccia sc. 0.15
 Spezie sc. 0.01
 Arrosto una beccaccia et un pollastro sc. 0.15
 Pane per li crostini per detta sc..

Fonghi fritti colla agliata sc. 0.02
Agliata per detti e strutto sc. 0.02 ½
Carbone sc. 0.10
Cena
Minestra sc. 0.01
Umido di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½
Condimento sc. 0.01
Balìa
Minestra sc. 0.02 ½
Vaccina libbre tre sc. 0.09 ½
Condimento sc. 0.01
Ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.04
Butiro per dette sc. 0.01
Strutto e farina sc. 0.02
Sc. 1.08 ½
Pagati a sua eccellenza padrone
Per sellari sc. 0.02
Per cinque pollastri sc. 0.37
Una beccaccia sc. 0.07 ½
Sc. 0.48 ½

- Cucina a dì 20 novembre 1743
Minestra di lenticchia sc. 0.02
Alesso di merluzzo libbre due e mezza sc. 0.18 ½
Fritto di triglie libbre due sc. 0.20
Mele fritte e farina sc. 0.04
Broccoli alesso sc. 0.02
Broccoli strascinati sc. 0.02
Merangoli e aglio sc. 0.01
Oglio una foglietta sc. 0.06 ½
Taratufoli in zuppa sc. 0.05
Pane per detti una pagnotta e mezza foglietta di vino sc. 0.01
Carbone sc. 0.10
Alesso per la signorina mezza libbra sc. 0.01
Minestra per detta.
Cena
Pancotto con l'oglio sc. 0.01
Mele fritte sc. 0.04

Crostini con l'alice sc. 0.04
Tagliolini di monache per sua eccellenza padrone sc. 0.02 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di detta libbre due sc. 0.06
Condimento sc. 0.01
Sc. 0.99 ½
Pagati a sua eccellenza padrone
Per broccoli sc. 0.04
Per taratufoli sc. 0.05
Sc. 0.09

- Cucina a dì 21 novembre 1743
Minestra di sellari sc. 0.02
Alesso di vaccina libbre due e mezza sc. 0.08
Umido di due beccaccie sc. 0.30
Fritto di fegato e cervelli sc. 0.10
Strutto sc. 0.02
Arrosto sei tordi e 4 beccaccini sc. 0.15
Lardo sc. 0.02
Spezie
Pane per li crostini delli tordi
Guangiale per detti come sopra sc. 0.01
Farina libbre una sc. 0.02 ½
Maccaroni libbre sc. 0.01 ½
Provatura n. una sc. 0.02
Presciutto sc. 0.02
Capo di latte sc. 0.02 ½
Parmigiano e zuccaro e ova sc. 0.08 ½
Vitella libbre mezza per detto sc. 0.02
Due ove in frittata per sua eccellenza padrone sc. 0.02
Panunto per le salicce
Cena
Minestra sc. 0.01
Arrosto di sei tordi sc. 0.07 ½
Pane e guanciaie per detti sc. 0.01
Balìa

Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di detta libbre due sc. 0.06
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.27
Pagati a sua eccellenza padrone
Per sellari sc. 0.02
Per due beccaccie sc. 0.30
Per 6 tordi 4 beccaccini sc. 0.15
Per prosciutto sc. 0.02
Per sei tordi sc. 0.07 ½
Sc. 0.56 ½

- Cucina a dì 22 novembre 1743
Minestra di lenticchia sc. 0.02
Lenguattole n. due sc. 0.10
Fritto di sarde libbre due sc. 0.20
Mele fritte libbre una sc. 0.01
Farina libbre una sc. 0.02
Broccoli alesso sc. 0.03
Zuppa di taratufoli sc. 0.10
Pane per detta sc. 0.01
Due ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.04
Carbone sc. 0.10
Oglio una foglietta e mezza sc. 0.10
Merangoli sc. 0.01
Sale una libbra sc. 0.01
Aglie e cipolle e spezie sc. 0.01 ½
Salza per le languattole sc. 0.03
Cena
Minestra di pancotto con il butiro sc. 0.01
Ove frittellate n. 12 sc. 0.12
Butiro per dette libbre mezza sc. 0.07 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di detta libbre due sc. 0.06
Condimento sc. 0.01

Sc. 1.13
Pagati a sua eccellenza padrone
Per 2 linguattole sc. 0.10
Per n. 6 taratufoli sc. 0.10
Per broccoli sc. 0.03
Sc. 0.23

- Cucina a dì 23 novembre 1743
Minestra di fagioli sc. 0.02
Capo di latte sc. 0.05
Farina libbre una sc. 0.02 ½
Zuccaro oncie otto sc. 0.06
Ove per li bignè e torte n. nove sc. 0.09
Farina libbre una per detta sc. 0.02 ½
Mele fritte libbre una sc. 0.01
Broccoli alessi sc. 0.03
Cavoli verdi sc. 0.02
Linguattole n. 2 sc. 0.10
Pastinache sc. 0.02
Pane per grattare sopra le linguattole
Erbe di odore sc. 0.01
Oglio una foglietta e mezza sc. 0.10
Una arrega per li broccoli sc. 0.01
Carbone sc. 0.10
Due ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.04
Cena
Minestra sc. 0.01
Ove n. dodici infrittellate sc. 0.12
Butiro per dette sc. 0.05
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di detta libbre due sc. 0.06
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.17
Pagati a sua eccellenza padrone sc. 0.17
Per broccoli sc. 0.03
Per cavoli verdi sc. 0.02

Per linguatole n. 2 sc. 0.10
Per pastinache sc. 0.02
Sc. 0.17

- Cucina a dì 24 novembre 1743
Minestra zuppa di sellari e lattuca sc. 0.03
Alesso di vaccina libbre tre sc. 0.09
Fracandò di mongana libbre tre sc. 0.30
Fritto di cervelli e pandorato sc. 0.15
Strutto libbre mezza sc. 0.03
Lardo libbre una sc. 0.06
Lombetto libbre tre e mezza e salicce n. 6 sc. 0.23 ½
Due fogliette di latte per la crema sc. Sc. 0.04
Ove n. otto per detta sc. 0.08
Zuccaro libbra mezza per detta sc. 0.04
Farina di riso sc. 0.02 ½
Acqua di fior di merangoli sc. 0.01
Pane per la zuppa sc. 0.01
Vaccina per il sugo libbre una sc. 0.03
Cipolle sc. 0.01
Prosciutto sc. 0.02 ½
Pane per il panunto sc. 0.02
Canella sc. 0.01
Sale libbre una sc. 0.01
Due ove per sua eccellenza padrone con il taratufolo sc. 0.02
Cena
Minestra sc. 0.01
Polpette di vaccina libbre tre sc. 0.09
Pane una pagnotta e quattro ove per detta sc. 0.03
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Alesso di vaccina libbre una sc. 0.03
Umido di detta libbre due sc. 0.06
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.61.

Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte II, I 143:

- Cucina a dì primo dicembre 1743
Minestra di rape sc. 0.03
Pane per detta sc. 0.01
Alesso di vaccina libbre tre sc. 0.09
Castrato n. tre in ragù sc. 0.12
Castrato con salza di cappari libbre tre sc. 0.12
Alice e cappari per detta salza sc. 0.02
Pasticcetti di frutti sc. 0.10
Arrosto di castrato libbre tre rinfreddo sc. 0.12
Erbe d'odore e cipolle sc. 0.01
Carbone sc. 0.10
Lardo e strutto sc. 0.02. ½
Cena
Minestra sc. 0.01
Umido di castrato n. due e mezza sc. 0.10
Uno ovo fresco per sua eccellenza padrone di ieri sera sc. 0.02
Tagliolini di monache per sua eccellenza padrone sc. 0.02 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Vaccina libbre tre sc. 0.09
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.03 ½
[Pagato] a sua eccellenza padrone per castrato libbre 11 ½ sc. 0.46

- Cucina a dì 2 dicembre 1743
Minestra di sellari sc. 0.02
Pane sc. 0.01
Due ove per detto per brodettarlo sc. 0.01
Alesso di castrato libbre due e mezzo sc. 0.10
Umido di castrato libbre due e mezzo sc. 0.10
Altro umido di detto con salza [sic] libbre due sc. 0.10
Cipolle sc. 0.01 ½
Arrosto di castrato libbre due e mezzo sc. 0.10
Zuppa per sua eccellenza padrone con due ove fresche sc. 0.04
Pane sc. 0.0 ½
Carbone sc. 0.10
Strutto sc. 0.01
Mele fritte e farina e strutto sc. 0.02 ½

Cena
Minestra sc. 0.01
Umido di castrato libbre due e mezzo sc. 0.10
Un ovo fresco per sua eccellenza padrone sc. 0.02
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Castrato in due servizi libbre tre sc. 0.12
Condimento sc. 0.01
Sc. 0.92
A sua eccellenza padrone sc. 0.64 [per castrato ecc.]

- Cucina a dì 3 dicembre 1743
Minestra di broccoli sc. 0.02 ½
Prosciutto sc. 0.02 ½
Alesso di castrato libbre due e mezza sc. 0.10
Umido di detto con salsa libbre due e mezza sc. 0.10
Castrato libbre due e mezza in rague [sic = ragù] sc. 0.10
Taratufoli sc. 0.02 ½
Per la salsa del castrato sc. 0.01 ½
Arrosto freddo di castrato libbre due sc. 0.10
Barachillie di crema sc. 0.10
Zuppa per sua eccellenza padrone sc. 0.01
Due ove fresche per detta per sua eccellenza padrone sc. 0.04
Una libbra di vitella per sua eccellenza padrone per li brodi sc. 0.04 ½

Cena
Minestra sc. 0.01
Zuppa per sua eccellenza padrone sc. 0.00 ½
Un ovo fresco per detta sc. 0.02
Arrosto di castrato libbre due e mezza sc. 0.10
Carbone sc. 0.10
Balìa
Minestra sc. 0.02 ½
Castrato per detta libbre tre in due servizi sc. 0.12
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.07
A sua eccellenza padrone sc. 64 ½

- Cucina a dì 4 dicembre 1743

Minestra di cipollette sc. 0.03
Pane e prosciutto per detta sc. 0.03
Alesso di vaccina libbre due e mezza sc. 0.08
Umido di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½
Arrosto di vitella libbre due e mezza sc. 0.10
Broccoli con salza di taratufoli per detto sc. 0.02 ½
Alice sc. 0.00 ½
Lardo e strutto per l'umido sc. 0.02 ½
Sale sc. 0.02
Carbone sc. 0.10
Zuppa per sua eccellenza padrone di pane sc. 0.001/2
Due ove fresche per sua eccellenza padrone sc. 0.04
Cena
Minestra sc. 0.01
Coppiette di vaccina libbre due e mezza sc. 0.08
Ove e pane per dette sc. 0.03
Vitella libbre una per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.04 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Vaccina libbre tre sc. 0.09
Condimento sc. 0.01
Sc. 0.86 ½

- Cucina a dì 5 dicembre 1743
Minestra di broccoli sc. 0.02 ½
Prosciutto sc. 0.02
Alesso di vaccina libbre due e mezza sc. 0.08
Polpette di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½
Gobbi taratufolati sc. 0.04
Pane, ova per le coppiette sc. 0.03
Arrosto di vitella in braciolette sc. 0.03
Guanciale e pane per li crostini sc. 0.02 ½
Carbone sc. 0.10
Lardo e strutto sc. 0.02
Zuppa per sua eccellenza padrone e due ove fresche sc. 0.04 ½
Cena
Minestra sc. 0.01
Brasciolette di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½

Vitella libbre una per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.04 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Vaccina libbre tre sc. 0.09
Condimento sc. 0.01
Sc. 0.87 ½

- Cucina a dì 6 dicembre 1743
Minestra di sellari sc. 0.01 ½
Pane e due ove per detta sc. 0.02
Butiro per detta sc. 0.01
Due linguattole¹⁵⁵ sc. 0.10
Pastinache sc. 0.01 ½
Farina per li macaroni libbre una sc. 0.02
Ove numero tre per detto sc. 0.02
Provatura e cascio e butiro sc. 0.9 ½
Sarde libbre una e mezza sc. 0.10 ½
Carbone sc. 0.10
Mele fritte libbre una e farina sc. 0.02
Oglio una foglietta e mezza sc. 0.9 ½
Zuccaro per le linguattole sc. 0.02 ½
Vitella libbre una per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.04 ½
Cena
Minestra sc. 0.01
Ove numero dieci frittellate sc. 0.08
Butiro sc. 0.04
Salza per le linguattole e calamari sc. 0.02 ½
Sc. 0.87 ½
Balìa
Minestra tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Vaccina libbre tre sc. 0.09
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.01
Pagati a sua eccellenza padrone per sellari sc. 0.01 ½
Per broccoli sc. 0.03

155 Pesci ossei piatti, della famiglia delle *Citharidae*, dell'ordine dei Pleuronettiformi, di cui fanno parte anche la sogliola e il rombo.

Due linguattole sc. 0.10

Pastinache sc. 0.1 ½

Sc. 0.16

- Cucina a dì 7 dicembre 1743

Minestra di fagioli bianchi sc. 0.02

Due leguattole sc. 0.10

Due calamaretti alla panna sc. 0.07

Mele fritte sc. 0.01

Ranocchie ad uso di fonghi sc. 0.05

Broccoli alessi sc. 0.03

Pane e zucchero per le linguattole sc. 0.02

Panzerotti fritti sc. 0.08

Oglio una foglietta e mezza sc. 0.09

Salza per li calamaretti sc. 0.01 ½

Carbone sc. 0.10

Vitella libbre una per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.04

Cena

Mele fritte sc. 0.02

Farina libbre una sc. 0.02

Oglio tre quartuccio sc. 0.05

Sale sc. 0.02

Balia

Minestra tra mattina e sera sc. 0.2 ½

Vaccina libbre tre sc. 0.9

Condimenti sc. 0.01

Sc. 0.88

Pagati a sua eccellenza padrone per broccoli sc. 0.03

Due linguattole sc. 0.10

Due calamaretti sc. 0.07

Sc. 0.20

- Cucina a dì 8 dicembre 1743

Zupppa di erba in minestra sc. 0.03

Alessi di vaccina libbre due sc. 0.08

Polpette di vitella libbre due e mezza sc. 0.10 ½

Arrosto di lombetto libbre tre sc. 0.12

Salicce numero sei sc. 0.02 ½

Pane per la zuppa e per le salicce sc. 0.01
Ove numero tre e pane per le polpette sc. 0.03
Ove alla Luganotti numero dieci sc. 0.08
Salza per le dette ove sc. 0.02
Paste sc. 0.10
Carbone sc. 0.10
Canella sc. 0.01
Lardo e strutto sc. 0.2 ½
Cena
Minestra sc. 0.01
Vitella libbre due e mezza in rague sc. 0.10 ½
Vitella libbre una per li brodi di sua eccellenza padrone sc. 0.04
Balìa
Minestre tra mattina e sera sc. 0.02 ½
Vaccina libbre tre sc. 0.9
Condimento sc. 0.01
Sc. 1.01 ½
Pagati a sua eccellenza padrone per salicce n. 6 sc. 0.02 ½.

16. «Copia pubblica. 1744. 11 maggio. Conferma fatta dall'eccellentissimo signor principe Savelli duca Sforza Cesarini degl'antichi privilegi a favore degl'ebrei di S. Fiora»
(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini,
parte I, 699, fasc. 5)

Don Sforza Giuseppe Cesarino Savelli Sforza Peretti Cabrera per la Dio Grazia principe di Venafrò e del Sacro Romano Impero

Grande di Spagna di prima classe della prima istituzione di Carlo V, principe romano, cavaliere dell'insigne ordine del Toson d'Oro e gentiluomo di Cammerà di sua maestà siciliana

Principe di Genzano, duca di Marsi, di S. Fiora, della città di Segni, di Civita Nova, di Ginestra e di Torricella, conte dello stato di Celano, marchese di Civita Lavinia, d'Ardia, di Monte Corsaro, di Varcì, di Cecima, di Menconico, di Cella, di Torchiara, di Basilica Nova, del Frasso e di Castell'Arquato, barone della città di Pescina, di Valle di Tolla, di Stips, di Castellazzara, della Sforzesca, e di Mirabello, e Lena e di altri

feudi e giurisdizioni e del senato e popolo romano perpetuo confaloniero e ambasciatore perpetuo della serafica religione di S. Francesco.

Volendo che gl'ebrei abitanti e che abitaranno in avvenire nella nostra terra di Santa Fiora, possino continuare nei loro esercitii e liberamente negoziare e trafficare, come anno [sic] fatto per lo passato; pertanto supplicandoci a volerli confermare le capitolazioni e privilegi già ottenuti e goduti sinora dai nostri antecessori, siamo benignemente [sic] condiscesi a fargliene la grazia; e dette capitolazioni e privilegi sono le seguenti, cioè:

Primo. Che gl'ebrei sudetti s'intendino tutti terrieri della medesima nostra terra di S. Fiora e debbano godere tutte le franchigie che godono gl'altri nostri vassalli cristiani, obbligando perciò i nostri ministri a fargliene osservare et anco il medico e chierurgo [sic] che sono salariati dalla comunità ad assister loro senza pretenzione alcuna di pagamento ne bisogni di infermità di qualsivoglia sorte, come se fossero nostri vassalli cristiani;

/ c. 1r / 2° Che detti ebrei debbano però pagare uno scudo all'anno per ciascun fuoco a differenza de cristiani che pagano solamente un testone;

3° Che sia lor lecito di tenere nella detta nostra terra di S. Fiora la sinagoga, come anno fatto sinora, et anco il maestro di scuola per insegnare ai loro figlioli e questo non sia tenuto ad alcuno aggravo o pagamento;

4° Che possino fabricar case, comprarne, avere, ritenere e possedere qualsivoglia altro stabile per tutto lo stato della nostra contea di S. Fiora, dare e pigliare denari a censo, purché non sieno contratti illeciti e che gl'istromenti e scritture di tali contratti siano stipolate e rogate dal notaio cristiano do S. Fiora, e se li stipulano diversamente s'intenda perduto tutto;

5° Che non siano obbligati a portar segno, ma che debbano impreteribilmente abitar tutti in Ghetto;

6° Che li macellari siano obbligati a farli carne buona, sciattarla e ricercarla da per loro, com'è costume degl'ebrei, e non essendo buona e secondo il loro costume siano tenuti li detti macellari a fargliene tanta sin che venga buona, ed in tempo di salare carne sia lecito agl'ebrei farla da loro, come vaccine, bufale e quella non sarà buona secondo il loro costume possino venderla alla porta, con farla porre dagl'ommini della comunità senz'altra licenza;

7° Che possino ritenere qualsivoglia sorte di bestiame e darlo al soccio o ad affitto o in altro modo come saranno d'accordo colli contadini e gli sia lecito anche dar buovi a collaia conforme concede il pascolo di Siena et è costume di cristiani di S. Fiora e s'è di più s'intenda usuraio;

/ c. 2 r / Che nelli giorni delle feste dell'ebrei non siano astretti essi ebrei dai cristiani far nessuna sorte di faccende, e non possano esser convenuti in giudicio, né fuori per cause civili né facendosi alcun atto contro di loro s'intenda nullo e di niun valore;

9° Che ne giorni delle feste de cristiani non debbano né posano [sic] detti ebrei aprire le botteghe sino che non siano celebrate tutte le messe, ma li sia pure lecito di lavorare in segreto dentro le loro case;

10° Che non siano sottoposti né obligati a bandi generali né per loro stessi né per li loro bestiami, né possino essere astretti né comandati a viaggiare per portar lettere, né per altro, né con pagamento né senza; solo li artisti, come materazzari, sarti o altri simili siano tenuti et obligati nelli bisogni della casa di sua eccellenza esercitare il loro mestiere;

11° Che non possino ne meno esser astretti ad andare a sentire la predica solo che una volta l'anno come è stato costume sinora;

12° Che nelli giorni della settimana santa dal giovedì doppio legate le campane sino al sabato doppio sciolte debbano li detti ebrei star ritirati senza poter uscire dalle loro case se non con licenza de nostri ministri, sotto pena a quelli che faranno il contrario di scudi due per ciascheduna volta alle persone grandi et alli ragazzi di tre giulii con che però possino tenere le porte e fenestre aperte;

13° Che se occorresse a detti ebrei far istanze alli nostri ministri di far publicare bando siano tenuti essi ministri a farlo publicare ogni volta però che sia ragionevole [sic] il detto bando, e vogliamo che si facci con giusto rigore;

/ c. 2v / 14. Che possino tenere e negoziare qualunque sorte di mercanzia, grascia et altro purché non sia in pregiudizio de nostri proventi e di quelli della comunità de cristiani, ma non possino far incette senza nostra licenza in scritto;

15° Che per qualsivoglia tempo nessuno de nostri ministri possa loro vietare il ricorso e non essendo nello stato gli si dia un mese di tempo;

16° Volendo qualsivoglia ebreo la licenza dell'armi gli si dia dal nostro segretario;

17° Se nessuno di S. Fiora farà sicurtà per qualche forastiere s'intenda valida e ben fatta nonostante lo statuto in contrario purché ne sia fatto consapevole chi farà la sicurtà;

18° Che li medesimi ebrei riscuotere non siano obligati né grano né altro alla posta della comunità;

19° Che detti ebrei [sic] siano sicuri per cause civili nelle loro scuole;

20° Che per qualsivoglia tempo che si valiano dell'opera de cristiani non li si possa mai opporre né far cause contra di loro come anco per qualsivoglia trasgresso riservando a nostri ministri solamente il venderla.

Vogliamo infine che tutte queste capitolazioni e privilegi che concediamo, confermiamo e facciamo godere a detti ebrei siano mantenuti et osservati loro inviolabilmente da tutti li nostri ministri et ommini di comunità sotto pena di privazione d'ufficio et altre a nostro arbitrio, in fede

Io David Sorano.

Fidem facio presentes ego Causarum Curiae Capitolinae notarius publicus Die undecima mensis maii 1744. Supradictus David / c. 3r / Sorano hebreus filius quondam Angeli de S. Flora Civitatis Plebis diocesis cognitus sponte med. to calamo more hebreorum ac alias omnia recognovit et recognoscit retroposita eius manum, litteras, characterem et subscriptionem in calce retrostantum capitulationum appositis, quarum original ab E.S. subscriptam et in publica forma recognita penes dictus David Sorano remanserunt similique iuramento omnia et singula in eis contenuta, apposita et expressa approbavit, ratificavit et adimplere promissit seque obligavit ac approbat et ratificat non solum sed etiam in quorum. Datum his die et anno sitis.

Ita est predicta successione bonae memoriae Philippi di Approbatis C. C. not.

Caletanus Approbatus admin. deputatus.

17. «1746 29 marzo. Affitto per anni 9 da cominciare dal giorno che finirà l'affitto antecedente a Francesco Curiali fatto dalla duchessa a Giacobbe Orvieti ebreo senese della contea di S. Fiora e suoi annessi senza disdetta per scudi 2400 annui da pagarsi in due paghe eguali di sei in sei mesi anticipatamente con diversi capitoli e patti»

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 596, cc. 199v-204v)

c. 199v / Eidem mense, anno, indictione, pontificato quibus etc. Die vero vigesima nona, mensis martii. Alla presenza di me notaio publico e testimoni infrascritto e personalmente esistente l'illustrissima et eccellentissima signora duchessa donna Maria Giustiniani duchessa Sforza

Cesarini, figlia dell'illustrissimo et eccellentissimo signor principe don Vincenzo e vedova della chiara memoria don Sforza Giuseppe duca Sforza Cesarini principe Savelli Peretti etc., nobilissima madrona [sic] romana a a me notaio ben nota, la quale come madre, tutrice, curatrice e legittima amministratrice dell'illustrissimo et eccellentissimo signor don Filippo duca Sforza Cesarini Savelli Peretti etc., specialmente eletta e deputata dal medesimo eccellentissimo signor duca don Sforza Giuseppe mentre visse, di lei consorte nella sua dichiarazione d'ultime volontà ricevuta negl'atti di me notaio sotto il dì 11 agosto 1744 e successivamente confermata colle dovute solennità statutarie dall'illustrissimo signore primo collettore della Curia di Campidoglio giudice ordinario, per istrumento rogato negl'atti miei il dì 14 del medesimo mese d'agosto 1744, alle quali etc., et in detto nome spontaneamente et in ogn'altro miglior modo ha affittato et affitta ed in affitto generale dà e concede a Iacobbe Orvieti figlio del *quondam* Salamone ebreo senese padre e per sé e suoi eredi e compagni accettante tutti o singoli proventi e rendite che la detta eccellentissima casa Sforza Cesarini ha e gode, et alla medesima di raggione, consuetudine e stile spettano ed appartengono nella contea di S. Fiora, Castel Azzada [sic], Sforzesca e Silvena e loro rispettivi territorii, assieme con tutte e singole loro pertinenze e raggioni, tali quali in detta contea e luoghi annessi sopranominati spettano ad essa eccellentissima casa e non altrimenti, ad haverli e goderli a titolo di simil'affitto per anni nove prossimi futuri, da principiare come si dirà in appresso e così continuare e felicemente finire senza alcuna disdetta o interpellazione e non altrimenti, perché così. E questo affitto la sudetta illustrissima et eccellentissima signora donna Maria Giustiniani duchessa Sforza Cesarini a nome come sopra l'ha fatto e fa e dice e dichiara fare a / c. 200r / favore del sudetto Iacobbe Orvieti come sopra presente per annuo affitto e risposta di scudi duemila e quattrocento moneta romana di giulii dieci per scudo, da pagarsi conforme il detto Iacobbe affittuario promise e si obliga pagare alla detta eccellentissima signora donna Maria duchessa Sforza Cesarini come madre, tutrice e curatrice sudetta presente et accettante, durante la di lei tutela e cura, e successivamente spirata e terminata che sarà detta tutela e cura al predetto illustrissimo et eccellentissimo signor don Filippo duca Sforza Cesarini primogenito sudetto, e per essa ed esso all'esattore e procuratore legittimo *pro tempore* dell'eccellenze loro in due paghe eguali, cioè di sei in sei mesi anticipatamente e nel principio di qualsiasi semestre la rata parte qui in Roma liberamente, rimossa ogni e qualunque eccezione, perché così etc.,

altrimenti etc., de quale etc., e con l'infrascritti capitoli, condizioni, riserve, dichiarazioni, convenzioni et altro da esprimersi in appresso e da osservarsi inviolabilmente da ciascuna delle dette parti contraenti e non altrimenti.

I. Primo che il detto affitto debba incominciare dal giorno in cui sarà terminato l'affitto concesso al signor Francesco Couriale per nove anni, che il medesimo tuttavia lo gode, col patto però che non rinnovando la cedola bancaria per sicurezza del pagamento di detto affitto, questo s'intenda rescisso et annullato, e sia lecito a sua eccellenza di concederlo ad altri liberamente a tenore dell'istromento di detto affitto rogato per gl'atti miei sotto il dì 26 marzo dell'anno scorso 1745, al quale etc., e perciò il presente affitto debba cominciare da quel tempo e giorno che giudizialmente e legittimamente resterà espulso il detto Couriale dal detto affitto, con dichiarazione espressa però che al sudetto Orvieti nuovo affittuario non s'intenda acquistato alcun *ius* o azione in vigore del presente istrumento per obligare la detta eccellentissima casa Sforza Cesarini ad espellere il sudetto Couriale dal detto affitto durante il detto novennio, dimodoche non potendo detta eccellentissima casa appellarlo, continuando il Couriale per tutti il detto novennio il presente istrumento d'affitto s'abbia per nullo, e come se non fosse mai stato fatto, perché così;

II. 2°. Che il sudetto Iacobbe Orvieti affittuario sia tenuto / c. 200v / et obligato, conforme promette e s'obliga per sempre durante il presente affitto di pagare all'eccellenza sua il sudetto annuo affitto e risposta di scudi duemila e quattrocento moneta nel modo come sopra convenuto e stabilito intiero, libero, franco e senz'alcuna diminuzione e remissione per causa del trasporto della moneta o per pretenzione di diminuzione e defalco di affitto per causa di tempeste, inondazioni, terremoto, peste, guerra anche guerreggiata, incendi, sterilità o altro caso fortuito, che Dio non voglia, convenendosi tra dette parti espressamente che al detto affitto non competa né debba competere alcuna diminuzione, defalco o ristoro immaginabile per qualsivoglia causa e pretesto cogitato e non cogitato e non altrimenti etc., alli quali tutti esso affittuario ora con suo giuramento toccata la penna in mandì di me [sic] notaio ha rinunciato e rinuncia, accettuando però la seguente riserva, perché così;

III. 3°. Che resti a carico e peso di detta eccellentissima casa durante il presente affitto di bonificare al detto Iacobbe affittuario tutta quella quantità di sale che mancherà al compimento dell'intiera somma di moggia sessanta l'anno, e questo bonifico e diminuzione da detta eccellentissima casa doverà farglisi alla ragione di scudi sei moneta romana per ogni

moggia che haverà havuto di meno, quando però il medesimo con autentici documenti da esibirsi in computisteria di detta eccellentissima casa farà costare che habbia fatte le diligenze e non abbia potuto ottenere la quantità mancante e tutto ciò per patto così concordemente stabilito, e non altrimenti.

IV. 4°. Che il medesimo affitto sia tenuto et obligato, conforme solennemente promette e si obliga ritenere e far ritenere rispettivamente dalli molinari di detta contea e luoghi annessi le mole nella forma che vanno tenute ad uso d'arte, e che sia lecito cappare secondo l'uso antico di detta contea alla raggione di coppe sei per ogni soma di grano e di castagne, e colle solite coppe, come compete alla detta eccellentissima casa, senza poterle alterare in qualunque parte, benché minima, perché così;

V. 5° che restino riservate interamente e senz'alcuna diminuzione a favore di detta eccellentissima signora duchessa / c. 201r / donna Maria Giustiniani Sforza Cesarini nel nome sudetto et a detto eccellentissimo signore duca don Filippo tutte le mancie dovute dalle comunità e tutte le pene della banca criminale, quali inalterabilmente l'eccellenza sua in detto nome si riserva a suo arbitrio et indipendentemente da alcuno anche contro l'ebrei, con espressa dichiarazione però che sopra le frodi che seguissero o seguiranno in detta contea e luoghi sopra enunciati il detto affittuario debba conseguire la metà solamente di quella pena, a cui sarà condannato dall'eccellentissima casa, perché così;

VI. 6°. Che ad effetto il detto affittuario possa colla maggior facilità possibile esigere dalli debitori morosi del sudetto affitto della eccellentissima signora duchessa nel nome come sopra adesso per allora, e tutta volta farà di bisogno ha concesso, siccome concede al sudetto affittuario la mano reggia tale quale compete e puol competere a detta eccellentissima casa, con facoltà di potersene esso affittuario di quella servire non solo durante il presente affitto, ma anche per lo spazio di due anni doppio terminato che sia, perché così;

VII. 7°. Che tutti li bestiami di qualsivoglia sorte spettanti a detto affittuario che saranno e verranno introdotti in detta contea e suoi luoghi annessi debbano havere e godere tutti quelli privilegi, esenzioni e prerogative che haverebbero e goderebbero, come se fossero proprii della detta eccellentissima casa Sforza Cesarini, non solamente per quello riguarda et appartiene il *ius pascendi* in detta contea e luoghi compresi in detto affitto, ma ancora in congiuntura di qualsivoglia vendita ed estrazione de medesimi bestiami, al qual effetto detta eccellentissima signora duchessa

in detto nome trasferisce in detto affittuario presente durante il presente affitto ogni *ius* e ragione che gli compete, senza però obbligo alcuno di manutenzione, ma solamente per tale quale detta eccellentissima signora duchessa glielo / c. 201v / può concedere e trasferire, e non altrimenti;

VIII. 8°. Che in quanto al pascolo della bandita di detta contea da farsi da particolari restino soggetti li medesimi particolari al sudetto affittuario, et in quella conformità che lo gode l'eccellenza sua, perché così;

IX. 9°. Che a detto affittuario resti libera la bandita del conte Giacomo ed in quella non possa godere privilegio alcuno se non che seminerà due some di grano o altro nella terra di Silvena, e seminandoci il soccio possa godere solamente per la sua parte e non per la porzione del principale, altrimenti sieno tenuti tutti alle spese e stima de danni ed altro secondo il solito, perché così;

X. 10°. Che a detto affittuario si intenda et esser debba concesso conforme detta eccellentissima signora duchessa nel nome come sopra gli concede il *ius* ed azione di esigerla tutti li fuochi sì di S. Fiora, che di tutto il suo contado, la legna ogni anno per ciaschedun fuoco, come la potrebbe esigere l'eccellentissima casa Sforza Cesarini, perché così;

XI. 11°. Che detta eccellentissima signora duchessa a nome come sopra a chi non tiene casa aperta in Silvena debba dichiarare, conforme dichiara quello esente dal pagamento del dazio, et all'incontro resti privo di poter godere la franchigia del pascolo gratis con cinquanta bestie minute e tre vaccine, né habbia *ius* alcuno di poter godere alcun privilegio, perché così;

XII. 12°. Che nel presente affitto non siano e né debbano esser comprese in alcun modo le cave del vetriolo, mercurio e solfo, e tutte l'altre miniere esistenti in detta contea e suoi annessi, ma quelle restino interamente riservate in tutto e per tutto a favore di sua eccellenza con l'ampia facoltà et autorità di poterle affittare ad altri, perché così;

XIII. 13°. Siccome nel presente affitto neppure s'intenda compreso il taglio della macchia e / c. 202r / boscaglie, che sono nelli luoghi di detta contea et annessi, quali sua eccellenza in detto nome espressamente si riserva, concedendo puramente al detto affittuario la facoltà di poter fare la legna da fuoco per suo uso e servizio solamente, perché così;

XIV. 14°. Che sia e si intenda concessa nel presente affitto, siccome detta eccellentissima signora duchessa in nome dà e concede a detto affittuario la facoltà di poter boscare e smacchiare per ridurre a cultura tutta quella quantità di terreno che stimerà e crederà idoneo e capace a seminare, senza però poterne pretendere bonificazione o defalco alcuno per le spese da

farsi per dette smacchiature, quali restino tutte a conto proprio di detto affittuario a riserva che non si possino tagliare alberi fruttiferi, quercie, olmi et altri simili alberi, siccome ancora di poter dare durante il suo affitto e perfino che durerà il medesimo sì a sudditi che a forastieri, tutta quella quantità de beni e terreni a terratico, che a detto affittuario parerà e piacerà, e di più di poter subaffittare quei beni et effetti di detta contea e luoghi annessi, che gli parerà e piacerà, e quelli levare e nuovamente mettere a suo arbitrio, senza che detta eccellentissima signora duchessa in detto nome possa ingerirsene in cosa alcuna, purché non subaffitti ad un altro interamente la detta contea, né facci subaffitti e concessioni per maggior tempo oltre il novennio del presente affitto, altrimenti sia in arbitrio di sua eccellenza e dell'eccellentissima casa havere risoluto il presente contratto, o il continuare, come meglio le piacerà, perché così;

XV. 15°. Et acciò le sudette entrate e rendite possino essere regolate e conservate con tutte le maniere più proprie, detta eccellentissima signora duchessa nel nome sudetto concede al detto affittuario e suoi ministri gratis la casa di abitazione necessaria nel palazzetto di S. Fiora, come anche in Silvena la casa ch'era concessa all'affittuario antecessore Francesco Couriale, a riserva però di quelle stanze che servono per abitazione de ministri di sua eccellenza e suoi / c. 202v / uomini, siccome ancora tutto il comodo parimenti necessario per potervi riporre le grascie e tutt'altro che si ritroverà dal medesimo affitto, in tutto però e per tutto come l'hanno goduto l'affittuarii antecedenti, e non altrimenti;

XVI. 16°. Et in caso di estrazione delle medesime grascie dalla detta contea e luoghi annessi detto affittuario debba godere tutti quelli privilegi ed esenzioni che gode sua eccellenza padrone, tali quali sono, e non altrimenti, come si è detto di sopra, perché così;

XVII. 17°. Che tanto l'ebrei che presentemente abitano in detta contea, quanto anche altri forastieri che potessero sopravvenire o venissero a prendere case nella medesima, siano tenuti et obligati conforme l'eccellenza sua nel nome sudetto per tali li dà, quali sono, pagare al detto affittuario tutti li dazii e pesi alli quali sono stati e sono presentemente sottoposti tutti gli altri, e nel modo e forma che ne compete l'esigenza alla detta eccellentissima casa, e non altrimenti, perché così;

XVIII. 18°. Che detta eccellentissima signora duchessa donna Maria a nome come sopra debba consegnare a detto affittuario tutti gl'edifizii esistenti in detta contea e suoi annessi, quali essendo tutti in bon essere il detto affittuario debba tali quali mantenerli, conservarli e restituirli nel

modo e forma che gli saranno consegnati, mediane la descrizione da farsene, anzi restituirli più tosto migliorati che per sua colpa e difetto deteriorati, senza che possa pretendere bonificazione di sorte alcuna, perché così;

XIX. 19°. Che cadendo solamente qualche casa o tetto o muro dell'edifizii di detta contea, in tal caso sia tenuta et obligata la detta eccellentissima signora duchessa in detto nome di rifarli a tutte sue spese, purché tal rovina, che Dio non voglia, non sia causata e succeda per causa o colpa di detto affittuario, e non altrimenti;

/ c. 203r / Che a detto affittuario resti proibito il potersi ingerire nell'affari di qualsiasi sorte tangenti alle comunità de sudetti luoghi compresi nel presente affitto, e che appartengono o potessero appartenere, senza poterne pretendere in quelli come affittuario preferenza di sorte alcuna, eccetto però che nel pascolo dell'erbe e foglia, quando si porranno all'incanto dalle dette comunità per trovare oblatori, nel qual caso doverà esser preferito detto affittuario tutta volta che voglia lui per se stesso esser preferito, come ancora s'intenda che debba essere preferito il sudetto affittuario quando voglia nella compra ed incetta delle lane a quel prezzo però che li venditori ne trovaranno l'offerte, e tal prelazione s'intenda concessa al detto affittuario per quanto puol competere e spettare detta eccellentissima casa, e non altrimenti;

XXI. 21°. Che il detto affittuario debba osservare in tutto e per tutto, durante il presente affitto, lo statuto, leggi e consuetudini antiche e solite della detta contea e luoghi annessi favorevoli al bene publico e non pregiudiziali al tribunale d'offizio, né alli dritti e ragioni di detta eccellentissima casa, con rilasciare a tutti la libertà concessa nel medesimo istituto a tutte le parti, nonostante la presente concessione d'affitto, perché così;

XXII. 22°. Come anche non possa il detto affittuario per qualsiasi causa e sotto qualunque pretesto in modo alcuno gravare li sudetti sudditi con nove tasse et imposizioni, né quelle in modo alcuno augumentare ed accrescere oltre il solito, tanto sopra li bestiami di qualsiasi sorte, quanto sopra ogn'altro sottoposti a pesi e dazii ed in caso che occorresse qualche disputa e controversia sia sopra qualsiasi cosa dubbiosa, questa resti in arbitrio di detta eccellentissima signora duchessa donna Maria nel nome sudetto potrà dichiarare con editti speciali, et a quelli / c. 203v / l'affittuario sia tenuto stare senza poter reclamare, perché così;

XXIII. 23°. Et inoltre si è convenuto per patto espresso e per maggior cautela, che a favore di detta eccellentissima signora duchessa in detto

nome s'intenda et esser debba riservato il libero dominio o speciale ipoteca sopra tutti li bestiami, grascie, mercanzie, crediti e beni di qualsiasi sorte e sopra qualunque altra cosa, che detto affittuario haverà e potrà avere dentro li luoghi di detta contea e suoi annessi, quanto in qualsiasi luogo portati, come estratto dalla medesima, di modo tale che detto dominio et ipoteca si debba intendere e s'intenda e sia tanto di quelle vi sarà in occasione dell'ingresso nel presente affitto, quanto di tutto altro che vi si raccoglierà e s'introdurrà, di modo tale che sopra quello non s'intenda e non possa acquistarsi *ius*, privilegio et attione alcuna da qualunque persona quantunque privilegiata e privilegiatissima anche per causa di dote, mercede et ogn'altre sorte benché qui non espressa e fosse necessaria di esprimersi, se prima detta eccellentissima signora duchessa nel nome sudetto non sarà stata soddisfatta di tutti gl'affitti decorsi e reintegrata de capitali e di ogn'altro in principio del presente affitto consegnato a detto affittuario, perché così si è convenuto e stabilito, senza la qual cautela e preserva l'eccellenza sua non sarebbe venuta alla concessione e stimolazione del presente affitto e non altrimenti per patto espresso;

XXIV. 24°. Che debba farsi la descrizione de stigli et altro che si trovano in essere nell'atto dell'ingresso del presente affitto, da doversi una tal descrizione da inserire nel presente istromento, affinché nel fine dell'affitto debba detto affittuario restituire il tutto nella forma, specie, qualità, quantità e prezzo che gli sono stati consegnati, / c. 204r / anzi piuttosto migliorati che deteriorati, et alla refezione e conservazione dei quali durante il presente affitto debba esser tenuto detto affittuario, né possa domandare bonifico o defalco di sorte alcuna, perché così.

XXV. 25° E finalmente che il sudetto affittuario mancando di fare puntualmente le sudette paghe anticipatamente come sopra s'intenda *ipso facto et ipso iure* risoluto il presente istromento di affitto senza veruna interpellazione e decreto di giudice, dichiarandosi detto affittuario adesso et allora citato, intimato e condannato per decreto di giudice, perché così etc., e possa esser lecito a detta eccellentissima signora duchessa in detto nome affittare ad altri la detta contea anche a minor prezzo e li sudetti annui scudi duemila e quattrocento a tutti danni, spese et interessi di detto affittuario, e ciò possa fare quante volte parerà e piacerà all'eccellenza sua, senza che possa detto affittuario essere ammesso anche per equità canonica al beneficio della purgazione della mora, alla quale esso affittuario anche mediante il suo giuramento toccata la penna in mano di me notaio ha espressamente rinunciato e rinuncia, perché così. Qual tempo di affitto

durante l'eccellentissima signora duchessa donna Maria Giustiniani Sforza Cesarini nel nome come sopra promette di mantenere e conservare il detto affittuario presente in quieto e pacifico possesso delle sudette rendite ed altre cose come sopra affittateli, e questo difendere e liberare da ogni lite, molestia e molestante persona liberamente, talmente che etc., altrimenti etc.; et all'incontro il medesimo affittuario promette e s'obliga di tenere simile affitto e quello godere e rispettivamente servirsi di tutti l'edificii esistenti in detta contea e quelli mantenere come si è detto di sopra a guisa di buon affittuario, e finito il presente affitto quelle e quelli assieme con tutti li stigli et altre robbe da descriversi come sopra dimettere e rilasciare in libero potere di sua eccellenza in buon essere e piuttosto migliorati che per sua colpa e difetto in alcun modo deteriorate e deteriorati, come ognuno / c. 204v / de quali siano hoggi, civili, comuni, quelli anche di prelazione che facessero e disponessero a favor suo e di simili affittuarii alli quali esso affittuario con suo reiterato giuramento accetta la pena, espressamente ha rinunciato e rinuncia, promettendo di quelle non valersene in modo alcuno contro il presente istromento e cose in esso contenute, perché così. Ed in caso di qualsivoglia lite e controversia che tra le parti sudette potesse insorgere per causa del presente affitto et ad ogni altro buon fine ed effetto, il detto Iacobbe Orvieti elegge e stabilisce qui in Roma il suo dominio in casa del signor Francesco Mazzoli banchiere pubblico di Roma, dove in detto caso intende e vuole esser citato, perché così. E per la piena osservanza e totale adempimento del presente istrumento e di tutte e singole cose in esso contenute et espresse la predetta eccellentissima signora duchessa donna Maria come madre, tutrice e curatrice sudetta obliga l'antedetto eccellentissimo signor duca don Filippo suo figlio primogenito e di lui successori, beni, raggioni, et il detto Iacobbe obliga se stesso, suoi eredi, beni, raggioni, nella più ampia forma della Reverenda Camera Apostolica, con tutte le solite clausole, rendite, consentendo etc., con una etc., e così toccando le scritture e la penna rispettivamente in mano di me notaio giurorno sopra le quali cose. Fatto in Roma nel palazzo Sforza Cesarini posto nella strada de Banchi, essendo ivi presenti il signor Giuseppe Giacomo Martinelli figlio del signor Filippo romano ed il signor Felice Agostini figlio del *quondam* Gio. Francesco dalla Città di Castello testimonii.

18. Domenico Lodovico Armaleoni capitano di giustizia giudice delegato, «Regolamento per la contea di S. Fiora del 1746 e 1747»: «Aggravi» per gli ebrei in generale e per «particolari» denunciati nell'inchiesta sul malgoverno della contea di Santa Fiora ordinata dal Granduca di Toscana Francesco di Lorena, e proposte di soluzioni, 1748

(Roma, Archivio di Stato, parte I, 699; Firenze, Archivio di Stato, Auditore delle Riformagioni, 291)

«Nella causa, che V. A. R. si è compiaciuta di delegarmi con suo benigno Motuproprio del dì 28 luglio prossimo passato sopra i ricorsi fatti dagli abitanti nel feudo di S. Fiora per non essergli stati osservati gli privilegi, esenzioni e franchigie, che gli appartengono a forma delle antiche e moderne investiture, e perché in alcune particolari occasioni non sia stata loro amministrata la giustizia colla dovuta integrità», Armaleoni, recatosi nella contea e ascoltati gli «aggravi» denunciati dalla popolazione, registra questi «aggravi» relativamente agli ebrei: «il 19. Nell'avere detto duca [Sforza Giuseppe] permesso da molti anni in qua, che sia tenuto in Santa Fiora da un ebreo un banco, che presta sopra i pegni coll'usura di scudi diciotto per cento l'anno a quelli della contea, e di scudi ventiquattro ai forestieri, perché detto ebreo pel tal permissione li pagava scudi venti l'anno.

Il 20 consiste nell'aver voluto il medesimo duca Sforza Giuseppe circa undici anni fa dall'università degl'ebrei di S. Fiora scudi trecento, senza alcun titolo, quali ebrei per tal causa e senza precedente intimazione da un tal Bocci di quel luogo allora viceconte, che adesso è morto, furono fatti gravare in tanti argenti, anelli ed altre robbe che gli furono fatte vendere a bando con loro gravissimo pregiudizio, essendo stati venduti gli argenti per ventotto crazie l'oncia a peso di stadera e per uno scudo l'uno l'anello d'oro senza pesargli».

Seguono altri «aggravi» pretesi sofferti dai particolari:

«Il Primo. Che alcuni anni fa esso duca si fece dare dall'ebreo Giuseppe Sorani mercante in S. Fiora quattro pezze di panno da far livree, né mai gliele pagò, e l'obbligò inoltre anco con farlo carcerare per due mesi a provvederle altre centoventi canne del medesimo panno, che per farlo fare a posta convenne a detto ebreo mandare a Roma suo fratello, quale vi stiede per due mesi, e benché questo panno costasse a detto ebreo diciotto paoli la canna, detto duca non volle pagarglielo più di quindici paoli la canna, né lo

fece scarcerare fino che non ebbe tutto detto panno».

Armaleoni propone al duca alcune soluzioni, tra le quali, relativamente alle questioni sopra indicate, si indicano: «7° Ordinerei che fosse levato il banco, che presta ad usura, e dichiarerei gl'eredi del feudatario obbligati alla restituzione del percetto dall'ebrei o per tal conto, tanto dal duca Sforza Giuseppe, che dal duca Gaetano suo padre alla ragione di scudi 20 l'anno, quali somme dichiarerei devolute al fisco di V. A. R., e riserverei le ragioni a chi ha impegnato finora in detto banco per la repetizione di tutto ciò, che hanno pagato di usura, da sperimentargli contro chi di ragione [...]

Senza parlare del contenuto nel 20° capo degl'aggravi che riguarda l'università degl'ebrei, nel primo, 3, 6 e 7 capi d'aggravi, che riguardano i particolari, giacché conforme ho dimostrato per questi vi sono le rinunzie de dannificati [...]

Per il banco che presta sopra i pegni

Non avendo i sudditi della contea la comodità in quel luogo del Monte Pio, che presti sopra i pegni, il duca Gaetano Sforza padre dell'ultimamente defonto, permesse [sic] ad un ebreo di poter tenere un banco, che prestasse sopra i pegni coll'usura del 18 per cento ai paesani, e del 24 per cento ai forestieri, con che esso ebreo pagasse a lui la tassa di scudi venti annui, qual banco ha continuato finché è vissuto l'ultimo duca, conforme ho detto di sopra nella relazione. Quest'usura non si può permettere, né è lecito al feudatario l'esigere la tassa da chi tiene tal banco; ma all'incontro parmi necessario per quei poveri sudditi, che vi sia colà chi presti sopra i pegni; onde parrebbe che si potesse ordinare che la comunità di S. Fiora facesse per pubblico bando intendere se vi sia chi voglia applicare a tenere detto banco et imprestare coll'annuo frutto di scudi sei sopra i pegni, che questo pare un frutto giusto, e se si troverà oblatore darlo a questo con tale condizione; o sivero [sic], quando così piacesse a V. A. R., ordinare che tutto il denaro che si restituirà dall'eredi al duca per essere stato percetto indebitamente dal suddetto ebreo a ragione di scudi venti l'anno, conforme ho detto nella relazione, si impieghi nel fare il capitale, per un Monte Pio, da cui possino farsi tali imprestanze sopra i pegni, con i capitoli che in tal caso se gli daranno».

Il Granduca stabilisce che «la restituzione del percetto dall'ebreo si faccia conforme le altre restituzioni».

Il duca Sforza è condannato a pagare per il debito con l'università degli ebrei 150 scudi, che sono versati all'università il 13 aprile 1749 da Giuseppe Orvieto, figlio dell'affittuario della contea Jacob Orvieto.

**19. Selezione di lettere di Jacob Orvieti ebreo,
affittuario della contea di Santa Fiora,
e altre note relative agli ebrei, 1749-1752**

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte II, serie
VIII, 228)

Eccellenza padrone

Nonostante l'autorità concessomi l'eccellenza vostra sì per istrumento che per contro scritto a parte di poter liberamente pescare o far pescare da questo bargello Pavol'Antonio vien proibito a tutti pescatori di questa terra d'andar per me a pescare, con minacciarle che se ci anderanno lui le carcerà, non so con che ordine il medesimo spacci questa parola, e l'autorità che mi concede l'eccellenza vostra non pare giusto me ne deva privare un sbirro, per tanto supplico la benignità di vostra eccellenza voler ordinare al suo ministro che avisi il detto bargello che non ardisca molestare i miei mandanti a pescare, né le minacci in conto alcuno; in questo giorno ho veduto la trota in S. Fiora, già morta, ergo che ne tengo licenza, non mi è permesso poterla far pescare, a causa di un eniquo e malvaggio bargello, che per non recarle tedio altrimenti tralasso di significare all'eccellenza vostra le di lui impertinenze, pregando sempre Signore Dio Misericordioso per ogni sua maggior esaltazione; con la brama di grata risposta mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo devotissimo servitore obbligatissimo Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 24 febbraio 1749;

Eccellenza padrone

Per far noto all'eccellenza vostra quanto mai sia grave il desiderio che tengo per ogni vantaggio dell'eccellentissima sua casa, la qual anche riconoscere nell'aggiustamento fatto circa l'interesse di questa università degl'ebrei con l'eccellenza vostra padrone di scudi centocinquanta per ogni interesse che voliva, come ben noto all'eccellenza vostra padrone; e siccome fu ordinato dall'eccellenza vostra padrone a questo affittuario sborzasse i detti scudi centocinquanta a detta università, si è mostrato nonostante sempre moroso e ci ha finora portate mille scuse e raggiri, e siccome che detta università desidera impiegare i detti denari in vantaggio della scola, siccome dalla argenteria della sudetta scola furno ricavati detti denari, ed avendoli più volte ordinato al detto affittuario anche il signore cavalier Nobili lo sborzo di detto denaro, ha saputo alla per fine

rispondere che il detto denaro lo aveva depositato in mano del camerlingo degli ebrei, la qual cosa è falsissima, mentre adesso non è più il figlio dell'affittuario camerlingo di questa università, ma bensì mio figlio Angelo Sorani, abbenché così abbia falsamente rappresentato all'eccellenza vostra padrone, onde vedendosi così astretto dice che il medesimo non deve dare cosa alcuna all'eccellenza vostra padrone, che però vengo di novo, tanto a mio nome come anche di tutta questa università a supplicare l'innata bontà dell'eccellenza vostra padrone a volersi benignamente degnare d'ordinare a questo affittuario lo sborzo di detti scudi centocinquanta mentre questa università ne tiene sommo bisogno impiegarli in vantaggio di detta scola; spero che l'eccellenza vostra padrone sarà per favorirmi di quanto la supplico, mentre facendoli umilissima e profondissima riverenza mi dò l'onore di dirmi di vostra eccellenza padrone umilissimo devotissimo et obbligatissimo suddito e vassallo fedele Giuseppe Sorani. S. Fiora, 17 marzo 1749;

Eccellenza padrone

Vorrei fare a meno inquietare l'eccellenza vostra padrone con mie lettere ma vedendo non esser esaudito da suoi agenti di Firenze, mi conviene ricorrere [sic] e parteciparli come per più istanze fatte sin dal scorso gennaio per un decreto di sale, nel 10 del corente quando io sono in Siena mi scrive il Rossi averlo mandato qui; vengo qui a posta e non lo ritrovo, non so come contenermi per oviare non solo il pregiudizio dell'eccellenza vostra, ma anco il mio, perché stando due mesi per ogni decreto consumato senza ottener l'altro, e non potere esitare il sale, mi manca l'utile e la rendita del medesimo, et il popolo a viva voce fanne scamori per tal mancanza, dicendo che vostra eccellenza è tenuto di provederli il bisogno per loro consumo di sale, onde potrà prendere quei rimedii che più li pargono opportuni per non soffrire tale pregiudizio; non ho mancato di eseguire gli ordini del signore cavagliere Nobili, con pagare gli acordi fatti deli contanti, e procuratori, con tutto ciò che ancora non ho potuto riscuotere l'importo del mezzo terratico che fece vostra eccellenza il comporto, come ho fatto vedere al signor segretario Nobili, tutto per rendere bon conto del mio contegno, ma mandandomi la miglior rendita del sale, non si può supplire a denari, tengo in mano dell'Abondanza di Siena l'importo di moggia 90 grano vendutoli e non ritiro il suo valore per tenerli a disposizione dell'eccellenza vostra, pertanto supplico la somma sua clemenza degnarsi avere occhio benigno anco al mio interesse, che tanto ò tribulato in passato

e non si è fenito. Resto ossequiosamente inchinandomeli mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 24 marzo 1749;

Eccellenza padrone

Quantunque il signore cavalier Nobili abbia nuovamente ordinato a questo Giacobbe Orvieti affittuario il pagamento che lo stesso deve fare a questa università, tutta volta non ha voluto ubbedire, e sempre con nuovi raggiri e cavillazioni se lo va prolungando; e pretende pretem. poi addurre d'avere pagato nelle mani di Elia suo figlio presupponendolo camerlingo di questa università, quando che non è più, avendo terminato il suo officio; e poi questi denari quando la bontà e clemenza dell'eccellenza vostra padrone voglia compiacersi che si è degnato di farci pagare, vogliamo noi paesani spendere i medesimi a nostro piacimento, né li ha da sciupare e lograre il detto affittuario. Adunque torno a nome di questa università ad esporre all'eccellenza vostra padrone quanto sopra, affinché si voglia degnare d'ordinare al detto Orvieti che prontamente paghi a noi quanto ha di commissione, né attendere quanto lo stesso va ideandosi, per il che sempre più viveremo tenuti e fedelissimi all'eccellenza vostra padrone, che lo siamo sempre stati, e con umiliarle i miei umili ossequi, e di tutta questa università mi dò l'onore di soscrivermi dell'eccellenza vostra padrone umilissimo devotissimo e osservantissimo servo e vassallo fedele Giosepe Sorani ebreo. S. Fiora, 31 marzo 1749;

Eccellenza padrone

Stimatissima dell'eccellenza vostra padrone 22 cadente. Non parmi aver mancato eseguire gl'ordini del signore cavaliere de Nobili, quando che a vista de medemi pagai nelle mani del camarlingo di questa università degli ebrei li scudi centocinquanta come per sua riceuta trasmessa al detto signore cavaliere e questo feci al detto camarlingo a forma di una deliberazione fatta da detti ebrei per scrittura privata, ben cognita al Pesonini, che tutto ciò è quanto avessero ottenuto dall'eccellenza vostra padrone per rimborso delli scudi trecento, rilassavano a pro di questa sinagoga da impiegarsi in tanti argenti per servizio della medema, suppongo fecero tal deliberazione con giusto motivo, stante che per detti scudi 300 si volsero dell'efetti della sinagoga per non sposedarsi delli loro, onde parmi aver pagato bene nelle mani del camarlingo dell'università et eseguito l'ordine del signore cavaliere et è falso l'esposto del Sorani all'eccellenza vostra, che dice io

non abbia pagato, non dò mai né avrei ritardo in pregiudizio dell'affari di vostra eccellenza padrone, bensì ho proceduto sempre al profitto de medemi, come credo le sarrà [noto]; doppo tanta diligenza ho riceuto il decreto del sale in soma di moggia 10, spedito del dì 8 cadente e giontomi il dì 26, ancora non si è potuto mandare a prenderlo per la grande stravaganza de tempi che serranno due mesi circa senza vendita di sale, spero l'eccellenza vostra rimedierà per avenire siano più attenti a mandare i decreti, mi avanzo supplicare l'eccellenza vostra stante il danno che soffro nella vigna di Silvena, ridotta una machia, che fa di bisogno ridurla a dovere non poca spesa, onde se si vole degnare farmi grazia esser riconosciuta, e farmi buono quella posesione che li parrà giusto del miglioramento che farò in detta vigna, già che al presente si rimetta tutte le spese che vi si fanno degne di risposta per tal particolare, con quel più si degnarà comandarmi mi dò la gloria, inchinandomeli ossequioso e mi confermo di vostra eccellenza umilissimo e devotissimo servitore obbligatissimo Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 31 marzo 1749;

A dì tredici aprile 1749 S. Fiora

Io sottoscritto e procuratore di questa università dell'ebrei di S. Fiora ho riceuto dal signor Jacob Orvieti affittuario per le mani di Giuseppe Orvieti suo figlio scudi centocinquanta, quali mi paga per ordine di sua eccellenza padrone il signor duca Cesarini e dell'illustrissimo signore Antonio de Nobili per l'accordo fatto detta università, col mezzo del sudetto signore cavaliere in Siena et in fede, a me contanti scudi 150.

David Sorano ò riceuto quanto sopra mano propria.

Al nome di Dio amen.

Ho copiato quanto sopra, cioè la presente riceuta di scudi centocinquanta, dal suo originale, esistente presso il signor Gioseppe Orvieto, e con questo collazionato concorda in ogni [cosa] e perciò ho munito la presente con il mio presente segno e sottoscritta di mio carattere a lode. In fede, S. Fiora, 14 aprile 1749. Così è Pier Francesco Vagheggini notaio publico Santa Fiora ho copiato quanto sopra mano propria;

Eccellenza padrone

Quantunque il rappresentato all'eccellenza vostra da questi Sorani dell'esser stato eletto novo camarlingo non sia vero e benché mio padre sia in Siena per far riconoscere all'eccellenza vostra che non aviamo [sic] mai preteso prolungare con regiri tal pagamento, conforme gli è stato

significato, non ò mancato in esecuzione della sua gentilissima e corrente effettuarlo in somma di sc. 150 nello mano di David Sorani procuratore dell'università, con tutto ciò che mio padre affittuario l'avesse già effettuato nelle mane di me camarlingo, come gliene potrei far costare la verità, le accludo la copia della riceuta fattami dal detto Sorani, in autentica forma, perché vostra eccellenza padrone rimanga maggiormente soddisfatto, e per non più tediare resto con inchinarne umilmente con tutto il dovuto ossequio, con il qual mi confermo per sempre di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore obbedientissimo Elia di Jacob Orvieti. S. Fiora, 14 aprile 1749;

Eccellenza padrone

All'arrivo della stimatissima lettera di vostra eccellenza, la presentai al figlio di questo affittuario, sendo il suo padre in Siena, il quale a vista ha soddisfatto al pagamento degli scudi centocinquanta nelle mane di mio fratello procuratore di questa università, questo è quanto mi occorre significarle in risposta della sua gentilissima e con tutto l'ossequio umilmente mi confermo per sempre di vostra eccellenza padrone umilissimo devotissimo servitore Giuseppe Sorani. S. Fiora, 14 aprile 1749;

Mi ardisco umiliare all'eccellenza vostra l'ingiunto mio ossequiosissimo memoriale

ove si degnerà vedere la supplica che le faccio, la quale in verità confesso che causerebbe a me del vantaggio, ma questo stato resulterebbe in utile di vostra eccellenza, poi che camminando le cose nel piede presente, anche a verificare tutto è disposto nel istrumento di affitto e nell'ultima scrittura del scorso settembre, s'accerti che per varie circostanze e per la mancanza delle licenze dell'arme, delle quali vostra eccellenza me ne à fatto il contro scritto per la pubblicazione del bando, come per la diminuzione delle fide ed altro, non si estenderebbe la cambiale trimestrale alla somma offerta di scudi cinquecento salvo il defalco del sale, ed io mi pongo a rischio di soggiacere a tutti li scapiti e casi impensati che possano accadere, estendendomi a tanto unicamente per potere continuare a godere l'alta protezione di vostra eccellenza padrone, e per il vantaggio che prevede potermi risultare dall'esimermi del rigelo che pretende avere il malevadore da me ritrovato, e dal non esser costretto a vendere le mie grascie in tempi non proprii; la somma clemenza sua e l'avere io ubidito, con pagare le somme ben note a vostra eccellenza per quietare i particolari, le comunità e

l'università degli ebrei sopra li terratici di Silvena e Castellazzara, dei quali ella volle fargliene la grazia del comparto, che da me non sono ancora stati riscossi per l'impotenza de suoi vassalli, mi fa sperare la grazia supplicata, assicurando inoltre all'eccellenza vostra che sarrà mia cura che resti saldato tutti l'affitti decorsi e fare i conti avanti chi comanderà; ed inchinandomeli umilmente con tutto l'ossequio mi dò la gloria confermarmi di vostra eccellenza umilissimo e devotissimo servo obligatissimo Jacobb Orvieti affittuario S. Fiora, 21 aprile 1749;

Eccellentissimo padrone

In occasione che devo far intavolare i grani della contea vengo pregato da questo dottor Bossi volermi servire di esso per agrimensore; ora havendo preinteso da alcuni della contea che potrebbe esser in poca soddisfazione di vostra eccellenza padrone, gliene avanzo questa notizia, perciò vostra eccellenza si degni significarmi ciò che occorre per tal particolare, che fino io non ricevo risposta di questa sua non gli darò alcuna parola, bramando sempre incontrare nel genio dell'eccellenza vostra padrone e non altrimenti. Per non recarli tedio di vantaggio, terminerò questa mia con umilmente inchinarmele e rassegnandomi per sempre al comando di vostra eccellenza padrone con tutto il vero ossequio mi confesso di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore obbedientissimo Giacob Orvieti suo affittuario. S. Fiora, 12 maggio 1749;

Eccellenza padrone

A causa che questo signor ministro non si vole ingerire non solo in molte cose che sarebbero necessarie a pro di questo affitto, in conto alcuno non vole fare resarcire una stanza che à rovinato una pasinata, dove mi è convenuto levar il grano vechio et ora che viene il novo non si può fare a meno, come anco riparare l'aqua che vien dal tetto, che lasciando corere può causare maggior danno all'eccellenza vostra, onde parendomi che qui non ci sia chi lo curi, glie ne porgo l'aviso, acciò si degni ordinarmi ciò che devo fare, et in attenzione mi faccia degno di questa risposta, ossequiosissimamente me le inchino confermandomi di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 14 luglio 1749;

- Eccellenza padrone

Trovandomi sempre più favorito dall'eccellenza vostra con la specialità

del di lei favori usai meco nell'annuenza della pesca. Vedomi eternamente tenuto ad esebirmeli sempre tutto me stesso ovunque degnerassi comandarmi, e con ringraziarla infinitamente di quanto s'è degnato permettermi, sono necessitato renderla raguagliata di questo ebreo suo affittuario, che di mala voglia soffre che l'eccellenza vostra m'abbia dato il permesso della pesca, essendosi meco non poco lagnato dell'eccellenza vostra in publica piazza, al quale però gli ho dato quelle prudenziali risposte che meritava la sua troppo avanzata audacia. E con esibirmele viepiù ad ogni comando di vostra eccellenza mi dò l'onore di farle umilissimo e profondissimo inchino. Di vostra eccellenza padrone umilissimo, devotissimo ed obbedientissimo servo Agostino de signori Cicaloni. Santa Fiora, 28 luglio 1749;

Eccellenza padrone

Degnissima di vostra eccellenza padrone 19 corente, sono necessari l'ordini opportuni prontamente e per riparare il pregiudizio che pol causare all'eccellenza vostra risarcire subito la rovina che minaccia il palazzo di Castel Azzara, nelle stanze e tutto, come questa osteria et il parapetto a colonette del palazzetto, che con pochissimo al piede si rimediarebbe, cadendo, come è in procinto, ci vole non poca spesa, questo signor ministro mi dice non li preme che ruini ogni cosa, perché lui non vole saperne nulla, perciò ne replico la notizia all'eccellenza vostra, che si degni dare tali ordini a chi più li pare proprio per detti risarcimenti; la pesca vien continuamente frequentata da questo Tamburro, et ogni vigilia il viceconte fa pescare, come molti altri la godono, sì della riserva che del fiume, che in esecuzione del ultimo bando di vostra eccellenza che proibisce la caccia e pesca, ho fatto dalle mie guardie riguardare la medema, stante anco il contro scritto fattomi, ma perché vedo che poco mi giova, tralascierò questa spesa che soffrivo, quando però non aveva da incontrare nel genio dell'eccellenza vostra con farla riguardare, già che al presente resto quasi spersa, per gloriarmi come molti ebrei affittuari di curare i principi per le loro rendite. Intrapresi questo affitto e per tale sin ad ora si degnò l'eccellenza vostra padrone riconoscermi nel carteggio, avrei da supplicare la bontà di vostra eccellenza padrona mi facesse degno sapere in che mi trova mancante, che dal suo signore segretario mi vien scritto allo stile che si scrive al bargello, non come mercante di Livorno e Siena, già che il mio merito li pare non sia di esser affittuario di vostra eccellenza padrone, mi avanzo in tale notizia per la mera supposizione di chi dispensa pubblicamente le les[ioni], non

già che io ambisca diferente. Mi resta ossequiosissimo umiliarmi a comandi dell'eccellenza vostra padrone, a quali mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 28 luglio 1749;

Eccellenza padrone

A tenore della stimatissima di vostra eccellenza ò fatto riconoscere la spesa che può occorere nei risarcimenti accennatoli nella passata per Castel Azzara, Silvena e questo palazzetto, ascenderanno all'incirca scudi quindici, facendo il bisogno prontamente, prima che s'inoltri le rovine, perciò supplico l'eccellenza vostra degnarsi significarmi se compiace io facci l'ocorente per riparare maggior danno, con mandarli le riceute, o pure dia gl'ordini oportuni per tal'affare a chi più li pare proprio, già che è necessario il pronto rimedio, et ossequiosamente inchinandomi ai comandi dell'eccellenza vostra umilmente mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacobb Orvieti affittuario. S. Fiora, 11 agosto 1749.

Eccellenza padrone

Credo le sarà noto avere io posto in società dell'affitto questo padre V. Galichi per maggiore sicurezza dell'eccellenza vostra, e come ne costa dalla scrittura cognita al signore cavagliere Nobili, ma perché mi viene riferito che esso Galichi abbia con il mezzo del procuratore Poggiarelli fatto nove proposte concernenti al detto affitto senza mia notizia, come dovere sarebbe, dubitando di poterne soffrire qualche pregiudizio nel corso del tempo, quale son certo l'eccellenza sua padrone non permetterebbe per sua bontà e clemenza, tanto più che per il passato ho sofferto tanti danni e disgusti in detto negozio.

Supplico l'eccellenza vostra degno di esser inteso nelle proposizioni di esso Galico, già che sin ad ora ho sempre auto et ho premura di rendere intieramente compito l'obbligo di corrisponderli, è già circa un anno che nel Abondanza di qui vi è a disposizione dell'eccellenza vostra il prezzo valore del grano, e così al presente fo entrare nella medesima il grano già vendutoli della nova raccolta, che per causa mia non resta di non esser vostra eccellenza rimborsato, spero dunque potermi assicurare nella retta giustizia dell'eccellenza vostra, di esser inteso per qualunque affare concernente all'affitto, quando vi sia dubbiosità di mio pregiudizio, che di tanto ne supplico novamente la bontà dell'eccellenza vostra padrone,

inchinandomeli ossequiosissimamente, mi dò la gloria confermarmi di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 24 settembre 1749;

- Eccellenza padrone

Sul motivo che dopo io mi ritrovo in quest'affitto - sono sempre corse raccolte penuriosissime – per il che non è stata difficile, ma bensì impossibile il potere esigere le prestazioni e rendite a me come affittuario doue da vassalli dell'eccellenza vostra padrone; perciò, avendo io commiserato lo stato di questi debitori per non poco tempo, e non ò curato il tener morto ed in esatto la somma di circa scudi mille, avevo risoluto di convenire tutti giudizialmente, ma si come apena intrapresa l'opera, ho rinvenuto essere inevitabile un grave sconcerto, poco che atesa la miseria nella quale eglino ancora si ritrovano, altro non minacciano che venendo così disanguati, d'abandonare i poderi e trovarsi altrove il soggiorno, conforme già mi sembra andassero prencipiando qualora da me si proseguisse l'impresa; e si come l'eccellenza vostra padrone nelle preggiate sue lettere più volte mi ha inculcato, come anche il signore cavagliere de Nobili, che da me non venissero strapazzati i di lei vassalli, massime i contadini, così ho stimato bene significarle tutto questo, acciò che poi lagnandosi questi e sloggiando per poter vivere, si vien con questo a me apportato notabile pregiudizio, molto più sarà per l'eccellenza vostra, che li verrebbero minorate le rendite in futuro, conforme è seguito nella tenuta di Corte Vecchia, che di diciassette poderi a tre si trova ridotta. La verità de fatti se l'affare lo volesse l'eccellenza vostra ne resterebbe sincerata di propria veduta, ma già che questo non è possibile, nondimeno la potrà gustare volendo, e se è vero dello stato miserabile de suoi vassalli, è altrettanto vero delle esistenze de miei crediti, conforme farò conoscere a chi ordinerà l'eccellenza vostra. I debitori altro da me non chiedono, che il comporta fino fatto le fiere di settembre futuro, nel qual tempo anno fatto le raccolte ed anno venduto i loro bestiami, qual tempo più che volentieri gl'accorderei, qualora che l'eccellenza vostra per la somma che sopra si compiacesse d'acordare il detto tempo a me in scomputo del corente semestre solamente, il che a me poco preme, rendendomi sempre pronto di corrispondere ciò che devo. Si degni intanto su tale urgente, rendendomi ragguagliato di ciò che gli suade il savio suo discernimento, mentre con pienezza di ossequio resto facendole profondissima reverenza, dell'eccellenza vostra padrone umilissimo devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. Siena, dì 8 marzo 1751;

- Eccellenza padrone

Non avendo auto risposta dall'eccellenza vostra ad altre scrittoli, non considerando il motivo, già che per certo non credo avere demeritato in questo mio affitto, mi dà luogo replicare con la presente quanto in altra esposi a vostra eccellenza, che in contea mi ritrovo creditore da suoi vassalli di circa 2230 scudi, senza potere esigere un soldo per l'impossibilità presente di detti suoi vassalli, quali si sono dichiarati espressamente che volendoli astringere, abandonaranno le terre e le case, che sono la maggior rendita dell'affitto, il pregiudizio presente è mio, ma il futuro è molto più dell'eccellenza vostra, non manco comportarli per profitto comune, nel mentre però bramerei esser ancor io riconosciuto per bon servitore dell'eccellenza vostra, che opri a sincero fine, e di ciò ne ho fatto costare a questi suoi agenti, particolarmente al dottor Poggiarelli, con autentici atestati delle comunità di detta contea, ma nonostante parmi esser pressato indebitamente per l'anticipazione del canone, quando che pronto sono ad adempire il corente, come ho fatto nelle mani di questo Galichi, malevadore e prencipal debitore per detto affitto, onde ad esso spetta compire suoi obblighi, pertanto supplico la bontà dell'eccellenza vostra degnarsi farmi grazia di risposta compiacendosi tollerare l'anticipazione quando che io abbia adimpito il corente sino il corente mese di marzo, che dal canto mio non resterà, avendo oltre i pagamenti fatti al detto Galichi come sopra, l'assegnamento di moggia cento grano che sarranno circa scudi 1320, per quello restare per l'eccellenza vostra in questa cassa dell'Abondanza; voglio credere resterò consolato in risposta della aprovaione di vostra eccellenza per quanto l'espongo, e non dipenderà dal detto Poggiarelli et altri che fori del solito stile de procuratori, di altri principali che qui servano, esso tratta. Et in atenzione di stimatissima risposta in S. Fiora, resto umiliandomeli e mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. Siena, 31 marzo 1751;

- Eccellenza padrone

Havendo scritto a vostra eccellenza più lettere e non avendo auto risposta, altro non posso supore [sic] che qui mi siano ratenute, già che nel corso di anni cinque, che mi dò l'onore di essere suo affittuario per benignità dell'eccellenza vostra, non mi sono mai mancate, perciò risolvo spedire il presente con questa mia, per nararli essere stato in Siena per compire il mio dare di questo affitto, dal primo aprile '49 a tutto marzo '51; che per il passato saldaì in somma di scudi 7060 ½; nelle due annate

sudette pagai nelle mani del Galichi, sendo promessa, scudi 2132; e così all'Abbondanza di Siena vendei moggia 110 grano, che importerà scudi 1400; ambi le somme con ogni restante per il canone corente del detto affitto; ma perché detto Galichi nel conteggio presente il signore cavaliere de Nobili non volse chiamarsi debitore solo che di sc. 2000, per pagare a vostra eccellenza, stante alcune indebite sue pretensioni contro di me, e voleva forsarmi anco a pagare l'anticipato, ritornai qui senza compire il detto pagamento al corente. Per tanto ricorgo alla somma bontà e clemenza dell'eccellenza vostra padrone compiacersi riflettere, che io comporto l'esigenza di miei crediti ascendenti a sc. 1200, come se ne può chiarire volendo, per non disipare quei suoi vassalli, che astringendoli al pagamento si sono dichiarati abbandonare le terre perché levandoli le bestie per pagare, non possano quelle coltivare, e partendosi di contea, sarebbe pregiudizio comune; mi anno asserito che alle fiere del prossimo settembre, che allora vendano il bestiame et anno fatto la raccolta, che in verità riconosco non potere essi di presente pagare, stante la stravagante stagione in comune sofferta, non mi pare giusto né di profitto astringerli al pagamento. Pertanto supplico la bontà dell'eccellenza vostra padrone degnarsi farmi grazia di risposta con il presente mio mandato, che io ritorni in Siena et assegni si li scudi 2194 pagati al Galichi, che mi contenterò lassare a suo modo pagare per ora solo che 2000 e 1400 dell'Abbondanza, per pagare a tutto marzo scorso il corente, e per questo restasse di poco residuo al detto pagamento; rimetterò prontamente scudi 500 costì a vostra eccellenza per poi accreditarmi quello sopra avanzerà, saldato il corente, in conto del anticipato, con farmi grazia non esser astretto per il restante, fino che ancor io possa essigere miei crediti, mi persuado resterò di ciò per benignità dell'eccellenza vostra consolato, tanto più che resto aggravato del lucro della promessa data per maggior sicurezza dell'eccellenza vostra padrone; et umiliandomeli ossequiosissimamente mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 13 aprile 1751;

- Eccellenza padrone

Non per esser privo di risposta trallasso di partecipare all'eccellenza vostra ciò che può rendere non poco pregiudizio all'interesse di questo affitto, che sono suoi et che in Selvena al magazzino della rocca non si può rendere sicuri i grani, stante non poterli badare in luogo di Selva, e distrato con finestre e restaure nella muraglia aperta, e come si può informare che

il mese scorso anno portato via non poco grano, come costa dalla denuncia da me fatta in questo tribunale, non pretendo da vostra eccellenza padrone niun defalco per tal particolare, ma solo che ordini per il comodo delle mie grascie nel palazzo o pure fare ricoprire un capanone che è convicino al medemo, che è cosa profittevole in perpetuo, come si degnerà l'eccellenza vostra padrone come principe giusto e benigno non esser giusto io tenga in luoco sì aperto somme rilevanti, dovendo corrispondere al canone del affitto, similmente partecipo a vostra eccellenza come vi è un contadino di fori della contea che vorebbe venire nella Sfozesca a prendere l'osteria di detto luogo, obligandosi dare some sei di terratico di più di quello rende il precedente contadino che tiene detta osteria, e se bene vostra eccellenza mi à dato l'affitto libero di potere rimuovere chi più mi occorre, suplico vostra eccellenza padrone degnarsi farmi noto se sia in suo piacere mutare detto contadino per porvi questi forastieri con il profitto di dette some sei di grano et popolare maggiormente detto luogo et in atenzione de suoi pregiatissimi e stimatissimi comandi de quali mi glorierò riceverli, umilmente con tutto l'ossequio inchinandomeli mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 15 giugno 1751;

- Eccellenza padrone

In aggiunta ad altra mia scrittoli l'ordinario passato non posso fare a meno rendere l'eccellenza vostra padrone ragguagliato come padrone, che nell'occasione di andare ad intavolare i grani secondo il solito, si trova in Corte Vechia che il signor pievano si sia impossessato delle terre di vostra eccellenza dicendo esser quelle della chiesa, che mi sono state e siano a ristretto nella vigna e prato molta sementa, pretendendo esser esenti del terratico, con il pretesto che quelle siano terre della chiesa, e che della vigna ne paga il dazio di pavoli 5; onde sendo quindi non solo pregiudizio mio presentemente ma per l'eccellenza vostra padrone perpetuo, gliene dò raguaglio perché ordini ciò che li pare più proprio per la giustizia; similmente la trasmetto la lettera che mi scrivono di Siena per li grani che li spedisco, acciò si degni vostra eccellenza padrone porre rimedio che non sia assegnato altro magazzino per ripporre il grano de' novi terratici, già che quei si rendano impraticabili, sì per i ladri, come perché ci si infracidano i grani, per tanto volsi. Supplico vostra eccellenza padrone significarmi come devo contenermi per i sudetti particolari et ossequiosissimamente inchinandomeli mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e

devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 21 giugno 1751.

Lì 3 luglio 1751. Scritto può informare al ministro Cecchini e risposto nel giorno medesimo che con esso debba sentirsela;

- Eccellenza padrone

Da Siena acclusi all'eccellenza vostra la terza di cambiale con la dichiarazione in essa che mi ordinò nella sua per non avere auto risposta di riceuta della detta cambiale di sc. 600, come di altro concernente a questo negozio, mi dà luogo tediarela con la presente, supplicando la somma bontà di vostra eccellenza padrone degnarsi significarmi con sua lettera riceuta di detta cambiale, con più suoi degnissimi comandi, ansioso di poterne esser degno per ubidirli; et umiliandomeli ossequiosissimamente mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 17 settembre 1751;

- A dì primo ottobre 1751.

Jacob Orvieti affittuario come cittadino e non altrimenti, ne inoltrorno detta e veduta l'istanza sudetta fatta dal signor d. Stefeano Cecchini a nome di sua eccellenza, dice e dispone non potere dire ed addurre quanto si convenga come la detta scrittura, perché fino del dì primo settembre 1748, infine fu fatto compromesso conforme ocorendo e dichiarato fra sua eccellenza e detto il comparente; per giudice ordinario di detta prima istanza l'illustrissimo signor Francesco Maria Marzi, giudice ordinario di detta città di Siena, per decidere fra sua eccellenza e il comparente per le singole pendenzie saranno nate e che da nascere fra dette parti a causa di detto affitto e per qualunque causa, niuna ecceutata; perciò fa istanza detto affittuario non procedersi in causa ulteriormente, non essendo suo foro competente altrimenti di nullità, non s'astringere, salvi etc., riservate, protestare...;

- Eccellenza padrone

Dal signor abate Bindi averà sentito l'eccellenza vostra i conti fatti alla amichevole avanti questo signor giudice ordinario, che per alcune difficoltà non si sono ultimate, e vado procurando terminare i miei conti con questo Galichi, che con i miei denari à fatto il deposito e pagati gli ordini fattoli da vostra eccellenza. Come ho fatto conto delle sue riceute, ho pagati oggi a questo signor Coretti scudi 323.50 senza porvi l'augumento della mora, e non ho compito li scudi 400 stante che nessuno ha voluto alcuni ruspi con

farli bono il calo, sento vostra eccellenza abbia scritto al signor abate Bindi di volere alcuni ordini da pagarsi in Siena, non averò difficoltà estinguerli in somme di qualche cento di scudi, quantunque io sono per non poco avanzo per il matuurato, sperando vostra eccellenza mi averà l'equità come mi disse in altre occorrenze, per quanto alla sentenza è iudicio di Santa Fiora, riguardo la venerazione e stima che hanno dell'eccellenza vostra ho raccomandato che ne faccino la renunzia, come esortò il detto signor giudice ordinario, per non avere occasione di farla annullare iudicialmente et riguardo di non pregiudicare all'eccellenza vostra; la supplico riflettere l'acluso conto, che vedrà ò pagato molti denari anticipati, liquidato che averà il conteggio con questo Galichi, che di questo la pregherò usarmi l'equità dell'anticipato e me ne darà credito al semestre futuro, spero che in avvenire non l'eccellenza vostra né io occasione di tenere procuratore che non vi sarrà occorrenza di litiggi, quando i suoi agenti di Santa Fiora non poneranno delle confusioni et altro non bramo che ubidire i cenni di vostra eccellenza et esserne degno con ogni quiete eseguirli; le auguro felicissime le prossime feste con ogni colmo di felicità et esaltazione che di tanto e imploro S. D. M., et umiliandomeli ossequiosissimo mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. Siena, 22 dicembre 1751;

- [foglio in parte lacero] A quest'ora credo avrà auto aviso da questo Coretti del pagamento

fattoli di moneta corente in Siena che rimessi costà sono scudi 600. Spero che in quel ordinario a riscontro da vostra eccellenza con qualche dignissimo suo comando a tenore delle pratiche scrittoli, e si degnarà farmi grazia avisarmi se devo in avvenire stare pagare al medesimo o pure rimettere direttamente a vostra eccellenza, ho precetto che i Selvegnani abbino fatto ricorso all'eccellenza vostra per l'intavolatura de teratico corente anno, non sazii di ritornarmi il mio nelle mani di tanto che mi devono e non vorrebbero ne meno pagare il giusto teratico, oltre non averlo a questi già che essi giudizialmente si riclamorno dell'intavolatura fatta dal signor agrimensore e fecero reintavolare con la protesta di tutte le spese, ed elessero il capitano Sarri d'Arcidosso, che non combinando le dette intavolature, [fu] eletto dal giudice di S. Fiora il terzo al quale devesi dare credito una p... come per sentenza del medesimo; non pare dunque abbino occasione di riclamare di questo né di altro, ma tutto viene fatto a fine di perseguitarmi per inturbidare di me la benignissima grazia dell'eccellenza

vostra padrone, per tanto la supplico farmi grazia chiarire quanto l'espongo per la pura e mera verità di tal affare, come se altro viene reportato a vostra eccellenza per poterla fare restare sincerata che ho sempre trattato e tratto i suoi vassalli con quella carità che forse non anno praticato miei antecessori. So bene non diviene de essi, ma da miei emoli, che continuamente mi perseguitano, vedo le riprova, stante che il ministro di vostra eccellenza ha preteso farmi del affitto di S. Fiora per pagamenti del affitto, senza sapere se resulto debitore, che certo mi è strano operi in tal forma a nome dell'eccellenza vostra, che con tutta benignità si degna ...narmi io paghi, et ora che li ho fatti spontaneamente e sono in vantaggio di non... mi oblige iudicialmente contro ragione, che perciò li è reuscito..., per anco non è comparso il signor Bindi, ma qui l'atenderò per terminare il conteggio, che possa restare sincerato l'eccellenza vostra della mia indenità. La supplico poi ordinare che non mi siano fatte stranezze per non obbligarmi a contradire, che li basta esser l'eccellenza vostra padrone essersi sodisfatto del suo havere per l'affitto, et umiliandomeli ossequiosissimamente, mi confermo umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. Siena, 27 novembre 1751;

- Eccellenza

A tenore delle capitolazioni concesse a quest'università degl'ebrei dal duca Federico Sforza di chiara memoria, gl'ebrei non sono tenuti pagare ch'uno scudo l'anno per ciascun fuoco all'eccellenza vostra, a differenza de' cristiani che pagano un testone, come si vede al capitolo secondo di dette capitolazioni in carta pergamena statemi esibite da detta università per ben ponderarle; onde la detta università che si sente gravata dal nuovo peso di dover pagare scudi venti l'anno, oltre lo scudo sudetto, ch'ha avuto principio dell'anno 1720 fin all'anno 1750 exclusione salvo il vero, desidera esserne sgravata, si perché detta imposizione di scudi venti mi si dice le venisse imposta dal duca padre dell'eccellenza vostra a cagione di certa tassa di grano a prezzo limitato fatta a detta università, quale per liberarsi da detta tassa mi vien supposto che convenisse di pagare detti scudi 20 annui, e non tanto detta imposta di grano si praticava con detta università, ma anche colle famiglie cristiane, perché con più facilità venisse smaltito, non trovandosene forse in quei tempi l'esito. La detta università fin dell'anno passato supplicò l'eccellenza vostra nuovamente a sgravarla da tal obbligo, e l'eccellenza vostra si degnò fin de 13 marzo 1751 scrivere a questo suo ministro Cecchini, che l'avrebbe fatto sperimentare gl'effetti

della sua connatural clemenza, tosto che si fosse dato sesto agl'affari di questa contea, come dall'ingiunta copia di lettera scritta a detto ministro ben si ravvisa. Sicché sembrando ragionevole l'istanza di detta università, crederei espediente che fosse esaudita, per non dar motivo di ricorso in reggenza, non solo perché se le togliesse un tal aggravio, ma che di più le venisse restituito il pagato dall'anno 1720 in qua, e così per lo spazio d'anni 30 in circa, ch'a ragione di sc. 20 l'anno fanno la somma di sc. 600. In questo tribunale non è stata intentata alcuna lite fin dell'anno 1719 o 20, come suppone l'eccellenza vostra, ma solo mi vien detto che questo affittuario fin dell'anno scorso facesse istanza contro detta università che le pagasse detta nuova tassa di sc. 20 e che da questo signor ministro venisse quietato l'affare, acciò gl'ebrei non facessero maggior fuoco in reggenza e venisse obbligata l'eccellenza vostra a rifondere tutto il percolato nella somma sudetta di sc. 600 in circa, ch'è quanto su tal proposito mi conviene partecipare all'eccellenza vostra in obbedienza de veneratissimi comandi segnati de 5 febbraio scorsente e ricevuti sotto il 9 di detto mese, e con profondissimo ossequio all'eccellenza vostra m'inchino dell'eccellenza vostra. S. Fiora, 21 febbraio 1752.

Copia di lettera scritta al signor ministro Cecchini

Illustre e reverendo signore

Avendoci fatto istanza cotesta università degl'ebrei col supposto che siano molto diminuite le loro famiglie, perché gli venghino scemati i pesi che devono a cotesta comital camera, sarà sua cura di fargli intendere che ben volentieri gli faremo sperimentare gl'effetti della nostra buona inclinazione, dato che siasi miglior assetto agl'interessi della contea, e però ch'allora nuovamente ci supplichino, mentre s'attenderà seriamente al sollievo di ciascuno de' sudditi con ristabilirvi un governo giusto e pacifico al più che ci verrà permesso dalle circostanze e dal tempo. Ed in attenzione di riscontro il signore la felicità. Roma, 13 marzo 1751. Al piacer suo Filippo duca Sforza Cesarini

Signor don Stefano Cecchini ministro in S. Fiora

Umilissimo devotissimo obediens servitore Stefano Arrighi
viceconte;

- Eccellenza Padrone,

L'università degli ebrei di Santa Fiora e per la medesima David Sorano ebreo come capo e massaro della stessa, vassallo ed oratore umilissimo

dell'eccellenza vostra padrone, col dovuto ossequio le rappresenta come mesi scorsi, in occasione che gl'ebrei vennero astretti da quest'affittuario Orvieti a pagare un dazio di scudi venti, preteso annuo, ne fu dall'oratore umiliate preci all'eccellenza vostra nelle quali esponeva che a tenore de' privilegi concessi alla medesima università dalle chiare memorie de' signori duchi antecessori i medesimi ebrei ad altro non sono obbligati che a pagare all'eccellentissima camera uno scudo e casa, a differenze de' cristiani che pagano un testone, e che un dazio tale era stato introdotto non da molto tempo in qua, di cui l'ebrei non se ne sono mai voluti risentire presso i ministri di sua maestà per non pregiudicare all'eccellenza vostra padrone in sequela delle quali preci si compiacque l'eccellenza vostra padrone farci intendere per lettera communitami da questo suo ministro, che ritornato che fosse l'eccellenza vostra ne' suoi dovuti dritti e sedate che si fossero le pendenza fra essa e questa comunità precedenti, avrebbe veduto di consolare i detti ebrei che rinnovassero le preci, onde che essendo per fine le dette pendenze sedate l'oratore suddetto a nome di tutti supplica la bontà dell'eccellenza vostra a volere per la giustizia esaudire ciascuno di detta università e liberarlo del dazio suddetto addossatogli contro la disposizione de' loro capitoli e privilegi, a tenore de' quali non obbligati che a pagare scudi uno per casa e così impedire a qualche malevolo la strada di ricorrere ulteriormente volendo esigere di presente il detto dazio l'Orvieti ebreo affittuario, che etc., [senza data];

- Eccellenza padrone,

L'università degl'ebrei della terra di Santa Fiora servi ed oratori umilissimi di vostra eccellenza, umilmente le rappresenta come da non molti anni in qua, in tempo cioè che viveva la chiara memoria di sua eccellenza il signore duca Gaetano, fu la medesima università forzata pagare annualmente nell'eccellentissima camera scudi venti l'anno, la qual somma volentieri dagl'ebrei oratori è stata fino ad ora pagata, né mai si sono risentiti, benché a questo sieno stati più volte istigati, per non pregiudicare all'eccellenza vostra padrone; ma siccome la medesima università oggidì vien composta solo di tre o quattro famiglie, alle quali conviene pagare la sopradetta somma, e si rende impossibile per essere le medesime ridotte quasi che miserabili, richiedono pertanto alla bontà somma dell'eccellenza vostra padrone a volersi degnare di levar loro un tanto aggravio, addossatogli contro le capitolazioni a detta università concesse dalle felici memorie de' signori duchi antecessori, nelle quali erano le famiglie ebee tassate a

corrispondere all'eccellentissima camera uno scudo l'anno per ciascuna, conforme in esse si legge, qual somma d'uno scudo volentieri pagheranno in futuro ed in questa guisa non saranno astretti abbandonare questa sua terra, conforme anno [sic] fatto per l'addietro molte famiglie; che etc., [senza data];

- Eccellenza padrone

Gli sarà forsi data notiza dal signor d. Poggiarelli all'eccellenza vostra che vi sia una supplica fatta da me alla Imperial Regenza, per evitare la pena della caducità, e perciò per sua intelligenza e mia giustificazione sappia che tale supplica mi sono trovato necessitato farla a caggione delle pressure fatte dal Galichi, che mi ha mosso lite, come ne ho più volte scritto all'eccellenza vostra, che non comple anco per il suo interesse il Galichi mi superi e vinca di scuola, onde per non fare perdere a vostra eccellenza li scudi duecento l'anno, che averebbe di meno dal Galichi, ho stimato bene fare detta richiesta alla Imperiale Regenza, quale non pregiudica niente a vostra eccellenza, perciò non si prenda amarezza, avendo sempre procurato, come procuro, procedere con l'eccellenza vostra con tutto il dovuto rispetto, con altre mie l'ho supplicata, come supplico, mandarmi le ricevute dei danari da vostra eccellenza imborsati per l'affitto di Santa Fiora, per potere dare il discarico a quel Galichi iudicialmente, che mi fa tribulare, pretendo io paghi a lui il canone del affitto, in quanto quello mi dice nella stimatissima sua 19 corente, io deputi costà persona di mia confidenza per fare il conteggio di quello resulto debitore, quale non ho da deputare costi, non avendoci niuna corrispondenza, e perciò potrà degnarsi l'eccellenza vostra comettere qui a diligare a tal effetto a proposito, che bene sa il signor abate Bindi Girolamo ultimare, e per riconoscere se mi restano somme residuali dal saldo fattomi a tutto marzo 1749, lo può vedere dai pagamenti che vostra eccellenza à riceuto, che vedrà sono avanti non poco con i pagamenti per il semestre corente, quale spero in breve farli nova rimessa per saldarlo, io non li richiedo saldo, ma bensì una riceuta delle somme costi fattogliene entrare e degli ordini pagò il Galichi, che fu con i miei danari, come ho giustificato avanti questo illustre signore auditore fiscale, e può l'eccellenza vostra degnarsi mandarmi detta ricevuta dichiarando in essa, annullando ogni altra riceuta et ordini fatti al Galichi, tanto mi dice il mio socio io l'esponga perciò che possa valermi per la causa del medesimo; e vostra eccellenza padrone in questa forma non resta pregiudicato per altre riceute possa avere fatte, attenderò mi faccia

degnò in risposta di che la supplico, et umiliandomeli ossequiosissimo mi confermo di vostra eccellenza umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. Siena, 23 febbraio 1752;

- Eccellenza padrone

Da questo Pesonini sento l'eccellenza vostra aveva genio mi portassi costà [a Roma] per ultimare i conti, quale sarebbe la mia brama, ma per venire presto supplico all'eccellenza vostra con sua lettera ordinarmelo, con farmi grazia non esser astretto a saldare solo che quello anderò dovendo fino al corrente mese, che a tal effetto mi porterò l'esattissimo condovuto, con tutto ciò che da suoi vassalli di tutta la contea, di vostri scudi 2000 non posso riscuotere con saldo, anzi mi conviene somministrarli perché si alimentino taluni fino alla raccolta, e per la pendenza del memoriale fecero i Salvignani, che l'eccellenza vostra gli facesse la grazia di ordinarmi non li molestasse, non ho riscosso per quel tempo qualche somma, che il signor abate Bindi mi levò la nota dei crediti di Selvena solamente, pure li tollero per non ruinarli; non ho mai auto intenzione di ritardare pagamenti all'eccellenza vostra, ma in queste circostanze per effettuare la mia venuta costà non posso fare a meno supplicarla si degni accordarmi, per quel tempo che pare proprio a vostra eccellenza, che io paghi solo che il corrente canone, assicurandola che a Dio piacendo alla riscossione che farà passata la raccolta, farò ancora sborso per l'anticipato et in mentre potrò ancor io tirare avanti i miei traffichi di lana e panine, che credo saria informato rende qualche utile e vantaggio a suoi vassalli; attendo dunque la degna grazia dell'eccellenza vostra per venire e mandare il mio figlio con denaro e nel istesso tempo sincerare a vostra eccellenza et informarla di qualcosa di rilievo; si degni scrivermi in S. Fiora, per ove partirò domenica prossima, et umiliandomeli ossequiosissimi, confermo di vostra eccellenza padrona umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. Siena, 15 marzo 1752;

- Eccellenza padrone

Essendo stati di concerto, con il consenso di questo illustrissimo signore giudice ordinario, il mio procuratore con signore dottor Poggiarelli, io venga o mandi costà dall'eccellenza vostra il mio figliolo, per ultimare il conteggio dei pagamenti fattole, ne partecipo a vostra eccellenza che subito passato la loro e nostra Pasqua, la settimana seguente partirò o manderà secondo il detto fermato, e nel medemo tempo porterò il denaro per pagare

l'affitti, con qualche centinaio [sic] vantaggio, non segue presentemente perché tanto loro che noi siamo impiegati in solenità, e non gli ho fatto una rimessa perché questo signor Coretti voleva fare la cambiale a uso, che sarebbe ritardata l'inborsò a vostra eccellenza più di quello causerà la mia venuta come sopra; nel mentre, se ha riscontro farmi qualche ordine di pagamenti, l'adimpirò con ogni puntualità, come ho fatto in passato; non posso fare a meno, benché in breve spero inchinarmeli a voce, dirle che questo vicario Arrighi mi strapazza nel darmi i mandati esecutivi per la riscossione che tengo e di più mi ritarda la citazione, con dire che vostra eccellenza farà la grazia a Selvegnani; non ne ho fatto ricorso di questo et altri agravi riceuti per il douto rispetto che porto e mi corre d'obbligo all'eccellenza vostra, sperando che si degnarà rimediare, senza sua notizia, per non inasprirlo contro di me di vantaggio, e causare novi sconcerti con il medesimo; che di tanto la supplico, con più farmi grazia degnarsi firmamente scrivermi in S. Fiora se veramente sia vero che abbino da ottenere la grazia dall'eccellenza vostra per quello mi deveno i Selvegnani, che con tale escussione sono quattro mesi che non posso riscuotere un soldo, e questo me l'asserisce il suo ministro e vicario; mi resta per ora inchinarmeli ossequosissimamente augurandoli felicissime le prossime feste, con il colmo di ogni felicità et esaltazione dell'eccellenza vostra padrone, quale imploro da Signor Domine Dio, e mi confermo di vostra eccellenza umilissimo e devotissimo servitore Jacobb Orvieti affittuario. S. Fiora, 27 marzo 1752.

- Illustrissimo signore e padrone mio signore e padrone

Per non tediare sua eccellenza padrone, mi prendo l'ardire con questa renderlo inteso havere dato esecuzione dell'ordine fattomi l'eccellenza sua pagare e consegnare a questo signore viceconte il recapito del signor abate Bindi, nel mentre supplico vostra signoria volermi favorire che si degni l'eccellenza sua ordinarli mi spedischi una famigliarità per il mio figliolo Salomone Orvieti e suoi famigliari che dovendo io mandarlo costà [a Roma] in mia vece con il denaro, stante esser obligato portarmi a Siena per la causa che tengo con d. Galichi, non mi viene permesso venire di venire [sic] di persona e detto mio deve condurre seco la guardia e servitore con le loro armi, che nello stato ecclesiastico non è permesso, come anco e per non esser tenuto costì portare il segno, per tanto supplico l'eccellenza sua di tal patente, in nome di detto mio, perché quella che si degnò concedermi la signora duchessa madre è in mio nome, e supplico vostra

signoria illustrissima volermi favorire mandarmela in risposta aclusa, che alla sua venuta costì gli pagarà il suo solito onorario della piastra, resto in attenzione di stimatissima risposta unito il supplicato et unito con degni suoi comandi, a' quali prontissimo mi rassegno; et umilmente la reversico e mi soscrivo di vostra signoria illustrissima devotissimo et obligatissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 3 aprile 1752

R. li 8 aprile 1752. D'ordine di sua eccellenza padrone che non venghi a Roma sino a nuovo ordine di sua eccellenza che dovrà attendere;

- Copia; originale esiste in computisteria.

Eccellenza padrone

Spedisco costà per inchinarsi all'eccellenza vostra padrone in mia vece il mio ministro et il mio figliolo minore, a causa della lite che tengo ancora viva con il Gallicchi, che mi molesta a pagare nelle di lui mani, e mi scrive il mio procuratore mi porti in Siena per tale affare, nel mentre ho consegnato a detti miei i recapiti originali degl'ordini pagati dell'eccellenza vostra padrone, con più in effettivi contanti scudi seicento settanta, che riceverà per mio conto, e supplicasi compiacca degnarsi ordinare faccino il conteggio di ciò, che l'eccellenza vostra padrone ha ricevuto in conto di questo affitto, che fino a tutto marzo 1749 se ne pagò il saldo, e così bramarei ottenerlo per questo triennio scorso dal primo aprile 1749 a tutto marzo 1752, che a tale effetto portano seco i recapiti assieme il conto delle somme pagate e quer.e ne imploro la somma bontà e carità dell'eccellenza vostra padrone a farmene grazia per potermi difendere dalle molestie del detto Gallicchi, che mi ha citato per scudi 6000 pretendendo io paghi nelle di lui mani, e mi occorre provare aver già pagato all'eccellenza vostra padrone per non riconoscerlo ne meno in avvenire per conto di questo affitto, mi resta per novamente supplicare l'eccellenza vostra farmi degno restare terminati i detti conti con il detto mio ministro e figliolo, come se fossi io proprio, et umiliandomi ossequiosamente mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 21 maggio 1752;

- Illustrissimo signore, signore e padrone colendissimo

Non havendo potuto venire costà di persona per inchinarmi a sua eccellenza padrone a causa della fine lite che mi tiene viva il Galichi in Siena, pretendendo li paghi 6000 scudi, con motivo che lui deve ritirare il canone di questo affitto, et io non potendo né ho mai inteso riconoscere

altro padrone che sua eccellenza padrone, è certo che supererò la causa, ma mi occorre mostrare avere pagato fin qui a sua eccellenza padrone, per tanto spedisco con il mio ministro il mio figliolo per ultimare i conti, e li ho consegnato l'effettivi contanti per l'ocorente, con i recapiti originali, dell'ordine di sua eccellenza pagati, come dalli detti miei sarà informato; mi resta solo supplicare la somma bontà di vostra signoria illustrissima volermi fare grazia, sumministrarli apresso sua eccellenza la di lei valevole protezione per le cose di raggione, che tanto ama l'eccellenza sua; e questo per essere il detto mio, giovine e poco capace per tali affari; fidato nella di lei integrità e benignità, mi prendo l'ardire porgerli tale precì, sperando si compiacerà degnarsi di favorirmi per fare ottenere al detto mio, come me stesso, il bramato conteggio, con il saldo del triennio scorso dal primo aprile 1749 a tutto marzo 1752, che fino quel tempo se ne pagò il saldo di un triennio, come esso mio figlio la renderà inteso, et userà con vostra signoria illustrissima quei doveri che permetterà la di lui poca abilità, per lo che la pregho di un benigno compatimento, se pure non usasse quei termini che merita incomodare un pari di vostra signoria illustrissima, et ansioso che mi faccia degno sentirne il bon esito del affare, resto con tutto l'ossequio ad umilmente riverirla e mi confermo di vostra signoria illustrissima umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora 21 maggio 1752;

- Eccellenza padrone

Precento [sic = appreso] da questo suo ministro che la vedova Mattioli abbia poi rinunziato all'affitto del mercurio di Selvena, avendo io auto discorso in Livorno con un mio amico francese, bravo chimico, di detto negozio, mi ha dato la facoltà di trattare per detto affitto con l'eccellenza vostra padrone, lo che non feci fin ad ora, per esservi ancora detta vedova, perciò se vostra eccellenza mi dà la permissione con significarmi una richiesta mite per detto annuo affitto, mi adoprerò per qualunque suo vantaggio, e questo amico farà ogni semestre la paga anticipata; mi occorre supplicare vostra eccellenza faccia ricercare in sua computisteria il saldo fattomi per mezzo del signor cavagliere Nobili, a tutto marzo 1749, per il quale di residuo resta io debitore di sc. 730.62 ½, e questi ridotti a maniera fiorentina, calcolatoci il cambio forno restati nella cassa dell'abondanza piastre 647.2.5.4, come vedrà dal detto saldo, si che non devo pagare solo che le dette piastre, e mi è stato adebitato delli scudi 730.65 che fa lo scarico di sc. 18.31½ salvi etc.; quindi si degnarà l'eccellenza vostra

padrone acreditarmene in conto di affitto, con farmi grazia rendermene intero per potere io concordemente tenere la scrittura, ed umiliandomeli ossequiosissimamente mi confermo di vostra eccellenza umilissimo e devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 12 giugno 1752.

Risposto li 16 giugno 1752 e li 24 giugno 1752;

- Eccellenza padrone

In occasione dell'ordine dell'eccellenza vostra padrone, ritorno il memoriale di questi mulinari, quale è soretizio per più cause, e primo non è vero che l'anno scorso sia stato penurioso, ma più tosto abbondante, come si riconosce dalle denunzie e dalle loro stime portate, tan poco non è vero io non l'abbia computati, già che sono creditore fin dal anno 1748, 48, 50, come costa dal conteggio fatto con essi mulinari, e creatone libero pagarò esistente in questo tribunale, e tan poco è vero che siano impotenti di pagare ma che abbino auto disgrazia, quando che ambi loro possiedono campi, vigne, castagneti e stabili, e particolarmente il Regoli, uno di detti mulinari, sta creditato sopra mille scudi, non è mai stinche [= stenta] la raccolta per i sudetti, quando non hanno penuria d'aqua, già che o sia caro, o piacere, il grano i mulinari macinano per esser necessario l'alimento del grano, e qui non manca mai l'aqua, è ben vero che essi mugnai, quando il grano e la farina dolce è cara di prezzo, ne fanno nessuno, invece di darlo al metà prezzo; è ben noto all'eccellenza vostra padrone che le devo rispondere il canone con la rendita di questo affitto, e purtroppo mi conviene rivoltarmi in altri capitali per sodisfare al mio obbligo, a causa di non potere esigere così comportando i debitori, pertanto suplico l'eccellenza vostra restar intesa di quanto l'espongo con tutta verità, e degnarsi di lassare corere la mia riscossione, già che essi mulinari fino ad ora anno auto non poco composto, benché non li si compete a tenore della scrittura di affitto de mulini, né tan poco sono stati anni stichi, né per loro è mai penuria, perché non li manca l'aqua, né sono impotenti di pagare, hanno adimpito l'ordine fattomi l'eccellenza vostra per questo signor ministro, quale mi à imposto provvedere la cera per la fonzione della eccellenza defonto il signor David Penitore, che ho spedito subito il fattore a Siena per esser stato affine del pre...; mi resta per ora supplicare l'eccellenza vostra padrone mi faccia degno di suoi pregiati comandi per avere la gloria di esaudirli et ossequiosissimo umiliandomeli mi confermo di vostra eccellenza padrone umilissimo devotissimo servitore Jacob Orvieti affittuario. S. Fiora, 19 giugno 1752.

**20. «Legge o sia ordine dello sfratto da tutti li stati del Granduca-
to di Firenze a tutti gl'uomini e donne forastiere povere, che non
anno arte e mestiere per vivere, sotto pena della carcerazione ad
arbitrio, della frusta etc., similmente contro li sudditi questuanti
e vaganti per lo stato, che debbano ritornare alle loro patrie
sotto le sudette pene», 10 settembre 1750**

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini,
parte I, 669, fasc. 78)

Francesco per grazia di Dio imperatore de' Romani sempre augustore di Germania e di Gerusalemme, duca di Lorena e di Bar, Granduca di Toscana etc.

Essendo noi informati, che contro le leggi già di prima emanate, e particolarmente quella dell'anno 1727, tutto giorno s'introducono ne' nostri stati de' poveri forestieri, col solo fine di procacciarsi il vitto coll'elemosine, che quivi ritrovano, alle quali più giustamente hanno diritto quei nostri sudditi, che per le loro imperfezioni corporali essendo ridotti nell'estrema miseria, son costretti ad implorare gli altrui sussidi caritativi; per rimediare ad un tale abuso, ordiniamo a tutti i detti poveri forestieri tanto uomini che donne, qualora non facciano costare di esercitare qualche arte, o mestiero, da quale possino ricavare il loro sostentamento, o sivvero di avere acquistato il domicilio con la continua permanenza nello stato di sei anni, che dentro il termine di mesi quattro debbano partire da tutti i nostri stati, sotto la pena contravvenendo della carcere ad arbitrio, e della pubblica frusta, e di più gravi pene in caso di reincidenza.

E perché anche tra i nostri sudditi continuamente segue, che alcuni lasciando il lor paese, ove son nati, vanno vaganti mendicando da un luogo all'altro del nostro stato, in pregiudizio de' questuanti che dimorano ne' loro rispettivi paesi, vogliamo che nel termine di due mesi ciascuno di questi nostri sudditi in tal forma vaganti, si restituisca con tutta la sua famiglia in quella città, popolo e comune, ove essi sono nati, e se decorsi detti due mesi saranno quelli ritrovati ad accattare fuori del loro proprio paese, si dovrà proceder contro di loro con l'istesse pene prescritte di sopra rispetto a' mendicanti non sudditi.

Dichiariamo però, che restano eccettuati dall'obbligo di ritornare al luogo della lor nascita quei poveri, che per lo spazio d'anni tre abbiano continuato la lor permanenza in qualche parte del nostro granducato, ed

ivi in tal modo acquistato una sorte di domicilio.

Tale è la nostra volontà, per l'esatta esecuzione della quale incarichiamo, rispetto alla nostra città di Firenze, il nostro Auditor Fiscale; e rispetto al restante dello stato, i rispettivi commissari e giurisdicenti, secondo gli ordini, e le istruzioni, che a loro saranno date. E tutto etc. nonostante etc. Dato in Reggenza li 10 settembre 1750. St. Com.

Il conte di Richecourt. Gio. Antonio Tornaquinci. Roberto Pandolfini.
In Firenze, 1750. St. Com. Nella Stamperia Imperiale.

**21. Andrea Vanni, «Metodo per espellere più solecitamente
gl'ebrei affittuarii di S. Fiora», metà sec. XVIII**

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 699)

Se sua eccellenza il signor duca Sforza Cesarini spedisce a S. Fiora un soprintendente con facoltà di farsi consegnare dal ministro interino tutti gl'inventari, per quelli poi diligentemente esaminare e rincontrare, si riconosceranno commesse dal presente affittuario più controvenzioni [sic] di capitoli apposti nell'istromento di affitto e bastevoli di sempre più provare la caducità del medesimo affitto.

Se ivi giunto unito al viceconte o sia governatore con lettere dell'eccellenza sua si chiamasse a consiglio formale la parte più sana de vassalli e con parole obliganti facesse loro vedere che la medesima eccellenza sua si è infine risoluta di spedire detto soprintendente per liberarli una volta da qualunque iniquità commessa dallo stesso affittuario, obligando insieme la parola dell'eccellenza sua a favorir sempre ed a beneficar tutti quelli vassalli che nuovamente daranno alla stessa, come loro amabilissimo padrone, pegni di vero amore e fedeltà in riferire o a voce o in scritto tutte le enormità del predetto affittuario e compagni, unitamente con la notizia d'ogni danno causato in pregiudizio di sua eccellenza, non che d'ogni altr'aggravio da loro medesimi vassalli sofferto, promettendo di sempre difenderli ed assisterli, non che di beneficiarli all'occorrenze.

Se doppio carpiti da detti vassalli più attestati in forma probante, non risparmierà di montar in sella quante volte faccia bisogno, e si porterà in Siena o in Firenze per portare in que' tribunali i dovuti lamenti, procurando di scegliere curiale di buona fama per avvalorare la sussistenza delle cause, ch'ammetteranno l'espulsione de / c. 1v / sudetti ebrei, i

quali per aver incusso ogni timore ne poveri vassalli, trionfano (*inaudito omnibus*) non solo con tirannie sopra de' medesimi ma sopra un principe padrone dell'istessa contea, astringendo di più ciascun vassallo a non più riconoscerlo per tale ed a dover tener detti ebrei per loro signore, e ciò contro ogni legge divina et umana, che ordina dover essere gl'ebrei da per tutto schiavi del christiano, anzi con scomunica quando ciò venisse controverso o contrastato con favore e forza.

Allora si provaranno li tanti danni, mai stati notiziati dal ministro interino per sua dabenagine [sic] e perché appena capace di dir l'offizio o soscrivere il proprio nome, non che l'esterminio di tante belle vigne, del giardino, della peschiera, della ferriera, come chi scrive sa di certo esser accaduto, con esser di più stati tagliati, sino con lo sbarbico delle radici, tanti alberi di pera e frutti singolari, e come a suo tempo si farà toccar con mani, se pur vorrà l'eccellenza sua accordare l'oculare ispezzione [sic], che da dottori tutti vien chiamata *Regina probationum*.

Né chi scrive può persuadersi che l'eccellenza sua non sappia come il nobile e magnifico palazzo di Selvena, degno di esser situato in una Roma, è stato dalli ebrei ridotto in porcile, non solo, ma che li nobili soffitti ed altri ornati che furono una volta ricoperti di oro di zecchino, mediante il buon gusto di que' ascendenti dell'eccellenza sua, che ambirano la gloria ed ogni magnificenza, sono stati raschiati col'aver tolto l'istesso oro e poi averlo tutto affumicato e che ormai dalla parte del sirocco sta per diroccarsi affatto, così stando, ed in stato peggiore quello di Castel Azzaro, senza che alcuno parli e cerchi di porvi / c. 2r / rimedio, tanto più che in S. Fiora non manca pietra addattata alle calcate di calce, certa qualità di terra per far mattoni, tevole e coppi e legna per far andare dette calcate e fornaci, come non manca abbondanza di legname per far travi e travicelli per riparare le rovine de medesimi palazzi, senza così permetterne e tollerare il loro diroccamento in attristamento anche dell'anima de predetti ascendenti, ed in grave danno dell'eccellenza sua, non che de suoi discendenti, doppo un lunga serie d'anni che avrà vissuto.

All'esecuzione però di un tal metodo converrà che il Soprintendente cerchi di farsi amare, temere ed ubbidire con un misto di dolcezza e serietà ed insieme che mai posponga la dovuta fedeltà a qualche gruppo di zecchini o a qualche paia di pezze di tela d'Olanda, come hanno altri fatto in un'occasione consimile, ma si dimostri sempre ardito e prontamente intrepido ad ogni vantaggio dell'eccellenza sua, sempre cercando con buone parole di alettare [sic] li vassalli ad esser li medesimi, che lo stesso

soprintendente e se qualcuno deviasse da tal dovere, appigliarsi a quelle risoluzioni ch'addittarà [sic] un maturo e prudente riflesso per atterirlo senza violenza e strepito.

Se mai gl'ebrei commettessero un qualche attentato contro lo spedito soprintendente, s'assicura che si tralascierebbe di farli fuggire in camiscia e sol accompagnati da un spaventevole timore, ma che si provvederebbe in forma che gli causerebbe un totale tracollo. Non mancano mezzi termini a chi studiò più regole di guerra.

Così va tutto di lambicando il proprio cervello Andrea Vanni, perché ambisce di ben voler servire l'eccellenza sua, alla quale con profondo inchino si rinnova sempre più ubbidientissimo servitore.

22. Interventi di restauro sul canale del mulino di Borgo stimati da Vittorio Ducci scarpellino, 2 aprile 1752

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini,
parte II, serie VIII, 228)

Mastro Vittorio Ducci scarpellino di Massa di Carrara ma commorante in questa contea di S. Fiora per la verità depone e attesta come, avendo, per ordine dello don Stefano Cecchini ministro per sua eccellenza il signor duca Sforza Cesarini, visitato il canale del mulino di Borgo e riconosciuto l'importanza del lavoro di detto canale, secondo la sua perizia e coscienza, asserisce e depone come per rifare il detto canale di pietra vi possono bisognare circa dodici braccia di canale, l'importo e valore del quale potrà ascendere a scudi undici romani, che è quanto può asserire per la verità e per la perizia che ha in consimili affari di sua professione in fede e perché detto mastro Vittorio Ducci disse non sapere scrivere e pregò me Francesco detto Pesonini che per il medesimo facessi la presente dichiarazione e perizia, come feci di sua commissione e presenza, in fede. S. Fiora, 2 aprile 1752.

23. I lavori in oro, argento e pietre preziose di Pietro Fantoni, orafo a Pitigliano, con gli strumenti del mestiere, 1764-1768

(Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, Serie VIII, 2, fasc. 1)

Libretto de lavori fatti 1764 Pietro Fantoni.

Argento consegnatomi dal signore Alesandro Marii per fare un cucchiaro e due once e tre denari

Argento consegnatomi da Francesco Mangini d'Ischia per lavorare sono di peso un once [sic] meno un denaro

Altro argento è di peso un once

Limatura d'argento due ottave

Bottoncini d'argento due ottave

Bottoncini d'argento di diversi lavori per accompagnarli sono di peso un once e quattro denari

Una fibbia d'argento da calzoni da farci la compagna con staffa d'ottone e di peso denari 8.3

Oro per legare una corgnola in anello un'ottava

Due fibbietti da corvattino

Un anello con cerchio d'oro

Quattro croci alla cappuccina compresaci una di granati

Cinque croci ordinari

Un paro di fibbietti da smanigli e un paro d'orecchini d'argento e un reliquiario con il cristallo

Numero 12 anelli d'argento

Due lucchetti da smanigli

In mano tiengo del suddetto un'ottava d'oro e più denari sei e grani 20 d'oro per fare tre anelli

Tre medaglie di filagrana [sic] e una croce di filagrana

Quattro medaglie lisce, due crocette ordinarie, un paro di fibbietti, una croce alla Capena bianca, due anelli d'argento, uno d'oro, un bottoncino da collo

/ c. 1v / La moglie di Virzilio ha dato ventitre baiocchi d'argento e devo fargli una croce di specchietti all'usanza 1.10

Il signore Abramo Servi ha dato un once e un'ottava d'argento per fare la fibbia al suo libro e più denari sette e nove grani 1.8.6

Argento del signore Mordacai fratello del suddetto signore Servi peso denari 10 e un quarto per fare una fibbia da collo

Una chiavetta per fare un cerchio d'argento di peso denari 102 senese
Oro ricevuto da Laurenza per fare un anello a sette di perle pesa il detto oro
denari due e 15 grani

Pa. Cap. Miriam e quattro grazie
/ c. 2r / Oro consegnatomi dal signore Rabbino per fare una rosetta di
diamanti peso del suddetto denari 0.33 romani e grani tre scarsi di diamanti 2.15
6.20

Argento denari 83

12.11

Nell'anello vi è andato d'oro denari 2 grani 8

Dal signore Abramo si è ricevuto 5 denari d'argento per lavorare e dal suddetto
si è ricevuto altro argento di peso denari sei e mezzo romani tengo in mano denari
cinque argento

Dal signore Rabbino si è ricevuto due denari d'oro e denari sei argento per
fare un anello a sette di diamanti e n. 06 diamantini e la pietra rossa per mezzo
è mia

Tiengo in mano denari 4 argento grano uno d'oro

Dal signore Salomone Servo Servi si è ricevuto ottave sei meno mezzo denaro
d'argento per fare una spadetta da festa secondo la mostra che il medesimo ha
veduto per fattura baiocchi trenta 30

Da Madalena Cheli moglie di Michele ortolano ho ricevuto baiocchi quaranta
cinque argento per fare una spadetta per fattura b. 25

/ c. 2v / A di 23 novembre 1767

Stella figlia di Luna deve dare per resto di un paro di bottoni con le pietre da
camicia baiocchi 30

A di 23 detto il signore avvocato Ugolini deve dare baiocchi quaranta per
haver stimato le gioie d'una defonta sc. 0.40

/ c. 3r / A di 24 novembre 1767

Dal signor canonico Cini s'è ricevuto mezz'oncia d'argento per fare un
cucchiarino da caffè

Argento once quattro e denari 22 in tutto 05.10.

A di 28 novembre 1767

La sorella del signore D. Mario Serii ha dati due pauoli d'argento per fare una
croce ordinaria con le pietre bianche per b. 30

Da Francesco Mangini ho ricevuto un anello d'oro con due diamantini,
un testone, una mezza piastra e un'oncia e sette denari d'argento per fare tanti
crocifissi da dito

A dì 14 marzo 1768

Da Battista ho ricevuto una rosetta di perle di peso denari 3 meno grani sei per rimontarlo di nuovo e per fattura deve dare b. 30 sc. 0.30

/ c. 3v / A dì 17 marzo 1768

Un pomo d'argento di peso denari 133, altro pomo di peso denari 18, che in tutto di peso del detto argento è un'oncia e denari sette e mezzo per fare un pomo nel bastone del signor Magnaschi

A dì 29 marzo 1768

Dal signor Giacobbe Servi si è ricevuto once 4 e un'ottava argento per fare 3 para di fibbie secondo la mostra.

/ c. 5r / Nota di tutto quello si è speso per lavorare

Un tassetto preso usato uno scudo sc. 01

Una bottoniera d'ottone baiocchi sc. 00.65

Un paro di cesore baiocchi sc. 00.30

Un paro di morsette baiocchi sc. 00.20

Un paro di tanaglioli a punta sc. 00.10

Quattro scopettini da pulire sc. 00.10

Una lima stucca baiocchi sc. 00.10

Una dozzina di lime grandi sc. 00.30

Una dozzina di limette sc. 00.30

Una dozzina di coccioli sc. 00.30

Mezza libra di fil di ferro sottile sc. 00.20

Quattro cotine sc. 00.20

Cinque palle d'avorio abbrugiato sc. 00.05

Due libretti d'oro falzo sc. 00.05

/ c. 5v / Tre dozzine di pietre ovate bianche sc. 00.45

Due dozzine di pietre verde sc. 00.30

Due dozzine e mezza di pietre rosse sc. 00.37 ½

Due dozzine e mezza di pietre gialle sc. 00.37 ½

Quattro dozzine di granatine sc. 00.20

Cinque dozzine di palline bianche sc. 00.30

Quattro dozzine di specchietti bianchi sc. 00.40

Borace mezz'oncia sc. 00.12 ½

Mezza dozzina di coccioli sc. 00.14

Seppie n. 100 sc. 00.30

Una dozzina di pietre di Germania sc. 00.20

Tre some di carbone sc. 00.75

Una padella di ferro per il focone sc. 00.30

Due caldaroncini per imbianchire sc. 00.80
 Un paro di molle sc. 00.15
 Un ceppo per il tasso sc. 00.10
 Un mantice sc. 00.01 ½
 Un cassetto per lavorare sc. 00.60
 / c. 6r / Un martello con due bocche tonde sc. 00.15
 Una incutinetta [sic] sc. 00.25
 Una scaletta di noce da infilare perle sc. 00.10
 Un martello da banco sc. 00.15
 Altro martello piccolo con bocca da stozzare sc.00.10
 Altro martello piccolo sc. 00.10
 Un paro di morsette di legno sc. 00.15
 Un paro di morsette di ferro usate sc. 00.10
 Un tornetto da trapanare le rosette sc. 00.50
 Un lume con sua cannella da saldare sc. 00.15
 Un lume per liquificare lo stagno sc. 00.05
 Due contro seppie sc. 00.05
 Un paro di bilancette con sue pesi sc. 00.80
 Una pietrina da oglio per rotare li ferri sc. 00.05
 Due saldatorini per saldare a stagno sc. 00.05
 Un paro di molletti sc. 00.05
 Un paro di tanaglioli a punta sc. 00.10
 Un paro di tanaglioli a punta sc. 00.10
 Un paro di tanaglioli piani sc. 00.10
 Un paro di tanaglioli a bocca di lupo sc. 00.10
 / c. 7r / A dì 10 settembre 1767 comincia la piggione della bottega alla ragione di baiocchi 25 il mese.
 A dì 13 ottobre suddetto comincia la piggione del matarasso e pagliaccio alla ragione di diece grazie il mese.
 A dì 14 suddetto d'ottobre comincia l'anno della stanza dove dormo alla ragione di un zecchino l'anno.
 / c. 8v / Il carbonaro Bartolini deve havere per carbone pavoli 15 meno un soldo.
 / c. 9r / *Franciscus de Alfonsio curatus anno domini 1758*
 Rosa di Sante Massenzio se capita un anello d'oro
 [Poss]ette una medaglia in filagrana sc. 8 del signor Barilesi
 Dorotea Pozzateli Franceschino il marinaio.

24. Crediti di cittadini dell'università degli ebrei di S. Fiora nei confronti di cittadini di Pitigliano, 1769-1779

(Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, Serie VIII, 3, fasc. 16)

- c. 1r / A di 16 luglio 1769 S. Fiora

Noi sottoscritti confessiamo aver riceuto da Moisè Cetona scudi centocinquanta che il medesimo ricevè dalla università di S. Fiora come ne costa dalla di contra scrittura e la qual somma si è riceuto in questo modo cioè: scudi cinquantacinque in una nota di bestie menute e due cavalli stabeli cedute dalla università e non averle podute esicere là il medesimo ricaduta alla università come era il restato; ed altri scudi trenta in uno strumento ceduto di compra di terre e prato e secatoio; e scudi diece delle 50 di censo a favore che il medesimo ritiene contro Giovanna del fu Corgnioli sorella di signor Gio. Battista Alivelli per residuo di casa comprò la medesima come ne costa per istrumento rogato dal signor Fra. Girolamo Pascucci e lire cinque di frutti scaduti; ed il restante si sono riceute in scritture di bestie venuti e eredità ceduta dal medemo e stara tre circa d'oglio e scudi sette di robbe di bottega di nostra soddisfazione che in tutto fanno la somma di scudi centocinquanta / c. 1v / come sopra e perciò gliene facciamo saldo e final quietanza per sé e suoi eredi e beni di essi in ogni miglior modo, renunziandola ed in fede, insomma resta saldata e pagata la di sopra scrittura, avendo noi veramente e realmente receuto l'intiera somma dal medesimo come sopra, annullando anche la scrittura nel libro vechio di scola fatta contro il detto signor Pacifico Sadun di Petigliano che anche a lui facciamo saldo per detta somma e per essere così la verità sarà sottoscritta la presente dalla magior parte del consiglio di questa università ed in fede.

Io Angelo Sorani avi Raffaello affermo quanto sopra mano propria

Io Moisè Isach Colombo affermo quanto è sopra mano propria

Io Samuel Sorani affermo a quanto sopra mano propria.

- A di 23 aprile 1770 S. Fiora

Di avisi come la presente da valere e tenere come fosse istrumento rogato et come la verità et che [...] questo [...] di tenere e firmare per Robbi il signor Davide Consigli de Pitigliano con [...] patti e capitoli che sotto:

primo che detto Cal [...] li devano dare il suo onorario scudi trentadue

l'anno e la casa gratis e una misura in oglio gratis e aschte de ogni agravo e la detta per [...] la deve avere in questo modo cioè una bibia sagra per scudi quaranta per asinarli in detta paga la metà ogni anno in detta scrittura debba durare anni due con farli la disdetta doi mesi avanti tanto una parte che l'altra altrimenti si intende con [...] per altri due anni;

2° che il detto signor Robbi debba tenere uno [...] per compir [...] e questo lo deve governarlo e vestirlo e custodirlo tutto a sue spese a riserva Dio guardi de male de non eser obligato alle medicine che così per patto;

3° che sia obligato il sudetto signor Robbi di andare al macello a atendere ala [...] e per bisogno anche per particolari ogni volta che sia chiamato;

4° che sia obligato a far la...alli Sifarim e dare Denim, fari li [...] e atendere alli ragazzetti etcito quello è bisognevole per la scola [...];

5° che il detto Sefer che gli si è dato è quello che esser atto de mano [...] de Robbe David e che non lo possi né vendere né inegnare nemoen portarlo via di questa scola come [...] non sol dismitasse quanta [...] così per patto;

il mantenimento di quanto sopra si contiene sirà sottoscritto dal sig. Robbi e dalli *parnasim* potia [...]

Io David Leon Consiglio mi obligo a quanto è sopra mano propria

Io Moisè Cetona *parnas* affermo a quanto è sopra

Io Moisè Isach Colombo affermo a quanto è sopra mano propria

Io ... Sorani *parnas* affermo quanto sopra mano propria.

- A 23 aprile 1770 S. Fiora

Io David Leon Consiglio ò riceuto la rincontra bibia sagra per il prezo acordato di scude quaranta per il mio onorario a tenore della rincontra scrittura et in fede mano propria sc. 40

Io sudeto ò riceuto scude tre in tanto grano per le mano del signor Angelo Sorano dico sc. 3

A detto e più si è riceuto due stara di segela sc. 0.60

A 11 detto e più si è riceuto due stara di grano sc. 0.85

- A 3 agosto 1770 e più à riceuto il sudetto Consiglio per le mani di Pietro Vetoli numero trenta misuri di oglio sc. 1.65

A detto e più per avergli casato ala tavoletta di scola sc. 1

- A 30 agosto 1770 S. Fiora

Io sottoscritto non solo acetto e rattifico e rafferma la dicontro scrittura è mio oblico di mantenerla in ognie e più valida forma dichiarandomi di più che la di nominata bibia mi oblico di farla per l'anima di Fortunata

Cetona mia socera stata confesando di già di averla riceuta la sudetta bibia dali masari che componeno questa noverità et in fede della verità Io David Leon Consiglio mano propria.

Io signor Angelo Vagheggini fui presente e testimone e viddi sottoscrivere il detto Consiglio mano propria.

- A 22 ottobre 1770

E più ho riceuto uno scudo e mi chiamo pagato di due vetrati Io David Consiglio dico sc. 1

- A dì 4 settembre 1774

Io sottoscritto confesso eser debitore della santa scola di S. Fiora di scudi ventinove e pauoli dò saldato tutti le paghe indietro qui riportati tanto della tassa che si paga settimanamete come della della siva che di tavoletta e resta con la sudetta somma pasato fino al 23 ultimo anno presente e resto debitore in tutto di scudi ventinove e pauoli tre come è sopra per pagare in bona forma et in fede Io Raffaell Sorani mano propria sc. 29.30

Io Moisè Cetona *parnas* presidente fui presente a quanto è sopra mano propria

Io Moisè Isache Colom fui presente a quanto di sopra mano propria

A dì 18 maggio 1777

E più casate alla tavoletta pauoli dicinove sc. 1.90

- A dì 29 genaro 1775

Il di contro signore Sorani pagò a conto della di contro partita in più volte pauoli quindici sc. 1.50

A dì 18 maggio 1777 il di contro signore Sorani pagò a conto scudi quindici e baiocchi 41 ½ compreso scudi sei pasati a Cetona e compreso tutti le spese fatti per detta scola si di tenere il Ieudi e viture fino al presente giorno dico sc. 15.41 ½

A 9 ottobre 1778 Pitigliano il di contro diede per quello devo un pagherò di scudi undeci e settanta di Francesco Brugi per pagarsi in anni tre in rata porzione dico sc. 11.70

- Al nome di Dio Amen. A dì 11 aprile 1779 Pitigliano

Noi sottoscritti Moisè Cietona e figli insieme e in solido ci dichiaramo veri e legittimi debitori del università degli ebrei che abitavano in Santa Fiora e per loro ordine S.P. della somma e quantità di scudi quindici e baiocchi setanta quale sono per altre e tanti riciuti da Pietro Magiali per resto di

una casa di quella università vendutagli come per istrumento. La medema somma ci obligiamo pagarla a piacere di chi sarà cieduto il presente nostro obbligo obligadosi noi medesimi e nostri efetti eredi io ogni miglior modo e forma seza alcuna evizione. In fede e non altrimenti diciamo sc. 15.70

Io Moisè Cietona e figli affermiamo e ci obligamo a quanto è sopra mano propria

Io Samuel Isach Cettona affermo a quanto è sopra mano propria

Io Raffael Sorani uno delli residenti della università delli ebrei di S. Fiora cedo il presente obbligo d'acordo alla università del ebrei de Pitigliano et in fede mano propria

Io Moisè Isach Colombo cedo e concedo come sopra à fatto il signor Sorani ed in fede mano propria.

25. Gli ebrei nella comunità di Santa Fiora, 1769-1778

1. Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 687:

- Li 18 febbraio 1769. Eccellenza

In replica della veneratissima dell'eccellenza vostra sono a darmi l'onore di ripetergli esser stato benissimo da me inteso il rescritto fatto da vostra eccellenza alla supplica di Francesco Norcini, a tenore del quale mi regolerò sull'esazione della fida dal medesimo dovuta.

Rispetto ai risarcimenti dell'osteria, ho di già accordato a cottimo con il maestro tutti li lavori più necessari, tanto di muratore che di falegname, consistenti in due oscuri ed un telaro di finestra, con suoi portelli, due impannate alle medesime fenestre, una spalletta di porta, con fermare il gangano; diversi pezzi di pavimento e la muratura d'una finestra, o sia porta inservibile, che si rendeva molto pericolosa all'osteria medesima, il tutto per prezzo di sc. 1.95, compresi il manuale, acqua e rene.

Ho di già inteso il passato gonfaloniere Giannelli a tenore de veneratissimi ordini dell'eccellenza vostra su la tassa de polledri, e mi ha confermato l'accordo fatto col mio antecessore di paoli due a capo, quanto appunto l'eccellenza vostra si degna riscontarmi. Ho fatto dunque valere le ragioni dell'eccellenza vostra presso questa comunità e ne ho ottenuto l'intento a tenore del concordato. La scusa che dai capi di comunità su questo fatto si adduce si è che si protestano non avere pensato che il Ricci avesse

potuto contrattare con il gonfaloniere Giannelli, giacché egli esercitò la sua carica a tutto giugno 1768, ma bensì che supposero che avesse contrattato con il nuovo gonfaloniere Uberti ammesso in carica a luglio, dal quale non avendo avuto verun rincontro, il cancelliere fece metterli a stima, onde ne domandano umilissima scusa all'eccellenza vostra. E' necessario dunque che vostra eccellenza si degni per mezzo di codesto suo signore computista riscontrarmi della quantità de polledri che hanno goduta tal fida, per poterne con tutta esattezza effettuare il pagamento.

Sulla pretenzione che ha il rabbino di codesti ebrei di S. Fiora di non esser tenuto al pagamento del dazio da medesimi alla comital camera dovuto, mi dò l'onore umiliare qui complicata all'eccellenza vostra la copia de loro statuti, che ho estratto da un libretto con fodera di cordovano rosso antica, scritti in cartapecora a carattere stampato, su l'autenticità de quali altro non rilevo, se non che la firma della bona memoria del fu eccellentissimo signor duca Federico, dalla quale potrà l'eccellenza vostra rilevare quanto su tal particolare si degnò imponermi. Circa il tempo che li ebrei sudetti non sono in corrente, dirò in genere che devono tre in quattro anni di dazii, a conto de quali ne ho fatto le partite che l'eccellenza vostra avrà di già considerate nel foglietto che nell'antecedente allo scorso ordinario mi diedi l'onore trasmetterle. Questo è quanto devo in replica alla pregievolissima dell'eccellenza vostra; ed intanto facendoli profonda ed umile riverenza, con l'onore d'essere ammesso al bagio della mano di vostra eccellenza, con tutto l'ossequio a ripetermi dell'eccellenza vostra umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani;

- Eccellenza

In replica alle veneratissime dell'eccellenza vostra in data 18 spirante mi do l'onore farle intendere l'infiniti tributi di rendimenti di grazie impostimi da questi priori a nome della comunità tutta per la gentile rimostranza fattale dall'eccellenza vostra in attestato del gradimento, del giubilo generalmente risentitosi per la nascita del primogenito dell'eccellenza vostra; su di che ardito mi rendo qui acclusa presentare all'eccellenza vostra la relazione succinta delle feste in tale occasione quivi consumate.

Essendo state da me rinnovate l'istanze a questi ebrei per l'esazione]sic[del consueto dazio a tenore dell'altra di cui mi son trovato dall'eccellenza vostra onorato, hanno i medesimi richiesto altri otto giorni di tempo, quali mi sono pigliato la libertà senz'altra dilazione d'accordargli, e passati i quali procederò alle giudiziali gravatorie. Rispetto poi al maestro di scuola o sia

rabbino de medesimi, temo di incorrere in qualche impegno con la corte di Firenze, mentre si è espressa tutta in corpo la comunità degl'ebrei che qualora non voglia l'eccellenza vostra accordarle l'intesi privilegi non intendono più per l'avvenire pagare l'annuo dazio di uno scudo, in vigore de quali lo pagano, ma bensì il testone come l'altri vassalli dell'eccellenza vostra, e che in caso che si proceda contro di esso rabbino, ricorrerà la comunità al sovrano di Firenze, adducendo la giustificazione de medesimi privilegi; ho stimato bene dunque sospender per ora li venerati ordini di vostra eccellenza per prima intenderne altra sua determinazione.

Su la supplica dell'affittuarii del forno di vostra eccellenza in Castel'Azzara, di cui si degna incaricarmi per l'informazione, sembrami affatto impossibile poter rilevare se il citato Conti abbia finora cotto il pane nel suo forno domestico, poichè è credibile che ad ogni riconvenzione il medesimo si renderà negativo, sicché non essendo per verun conto contrastabile la privativa che gode il forno dell'eccellenza vostra, potrebbero l'affittuarii sudetti con ogni giustizia accusarlo in tribunale, ogni volta che con assertiva de testimonii ne rilevassero sicuramente il defraudo; o pure potrebbe l'eccellenza vostra proibirle il suo fornello domestico, quale non è da porsi in dubbio ch'egli ritenga in sua casa.

A quella di Orinnia Vannini posso con tutta coscienza attestare all'eccellenza vostra la povertà della medesima, per cui vanno i figli elemosinando; ciò nonostante però se vuol degnarsi l'eccellenza vostra di condiscendere a graziarla, stante la lieta circostanza in cui tal grazia si richiede, mi rendo ardito debolmente insinuarle che non mai la renda esente dal dazio, altrimenti avrà l'eccellenza vostra tutto giorno affollatissime suppliche, giacché infinite son qui le famiglie depauperate.

All'altra poi di Fabbiano Biserni, posso accertare che tutti li vassalli dell'eccellenza vostra in Selvena godono stara tre prato ed uno d'orto, del qual terreno l'oratore n'è privo, essendo inoltre certo che il medesimo sono circa anni otto che si ritrova domiciliato ed accasato in Selvena.

Con altro viaggio di moggia due farina trasmessa al taglio in S. Barbara con la solita diversa espressione sono quei lavoratori restati contenti, e spero aver sedato le loro irraggionevoli pretese.

Resti pur sicura l'eccellenza vostra che le mie maggiori premure sono per la conservazione della trota in queste riserve di vostra eccellenza, onde non trascurò la vigilanza, mentre per fine col più vivo ossequio dandomi l'onore bagiarle devotamente le mani, faccio all'eccellenza vostra profondissima riverenza.

Dell'eccellenza vostra umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore vero ed afferrmo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 27 febbraio 1769;

- S. Fiora, lì 11 marzo 1769. Signor Luciani

Prima di poter prendere una giusta determinazione sulle pretensioni di codesti ebrei, è necessario ch'ella mi ragguagli distintamente se li privilegi contenuti nelle capitolazioni trasmesse siano in osservanza o in tutto o in parte e se alcuni non fossero in osservanza mi avvisi da che tempo non si osservino, e per qual motivo, specialmente se vi fosse stato qualche ordine in contrario della corte o altri tribunali superiori. Intanto procuri di andar esigendo il dazio da quelli che hanno domandata dilazione, regolandosi con prudenza, ove incontrasse difficoltà.

Alla supplica degli affittuari del forno ho fatto il rescritto, che ne' casi di contravvenzione diano al tribunale le solite denunce, affinché possa formarsene il processo per sostenere la privativa. In ordine ad Orinna Vannini, attesa la povertà e le presenti circostanze ho creduto di fargli la grazia per il passato, purché peraltro faccia l'obbligo di pagar il dazio in avvenire. Quanto a Fabiano Biferni non avrei difficoltà di concedergli il prato che richiede, ma non so se per esser riputato terrazzano di Selvena basti il domicilio di soli anno otto, parendomi che si richieda per anni dieci. [di lato] Il Biferni è poco ben affetto.

Ella dunque informi distintamente su tal particolare, riconoscendo se vi è legge o consuetudine particolare. [Il duca Sforza Cesarini];

- Eccellenza

Le trasmesse capitolazioni de privilegi degl'ebrei di S. Fiora essendo state da me rincontrate a tenore de venerati commandi dell'eccellenza vostra, ho riconosciuto esser state sempre in osservanza, come le sono anche al presente in tutto e per tutto, non essendovi mai stata innovazione alcuna sopra le medesime, che tutt'ora si osservano.

E' vero che per essere dichiarato terrazzano in qualunque luogo si richiede il domicilio danni 10; avendo però rincontrato nei statuti di Selvena se vi fosse qualche legge speciale su tal particolare, trovo il capitolo XVIII che dice: «Che sia lecito a tutti i mezzaioli tenere tre stara di terra per prato ed uno staio di terra per orto», non potendosi altro rilevare da medesimi, trovo bensì una consuetudine, che nonostante il domicilio di anni 8 del noto Biferni fa vedere esser stato approvato per terrazzano, essendogli stata dalla comunità di Selvena stata conferita la carica di priore, quale sostenne nel

seggio a tutto dicembre 1768, lo che non si concede che a soli terrazzani. Facendo intanto profondo inchino all'eccellenza vostra, costantemente mi ripeto dell'eccellenza vostra umilissimo, devotissimo ed obligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani. Lì, 22 marzo 1769.

2. Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 688:

- Illustre ed eccellente signore

Quante volte si possa da lei contribuire all'istanza che si fa nella qui compiegata memoria da questo ebreo Zevi, detto Serena, per esser soddisfatto da Raffaele Servi e fratelli, ebrei di Pitigliano, del credito che rappresenta contro di loro nella somma di sopra scudi cento, ci farà ben cosa grata. In ogni caso però non lasci di darcene l'opportuno riscontro, E resto di vostro cuore, di vostra signoria affezionatissimo sempre signor viceconte Burgassi Santa Fiora. Roma, 29 maggio 1773

[istanza allegata] Rafaele Servi e fratelli ebrei nella terra di Petignano [sic] in Toscana per incaglio di mercanzie anno [sic] dichiarata la cessione. Si sa che i medesimi anno d'onde pagare i creditori, de quali alcuni sono stati puntualmente sodisfatti. L'ebreo Zevi detto Serena di Roma va creditore di cento e più scudi per i quali trasse a medesimi Servi una cambiale, che non l'anno pagata, stante il pretesto di detta cessione. Ora detta cambiale girata è stata trasmessa per mezzo del signor segretario di monsignor maggiordomo del papa ad un corrispondente in Petignano per procurarne la maniera di esigerla. Si desidera però che il signor governatore di Santa Fiora si degni interessarsi a questo fine e contribuire coll'opera sua affinché il detto Zevi sia sodisfatto di tutto il suo avere dai sudetti Servi, che etc.;

- Eccellenza

Facendomi istanza questi ebrei Moisè Cetona e Sabbatino Montefiori per prendere in affitto l'edifizio della conceria delle pelli, esistente qui in Santa Fiora, come si degnerà riconoscere dall'offerta de medesimi, che mi dò il vantaggio umiliarle, sarei di sentimento che qualora l'eccellenza vostra si risolvi accettarla, farà sempre bene, per cavar qualche cosa da quell'edifizio, e rimmetterlo nel tempo stesso in credito, giacché sento che dalla chiara memoria del signor duca Giuseppe padre di vostra eccellenza fosse fatto fabricare, e doppo una lavorazione abbandonato, perché non vi veniva buono il lavoro a motivo della crudezza delle acque; parrebbe bene però che per non azzardare la spesa che vi occorrerebbe per i risarcimenti

e per ridurle andanti e servibili, sarebbe bene dissi che l'eccellenza vostra nell'accettarla dicesse da ridursi dai offerenti a loro spese, da bonificarglisi nell'affitto, doppio giustificate le medesime, e in tal maniera altro non farebbe l'eccellenza vostra che l'azzardo di rimettere in piedi un provento screditato, ed abbandonato edificio. Tanto devo all'eccellenza vostra mentre profondamente inchinato le faccio umilissima riverenza.

Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 5 dicembre 1774.

[allegato] S. Fiora, 4 dicembre 1774. Avanti all'eccellenza vostra

Noi sottoscritti ci offerimo di prendere in affitto le concie, andanti e servibele, di vostra eccellenza, per anni nove, da pagare per tutto il novenio scudi cento, con pagarne la rata anno per anno alla scadenza in contanti, ed in fede Io Moisè Cetona e Sabatino Montefiore insieme ed inosolodamo [sic = in solidum], offerimo come sopra mano propria, Io Sabatino Montefiore afermo come sopra mano propria;

- Eccellenza

Ho comunicato a questi ebrei Cetona e Montefiori i savissimi sentimenti di vostra eccellenza rapporto all'affitto da essi richiesto, quali non difficultano d'adattarsi ai voleri dell'eccellenza vostra; ma hanno chiesto tempo per prima assicurarsi il maestro; onde subito che averanno assicurato il medesimo si diverrà alla stipolazione del contratto nelle forme da vostra eccellenza stabilite.

Ho avvertito questi padri agostiniani di quanto vostra eccellenza s'è degnata operare a loro favore, e sempre più m'hanno detto che si raccomandano alla sua protezione e che non cesseranno raccomandarla all'altissimo in contestazione di che hanno stabilito nelle prossime feste natalizie fare un triduo con l'esposizione del venerabile per la prosperità dell'eccellenza vostra e sua eccellentissima casa.

E qui pieno della più alta invariabile stima, umilmente inchinato, mi dò l'onore ripetermi costantemente di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. S. Fiora, 19 dicembre 1774.

3. Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 689:

- Eccellenza

Doppo le molte vicende dell'ostinato destino eccomi finalmente fin dal

dì 25 cadente in Santa Fiora, con ottimo viaggio e buona salute, unitamente alla mia consorte e famiglia, ove ho subito riassunto il corso degl'affari di questa mia amministrazione, quali nonostante la mia assenza ho ritrovati tutti in buon ordine. L'ebreo raccomandato a vostra eccellenza da questo padre provinciale per mezzo mio si è a me presentato ansiosissimo per sapere se vostra eccellenza sia per riceverlo sotto il suo valevole patrocinio, mediante il quale potere ottenere le sagre acque battesimali, qual notizia non aveva per anche ricevuta dal padre provinciale sudetto a cui io diedi il dovuto riscontro, essendo esso contemporaneamente partito per aver terminato il corso di sua quaresimale predicazione. Esso dunque si è mostrato molto rammaricato per tale tardanza, ma io non ho tralasciato incoraggiarlo, asserendole che la tardanza non sarà punto per pregiudicare il conseguimento de suoi santi desiderii, con accertarlo che sarei tornato nuovamente a raccomandarlo all'eccellenza vostra come faccio con la presente, e difatti riporto fino al presente la consolazione di averlo sentito tutto anelante esclamare che subito che verrà la risposta di vostra eccellenza partirà subito, e che intanto se morisse in questo frattempo spera col battesimo di desiderio di cui già disse essere informato poter godere la gloria del paradiso.

Torno dunque a fare nuove premure all'eccellenza vostra a favore del sudetto ebreo accertandola come dissi non esser stata sua colpa la tardanza, onde spero che vostra eccellenza sarà per assumere a suo favore l'istesso impegno, assicurandola che sarà per farle onore essendo com'esso asserisce fin da tenero ragazzo che nutre un tal desiderio, motivo per cui da suoi parenti è stato mandato qui in Santa Fiora.

Il medesimo è romano, si chiama Isach Pontecorvo ed avrà circa diciannove anni. Che è quanto devo all'eccellenza vostra cui profondamente inchinato faccio umilissima riverenza. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 29 maggio 1775;

- Il ritardo che ha fatto fino ad ora di venire a Roma l'ebreo Isac Pontecorvo

non deve punto mettergl'in dubbio che io non persista nella stessa buona volontà di contribuire a così santa di lui vocazione, al qual effetto farò nuove premure al signor superiore de catecumeni, che lo riceva e lo riceverà sicuramente ad ogni di lui mossa.

Confermo bensì a lei quel tanto ch'io le dissi anche in voce, cioè di non

poter esso sperare da me qualche annua prestazione ed in questo cerchi d'illuminarlo, dovendo soltanto far conto di ciò che possa spettargli della robba de suoi parenti; nel resto poi sia sicuro di tutta la mia assistenza in ogn'incontro; onde nel doverlo ella rendere inteso di tutto, tanto che ne resti ben prevenuto, le prego dal cielo vera felicità. Santa Fiora, lì 3 giugno 1775 Signor Tommaso Luciani Ministro.

All'illustrissimo signore padrone colendissimo il signor abate don Gaspare de Sanctis in casa di sua eccellenza Sforza Cesarini Roma;

- Eccellenza

Spedii subito a codesta volta di Roma in vista della veneratissima di vostra eccellenza, accompagnato da una mia l'ebreo Isach Pontecorvo, ma attese le critiche circostanze accadute nella sua partenza come mi diedi l'onore in detta mia ragguagliare l'eccellenza vostra, il desiderio di acquistare un'anima a Dio mi spinge a domandar notizia all'eccellenza vostra se sia giunto felicemente come spero, che è l'oggetto di questa mia, mentre le faccio profondissima riverenza. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 11 giugno 1775;

- Eccellenza

Dalla veneratissima di vostra eccellenza de 10 andante sento il salvo arrivo costì dell'ebreo Pontecorvo, e spero che l'eccellenza vostra n'avrà gran merito apresso al Altissimo sì per l'acquisto fatto di un'anima, come ancora per la carità usata, non meno a lui che al compagno.

Quanto prima avrò riscontro della qualità della semente del territorio da cui vogliono estrarre, e del preciso numero delle persone che compongono separatamente le famiglie che richiedono la grazia dell'estrazione per il loro vitto, ne ragguaglierò l'eccellenza vostra perché possa ottenergli la grazia che richiedono, trattandosi di cosa che ridonda anche in vantaggio dell'eccellenza vostra in questa sua azzienza. Son persuaso che qualunque correzione dell'eccellenza vostra al Coli e Caporali, benché non sia per compire il mio desiderio, non sarà però del tutto inutile. Vedutasi da me la lettera del sacerdote Orlando Fanghi, che l'eccellenza vostra si è degnata rimettermi, sono venuto subito in piena cognizione dell'equivoco presosi da vostra eccellenza, essendo questi nepote non dell'odierno capitan Casciotti Banchi, vero uomo di garbo, ma del trapassato fin dal marzo 1773 capitan Gio. Carlo Fanghi, poco ben affetto dell'eccellenza vostra. Che è quanto

mi occorre in replica a detta veneratissima vostra, mentre profondamente m'inchino e le bagio devotamente le mani. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. S. Fiora, 19 giugno 1775;

- Eccellenza

Alle veneratissime di vostra eccellenza de' 24 spirato sono in dovere ripetere a vostra eccellenza primieramente che l'Altissimo le ricompenserà la carità usata all'ebreo Pontecorvo, non meno che l'altra per il contante somministratoli per rivestirsi e tutt'altro, e rapporto a quanto dicesi che esso circa tre mesi sono siasi altra volta per lo spazio di giorni quaranta trattenuto in codesta casa dei catecumeni senza frutto; la credo una ciarla sparsa dagli ebrei medesimi per loro fini indiretti, non potendo io indurmi a crederlo per due ragioni: la prima che secondo lo stile non sarebbe stato ricevuto essendovi stato altra volta, e la seconda che da circa un anno a questa parte ha sempre il medesimo dimorato in S. Fiora, veduto ocularmente da tutti; onde non è possibile quanto in disdoro del medesimo è stato rappresentato, dal che l'eccellenza vostra col savio e purgato suo intendimento potrà meglio di me rilevare il vero, altro non potendo io su tale emergente riflettere, che l'eccellenza vostra avrà sempre fatto un'opera pia ed accetta sommamente all'Altissimo, e che in appresso poi i fatti meglio porranno in chiaro la verità.

Umilmente faccio riflettere aver'io adempito al mio dovere con averle dato parte della mutazione del capitano di giustizia di Siena, seguita fin dall'aprile 1773 in persona del signore avvocato Antonio Caciotti Banchi, avendogliene io dato parte in voce nella permanenza mia in Roma, appunto in quel tempo, e specialmente l'anno scorso nella permanenza mia costà nel mese di giugno, in cui le messi in vista la propensione di questo ministro a favore dell'eccellenza vostra, le finezze a me usate, con avermi tenuto alla stessa sua tavola in Siena, e la lettera da esso minutatami per il temperamento da prendersi sull'affare delle note contrastate gabelle di Castell'Azzara per evitare qualunque diceria, sul ricorso avanzato al medesimo dai castellezzaresi su tale interesse, che anzi avendo significato all'eccellenza vostra che il medesimo avea stabilito in quest'anno santo portarsi in Roma, vostra eccellenza mi promise che ciò seguendo per usargli un'attenzione ed obbligarlo viepiù al disimpegno onorevole della sua nuova carica di auditore di vostra eccellenza in questa contea, l'averebbe servito di carrozza nel tempo della sua permanenza in codesta dominante, da tutto

ciò e dall'ultima da vostra eccellenza scritta al predetto signore capitano, in cui le messe in vista le ragioni sue su questo convento dell'Agostiniani che si pretendeva sopprimere, ho creduto superfluo il rinnovare a vostra eccellenza una tal memoria. Onde servirà la presente per chiedere umile scusa e benigno perdono all'eccellenza vostra di tal mia involontaria mancanza.

Ringrazio poi infinitamente vostra eccellenza per l'attenzione usata alla Vagheggini, che prega l'eccellenza vostra di qualche riscontro per rapporto all'anello statogli costà rubato, che mi suppone avere invece raccomandato a vostra eccellenza per la recupera.

Né ad altro richiamandomi questa mia, con ogni più distinto ossequio e rispetto profondamente inchinato, passo al vantaggio di essere immutabilmente di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore Tommaso Luciani. S. Fiora, 3 luglio 1775;

- Eccellenza

Umilio a vostra eccellenza qui acclusa una lettera qui pervenuta per il canal della posta, che non so con qual fondamento e da chi sia stata qui diretta a vostra eccellenza. Torno ad importunare l'eccellenza vostra attese le premure mi vengono fatte per il disbrigo dell'affare de nuovi contadini della Sforzesca, noto all'eccellenza vostra.

Dio voglia che l'ebreo Pontecorvo abbracci la cattolica religione e si mantenga in essa da vero cristiano, di che prego ben di cuore l'Altissimo. Né ad altro richiamandomi la presente, profondamente inchinato faccio all'eccellenza vostra umilissima riverenza. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 31 luglio 1775;

- Eccellenza

Non ho mancato partecipare a questo viceconte Vannuccini che l'eccellenza vostra non è in grado di secondare l'istanza da esso fattali. Mi sono molto consolato nel sentire che Isac Pontecorvo abbia ricevuto le sacre acque battesimali, e prego ben di cuore l'Altissimo che lo conservi vero cattolico, rallegrandomi con vostra eccellenza che abbia acquistato una nuova anima a Dio.

Interrogato da me l'ultimo pievano di Selvena don Antonio Paris, m'ha asserito che ottenne una tal chiesa per concorso dal vescovo di Sovana. Che è quanto devo all'eccellenza vostra in esecuzione de suoi veneratissimi ordini,

nell'atto che profondamente m'inchino di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. Santa Fiora, 7 agosto 1775;

- Eccellenza

Non altra premura io ebbi nel raccomandare a vostra eccellenza il già ebreo Pontecorvo che quella di acquistare un'anima a Dio, ed acciò ne seguisse l'effetto puole vostra eccellenza da sé figurarsi quanto le fosse da me inculcato di non poter sperare da vostra eccellenza alcun sussidio, toltone quello della protezione [sic]; il che le fu da me più volte replicato, e specialmente la sera antecedente alla di lui partenza, presente l'arciprete di S. Fiora, il sacerdote Uberti e varii altri sacerdoti e secolari, che saranno a me sempre buoni testimonii per la verità di quanto io gli dissi, ed egli rispondeva che non voleva farsi cristiano per interesse: onde avea piacere d'intendere i sentimenti di vostra eccellenza, giacché come precisamente disse: «Non sono né storpio né ceco, e mi basta l'animo guadambiarmi il pane» [sic].

Di qual rammarico mi sia stato l'intendere l'impertinenza del medesimo, che opera tutto al contrario di quello avea promesso, puole vostra eccellenza ben figurarselo, onde per conclusione di questo fatto posso ben di cuore pregare l'eccellenza vostra acciò voglia cacciarlo e levarselo di torno, come impertinente e mancante della parola data, ed in questa maniera verrà cessata la vessazione a vostra eccellenza ed a me i rimproveri e rammarichi, quali però avendo io fatto le cose a fine di bene, spero mi faranno entrare a parte del merito acquistatosi presso l'Altissimo da vostra eccellenza. Io intanto in questo medesimo corso scrivo al medesimo i miei giusti risentimenti per l'inquietudine che reca a vostra eccellenza, e non sapendo ove diriggergli la lettera mi prendo l'ardire accluderla in questa di vostra eccellenza con la direzione in palazzo suo, aperta, acciò la legga, la sigilli ed indi gliela faccia recapitare dal suo portalettere.

Che è quanto devo all'eccellenza vostra per mia giustificazione e sua quiete, mentre profondamente bagiandole devotamente la mano m'inchino di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obligatissimo servitore fedelissimo Tommaso Luciani. Castell'Azzara, 18 settembre 1775;

- Eminenza

Essendosi finalmente rimesso in Santa Fiora l'ebreo Moisè Isacco Colombo, in adempimento degl'ordini di vostra eminenza conferitimi con

veneratissima sua de 18 marzo passato, non ho mancato, ed all'amichevole e con minaccia, disporlo al pagamento delli scudi settanta da vostra eminenza accennatimi, da esso dovuti in virtù d'obligazione al signor Agostino Primavera di Viterbo, dal quale girata al signor Nicola Cosami; esso dunque mi ha riposto le seguenti ragioni, per le quali non pretende esentarsi dal pagamento ma bensì ottenere un'annua discreta composizione. Dice dunque che un tal debito proviene da certo residuo di pannine che in tante gioie il medesimo barattò, nel qual negozio si trovò messo in mezzo onde si trovò al fine con un tal debito, senza avere approfittato d'un soldo; egli però che si professa onesto, scrisse al sudetto Primavera che gli avesse mandato il salvo condotto, assicurato dal quale sarebbesi portato in Viterbo per far vedere l'esito del negozio, e così sperando commiserazione, venire ad un onesto accomodamento, e vivendo su di ciò sospetto, mai si è portato in Viterbo, come allettato dalle lusinghe dello spesso nominato signor Primavera, ne veniva invitato, senza però rimetterle il richiesto salvo condotto. Essendosi poi al presente ridotto in stato che dura fatica a vivere, come ne posso ancor io attestare, gl'è servito come dice di non piccolo sollievo e consolazione il sentire che un tale interesse sia in mani dell'eminenza vostra, sperando nella di lei innata clemenza e pietà, che con tanto suo decoro fa risplendere verso i poveri, di ottenere col di lei valevole mezzo una onesta composizione al pagamento di detto suo debito, confacente alle di lui miserabili circostanze, che non avrà ribrezzo levarselo dalla bocca propria e di sua famiglia, purché riuscir possa onorato. Ch'è quanto ho potuto ricavare a vantaggio del sudetto signor Cosami ed in adempimento della commissione addossatami dall'eminenza vostra a cui profondamente inchinato col bagio della sagra porpora faccio devotissima riverenza. Di vostra eminenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. Santa Fiora, 27 aprile 1778;

- Memoria

Si può rispondere al signor Tommaso Luciani, ministro dell'eccellentissima casa Cesarini, che l'ebreo Colombo di S. Fiora faccia il progetto della composizione che desidera in quanto alla dilazione e in quanto alla somma che vorrebbe pagare, che il signor Agostino Primavera e per esso Niccola Cosimi accorderà tutto quello che sarà raggionevole. Si prega a raccomandar a detto ministro che non tenga le parti più dell'uno che dell'altro, e la sollecitudine della risposta. Scritto al ministro di Santa Fiora, li 11 luglio 1778;

- Eminenza

Subito che mi sarà da pendenti affari permesso rimettermi in Santa Fiora, farò che l'ebreo Colombo faccia il progetto della composizione per il noto suo debito nella maniera insinuata. Non posso però esentarmi di significare all'eminenza vostra che il signore Nicola Cosami non pensa troppo aggiustatamente, dubitando che un onorato ministro possa aver della parzialità in affari correlativi al giusto, e che oltre il positivo obbligo di rappresentare il vero a seconda del ricavato, astringono molto più per l'assoluto comando del padrone, che però supplico l'eminenza vostra ad accertarlo di mia onoratezza, della quale volendo egli dubitare, mi fa sempre un manifesto aggravio, da me per alcun titolo meritato, mettendo in vista a detto signore Cosami che l'eminenza vostra puole ad ogni cenno ordinare un tale affare al suo viceconte e scoprirne così il vero. Ch'è quanto devo all'eminenza vostra a cui profondamente inchinato, col bagio della sagra porpora faccio umilissima riverenza. Di vostra eminenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. Firenze, 14 luglio 1778;

- Eminenza

Rimessomi in Santa Fiora, come mi diedi l'onore partecipare all'eminenza vostra con ultima mia in data di Firenze de 26 caduto, il primo mio pensiero [sic] è stato di convenire coll'ebreo Colombo per comporre l'esazione del credito del signore Nicola Cosami, in adempimento de replicati ordini veneratissimi dell'eminenza vostra; ma avendo trovato che non solo il medesimo Colombo ma tuti gl'altri ebrei di questo luogo hanno scasato da questa terra e sonosi accasati nella terra di Pitigliano, non ho potuto adempiere ai mentovati suoi veneratissimi cenni; sento però che il detto Colombo abbia qui la casa e che ne tratti la vendita, come anche gl'altri ebrei suoi compagni hanno già alienato i loro stabili che qui possedevano; e però qualora il signor Cosami per mezzo di vostra eminenza rimetta un documento autentico della partita di detto suo credito, potrò intigire [sic] sul valore della medesima casa.

Ho in pronto circa scudi 200 che potrei rimettere all'eminenza vostra, ma l'essere in moneta spezzata toscana me ne fa astenere; prego dunque vostra eminenza a volersi degnare d'accennarmi se vuole che rimetta nella moneta che sono, oppure se vuole aspettare che mi si dia l'opportunità di cambiarli o in zecchini o in cedole romane, ed in tal frattempo aumentare la partita coll'esazioni correnti, che di mano in mano vado facendo, come

scadute a S. Angelo scorso, ed in attenzione de veneratissimi suoi comandi che a vista mi darò l'onore eseguire, col bagio della sagra porpora le faccio profondissima riverenza. Di vostra eminenza umilissimo devotissimo ed obligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. S. Fiora, 5 ottobre 1778;

- Eminenza

La casa che credevo dell'ebreo Colombo non è altrimenti sua, essendomi accertato che ne pagava la pigione ad un certo sacerdote don Giacomo Violini di Città della Pieve, che la possiede come addetta al di lui benefizio; e se scrissi che il detto ebreo ne trattava la vendita, fu equivoco, rappresentatomi al mio arrivo, quale ebbe origine dalla vendita che trattavasi di alcune stanze di proprietà dell'ebreo Giacobbe Nepi.

Serva dunque la presente d'intelligenza all'eminenza vostra, cui prego scusare se attesa la strettezza del tempo non ebbi campo ricavare le più certe notizie che ho potuto avere in seguito e che con la presente mi dò l'onore comunicarle, acciò possa il di lui creditore indirizzarsi al tribunale di Pitigliano per ottenere il suo giusto intento. Ch'è quanto devo su tal emergente all'eminenza vostra nell'atto che bagiandole la sagra porpora mi dò l'onore profondamente inchinarmi. Di vostra eminenza umilissimo devotissimo ed oligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. Santa Fiora, 12 ottobre 1778;

- Eminenza

Essendosi portato in S. Fiora l'ebreo Colombo, in adempimento degl'ordini veneratissimi dell'eminenza vostra non ho punto esitato astringerlo al saputo progetto per l'annuale composizione del noto suo debito col signor Nicola Cosami; onde qui accluso umilio all'eminenza vostra un foglio da esso recatomi, nel quale doppio molte inutili ciarle conclude infine il progetto che in esso si degnerà l'eminenza vostra far vedere al di lui creditore, perché risolva come crederà più proficuo ai suoi interessi. Non tralascio di ringraziar l'eminenza vostra per il riscontro che s'è degnata passarmi sul denaro da me trasmesso in conto di mia amministrazione che mi è servito di quiete. Ch'è quanto devo all'eminenza a cui profondamente inchinato col bagio della sagra porpora faccio umilissima riverenza. Di vostra eminenza umilissimo devotissimo ed obligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. Santa Fiora, 2 novembre 1778.

26. Vetriolo, grano, teatro e vino, beni del duca Sforza e della comunità di Santa Fiora, 1773-1774

(Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 688)

- Eccellenza

Riconoscendo inutili tutte le diligenze fatte per l'esito del vetriolo (che secondo si è riconosciuto, si giudica possa ascendere a circa quaranta migliara, non potendosi sapere precisamente la quantità, atteso che pesandosi ne andrebbe a male una buona quantità), ed essendosi nuovamente affacciato Simone Buffetti di Perugia, accasato in Montepulciano, che altre volte fece offerta a vostra eccellenza su detto vetriolo alla ragione di sc. 750 il migliaro, che nonostante che fosse dall'eccellenza vostra rilasciato, non ebbe però effetto il trattato, atteso che riconobbi non essere il detto Buffetti persona idonea da poter corrispondere e divenire alla consumazione di tal contratto, come ne diedi parte, e fui approvato anche da vostra eccellenza. Essendosi dunque in oggi come dissi nuovamente affacciato ed avendo io fatto riflesso che è molto più vantaggiosa questa vendita che quella accordata all'ebreo Ambron, trattandosi di sc. 7.50 il migliaro, franco da ogni spesa per vostra eccellenza, quando all'ebreo Ambron fu rilasciato franco d'ogni spesa a sc. 4.50 il migliaro, ho stimato vantaggioso a divenire a nuove convenzioni col sudetto Buffetti, per renderlo sicuro ed idoneo, quali sono le seguenti:

che Simone Buffetti sia obbligato comprare circa quarantamila libbre di vetriolo alla ragione di sc. 7.50 il migliaro;

che la vendita s'intenda fatta nel magazzino dell'edificio di Selvena, franca per l'eccellenza vostra da ogni spesa di trasporto, casse etc.;

e siccome riuscirebbe assai difficile all'interessi del sudetto Buffetti come dice di levarlo tutto in un anno, si conviene che debba levarlo in quattr'anni, da incominciare dal presente alla ragione di libbre diecimila l'anno;

che volta per volta e levata per levata, sia obbligato pagare quella quantità di vetriolo che leverà e caricherà alla ragione convenuta di sopra, e non altrimenti;

e per sicurezza del contratto, siccome il sudetto Buffetti asserisce che gli riescirebbe di grave scapito e pregiudizio a suoi interessi il tenere morta qualunque benché tenue somma a titolo di caparra, si è convenuto

che debba il medesimo dare sicurtà idonea per scudi cinquanta da star ferma e fissa fino alla consumazione del contratto a titolo di assicurazione del medesimo, ed avendo il medesimo offerto per tal sicurtà Bernardino Monami di Crevignano villa di Montepulciano, cercherò frattanto le informazioni di tal persona.

Queste sono le condizioni col medesimo Buffetti, che se saranno di soddisfazione dell'eccellenza vostra, altro non resterà che divenire alla stipolazione del contratto.

Non stimerei cosa buona obligare la vendita del mercurio a persona certa, sì perché è questo un genere che mai è restato invenduto, sì ancora perché si sta sempre sull'incertezza della quantità da obligarsi, dipendendo questa dal ritrovare la terra, che talvolta manca, dalle stagioni, che andando contrarie non puol lavorarsi, e della mancanza e scarsezza d'uomini capaci, che anche questo per lo più ritarda le lavorazioni, ed anche per il riflesso che avendo fissa obbligazione per partita certa, talora andando male la lavorazione, non potrebbe sodisfarsi gli avventori del negozio, in oggi avviati, come Viterbo, Acquapendente, Montelcino, Città della Pieve, Grosseto e molti altri luoghi che ne vengono levando delle partitelle di 20, 30, 50 ed anche cento libre alla volta, con maggior vantaggio di quello sia venderlo in Roma, come si riconosce da miei conti degl'anni andati, quali in tal caso non trovandosi serviti, volterebbero strada; nonostante vostra eccellenza più saviamente su ciò puole riflettere e qualora pensi bene fissare una tal vendita potrebbe fissarne un centinaio e mezzo di libre l'anno, o più se ve ne sarà. Il prezzo solito vendersi a Contini sono baiocchi cinquantuno la libra, onde anche questo potrà procurarsi di aumentare se si potrà trattandosi di negozio fisso. La mostra non la trasmetto a vostra eccellenza, atteso che più gli tornerà farne comprare un paio a unce da Contini, di quello pagare il trasporto e consegna alla posta di Firenze, nulladimeno se la stima necessaria ad ogni cenno la manderò.

Si va avanti nella confinazione della contea, della qual però nulla finora si conclude, se non che resta tutto sospeso, con questioni com'è accaduto finora con l'Abbadia S. Salvatore, Castel del Piano ed Arcidosso, che tuttora restano le confinazioni sospese per non potersi ritrovare verun punto certo di croci di confini, onde sarà necessario che vostra eccellenza su ciò mi comunichi le facoltà di fare accordi sull'assertiva de periti, altrimenti niente si concluderà. Come meglio porterà l'occasione mi regolerò su la levata del noto mulo e bagiandole devotamente la

mano le faccio profondissima riverenza. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani. S. Fiora, 26 luglio 1773;

- Eccellenza

Dalla lettera del dottor Francesco Matteini di S. Fiora umiliata a vostra eccellenza, che si è degnata rimettermi per informazione, scorgo il piacere da esso provatosi per la savia risoluzione fattasi da vostra eccellenza di vendere il suo grano a minuto ai poveri del paese e godo sia di suo gradimento benché ignoto, giacché ridonda in vantaggio di vostra eccellenza e beneficio de poveri, che certamente si trovano in dovere di porgere fervorose suppliche a santo Dio misericordioso per la lunga conservazione e prosperità di vostra eccellenza per il segnalato beneficio in tale emergente da vostra eccellenza ricevuto. Non dubito punto poi che il medesimo sia per disimpegnare la sua carica con tutta la quiete, prudenza ed ottima condotta, sì per i pubblici vantaggi che per il decoro di vostra eccellenza. Rapporto poi alla di lui conferma in priore del santissimo Sacramento, i fratelli così vogliono onde non v'è che replicare. Stimerei bene però che vostra eccellenza gl'inculcasse di dare il rendimento de conti dell'amministrazione dell'opera pia, conti che in cinque anni che ho io l'onore servire vostra eccellenza nella contea di S. Fiora non ho mai veduto, sicché non so come dice che deve dare soltanto il 1774 e 1773, seppure non l'avesse mandato a vostra eccellenza, nel qual caso starebbe benissimo, dovesse render conto de sopradetti due anni solamente.

Sussiste l'unione fattasi in Santa Fiora di rappresentare due comedie nel teatro nuovo del palazzo di vostra eccellenza, e sono «L'Impostore» e «La Pamela», senza dispendio alcuno di chi interviene, onde restando libero il teatro da tutte le altre stanze, né avendo comunicazione alcuna con l'appartamento di vostra eccellenza, restando situato nella prima stanza da capo la scala incontro la sala grande, di modo che verun nocumento ne puole risentire il quartiere di vostra eccellenza sì ancora per essere il sito piuttosto angusto, ove pochi possono essere gl'ascoltanti, e per essere situato il pavimento su la volta reale, sarei di sentimento potesse dall'eccellenza vostra accordarglisi.

Che è quanto devo all'eccellenza vostra, e bagiandole devotamente la mano, mi dò l'onore profondamente inchinarmi. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani. Roma, 2 [gennaio] del 1774;

- Eccellenza

Nel avanzare a vostra eccellenza la notizia del felice mio arrivo in Santa Fiora, che seguì per la Dio grazia senza alcun infortunio, sono a parteciparle che fu una bella sorte che io mi risolvessi partire di costà il dì 8 corrente, e che vostra eccellenza si degnasse con la sua benigna annuenza approvare la mia risoluzione, giacché lunedì a notte 10 sudetto cadde un pezzo di un'antica torre della Roccaccia, situata vicino il palazzo nobile di vostra eccellenza, quale avendo rovinato sul tetto, sfondò il medesimo, indi il soffitto e poscia il pavimento della stanza de servitori, e le rovine della medesima si posarono al terreno della stalla di vostra eccellenza, e propriamente sul posto ove tengo io il cavallo da vostra eccellenza destinatomi per mio uso, che se il medesimo vi si fosse ritrovato doveva certamente perire sotto i gravi massi rovinati, non essendovi scampo alcuno per salvarsi; la sorte fu che a tenore delle mie ordinazioni il medesimo cavallo fin dalla medesima mattina di lunedì mi era stato spedito da mia moglie in Acquapendente per il mio ritorno in Santa Fiora, altrimenti sarebbe sicuramente perito.

La disgrazia certamente non è stata indifferente, ma nella medesima vi è stata accompagnata la sorte di non aver scapitato ancora quindici zecchini, prezzo che costò il medesimo cavallo.

Se pare a vostra eccellenza sarei di sentimento non solo di risarcire le ruine fatte al tetto, soffitti e pavimento, come cosa necessaria, molto più per potersi servire della stalla, ma ancora di far sbattere e buttar giù il restante della torre rovinata, che minaccia parimenti rovina, affinché non possa recare altro pregiudizio al medesimo palazzo di vostra eccellenza, su di che dipenderò dai veneratissimi cenni di vostra eccellenza.

Che è quanto devo all'eccellenza vostra, cui profondamente inchinato faccio umilissima riverenza. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 17 [gennaio] del 1774.

[rescritto del duca Sforza] Lì 22 gennaio 1774. Rifaccia il grosso e demolisca tutto minaccia ruina;

- Eccellenza

Quanto prima farò metter mano al risarcimento del danno cagionato delle rovine con altra mia divise a vostra eccellenza, e stia pur certa che secondo il mio solito sarà cura mia; il procuratore ogni possibile risparmiò nel medesimo lavoro, non inoltrandomi se non nei risarcimenti

che conoscerò di positiva necessità, e ciò penso far fare a giornate, con la mia soprintendenza.

Sabbato scorso a norma della licenza benignamente accordata dall'eccellenza vostra furono incominciate le recite nel teatrino di questo suo palazzo nobile, che riescono di universale applauso, sì de' paesani che de' forestieri che vi concorrono da luoghi circonvicini, quali tutti vengono ammessi gratis; per mio discarico e per intelligenza di vostra eccellenza ho creduto bene passargliene il presente avviso, molto più per il buon'ordine, quiete e rispetto al luogo che da tutti si pratica, cosa inculcatami da vostra eccellenza; e spero che se si degnerà una volta onorare della sua presenza questa sua contea, adattandosi al luogo, ne resterà anche l'eccellenza vostra soddisfatta.

Attenderò volentieri il rispettabile sentimento di vostra eccellenza su la grazia riportata da Girolamo Paracciani e Gio. Maria Dondolini, il che m'è sommamente a cuore, trattandosi di diritto leso di vostra eccellenza. Che è quanto devo all'eccellenza vostra, cui profondamente inchinato faccio profondissima riverenza. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani. Santa Fiora, 31 [gennaio] del 1774;

- Eccellenza

Mi scrive l'agente di vostra eccellenza in Firenze di dovere mandare a Roma una quantità di maglioli di vitigni del Chianti, quali ha già richiesti al fattore dei signori baroni di Ricasoli e Brolio, mi aggiunge di più, che detti maglioli devono piantarsi a Genzano, con altri che averà in Firenze delle Selve, e siccome quelli di Brolio sono poche miglia lontani da Siena, per non farli andare a Firenze ha pensato bene di farli ricevere in Siena da persona che ben li custodisca fino al passaggio del procaccia Mecatti, che dovrà portarli in Roma, né avendo egli corrispondenza in Siena pregami volermi adoprare per tale effetto.

Io dunque supponendomi sia questi un'ordinazione di vostra eccellenza e che i detti maglioli debbino piantarsi nella villa e vigne di vostra eccellenza in Genzano, ho dato opportuna commissione a persona pratica, e gli ho inculcato con tutto il calore, affinché non restino i detti maglioli privi del necessario governo, nel tempo che dovranno restare in Siena, fino al passaggio del procaccio che sopra, ed in questa medesima posta ne dò riscontro all'agente medesimo affinché eseguisca con sicurezza la commissione; di che mi son creduto in dovere ragguagliare vostra

eccellenza per di lei intelligenza e quiete.

Il signor abbate Zuccagni, coadiutore del signor abbate Fontana, direttore del gabinetto nuovo delle scienze che va facendo sua altezza reale (che come mi diedi l'onore parlare in voce a vostra eccellenza, con averle mostrato ancora la di lui lettera), ha assunto l'impegno di fare l'analisi di questo vetriolo di vostra eccellenza, scrive che ha di già ricevuto dall'agente sudetto una porzione di vetriolo, e che sta facendo l'esperimento che sopra, e ritrovandolo di competente buona qualità, parteciperà le sue incombenze al signor Filippo Neri ministro di tutte le arti del dominio fiorentino, per poi stamparne un manifesto, col quale togliere dal pubblico il pregiudizio di cui si è imbevuto, che detto vetriolo sia di qualità assai inferiore a tutti gli altri, ed in seguito ottenere da sua altezza reale la privativa per vostra eccellenza della circolazione del solo vetriolo di S. Fiora per tutti i suoi stati, il che dipenderà dall'esito dell'esperimenti fisici sudetti, che in seguito ragguaglierà aver fatto, e se sia sperabile quanto s'è andato ideando, di che ne darò ulteriore riscontro all'eccellenza vostra; intanto gli ho promessi come mi ordinò vostra eccellenza, che riuscendo felicemente un tale affare l'eccellenza vostra sarà grato alle di lui fatiche, e ciò gle [sic] ho scritto per impegnarlo maggiormente.

Ho partecipato i vassalli dell'eccellenza vostra in Castell'Azzara i soavissimi di lei sentimenti rapporto alla gabella che da essi si pretendeva l'esentazione a norma della supplica umiliata avevano all'eccellenza vostra, con averle inoltre accordato un mese di tempo per il pagamento della medesima gabella a quei già intestati per debitori a norma delle assegni da essi date per bestiame di già venduto, con cominazione che passato il tempo sudetto resteranno pignorati per detto effetto in caso di renitenza, il che farò prontamente eseguire, ed in seguito ragguaglierò l'eccellenza vostra del risultato.

Che è quanto devo all'eccellenza vostra a cui profondamente m'inchino. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obligatissimo servitore affermo Tommaso Luciani. S. Fiora, 7 febbraio 1774.

Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 689:

- Li 13 gennaio 1775 Al nostro ministro di S. Fiora che informi.
Eccellenza padrone

I dilettanti Accademici di S. Fiora, servi e sudditi umilissimi dell'eccellenza vostra padrona, con reverente ossequio l'espongono che

bramerebbero nel corrente carnevale fare alcune comiche rappresentanze trascripte fra l'opere del Goldoni, cioè "L'Avventuriere onorato", e "La figliola obediante", coll'intermezzi in musica, in questo teatro esistente nel palazzo nobile dell'eccellenza vostra, giacché ella cortesemente si degnò accordarla agl'oratori anche nell'anno scorso, assicurandola che sarà avuto tutto il riguardo e rispetto non meno al palazzo che al teatro medesimo, che però supplicano umilmente l'innata bontà e clemenza dell'eccellenza vostra a volere in grazia degnarsi di accordare agl'oratori di poter fare in detto di lei teatro e palazzo l'accennate commedie, o altre che occorressero di farsi. Che etc.;

- Eccellenza

Si viveva da questi dilettanti comici sotto la buona fede di poter rappresentare in questo teatrino esistente nel palazzo di vostra eccellenza due sceniche rappresentanze del Goldoni come espongono, affidati alla licenza che benignamente si degnò l'eccellenza vostra accordare loro anno scorso per mezzo del signor dottor Matteini, supponendo non esser questa per una sol volta, ma per più, ch'è stato il motivo per cui troppo tardi hanno avanzato la supplica a vostra eccellenza da me insinuatagli, che mi sono creduto in debito preciso di non accordarne la licenza senza il permesso dell'eccellenza vostra padrone. In seguito dunque di detta supplica speravano in questo corso ottenere dall'eccellenza vostra il desiato permesso, ma vedendosi delusi nella loro idea, mi hanno fatto forti e pressantissime istanze, mettendomi in vista sì le spese già fatte, sì l'avanzamento del carnevale, che aspettando le repliche di vostra eccellenza ci sarebbemo approssimati al fine, sì la voce, precorsa, e specialmente nei paesi circonvicini, sì finalmente il buon effetto che producono tali commedie, facendosi queste a spese dei dilettanti, senza il minimo dispendio di chi interviene, e con il metodo medesimo che si tiene in Roma, nell'ingresso al festino nobile, cosa che riesce pulitissima, a scanso di qualunque disordine, come si vidde l'anno scorso, e cosa che produce il buon effetto di tenere la gioventù unita, lungi dalle veglie e dalla gozzoviglie, su di che ha perorato presso di me anche questo signor arciprete, mi sono trovato costretto su tali riflessi, dire ai medesimi che si servino del teatro, ma mi sono però sempre riservato l'approvazione di vostra eccellenza padrone, che non contendendosi dovranno subito desistere. Ed io fra tanto non mancherò dal canto mio della più esatta vigilanza ed attenzione perché non seguitino disordini, ma vada il tutto

ben regolato come l'anno scorso, al quale effetto ho incaricato il signor viceconte che sia alla porta unitamente ai famigli.

Spero che l'eccellenza vostra saprà scusare in me quest'arbitrio presomi, però sotto l'approvazione di vostra eccellenza del quale non ho potuto dispensarmi, essendomi trovato come suol dirsi con le spalle al muro. Ed in attenzione del savissimo suo parere, o per far desistere o per il proseguimento delle recite, col più vivo ossequio mi dò l'onore profondamente inchinarmi. Di vostra eccellenza umilissimo devotissimo ed obbligatissimo servitore fedele Tommaso Luciani. Santa Fiora, 6 febbraio 1775.

**27. Gli arredi lignei della scuola del ghetto di Pitigliano, opera
del falegname Santi Tancioni di Santa Fiora,
14 dicembre 1819**

(Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano,
Serie VII, 2)

L'anno Mille Ottocento diciannove ed il giorno quattordici del mese di dicembre in Pitigliano.

Per il presente atto privato, da valere e tenere però qual pubblico istromento, apparisca e sia noto come Santi Tancioni, di professione falegname, possidente a Santa Fiora, quivi domiciliato, spontaneamente promette e si obbliga di fare e costruire di nuovo nella Scuola del Ghetto di Pitigliano, rappresentata dai signori massari Angelo Sadùn, Salomone Servi e Isach Aiò, domiciliati a Pitigliano, un pulpito colle sue scalinate ed il balaustrato e scala, dove si tiene riposta la Sacra Bibbia, con i patti che appresso, senza dei quali non avrebbe avuto luogo il presente contratto.

1°. Dovrà il Tancioni formare e costruire a tutte sue spese, nessuna esclusa né eccettuata in quanto a quelle che appartengono al proprio suo mestiero, e di legname di noce ben stagionato, tanto il detto pulpito e sue scalinate che la scalinata, piano e balaustrato che esser deve ove sta riposta la Sacra Bibbia

2. Questi lavori dovranno esser fatti a seconda del / c.1v / modello che è stato fatto dal Tancioni medesimo, e dal medesimo firmato, che si annette alla presente. Il pulpito che deve esistere ove è l'attuale, cioè

in mezzo della Scuola, dovrà avere appresso a poco quell'istessa altezza e larghezza che ha quello che vi è presentemente, e l'istessa altezza e larghezza e lunghezza dovrà avere il balaustrato che deve stare davanti ove si ritiene la Sacra Bibbia, conforme a quello che vi è presentemente.

Questi lavori dovranno esser terminati nel mese di settembre del futuro anno mille ottocento venti, e non diversamente.

Questi lavori da farsi a tutte spese del Tancioni ed a seconda della di lui perizia sono stati concordemente pattuiti e fissati per il prezzo / c. 2r / di francesconi cento quaranta, i quali dai signori massari dovranno pagarsi in tre rate eguali col ritirare i signori massari l'opportuna ricevuta.

Alle quali cose essendo stato presente e perciò pienamente informato il signor Giovacchino Duchi possidente domiciliato a Pitigliano, il quale per garantire gli interessi della Scuola suddetta, ed abbenché sappia non esser tenuto, pur nonostante si è offerto mallevadore solidale del suddetto Tancioni ed ha promesso e si è obbligato che il medesimo Tancioni adempirà a quanto si contiene nella presente scrittura, che costruirà a tutte di lui spese i lavori nella presente dettagliati, con quella puntualità e galanteria che si richiedono e che il tutto sarà fatto pulito e stabile conforme richiede l'arte, altrimenti vuol esser egli tenuto a rifondere tutti i danni, pregiudizi e spese e di rimborsare [sic] del proprio e propri beni la Scuola suddetta di tutto quel denaro che potrà avere anticipato e sborzato [sic] al Tancioni per l'esecuzione dei detti lavori, ed a tale effetto renunzia al beneficio della Divisione ed a qualunque altro a suo favore facente.

/ c. 2v / In fede di che si sono il Tancioni e signor Duchi firmati alla vista dei testimoni infrascritti.

Io Santi Tancioni mi obbligo a quanto sopra mano propria.

Io Giovacchino Duchi mi obbligo a quanto è sopra mano propria.

Persio Bonifagi testimone. Salvatore Formisconi testimone.

Io Santi Tancioni dichiaro per la verità e aggiungo inoltre per meglio dichiarare il capitolo del pagamento dei suddetti lavori che deve esser fatto dai signori massari come appresso: in quanto a francesconi cinquanta dovranno avermeli pagati dentro il mese di genaro al 20 per l'aquisto [sic] di legname ed altro occorrente per detto lavoro, altri francesconi quaranta gradatamente mentre che lavoro e il residuo doppio terminato il lavoro e riveduto che sia stato eseguito a seconda del arte come sopra.

Io Santi Tancioni mano propria

Angelo Sadùn massaro mano propria

Salomon di Giuseppe Servi mano propria.

28. Pietro Pini, «Progetto di una stanza mortuaria e di prolungare un tronco di strada» a Pitigliano, 27 gennaio 1834

(Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, Serie V, 1, fasc. 2)

c. 1r / Progetto e relazione di due stanze, una mortuaria, una per vari usi, ed il prolungamento di un pezzo di strada.

Il signor Moisè Servi come Presidente dei Massari alla scuola degli ebrei in Pitigliano, si è compiaciuto commettere a me infrascritto di fare il progetto di 2 stanze nuove, una per collocare i defunti prima di tumulargli, nella quale vi possa stare 20 a 30 a suffragargli; la seconda per vari usi, e queste da farsi nel loro cimitero, con il prolungare la strada comodamente viabile nella parte superiore del medemo. Il giorno 9 di questo spirante mese di gennaio in compagnia di persone pratiche del posto, mi portai sulla faccia del luogo, e dopo fatte le oculare ispezioni in disimpegno di tal commissione mi sono posto in grado / c. 1v / di riferire e proporre che questo cimitero resta in luogo scosceso, ma vi sono ancora dei ripiani sorretti da dei filoni di masso tufaceo, ed alcuni son principiati a scavare a guisa di grotte. E siccome queste stanze devono servire a cose di lutto, pare approposito [sic] che questa sia fatta in un posto segregato.

Poco distante dall'ingresso di detto cimitero ritrovasi un grosso masso cominciato a scavare, il quale forma una specie di grotta; questo l'abbiamo conosciuto capace ricavarvi le stanze di cui si parla, giacché l'ultima in special modo deve servire a mettervi degli arnesi.

Per la grandezza poi di questa stanza, costruzione, altezza e facciata, si vede dalla pianta, profilo e prospetto che ho l'onore di unire alla presente.

Descrizione dei lavori e spesa di essi

1. Per trovare l'altezza ed il piano avanti la facciata di queste stanze, occorre uno sterro lungo e largo braccia 12, alto in conguaglio braccia 1½, con l'opportuno taglio fino allo scavo regolare che sarò a descrivere, lo considero per il facile / c. 2r / trasporto dei materiali in tronco[lacuna]

2. Per lo scavo in questo masso tufaceo, in lunghezza ed altezza

come si vede nella pianta e profilo, che da un cubo di braccia 1265 a £ 5 il braccio £ 316.5

3. Per il muro della facciata, calcolati i dati per piano, quello a sinistra della pianta per chiudere il foro della grotta, che sarà in tutto compreso 1/3 di braccio per il fondamento, braccia 170 cube: dovendo questo muro essere a file regolari nella parte esterna, bene accopezzate [sic], pulite, e con una fascia e zoccolo come lo considero a £ 1.13.4 il braccio importa £ 293

4. Per l'intonaco dalla parte interna, compresi pure i voti per pieni, fascia, zoccolo e volte messe in piano, ascende a braccia 615 quadre. Questo deve essere a due mani, l'ultima tirata a regolo, con calcina colata e piallettato a £ 5 il braccio importa £ 135.15

5. Per l'impiantito di mezzane che riguarda in tutto braccia 145. Questo / c. 2v / farlo di quelle scelte, a spina, con i vespai notati in pianta, di pietre dei vicini fossi o di travertino, larghi ½ braccio all'1/3 di braccio, e suoi ventilatori di rame posti nella muraglia in facciata. Tutto compreso lo considero a £ 15 il braccio importa £ 181

6. Per le pietre alla porta e finestre, le quali saranno a candinoletto, le considero messe al posto £ 110

7. Per le ferrate alle due finestre esterne, che saranno a mandorla e di tondino grosso 1 decimo di braccio a quella altezza potrà servire di reggetta, in tutte le considero circa punti 16 a denari 1 a punto £ 96

8. Per le bande di porte e finestre esterne che saranno di castagno bene stagionato e proporzionato in grossezza, con un contrafforte di ferro grosso come le ferrate di tondino, a tutte le porte che aspettano un paletto piano sotto e sopra, serratura a catorcio alle finestre, una toppa e chiave a guisa di / c. 3r / magazzino alle porte, arpioni, bandelle e tutto verniciato a 2 mani, considero la spesa di £ 140

Totale per la spesa della stanza mortuaria £ 1370

9. La strada finalmente per andare nella parte superiore di questo cimitero e da potervi passare comodamente con i cadaveri, resta da farsi in tre punti, al principio ove sono le sepolture voltando a sinistra, percorso poi con tratto di circa braccia 150, voltando a destra e nella curva di quest'ultima vallata è dove consiste il maggior lavoro. Tutto questo restauro consiste in braccia 180 andanti. Questa strada va ridotta larga braccia 4 la superficie piana, ed in vari punti occorre mezzo taglio e mezzo riempimento. Nelle svolte e specialmente nell'ultima la salita non deve esser maggiore del 12 per cento, ed esser più larga

di quella descritta. Per gli sterri occorre a luoghi fargli nel tufo, li / c. 3v / considero su sopra buoni e cattivi uniti ai maggiori e minori riempimenti e spianato in modo che nella superficie la rota non resti più grossa di 1 soldo di braccio in diametro considerato tutto a soldi 4 il braccio andante Importa £ 36

Totale generale £ 1406

Modo di esecuzione

10. Quando questi lavori dovessero darsi a fare in cottimo, va osservato

Primo. Che si uniformino nella pianta, profilo, facciata

2. Che la calcina sia di buona qualità, cotta di fresco e della meglio che si usi nel paese, unitamente alla rena

3. Le mezzane potranno essere di quelle della fornace del signor Canzoni di Sorano, essendo generalmente le più forti di tutte le altre di questi contorni

4. La facciata di questa stanza sarà ristaurata a commettitura

5. Che i legnami siano stagionali

6. E finalmente le serrature sian ben fatte / c. 4r / tutto tirato a pulimento e a regola d'arte.

Avvertenze

Nello scavare in questi massi facilmente s'incontrano delli strati diseguali, degli spacchi, qui chiamate ventole, dalle quali penetra dell'umido. In questo masso che si propone fare questa stanza, al presente non comparisce esservi nulla di questo e perciò non propongo spesa a ripararvi.

Di queste stanze altrimenti non devono esser due, ma una e questa larga braccia 7, lunga braccia 12 e alta 6, per la quale si vedrà l'importare come appresso.

Per lo sterro come all'articolo 1 dovrà esser largo braccia 9 $\frac{1}{2}$ e lungo braccia 9 $\frac{1}{2}$ ed alto in conguaglio $\frac{3}{4}$ di braccio e così in tronco £ 40

Lo scavo come quello al numero 2 ma largo braccia 7, alto braccia 6 e lungo braccia 12. Ed atteso il maggior tempo a farli la fascia zoccolo e volta sulla curva ellittica, non si detrae il sodo delle fiancate, dando questo scavo un cubo di braccia 504 a soldi 5 il braccio importa £ 126

Il muro per la facciata come quello all'art. 3 lungo braccia 9 alto braccia 10 e grosso / c. 4v / braccia uno non compreso quello interno per il quale verrà compensato lo scavo attuale nel masso da farsi la stanza. Questo muro da un cubo di braccia 90 a £ 113.4 il braccio

importa £ 120

Per l'intonaco interno a questa stanza come quello descritto all'articolo 4 ed essendo braccia 276 a soldi cinque il braccio £ 69

Per l'impiantito come quello descritto all'articolo 5 ma questo senza vespai, ed essendo braccia quadre 84 £ 1 il braccio £ 84

Per le pietre alla porta e finestre come quelle descritte all'articolo 6 e quelle della porta lunghe braccia $5\frac{1}{2}$ e larghe braccia $1\frac{3}{4}$. Quelle poi delle finestre lunghe braccia $1\frac{1}{4}$ e alte braccia . Si considera messe al posto £ 100

Per le ferrate alle 2 finestre come quelle poste all'articolo 7 £ 80

Per le bande alle sudette ed alla porta, come quelle descritte all'articolo 8 £ 100

Per la strada come quella descritta all'articolo 9 £ 36

Per la sola stanza totale £ 755.

/ c. 5r / Questo è quanto, e non avendo altro da aggiungere credendo di aver dato pieno sfogo all'affidatami commissione, passo al bene di soscrivermi [sic].

Pitigliano 27 gennaio 1834 Di vostra signoria devoto obbediente servitore Pietro Pini.

Pitigliano 3 febbraio 1834

Io sottoscritto maestro Santi Volpini mi obbligo della fabbricazione della stanza mortuaria nel campo degli Israeliti di questa terra, e stare a tutte le prescrizioni nominate nella presente perizia del signore ingegnere Pietro Pini, quanto a tutti gli articoli stipulati nella scrittura fatta in questo medesimo giorno per lo stesso lavoro can [...] Massari della detta Università. In fede Santi Volpini.

**29. «Tassa volontaria mensile di diverse donne Israelite
Pitiglianesi diretta a sussidiare bisognosi specialmente
del loro sesso», 1847-1851**

(Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, Serie VIII, 2, fasc. 12)

Diverse donne benefiche praticavano in antico d'imporsi una tassa volontaria di due grazie al mese, e col danaro così accumulato soccorrevano le famiglie più miserabili della nazione, specialmente in caso di malattia, ed alla morte di ognuna delle contribuenti mantenevano ad essa l'uffiziatura per un anno.

Una pratica così lodevole che a motivo dei disastri che hanno travagliato le principali famiglie, era andata quasi del tutto dimenticata, fu nel 1847 riassunta per opera di tre donne che avevano sempre persistito nella caritatevole istituzione.

Fu allora composta una società che fa onore al loro sesso e che ridesta nel petto delle madri i sentimenti di pietà che formano della donna il più bel pregio. La piccolezza della tassa richiesta, l'utile impiego a cui è diretta, obbligano ogni madre religiosa a concorrervi in base alla propria famiglia, il più bello esempio di carità.

La Deputazione è composta delle signore Dolce Aiiò, Orabuona Bemporad. Le due prime che conservano gli avanzi del capitale della società seguiranno a tener le cassette ed insieme colle altre quattro si porteranno a turno una volta per ciascheduna a riscuotere la tassa ogni capo di mese.

Elenco delle attuali contribuenti:

1. signore Aiiò Dolce nata Sadun
2. Aiiò Clementina, cessò di contribuire in agosto 1850
3. Aiiò Enrichetta moglie di Beniamino
4. Aiiò Richetta figlia di Dolce
5. Barroccia Ricca
6. Barroccia Fortunata
7. Barroccia Allegra
8. Bemporad Orabona
9. Bemporad Ester
10. Bemporad Ester nei Sadun

11. Bemporad Sara cessò di contribuire in agosto 1850
12. Bemporad Rachel vedova Spizzichino
13. Camerini Dolce
14. Coen Allegra già Recanati
15. Latis Diamante
16. Latis Giuditta
17. Nissam Ester vedova Sadun
18. Orvieto Sara
19. Pergola Anna
20. Sadun Enrichetta
21. Sadun Rachelle
22. Servi Ester vedova Paggi
23. Servi Ester moglie di Giuseppe
24. Servi Fortunata moglie di Raffaello tralasciò di corrispondere dal mese di marzo
25. Servi Fortunata moglie di Mosè Vita
26. Servoservi Ester nata Aiiò
27. Rosa Servi ne' Sadun
28. Tosti Emilia.

Attivo nella società

Contanti sc. 11

Mandato n. 20 del 1849 sc. 3

Pegno di tre pezzi d'argento (1° agosto pagò e ritirò) sc. 1.40

Una corniola e un paio d'orecchini sc. 0.90

Un vezzo di granate e uno di granate e perle sc. 0.70

Un vezzo di perle a 6 fila e uno di coralli d'un filo sc. 4.50 reso a Giac. Pace

Una cornioletta rossa e una bianca contanti sc. 0.60 5 marzo 1850 pagò e ritirò

Un piccolo vezzo di perle di 7 fila e un anello con pietra rossa e 6 piccole pietre bianche sc. 3 reso a Giuditta Latis

Detto di quattro piccoli fili di perle buone sc. 3

Incassi del mese di Adàr sc. 0.50

Detti del mese di Nisan sc. 0.50

Credito contro Scalabrelli per pigione Spizzichino sc. 2.75

Incassi del mese di Iiar sc. 0.67.2

Passivo della società
 Prezzo della banca per scuola delle dame sc. 6
 1850 marzo 25. A Belladonna per Pasqua sc. 0.30
 Detto aprile 18. A Rachelle Tedeschi sc. 0.10
 Detto aprile 18. Per ripulir *ziecun azevà* sc. 0.7.2
 Detto maggio 6. E più a Rachelle Tedeschi sc. 0.30
 Detto maggio 6. A Diamante Camerino per cucitura sc. 0.45
 Detto maggio 6. B.a 16 nastro sc. 0.40
 Detto maggio 6. Cotone sc. 0.2.2
 Detto maggio 15. A Belladonna il giorno di [...] sc. 0.10
 Detto giugno 14. A detta sc. 0.20
 Detto settembre 15. A Isacche Vita Servi sc. 0.20
 Per lavare il [...] alla Spizzichino sc. 0.05
 1851 gennaio 8. Dato a Ricca Servoservi partita per Livorno sc. 0.80
 aprile 20. A Belladonna Servi sc. 0.20
 Alla figlia d'Isacche Servo Servi malata sc. 0.10
 1850 maggio 15. Incasso del [...] *Sivan* sc. 0.60
 giugno 14. Incasso del [...] *Tamuz* sc. 0.90
 luglio 21. Incasso del [...] *Ab* sc. 0.50
 agosto 8. Incasso del [...] *Ehel* sc. 47 ½
 dicembre 31. Incassato a tutto questo giorno sc. 1
 1851 aprile 20. *Idem* sc. 2
 Sc. 37.99.2
 Maggio 4. Incasso non contemplato sc. 0.73.1
 Sc. 38.72.3

 1851 Passivo Riporto sc. 9.30
 aprile 20. Sussidio a Paziienza Moscato per il di lei matrimonio sc. 5
 Sc. 14.30

 Maggio 4. In contanti sc. 13.82 ¾
 In pegni sc. 10.60
 Sc. 38.72 ¾.

**30. Le carni della tavola degli ebrei di Pitigliano,
2 – 9 maggio 1847**
(Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano,
Serie VIII, 3, fasc. 19)

A di	Ammazzato per	Galline	Uccellini	Tacchini	Agnelli	Castrati	Vitelli	Vaccine	Ricavato
1847 maggio 2	E. Pergola				4				Scudi 10
	D. Sabatini					1			5
	Sabato Ayò	1			1	1			3
	Gius. Sadun				1				
	Cesare Sadun	3							1.2
3	Gius. Sadun				3				
	D. Sabatini				3				7.2
	Giuditta Latis	1							0.2
	Ben.o Ayò	1							0.2
4	M. V. Servi	1							0.2
5	Sab. Ayò	1							0.2
	L. V. Gallichi	1							0.2
	D. Sabatini					1			5
	E. Pergola				4				5
	Nazzareno Meconi				4				5
	L.V. Gallicchi	1							0.2
6	Gius. Sadun				2				2.2
	Sal. D.o Servi	1							0.2
	Es. Ayò ne' Servi	1							0.2
	B. di S. Sadun	1							0.2
	Gius. Sadun				1				1.1
7	Sara Bemporad	1							0.2
	G. Sadun				1				1.1
9	E. Pergola				6				7.2
	D. Sabatini				3				3.3
	Gius. Sadun				2				2.2

Edizioni dell'Assemblea

Fonti

- Città della Pieve, Archivio Diocesano, Visite pastorali, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 43, p. 185, 45, 47, p. 212; Visite pastorali, 1604-1826, fascicoli 13- 15, 18- 22.
- Firenze, Archivio di Stato, Auditore delle Riformagioni, 291, 293; Mediceo del Principato, 1399, 6419.
- Grosseto, Archivio di Stato, Comunità di S. Fiora, filza 46 (1564-1574); filza 50, 1620-1630, fol. 104r; filza 51 f. 51, 1630-1642; Catasto Leopoldino Generale della Toscana, Comunità di Santa Fiora, mappa n. 347 A 101 I, di Giovanni Battista Bucci, 1825, e Tavola indicativa dei proprietari e delle proprietà rispettive; Caleffo dei beni del dazio di Santa Fiora, 1450-1486.
- Pitigliano, Archivio Comunale, Inventari pupillari 1750-1778.
- Roma, Archivio di Stato, Archivio Sforza Cesarini, parte I, 79, n. 5, 21; parte I, 689 ; parte I, 699, n. 38, 52, 59; parte I, 702; parte II, serie VIII, b. 214; parte II, serie VIII, 228; parte II, I, 93, 94, 95; parte II, I, 112, n. 27; parte II, I, 114 (1726); parte II, I, 116 (1727); parte II, I, 118 (1728); parte II, I, 124, n. 74 (1732); parte II, I, 133, n. 260 (1738); parte II, I, 134 (1739); parte II, I, 136 (1739); parte II, I, 138 (1740), conto 396; parte II, I, 139 (1740); parte II, I, 140 (1742); Notai Tribunale della Sacra Rota, *Fuscus Bernardinus*, vol. 23, 1615, c. 30 r; Trenta Notai Capitolini, uff. 24, Angelo Io. Bernardino, 1735, cc. 467r-471v, 502r-506v; Trenta Notai Capitolini, uff. 25, Gaetano Approvati, cc. 274r-283v, 287r-288v.
- Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Gesuitico, Ges. 155 (11), c. 110.
- Roma, Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano, serie V, 1, fasc. 2; serie VII, 10b, fasc. 1; serie VIII, 2, fasc. 12; serie VIII, 3, fasc. 16; serie VIII, 3, fasc. 8, 11.
- Siena, Archivio di Stato, Patrimonio Resti Ecclesiastici 3541, n. 135, 447; Quattro Conservatori, 1754, cc. 11r-14v; Feudo di Santa Fiora (Visconte) , 1507-1780, e (Auditore), buste 64, 72, 99

Edizioni dell'Assemblea

Bibliografia

- Amiata: miniere e minatori, Tracce...percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno XII, Arcidosso 2007: Effigi
- Ascheri M. (2017) "Siena. 'La Vergine Maria è pelata'. Il primo Monte (1472-1511) tra normativa e prassi", in *Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti nei Monti di pietà e negli istituti caritatevoli tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di L. Righi, Bologna: Il Mulino, pp. 61-94
- Ascheri M. (2018) "Beyond the Comune: The Italian city-state and the problem of definition", in *The Medieval World*, a cura di P. Linehan, I.L. Nelson, M. Costambeys, London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, pp. 530-548
- Bazzichi O. (2008) *Dall'usura al giusto profitto. L'etica economica della Scuola francescana*, Cantalupa: Effatà editrice
- Benocci C., Guidoni E. (1992), *Atlante Storico delle Città Italiane, Roma, 2, Il Ghetto*, Roma: Bonsignori
- Benocci C. (1999), *Atlante storico delle città italiane. Toscana. 7. Santa Fiora*, Roma: Bonsignori Editore
- Benocci C. (2001), "La magnificenza di due casati uniti: l'inventario del 1687 dei quadri di Federico Sforza e di Livia Cesarini", in *Rassegna degli Archivi di Stato*, LXI (2001), n. 1-2-3, pp. 101-128
- Benocci C. (2003) "Strategie residenziali degli Sforza Cesarini nel Seicento a Roma, nel Lazio e in Toscana", in *Residenze nobiliari. Stato Pontificio e Granducato di Toscana*, a cura di M. Bevilacqua e M.L. Madonna, Roma: Gangemi, pp. 137-148
- Benocci C. (2007) *Villa Spada*, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
- Benocci C. (2011), "Free Gardeners, Pindemonte e i giardini d'ispirazione massonica", in C. Benocci, G. Corsani, L. Zangheri, *Manuali e saggi sul giardino e sul paesaggio in Italia dalla fine del Settecento all'Unità*, "Storia dell'Urbanistica", 3/2011, Roma: Edizioni Kappa, pp. 58-83
- Benocci C. (2013), "Due catasti a confronto su terre di confine: il Catasto Gregoriano e il Catasto Leopoldino tra il Monte Smiata e Acquapendente", in *I catasti e la storia dei luoghi*, a cura di M. Cadinu, "Storia dell'Urbanistica", 4/2012, Roma 2013, pp. 607-620

- Benocci C. (2014) "Il programma di un signore del Rinascimento: le robbiane di Guido Sforza a Santa Fiora", in *La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per i cinquant'anni di studi*, a cura di V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, Roma: Gangemi, I, pp. 238-245
- Benocci C. (2014) *La pergola d'uva e il vino. Le vigne Sforza Cesarini a Roma e nel Lazio*, Vetralla: Davide Ghaleb Editore
- Benocci C. (2014) *Uomini e donne illustri di casa Sforza. La collezione di ritratti*, Roma: GBentivoglio editore
- Benocci C. (2015) *A tavola con gli Sforza di Santa Fiora*, Arcidosso: Effigi
- Benocci C. (2015) "Dame di casa Sforza di Santa Fiora, protagoniste dietro le quinte", in *Gli Sforza di Santa Fiora e Villa Sforzesca: feudalità e brigantaggio*, a cura di M. Mambrini, Arcidosso: Effigi, pp. 283-290
- Benocci C. (2016) "Pio II educatore: strategie politiche e familiari di Guido Sforza di Santa Fiora e dei suoi eredi, Federico, Bosio II e Francesca Sforza Orsini", in *Progressus*, anno III, 1, luglio, pp. 92-116
- Benocci C. (2016) *Palazzo Sforza Cesarini a Santa Fiora*, Arcidosso: Effigi
- Benocci C. (2018) *La villa di Papacqua a Soriano nel Cimino. Gli otia dei Madruzzo, Altemps, Albani, Chigi*, Vetralla: Davide Ghaleb editore
- Biondi A. (2002) "Dall'Amiata alla valle del Fiora: le comunità ebraiche tra XVI e XVIII secolo", in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VII, Arcidosso: Effigi, pp. 97-106
- Biondi A. (2005) "Gli ebrei a Santa Fiora e un notevole caso di conversione", in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno X, Arcidosso: Effigi, pp. 123-146
- Biondi A. (2006) "I rapporti degli ebrei di Santa Fiora con le autorità ecclesiastiche", in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno XI, Arcidosso: Effigi, pp. 75-85
- Biondi A. (2007) "Gli Sforza e le miniere dal '500 al '700: vetriolo e mercurio a Selvena", in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno XII, Arcidosso: Effigi, pp. 11-45
- Biondi A. (2012) "Una famiglia di imprenditori ebrei a Pitigliano nel '700: i Servi", in *Maremma Quaderno storico. Percorsi tra storia e storie culture e cultura nella Maremma*, a cura di L. Niccolai, Grosseto: Moroni editore, pp. 47-74
- Brunelli G. (2018) "Sforza, Federico" in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 92 pp.422-430
- Brunelli G. (2018) "Sforza Cesarini, Sforza Giuseppe" in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 92 pp. 463-465

- Cassandro M. (1979) *Gli ebrei e il prestito ebraico a Siena nel Cinquecento*, Quaderni di studi Senesi, 42, Milano: A. Giuffrè
- Cassandro M. (1991) "Spunti anti giudaici nel pensiero economico bernardiniano", in *Studi senesi*, CIII, fasc. 2, pp. 231-250.
- Cassandro M. (1996) *Intolleranza e accettazione: gli ebrei in Italia nei secoli 14-18: lineamenti di una storia economica e sociale*, Torino: G. Giappichelli
- Cassuto D. (1983) "Il vano architettonico della sinagoga barocca in Italia", in *Italia Iudaica*, pp. 467-481
- Catoni G. (1983) "I prestatori ebrei", in *Rassegna economica Siena, Bollettino ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena*, n. 4, pp. 18-24
- Celata G. (1976) *Proprietà ed economia agricola in un feudo toscano del '500*, Firenze: Olschki, estratto da *Archivio Storico Italiano*, I-II, 1976, pp. 75-117
- Celata G. (1980) "Gli ebrei in una società rurale e feudale: Pitigliano nella seconda metà del Cinquecento", in *Archivio Storico Italiano*, 138, pp. 197-255
- Celata G. (1982) *La Contea di Pitigliano nel '500*, Pitigliano: Atla
- Celata G. (1995) *Gli ebrei a Pitigliano. I quattro secoli di una comunità diversa*, Pitigliano: Laurum
- Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto, secc. 12-16*, a cura di D. Quaglioni, G. T. e G. M. Varanini, Roma 2005: Ecole française de Rome
- Ginatiempo M. (1997) "Lo Statutino di Santa Fiora del 1510", in *Tracce... Percorsi storici, culturali e ambientali per Santa Fiora*, Santa Fiora: Consulta Cultura, pp. 23-33
- Gugenheim E. (2007) *L'ebraismo nella vita quotidiana*, terza edizione, Firenze: La Giuntina
- Imberciadori I. (1930) "Santa Fiora e i suoi statuti del '500", in *Maremma. Bollettino della Società Storica Maremmana*, anno V, fascicolo I-III, p. 17
- Italia Iudaica, Pitigliano* (<http://www7.tau.ac.il/omeka/italiuda>)
- Luzzati M. (2004) "Le famiglie De Pomis da Spoleto e Cohen da Viterbo e l'emigrazione ebraica verso la Toscana meridionale nella seconda metà del Cinquecento", in *Tracce... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, Arcidosso: Effigi, pp. 149-160

- Luzzati M.(2013) "Again the Mobility of Italian Jews between the Middle Ages and the Renaissance", in *The Iudaica Iubilee Conference* a cura di S. Simonshon, I. Shatzmiller, Leiden Boston: Koninklijke Brill NV, pp. 97-106
- Mano D.(2013), *Towards Jewish Emancipation in the Grand-Duchy of Tuscany: The case of Pitigliano through the Emblematic Figure of David Consiglio*, in *The Italia Iudaica Iubilee Conference*, a cura di S. Simonshon, I. Shatzmiller, Leiden Boston: Koninklijke Brill NV, pp. 107-126
- Manselli R. (1967) "Bernardino da Siena, santo", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 9, *ad vocem*
- Mengozi N. (1915) "Il pontefice Paolo II ed i senesi (1464-1471)", in *Bullettino senese di storia patria*, XXII, fasc. II, pp. 253-302
- Menniti I. (1998) "Francesco I Sforza", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 50, pp. 1-15
- Milano A. (1963) *Storia degli ebrei in Italia*, Milano: Einaudi
- Milano A. (1967) "Immagini del passato ebraico: IV. Pitigliano", in *Rassegna Mensile di Israel*, XXXIII
- Monaci F.(2009), *Santa Fiora nella storia. La Comunità e gli Sforza negli Statuti del 1613*, Arcidosso: Effigi
- Muzzarelli M. G. (2001), *Il denaro e la salvezza: l'invenzione del Monte di Pietà*, Bologna: Il Mulino
- Niccolai L. (1996) "Gli ebrei nella contea di Santa Fiora", in *Tracce... Percorsi storici, culturali e ambientali per Santa Fiora*, Grotte di Castro: Effigi, pp. 57-62
- Niccolai L.(2001) "Nelle 'terre del rifugio'. Sui 'privilegi' accordati agli ebrei nella contea di Santa Fiora", in *Tracce...percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VI, Arcidosso: Effigi, p. 84
- Niccolai L. (2002) "Le comunità dimenticate dell'Amiata", in *Tracce ... Percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VII, Arcidosso: Effigi, pp. 115-116
- Pace F. (2008) "Notizie sulla famiglia Sforza Cesarini", in *Palazzo Sforza Cesarini*, Roma: De Luca.
- Pellegrini M. (2015) "Pio II", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 83, pp. 794-803
- Pettinelli R. A. (2016), "L'Accademia dell'Arcadia e il Bosco Parrasio", in *Il colle "aureo" della cultura internazionale della sacralità e della memoria*, a cura di Fagiolo M., Benocci C., Roma: Artemide, pp. 335-351

- Picotti G.B. (1913) "D'una questione tra Pio II e Francesco Sforza per la ventesima sui beni degli Ebrei", in *Archivio Storico Lombardo*, XL, pp. 184-203
- Pitigliano città del tufo*, a cura di F. Dominici, Arcidosso 2015 : Effigi
- Pitigliano. Alla scoperta della città e del suo territorio*, a cura di A. Biondi, F. Dominici, Arcidosso 2015, Effigi
- Pitigliano. La Comunità Ebraica tra Ottocento e Novecento*, a cura di F. Paoletti, A. Biondi, Arcidosso 2014: Effigi
- Ratti N. (1794) *Della famiglia Sforza*, Roma 1794-1795, voll. 2, I, 1794, p. 347
- Rossetti E. (2018), "Sforza, Alessandro" in *Dizionario Storico degli Italiani*, 92, pp. 309-404
- Salvatori R. G. (1991) *La comunità ebraica di Pitigliano dal XVI al XX secolo*, Firenze: Giuntina
- Santoro C. (1968), *Ramo dei Conti di Santa Fiora*, in *Gli Sforza*, Varese: copia tipografica
- Sara Levi Nathan, i Rosselli e le miniere del Monet Amiata*, a cura di Z. Ciuffoletti, M. Mambrini, L. Niccolai, Arcidosso 2012: Effigi
- Savelli R. (1991) "Aspetti del dibattito quattrocentesco sui Monti di Pietà: consilia e tractatus", in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Genova: Società Ligure di Storia Patria, vol. I, pp. 541-560
- The Italia Iudaica Jubilee Conference*, (2013) a cura di S. Simonshon, I. Shatzmiller, Leiden Boston 2013: Koninklijke Brill NV
- Simonetta G. (2009) *Le memorabili e magnanime imprese di Francesco Sforza*, a cura di P. Crupi, Soveria Mannelli: Rubettino
- Toaff A. (1986) "Il commercio del denaro e le comunità ebraiche "di confine" (Pitigliano, Sorano, Monte San Savino, Lippiano) tra Cinquecento e Seicento", in *Italia Iudaica*, II, pp. 99-117
- Toaff A. (1994) *The Jews in Umbria*, II, Leiden-NewYork: E. I. Brill, n. 1415
- Toaff A. (1996) *Mostri giudei. L'immaginario ebraico dal Medioevo alla prima età moderna*, Bologna: Il Mulino
- Toaff A. (2000) *Mangiare alla giudia: la cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all'età moderna*, Bologna: Il mulino, e Il giornale, Milano 2007.
- Toaff A. (2007) *Il vino e la carne: una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna: Il Mulino

- Toaff E.(2007) “Prefazione all’edizione italiana” di Eugenheim E. (2007) *L’ebraismo nella vita quotidiana*, terza edizione, Firenze: La Giuntina, p. 9
- Toaff A. (2013) *Storie fiorentine: alba e tramonto dell’ebreo del ghetto*, Bologna: Il Mulino
- Todeschini G. (2001) *Come Giuda: la gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna*, Bologna: Il Mulino
- Todeschini G (2002) *I mercanti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna: Il Mulino
- Tracce...percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora*, anno VII, 2002, Arcidosso: Effigi
- Todeschini G. (2009) *Bene comune e povertà individuale: identità civica e identità economica*, in *Ricchezza e povertà: l’etica economica delle religioni*, Modena: Fondazione San Carlo
- Turrini P. (2008) *La comunità ebraica di Siena: i documenti dell’Archivio di Stato dal Medioevo alla Restaurazione*, s.l.: Pascal
- Villa Medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta, Catalogo dei dipinti*, (2009) a cura di S. Casciu, Livorno 2009: Sillabe

Indice dei luoghi

- Caprarola, Palazzo Farnese 41
Castel del Piano 111, 146
Castell'Azzara 110, 145, 172, 184
Castro 42
Chiusi 103
Città della Pieve, Archivio Diocesano 89, 91-94, 103, 105, 107, 112-113, 125, 129, 189-190, 192-193, 363
Firenze:
 Archivio di Stato 147, 167, 295-296, 363
 Villa Medicea di Poggio a Caiano 151-153
Genzano 150, 349
Grosseto, Archivio di Stato 27, 44, 58, 64-65, 106, 110, 158, 218-227, 237-238, 363
Livorno 173, 176
Magliano in Sabina 44
Napoli, Museo di Capodimonte 41, 49
Pesaro 28
Pitigliano:
 Archivio Comunale 183, 363
 cimitero ebraico 196-198, 202-203
 Ghetto 183
 Museo Ebraico 79-81, 210
 Sinagoga 82, 198, 199, 205-212
Roma:
 Archivio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 59, 95, 146, 183, 187, 190, 195-201, 203, 208-209, 228-230, 324-331, 352-363
 Archivio di Stato 28, 30, 32, 59, 95, 107, 109, 116, 128, 130, 146, 155-158, 163-164, 166, 177, 184, 191, 213-217, 227-228, 230-237, 239-323, 331-352, 363
 Archivio Sforza Cesarini 27, 28, 30, 32, 59, 95, 109, 116, 128, 130, 146, 155-156, 158, 163-164, 166, 176-177, 184, 191, 213-217, 227-228, 230-237, 239-323, 331-352, 363
 Biblioteca Nazionale Centrale 88, 363

Fototeca del Centro Bibliografico delle Comunità Ebraiche 207,
 210, 363
 Ghetto, via della Fiumara 59
 Ghetto, via Rua 59
 palazzo della Cancelleria 41
 palazzo Sforza ora Barberini 87
 Santa Fiora:
 Archivio Storico Comunale 58, 66, 363
 Borgo 47, 58-61, 63, 72, 84, 108, 110, 125, 129-130, 144, 177,
 238, 323
 Campo Valino 90
 Castello 47, 59, 60, 130, 144, 238
 chiesa della Madonna delle Nevi (oratorio di S. Maria della
 Piscina) 91, 94, 99, 111
 chiesa di S. Agostino 59-61, 190
 chiesa di S. Biagio 90
 chiesa di San Rocco 90
 convento delle Cappuccine 59
 Corso del Ricco 59
 Diacceto 60
 Ghetto 57-59, 129
 loggia del Liscio 61, 72
 Montecatino 59-60, 110, 125, 131
 oratorio dell'arciconfraternita di S. Michele Arcangelo 89
 ospedale dei SS. Apostoli 89
 palazzo del Podestà 60-61, 69-70, 78
 palazzo Sforza Cesarini 95, 145, 178
 Peschiera 59-60, 95, 99, 101, 131, 135
 piazza del Ghetto 59-62, 69-71, 77, 83
 piazza di Borgo 60, 68
 pieve delle SS. Flora e Lucilla 89, 99
 Pieve Vecchia 90
 porta dei Gobbacci 59
 porta delle Scalette 59, 67
 porta di S. Michele o del Borgo 59
 Roccaccia 178
 Sinagoga 5-56, 61-62, 71-77, 93-94, 129, 137
 Strada o via Lunga 59, 60, 63, 67, 84-86

Valle Piatta 61, 129
via Carolina 59
via degli Orti 59-62, 68, 70-72, 78
via di S. Antonio 59, 61, 67, 69
Scansano 95
Selvena 43, 110-111, 155, 172, 176
Sforzesca 110, 155
Siena, Archivio di Stato 27, 44, 59, 94, 110, 363
Triana 106
Venezia 17, 21

Edizioni dell'Assemblea

Indice dei nomi*

Abramo di Samuele 26
Abramo di Samuele detto Sciamuello 46-47
Ajò Benedetto 361
Ajò Clementina 358
Ajò Dolce nata Sadun 196, 358
Ajò Enrichetta moglie di Beniamino 358
Ajò Ester ne' Servi 361
Ajò Isach 205
Ajò Sabato 361
Aldobrandeschi Sforza Cecilia 27, 34
Aldobrandini Pietro 88
Alessandro di Samuele 46
Aliuccio di Calio di Salomone 20, 28, 213-215
Angelo da Cori 47
Angelo di Samuele da Cori 46
Anodiani Abram 92, 228
Armaleoni Domenico Antonio 119, 159, 163-165, 295-296
Aron di Bonaventura 26
Aronne di Bon Agiuto 222
Arpino Abramo di Daniele 105
Arpino Daniele 47
Arpino Danielle di Sciamuello 46-47, 218-219
Arpino Giulia di Abramo di Daniele 109
Attavanti Ferdinando 111, 115
Bacciccio, Giovan Battista Gaulli detto il 122
Balducci Claudio 107
Bandini Bandino 89
Barigioni Filippo 156
Barroccia Allegra 358
Barroccia Fortunata 358
Barroccia Ricca 358
Battista «chiodarolo» da Brescia 47

* I nomi degli ebrei che si incontrano nei documenti sono in corsivo.

Batoni Pompeo 182
Battisti Paolo Agostino 55, 116, 129, 206
Belladonna di Dattilo di Aleuccio 25
Bemporad Bella 244
Bemporad Ester 358
Bemporad Ester nei Sadun 358
Bemporad Orabuona 196
Bemporad Rachel vedova Spizzichino 359
Bemporad Sara 359, 361
Benci Francesco 156-157
Benedetto di Samuele 46
Betarbi Abraham 107
Bimbi Bartolomeo 152
Biserni (Biferni) Fabbiano 333
Bonaiuto di Salomone 26
Boncompagni Paolo 46
Borgia Cesare 32
Borgia Lucrezia 32
Borromeo Vitaliano 186
Bossi Alessandro 172
Bresciani Attilio Massimo 155, 241
Brigidi Federico 59
Brozzis Lorenzo di Cesare 108
Brugi Francesco 188, 330
Bucci Giovan Battista 57, 64-65
Buffetti Simone 177, 345-346
Caciotti Banchi Antonio 339
Caetani Sforza Cesarini Marianna 186
Calistri Michele 120
Calvigi Francesco 189, 192-193
Camerini Dolce 359
Camerino Diamante 360
Capaldi Aldebrando 155-157
Capaldi Carlo 241-242
Capaldi Giovanni 146, 155-156
Capocci Amerigo 57-58, 63
Capranica Caim 108
Carcarasi Giovanni Battista 93

Carlo II di Borbone 118
 Carlo Muti 125
 Cavalier d'Arpino, Giuseppe Cesari detto il 95
 Cecchini Stefano 175, 177, 311-312, 323
 Celata Michele Arcangelo 183
 Cesarini Sforza Livia 20, 96, 119-120, 123, 129, 155, 164
 Cesi Federico 118
Cetona Moisè 185, 188-189, 328-331, 335-336
Cetona Samuel 138, 235
Cetona Samuel Isach 189, 331
 Cheli Madalena 194, 325
Chiavaj Rosata vedova di Giovan Angelo 183
 Cicaloni Agostino 131, 303
 Cicaloni Trivulzio 227
 Clemente VIII papa 87-88
 Cocchi Lorenzo 155
Coen Allegra già Recanati 359
Colombo Alessandro 236
Colombo Giuseppe 190
Colombo Moisè Isacco 186-189, 328-329, 331, 341, 343-344
 Colombo Samuel di Alessandro 235-237
Colombo Samuel di Giuseppe 190
Consigli Davide Leon 188, 328-330
Consiglio di Dattaro 26
Consiglio di Salomone 28-29, 213-215
Consolo di Simone 105, 220
Consolo Servi Salomone 198
 Conti Sforza Cesarini Vittoria 120
 Conti Sforza Fulvia 89
Cosami Nicola 186, 342-344
 Couriale Francesco 169
 Crescenzi Pietro Paolo 91, 227-228
Crescenzio di Mele 46
 Crescimbeni Giovan Mario 118
Cupis Pompilio 107
 D'Attri Sforza Criseide 30
 D'Alembert Jean Le Rond 118
Daniele «bastaio» di Santa Fiora 46-47

Daniele di Abramuccio 220-224
Davittone di Samuele 46
De Pomis David di Isacco 46-47
De Pomis Patrizio di Rubino 46-47
De Pomis Rubino 47
De Pomis Rubino di Consolo 46
De Pomis Simone di Consolo 46-47
Deifebo di Rubino 46
Dolce di Salomone 48, 109
Diderot Denis 118
Dondolini Gio. Maria 349
Ducci Vittorio 177, 323
Duchi Giovacchino 206
Enrico VIII re d'Inghilterra 41
Fantoni Pietro 193-194, 200, 205, 324-327
Farnese Alessandro 41, 49
Farnese Angelo 30
Farnese Ottavio 41, 49
Farnese Pier Luigi 42
Farnese Sforza Costanza 41, 45, 50
Farnese Sforza Francesca 30
Fati o Farsi Francesco 20, 129
Febo di Salomone da Castro 46-47
Felice Angelo 105
Felini Vespasiano 30
Ficino Marsilio 145
Fiore di Mariangelo di Rotilio 195
Floraneti Tommaso 108
Fondaccioli Francesco 196
Francesco II di Lorena 158, 164, 295-296, 320-321
Galichi V. 173, 175-176, 304, 306-307, 309, 314
Gallichi L. V. 361
Giannotti Pietro 129
Giulio III papa 44-45, 217
Giuseppe di Jacob di Santa Fiora 46-47
Giustiniani Sforza Cesarini Maria 21, 131, 164, 166, 169-172, 181, 286-294
Goldoni Carlo 179-180, 351

Gregorini Ludovico 155
Gregorio XIII papa 45, 217
Guardoli Francesco 195
Guglielmo di Dattaro 26
Guidotti Fausto 20, 125-129, 131, 137, 163
Jacob di Consiglio 18, 26
Lamberti Benotti 196
Lambertini Caterina 131
Latis Diamante 359
Latis Giuditta 359, 361
Lavodaddio di Sabato 183
Leone di Sabbatuccio 225-226
Leone di Salomone 28-29, 213-215
Leoni Ottavio 97, 102
Leopoldo II di Lorena 207
Levi Abram 139
Levi Abramo detto Caijott 183
Levi Agnolo 224-225
Levi Colombo Stella 190
Levi David 47
Levi David di Daniele 46-47
Levi Samuel 138, 235
Locke John 117
Luccia Paolo Antonio 183
Luciani Filippo 184, 190
Luciani Tommaso 149, 177-180, 184, 186-187, 331-352
Maggiolini Carlo 139, 236, 240
Magiali Pietro 188, 330
Malatesta Galeazzo 28
Mancini Tommaso 189, 192
Mangini Francesco 324-325
Manuele di Abramo 26
Manuele di Miluccio 26
Maratti Faustina 120
Mari Alessandro 324
Marzi Francesco Maria 309
Massetani Agostino Fabio 107
Matteini Francesco 149, 347

Meconi Nazzareno 361
 Medici Cosimo I de' 45
 Medici Cosimo II de' 95
 Medici Ferdinando I de' 45
 Medici Ferdinando II de' 95, 132
 Migliaccio Cristoforo 105
 Mocenigo Alvise 45
Modigliani Abramo 105
Monami Bernardino 346
Montefiore Sabatino 185, 335-336
 Morandi Giovanni Maria 121, 123
 Morello Antonio 103, 112-113
Moscato Pazienza 196, 360
Mosè di Prospero di Santa Fiora 46, 47
 Negretti Giuseppe 242
 Neri Filippo 177, 350
Nissam Ester vedova Sadun 359
 Nobili Giovanni 60, 173
 Olivi Pietro di Giovanni 104
 Orsini Lella di Pitigliano 30
 Orsini Sforza Eleonora 87, 98
Orvieti Elia di Jacob 301
Orvieti Giuseppe di Jacob 166, 296
Orvieti Jacob di Salomone 15, 21, 166, 169-176, 186, 286-319
Orvieti Salomone di Jacob 176
Orvieto Sara 359
 Pacini Salvatore 88
 Paggi Giuseppe 244
Palagrilli Allegrezza 234
Palagrilli Giacobbe di Moisè 137-141, 234-237, 239-241
Palagrilli Israel 132, 138-141, 234-237, 239, 241-242
Palagrilli Moisè 132, 138-141, 148, 234, 237, 239-244
Palagrilli Speranza 109
Palagrilli Stella 138, 235-236
 Palazzi, famiglia 57-59, 63
Palombo Alessandro 138
Palombo Samuel di Alessandro 138-141, 244
 Paolo III papa 13, 30, 41-43, 45, 49, 89, 92, 119, 216-217, 227

Paolo IV papa 13, 44-45, 88
 Paolucci Fabrizio 88-89, 91-92
 Paracciani Girolamo 349
Passigli Abramo 137-139, 234, 236
Passigli Speranza 137-138, 234, 236
Pergola Abramo 183
Pergola Anna 359
Pergola E. 361
 Petrazzoli Giuseppe 183
 Petri Lodovico 158, 244
 Pietro Leopoldo di Lorena 207
 Pignattello Angelo 94
 Pini Pietro 197, 203, 354-357
 Pio II papa 13, 30, 43, 145
 Pio IV papa 17
 Pio V papa 45, 88
Pompeo di Bonaiuto 46-47
Pontecorvo Isac 109, 185, 337-341
Primavera Agostino 186-187, 342
Prosperi Moisè 92, 228
Prospero di Santa Fiora 46-47
Raffaele di Santa Fiora 46-47
 Renata di Lorena 95, 100-101
 Ricci Sebastiano 93
 Rousseau Jean Jacques 118
 S. Antonino da Firenze 104
 S. Bernardino da Siena 104
Sabadullo di Giuseppe 42
Sabatini D. 361
Sabato di Jacob 47
Sabato di Jacob detto Sabatuccio di Santa Fiora 46, 48
Sadun Angelo 156, 205, 353
Sadun B. di S. 361
Sadun Cesare 361
Sadun Crescentio 108
Sadun Enrichetta 359
Sadun Giuseppe 361
Sadun Pacifico 188

Sadun Rachelle 359
Salomone «bastaio» di Santa Fiora 46-47
Salomone d'Abramo 46-48
Salomone di Elia 26
Salomone di Febbo 220
Salomone di Santa Fiora 46
Samuele di Benedetto 46-47
Samuele di Benedetto detto Sciamuello 46
Samuello hebreo di Santa Fiora 106
Sarcoli P. 198, 199
Scanzano Sabato 195
Scotti Lavinia 109, 230
Seri Carlo Tomasso 183
Seri Mario 194, 325
Servi Abram Raffael 195
Servi Abramo 324-325
Servi Belladonna 360
Servi Ester moglie di Giuseppe 359
Servi Ester vedova Paggi 359
Servi Fortunata moglie di Mosè Vita 359
Servi Fortunata moglie di Raffaello 359
Servi Giacobbe 194, 326
Servi M. V. 361
Servi Mosè 197, 354
Servi Rafaele 185, 335
Servi Rosa ne' Sadun 359
Servi Sal. D.o 361
Servi Salomon di Giuseppe 353
Servi Salomone 205
Servi Samuel Biniamin di Abramo 183
Servi Samuel d'Abram 21, 158-159, 244-251
Servoservi Ester nata Aijò 359
Servoservi Isacche 360
Servoservi Ricca 360
Servoservi Salomone 194, 325
Sforza Alessandro 87, 91, 94, 97, 106-107
Sforza Alessandro di Mario I 33, 217, 227
Sforza Alessandro di Muzio 28-29, 37, 213-215

Sforza Ascanio Sforza 43, 52
 Sforza Boncompagni Costanza 46
 Sforza Bosio 27-31
 Sforza Bosio II 42, 51
 Sforza Carlo 217
 Sforza Cesarini Federico 20, 115-116, 119-121, 129, 155, 163, 184, 231-233
 Sforza Cesarini Filippo 163-164, 166-168, 172-176
 Sforza Cesarini Francesco 186
 Sforza Cesarini Gaetano 120, 129, 131, 137, 155-156, 165, 239-243
 Sforza Cesarini Gaetano II 177-180, 182, 184-186
 Sforza Cesarini Giovan Giorgio 120
 Sforza Cesarini Sforza Giuseppe 21, 130-131, 156-161, 163-165, 169, 184-186, 244-251, 283-286, 295
 Sforza Costanzo II 28
 Sforza Federico cardinale 96, 117, 122
 Sforza Federico di Guido 13, 32
 Sforza Federico di Paolo 96
 Sforza Francesco di Muzio 28-29, 31, 36, 39, 145
 Sforza Galeazzo di Costanzo II 28
 Sforza Giovanni 32
 Sforza Guido Ascanio 45, 52
 Sforza Guido di Bosio 13, 29-32, 37, 43, 145
 Sforza Mario di Bosio (Mario I) 33, 40, 217
 Sforza Mario di Alessandro (Mario II) 87, 95, 100, 102
 Sforza Muzio Attendolo 28, 35
 Sforza Paolo 217
 Simonelli Giovanni Battista 155
 Sisto IV papa 90
 Sisto V papa 45, 92, 217, 227
Solitario Angelo 138, 235
Sorani Angelo 188, 244, 298, 328
Sorani Rafael 188-189, 331
Sorani Samuel 188, 328
Sorano Davide (famiglia poi documentata come Sorani) 159, 244
Sorano Gentile di Giuseppe 138, 235
Sorano Giuseppe 148, 159, 165-166, 243-244, 295, 298, 300-301
 Spinoza Baruch 117

Tanari Antonio 153
Tancioni Santi 205-209, 352-353
Tedeschi Rachelle 360
Tiziano Vecellio 46, 49, 52
Torregiani Giovanni Vincenzo 156
Tosti Emilia 359
Tubis Joseph 29, 215
Urbini Moisè Israel 195
Vagheggini Pier Francesco 300
Vaiori Francesco 195
Vanni Andrea 167, 321-323
Vannini Orinnia 184, 333
Vannuzzoni Ippolito 108
Varano Sforza Costanza 28
Ventura di Giuda 27
Ventura di maestro Abramo 25
Vespasiani Ottavio 223
Vespasiani Vespasiano 140-141, 239-243
Vico Giovan Battista 117
Violante Beatrice di Baviera 132
Violini Giacomo 187, 344
Visconti Filippo Maria 31
Visconti Sforza Bianca Maria 31, 39
Vita Servi Isacche 360
Vitale Alatino 44
Vitale di Dattaro 26
Vitale Isacco di Manuele 26
Volpini Sante 198, 357
Voltaire 118
Zevi, detto Serena 185, 335



Una selezione dei volumi della collana
delle *Edizioni dell'Assemblea* è scaricabile dal sito

www.consiglio.regione.toscana.it/edizioni

Ultimi volumi pubblicati:

Andrea de Blasio (a cura di)

San Miniato negli anni del primo conflitto mondiale

Luisa Ciardi, Michele Ghirardelli, Matteo Grasso (a cura di)

Dispersi sì, dimenticati mai: il naufragio del piroscafo Oria

Daniela Nucci

Tra il popolo che tanto ho amato

Fabio Bertini

Barberino di Mugello dalla Comunità alla Repubblica
attraverso la Resistenza

Paolo Lapi

Le chiese della Vicaria di Filattiera negli anni dell'episcopato
di mons. Giulio Cesare Lomellini (1757-1791)

Giuseppe Mastursi

Giudici e notai nella Repubblica Fiorentina (1288 - 1348)

Lorenzo Ciattini

La mezzadria in Toscana

Pio Secciani (a cura di)

Seconda guerra mondiale 1940-45: racconti di vita

Mario Luzi, Caterina Trombetti e Cosimo Ceccuti

A ritroso, tra amici, nel lungo tornado del Novecento

Edizioni dell'Assemblea

Edizioni dell'Assemblea